RISPOSTA
DI GIVLIO ROFFO
TEOLOGO DA VAL DI TARO.

Al parere di Fra Marc'Antonio Cappello, Minor Conuentuale,

SOPRA LE CONTROVERRSIE trà'l Sommo Pontefice, e la Republica di Venetia.

IN ROMA,
Appresso Guglielmo Facciotto. M. DC. VII.

CON LICENZA DE' SVPERIORI.

RISPOSTA DI GIVLIO Roffo, Teologo da Val di Taro.

Al parere di F. Marc' Antonio Cappello Minor Conuentuale, Sopra le controuerſie trà'l Sommo Pontefice, e la Republica di Venetia.

DVE giorni ſono, che mi è venuto alle mani vn Trattato di F. Marc'Antonio Cappello Minore Conuentuale, diuiſo in ſei parti; nel quale l'Autore piglia à difendere la cauſa della Sereniſsima Republica di Venetia contro la ſententia di ſcommunica, & interdetto, fulminata dalla Santità di Noſtro Sig. Papa Paolo V. E perche mi è parſo libro, che come hà molta apparenza di dottrina fondata in molte autorità, che cita, può ingombrar gli animi di molti, che non ſanno più che tanto; e far gran danno ne'ſemplici, & ignoranti; ho giudicato neceſſario farle vna breue riſpoſta: affin che leuandoſi da gli occhi la benda, che egli cerca di porui, ſi poſſa da ciaſcuno chiaramente cónoſcere la verità, e la giuſtitia di queſta cauſa. E perche egli hà diuiſa l'opera ſua in parti, e capitoli, ſeguitarò anch'io il medeſimo ordine, notando in ciaſcun capo quello, che mi occorrerà.

PARTE PRIMA.

In cui si considera se la Scommunica ingiusta apporti danno allo scommunicato, e se deue esser temuta, & vbidita.

CAPO I.

NEL primo capo di questa prima parte l'Autore piglia à dimostrare, che la scommunica può essere ingiusta per molti capi. & hauendo poste molte membra della scommunica ingiusta, che non si deuono, ne possono riprendere, tralascia vn membro principalissimo, del quale i Dottori con gran ragione fanno molto caso. & è, che la scommunica può essere ingiusta ex causa; perche veramente la persona non habbi commesso l'errore, del quale vien condannata, ne sia tale errore sufficientemente prouato nel processo. e nondimeno la sentenza communemente è tenuta giusta, supponendosi, che non contenga errore intolerabile; ò almeno non essendo conosciuta per tale: percioche in tal caso è commune opinione de'Dottori, che per rispetto dello scandalo, sia tenuto il reo ad osseruarla, fin che non rimuoua tale scandalo, e facci constare l'ingiustitia.

Et era questo membro di molta consideratione, per la presente causa; perche quando bene la sentenza di N. S. fosse stata ingiusta, e nulla, non costando tuttauia della nullità; anzi supponendo quasi tutti i fedeli il contrario, non poteua cosi aperta disubidienza essere senza grandissimo scandalo, se prima non si mostraua chiaramente la ingiustitia, e nullità. Ma perche il medesimo auuiene nella censura ingiusta mà valida, si potrebbe questo dissimulare, come che queste due membra si riducessero ad vno.

CAPO II.

NEl secondo capo, l'Autore prende à mostrare, che la Scommunica ingiusta ex causa e nulla, non apporta danno alcuno allo scommunicato. nel che harei voluto, che haueſſe distinto i danni spirituali dalli temporali, ò humani, che suole arrecare la scommunica. perche dato che sia vero, che vna tale scomunica non apporti allo scommunicato danno veruno spirituale,

e, parlando, come si dice nelle scuole, per se, & directè, nondimeno quando v'interuenga lo scandalo per tal rispetto, vien priuato del comercio, e di tutte quelle attioni esteriori, tanto spirituali quanto ciuili, che sono prohibite allo scommunicato; perche mentre dura lo scandalo non può sentir publicamente Messa, ò entrare in Chiesa ad orare con gli altri fedeli: e così per accidens viene à riceuere qualche danno spirituale; e se non ostante lo scandalo volesse sentir Messa, ò communicarsi in publico, perche senza dubbio mostrarebbe dispreggio, e disubidientia notabile verso le censure Ecclesiastiche, peccarebbe gravemente, e perderebbe la gratia di Dio.

Onde le proue delle quali in questo capo, si serue l'Autore, non sono molto à proposito, perche tutte trattano del danno spirituale dell'anima, che procede direttamente dalla scommunica, come ogn'vno si potrà chiarire, dalla lettura de'luoghi allegati. Intorno a'quali mi occorre auuertire, che io haurei desiderato, che egli hauesse posto altretanta diligentia, in notare giustamente i luoghi che cita, quanta hà posto nel riferire le parole; percioche egli cita alcuni Canoni come tolti da Gratiano 11.q.3. e la verità è, che si leggono nella 24. q. 3. Et al contrario il Canone illud, che è nell'11. alla q. 3. lo mette nella 24. à q. 3. Si potrebbe dire, che questo sia errore di stampa, & io facilmente lo credo, se bene egli nel fin dell'opera, notando gli errori più notabili, non fa mentione ne dell'vno, ne dell'altro.

Aggiungo che l'Autore si è fidato troppo de i titoli di Gratiano, percioche il cap. si quis non recto, non è di S. Girolamo, ma di Origene, d'onde anco è tolto il cap. cum aliquis, e nell'vno, e nell'altro tratta Origene del danno spirituale, che apporta il peccato, qual dice, che caccia l'huomo fuora del numero de'figliuoli di Dio, e quando auuiene, che senza colpa ingiustamente alcuno sia scommunicato, non perde punto la gratia di Dio, ne per questo capo riceue nocumento. Il medesimo dice Rabano; nè accadeua, che egli si affaticasse tanto in prouar questo, perche non è huomo, che lo possa ragioneuolmente negare; ne adesso siamo in questo caso, perche almeno non potrà negare, che con tutti i libri che si sono mandati in luce, à difesa della causa Veneta, non rimanga appresso tutta la Christianità grandissimo scandalo della loro disubidienza; oltre che (come altri hanno sufficientemente mostrato, & io spero prouare in questo istesso trattato à suo luogo) nella causa principale, e nelle leggi delle quali si contende, hanno i Signori Venetiani manifestissimo torto: & all'incontro la causa di sua Santità è tanto giusta, che

Hom. 14. in Leu. c. 24.

non

non è chi possa fondatamente contradirgli.

Nel cap.certum est,che l'Autor cita, tolto dalla 5.Sinodo,nō è cosa che faccia à proposito; perche quelle parole: *Illicita ergo excommunicatio, vt ex præmissis apparet,non ladit eum,qui notatur, sed illum à quo notatur*, non sono della 5. Sinodo. ne del testo, ma sono parole di Gratiano,con le quali egli raccoglie la conclusione,che con li Canoni precedenti, hà prouato Se l'Autore hà fatto questo per errore, è troppo grande inauuertenza, attribuire ad vn Concilio generale, quel che è d'vn Dottore priuato, e sarebbe ignoranza troppo esorbitante,credere,che sia vguale l'autorità di Gratiano, à quella di vn Concilio. Ma se è fatto per malitia, vorrei che egli facesse vn poco riflessione, se questo è conforme alla protesta,ch'ei fà nel fine della sua opera: perche questo mostrarebbe animo maligno, e desideroso di sedurre,& ingannare. Il medesimo dico delle parole,che dice nell'istesso luogo esser riferite, e tolte da S.Agostino, percioche nel luogo. doue sono li predetti capitoli, appresso Gratiano non si leggono tali parole; oltre che non fanno punto al caso; perciò che parla S.Agostino de i giusti, i quali essendo maledetti à torto da gli empij, non solo non riceuono danno alcuno, ma sopportando con patienza,meritano premio. & cosi dice: *Qui iustus est,& iniustè maledicitur, præmium illi redditur*. Nel capitolo seguente commette l'Autore tre errori;prima perche cita male il luogo di Gratiano citando 24. q.3. essendo nell'11.q. 3. come hò detto poco fa. Secondo, perche attribuisce quelle parole à S.Leone,che sono di S.Agostino. Terzo,perche seguitando l'errore di Gratiano, attribuisce tutte quelle parole all'autore del Canone;atteso che quelle prime,che trattano della scommunica, non si trouano in tutte le opere di S. Agostino, e gli altri collettori de'Canoni,le mettono senz'alcun nome di autore, come Gregorio Prete nel suo Policarpo, & Anselmo. E quando bene fossero di autore degno di fede, non dicono più di quel che habbiamo detto di sopra, cioè, che la scommunica, quando sia senza colpa dello scommunicato, ne lo priua della gratia di Dio, ne lo fa reo di peccato. ne più di questo dicono S.Nicone, e S. Nicolo, i quali parlano della scommunica in se stessa, senza hauer riguardo allo scandalo; e di questa dicono cō verità, che non nuoce appresso à Dio. Anzi da questo istesso doueano i Teologi Venetiani prendere argomento, per persuadere al Senato, che se tanto confidaua nella sua giustitia,cercasse (mentre à questo era inuitata da sua Santità) farne capace il Papa,produr le ragioni nelle quali si fondaua, perche in tal gui-

sa,ò

a, ò rimanendo N.S. ſodisfatto, i Venetiani reſtauano liberi, ò quando (coſa che non ſi deue in modo alcuno credere) non oſtante ſimil chiarezza di giuſtitia, ſi foſſe proceduto contra ogni douere alle cenſure, rimaneuano eſſi giuſtificati, e tolto via lo ſcandalo poteuano hauer luogo molte di quelle ragioni, che deſſo ſi allegano ſenza verun fondamento.

CAP. III.

QVi vuole l'autore con ſottigliezza appunto metafiſica, e degna di lui prouare; che la ſcommunica ingiuſta, ex cau-& nulla nõ è ſcõmunica, il che ſe bene poco importa a quello che ſi tratta, tuttauia quando non vi foſſe lo ſcandalo, che abbiamo detto, ammettendoſi per vero quel che ſi è detto nel precedente capitolo, non ſarebbe gran coſa conceder quel che gli egli pretende. Ben voglio auuertire, che nel citare Aleſſan-o Alenſe egli non è ſtato molto fedele, ſe però queſto non è rore di ſtampa; perche egli cita la 4. parte nella q. 23. e douea re nella q. 22. m. 2. ar. 1. Mà ſe bene queſto Dottore dice le pa-le, qui dall'autore riferite, nell'art. però 2. ne dice certe altre, e fanno contro di lui, le quali metterò qui con ogni fedeltà: rche hauendo diſtinto, la cenſura ingiuſta ò per mancamẽto giuriditione, ò per ingiuſtitia, che ſia nell'iſteſſa cenſura; lla prima dice, che non ſi deue temere, ne oſſeruare, ma della conda dice coſi: *Aut infligitur ab habente iuriſdictionem canicam, & tunc tenenda* (o com'altri leggono) *timenda eſt. Si enim ſit iuſta, ſiue iniuſta ex animo, cauſa, vel ordine, ſimul te-t, & ligat quantum ad ea quæ tacta ſunt, & hoc quantum ad cleſiam militantem.* Doue ſi vede chiaramente, che queſto dot e, tanto lodato dall'Autore vuole che la ſentenza, ancor che iuſta ne i modi predetti nel Foro eſteriore (almeno per lo ndalo) ſi debba temere, & oſſeruare.

Intorno al teſtimonio di S. Tomaſo pure cita falſamente no-nando la q. 1. all'ar. 1. al 4. douendo dire q. 2. ar. 1. queſtiunc. 4. e bene dice quelle parole che egli riferiſce, nondimeno ſcio-ndo il primo argomento, moſtra chiaramente, che la ſcom-nica ingiuſta, per accidente può nuocere; onde dice, *quamuis so gratiam Dei iniuſte amittere non poſſit; poteſt tamen in-te amittere illa, quæ ex parte noſtra ſunt, quæ ad gratiam i diſponunt, ſicut patet, ſi ſubtrahatur alicui doctrinæ verbum d ei debetur, & hoc modo excommunicatio, gratiam Dei ſub-bere dicitur*, doue neceſſariamente, parla della ſcommunica ingiu-

ingiusta,che ingiustamente ci priua di quegli aiuti,co' quali ci disponiamo alla gratia. L'istesso si deue dire del testimonio di Gabriele,come più chiaramente si vederà nel capitolo seguẽte, nel quale l'autore registra le parole di lui.

CAPO IV.

QVi assolutamẽte l'autore pretende dimostrare,che la scõmunica ingiusta è nulla ex causa,non si deue,ne temere, nè obedire, nel che appoggiandosi nelle cose sudette,non può inferire conclusione stabile,atteso che si è detto per rispetto dello scandalo non hauer luogo la dottrina,ch'egli hà apportato;percioche, se bene la scommunica ingiusta è nulla nel modo sudetto,in se stessa,e per natura sua non ha forza,e si puo paragonare ad vn huomo dipinto, nondimeno, quando v'intrauiene lo scandalo, (come si è prouato di sopra) per vn'altro capo, induce obligo, al quale senza peccato non si può contrauenire.
2.2.q.70. art.4. E questo poteua chiramente conoscere l'Autore dal Caietano da lui citato:perche hauendo detto,quel che egli accẽna, che la sententia, e giuditio ingiusto non obliga, *quantum ex parte sui*; soggiunge queste parole; *Dico autem ex parte sui, quia aliunde contingit quandoque, quod huiusmodi sententijs parendum est, puta si iniustitia,aut non contineatur in sententia,aut non sit manifesta alijs.* E poco doppo; *Si non continetur in sententia iniustitia,aut si continetur,non tamen est publicè,manifesta,tunc quamuis secundum veritatem,sit nulla,quia tamen non spectat ad quemlibet,sed ad publicam potestatem,atque scientiã, hæc decernere,timenda est,& appellandum,vel alias recurrendum ad superiorem,ne ipse contemptu sententiæ, culpabilem eũ reddat. & hoc intendebat Gregorius per illud, Sententia Pastoris siue iusta,siue iniusta,timenda est.* E molto più appresso espressamente dice (dichiarando il cap. Pastoralis de off deleg) che per accidente, quando la ingiustitia è occulta,ò ambigua,ò non manifesta, *Ante manifestè propalatam iniustitiam,sententia timenda est,aut exequenda est a subditis.* E molto diffusamente dichiara, come sia necessario fuggir lo scandalo, e dispregio delle censure,& autorità Ecclesiastica.

E l'esempio che à questo proposito porta l'autore,dicendo, che la scommunica è simile ad vna chiaue, perche si come la chiaue non si può fare senza qualche metallo, cosi la scommunica non può essere scommunica, se non suppone peccato,non hà ne somiglianza, ne forza alcuna, percioche(per parlare con esso

ſſo lui metafiſicamente) il metallo è la materia, che chiamano *x qua*, della quale douendoſi fare la chiaue, certo è che ſenza i quella non potrà mai farſi chiaue. Mà il peccato in compa- ıtione della ſcommunica, ſi chiama materia *circa quam*; ò ve- mente oggetto della ſcommunica. Onde più preſto ſi doue- bbe dire, che la ſcommunica è come il martello, che ſerue per attere i metalli, o ſimili altre coſe. E ſi come il martello man- idogli l'oggetto, ò la materia *circa quam*, non hà effetto alcu- o; coſi la ſcommunica quando non troui nello ſcommunicato eccato, (come ben dice il Caietano) *quantum eſt ex parte ſui* on ha forza, ò vigore. E ſe bene, chi non hà peccato mortale, on può veramente temere di eſſere efficacemente ſcommuni- ıto, e maledetto, tuttauia, per riſpetto dello ſcandalo può eſ- re obligato à temere, & oſſeruare la ſcomunica: perche à que- o modo ſi deue intẽdere la dottrina di S. Paolo, il quale ſe bene 1. Cor. 8. ıſegna, che le coſe che ſono offerte à gl'Idoli ſi poſſono ma- ıiare ſenza ſcropolo, pur che ſi retifichi l'intentione, e ſi pur- ıi la conſcientia da ogni errore; tuttauia aggiunge, che quan- o colui, che mangia habbia coſcientia erronea, o dubbioſa, ò v' teruenga ſcandalo d'alcuno, pecca ò facendo contra coſcien- a, ò ſcandalezando il proſſimo. Il medeſimo ſi può dire in que- o noſtro propoſito.

Il teſtimonio di Gelaſio nel cap. cui eſt illata, non fa punto à 11. q. 3. opoſito di quel che pretende l'autore, perciò che Gelaſio, ſe- ndo Gratiano, tratta di coloro, che erano ſtati ſcommunicati Dioſcoro Veſcouo Aleſſandrino, il quale era manifeſtamen- heretico, e condannato ò come vuole Iuone, parla di Acatio Par. 14. c. 8 ire heretico, il quale non poteua ſcommunicare; e perciò era ſcommunica non ſolo ingiuſta *ex cauſa*, ma per mancamen- di giuriſdittione, di chi hauea pronuntiata la ſentenza del tto nulla: nel quale caſo (come nel luogo allegato di ſopra in- gna Alenſe, e tengono communemente tutti i Dottori) non ſi ue fare conto veruno di ſimile ſcommunica; perche allhora ramente è nulla per altro capo, e non per quello, di che quì atta l'autore. Il teſtimonio di S Girolamo, oltre che non è ci- Matt. 16. to conforme à quel che ſi legge appreſſo di lui, ma come cor- ttamente è riferito dal Gratiano, non proua più di quello, e fin qui ſi è conceduto. e chi legge le parole di S. Girolamo noſcerà, che non fanno à queſto propoſito; perche altro non ol prouare, ſe non che il Prelato ſcommunicando, non ſà e l'innocente ſia peccatore; ma trouandolo tale, con la ſua ntenza lo puniſce, e gaſtiga. L'altro teſtimonio di S. Agoſtino,

è malamente citato dall'autore, il quale seguitando il Gratiano, hà preso vn titolo per vn'altro; percioche Gratiano cita S. Agostino de summo bono, accennando il lib. 3. de natura boni cap. 39. nel cap. secundum, che precede immediatamente à questo cap. cœpisti. che qui cita l'autore; il quale è tolto da S. Agostino nel Serm. 16. de verb. Dom. e si come ogn'vno può vedere, non proua quel che pretende l'autore, trà perche parla della correttione fraterna, e perche, quando bene s'intenda della sentenza, altro non dice S. Agostino, se non che il giudice deue ben considerare la causa, per non dar sentenza ingiusta; perche la giustitia scioglie i ligami ingiusti, ò perche la sententia vien riuocaca da'Superiori, ò perche ella veramente (come più volte s'è detto) considerata in se stessa, non ha forza, ò vigore. E questo appunto, e non più proua l'esempio che apporta l'autore del consecrare, se bene per il resto è esempio molto fuora di proposito; percioche la potestà di consecrare, perche si riferisce ad vn' effetto, che auanza ogni forza creata, e richiede concorso sopranaturale, e miracoloso di Dio, viene limitata à quello che Dio ha ordinato intorno alla materia del consecrare; ma l'autorità di scommunicare ha due effetti, vno che si può dire temporale, & esterno, che è priuare del conuitto humano, e della participatione de'Sacramenti. l'altro, che si può chiamare spirituale, & interno, che è priuar l'huomo della gratia, e dell'aiuto de suffragi communi della Chiesa. Hora per rispetto di questo secondo effetto della scommunica, potrebbe in alcun modo tolerarsi l'esempio apportato; perche veramente oue non sia peccato, quest'effetto della scommunica non può hauer luogo. ma per conto del primo effetto, che è temporale, & esterno, dipendendo solamente dalla volontà di colui, che è superiore, potendo accadere che ò per malitia, ò per altri accidenti humani si trauij dal giusto, e nondimeno si commandi, e si fulmini sententia di scommunica, ne seguirà in ogni modo l'effetto humano, se non per virtù della sentenza, almeno per lo scandalo aggiunto, come si è detto. Dal che segue, che totalmente s'inganni l'autore, quando inferisce, che fulminandosi sententia di scommunica contra vn'innocente, la sententia sia nulla ex defectu potestatis; perche (come ho detto) l'autorità di giudicare in questo foro esterno, dalla quale dipende la scommunica, in questo è differente dalla potestà dell'ordine, e giurisdittione del foro interno, che questa può hauer qualche effetto temporale, senza che necessariamente sia congiunta con l'altro effetto spirituale; la doue la potestà dell'ordine, e della giuridittione interna, non

hauen-

auendo ſe non vn'effetto ſpirituale, mancandogli quello reſta el tutto vana. Pertanto mancando il peccato, manca l'autorità di ſcommunicare, quanto all'effetto interiore dell'anima, ome ſi è detto, ma non già quanto all'altro, del quale ſi diſpua. Dal che ſegue, che le parole di Gabriele, le quali quì à luo riferiſce l'autore, non fanno à propoſito, perche Gabriele arla della ſententia, che è nulla *ex defectu iuriſdictionis*, come hiaramente ſi può accorgere ogn'vno che sà leggere, & intende atino. Le parole dell'Oſtienſe fanno contra l'autore; perche gli dice che *timendum eſt ſcandalum populi vulgaris neſcientis ntentiam eſſe nullam, & ad illam ſedandam ſeruanda eſt in ublico, quouſque ſcandalum rationabiliter ſedatum fuerit.* Et il aludano parlando della ſcommunica nulla ex cauſa, dice il meeſimo che Oſtienſe con queſte parole: *Quando ergo ſapientibus otum eſt ſententiam eſſe nullam, quamuis apud vulgus neſciaur, poteſt homo non ſeruare eam in occulto, ſed in publico debet am ſeruare quouſque ſcandalum rationabiliter ſedauerit.* Hor occa all'autore moſtrare ſe queſto ſi ſia oſſeruato in Venetia, oue in tanto tempo non ſi è viſto pur vn minimo ſegno di riuenza, ò obedienza; ma dal bel principio, fino al giorno d'hoggi è viſta continoua diſubidientia, e contumacia.

4. *diſt.* 18. q. 1. *arl.* 3.

CAPO V.

[N queſto quinto capo s'ingegna l'autore di prouare con vna ſentenza di S. Agoſtino, che non ſi ſprezza la poteſtà Eccleaſtica, quando nō ſi obediſce alla ſcommunica ingiuſta ex cau e nulla. L'autore cita il Gratiano 11. q. 3. cap. qui reſiſtit. ma : parole di S. Agoſtino ſon tolte dal Ser. 6. de verb. Dom. al cap. . nelle quali queſto Santo Dottore con ogni verità inſegna, che on ſi può dire, che colui diſpreggi la poteſtà, che per vbbidire l Principe ſuperiore, laſcia di eſequire quel che commanda vn agiſtrato inferiore; e conchiude, che qnando ſi laſcia d'vbbiire al Principe, che commanda coſa contraria alla legge di)io, non ſi fa contra il precetto dell'Apoſtolo, che ordina non ouerſi fare reſiſtenza alle poteſtà ſublimi, douendoſi vbbidire iù a Dio, che a gli huomini. Dal che ſi vede, che tutto queſto iſcorſo è tanto fuora di propoſito, che niente piu, perche fin' deſſo non è ſtato alcuno, ſe non forſi Giouanni Marſilio, e ualche altri ſimili a lui, che habbi hauuto ardire di affermare, he il precetto di Sua Santità, co'l quale cōmandaua al Senato, he riuocaſſe le leggi, contenga aperto peccato mortale; per-

che quando bene si concedesse(quel che in niun modo si può cõcedere) che il Papa habbi peccato, facendo simil precetto, per non hauere tale autorità, non ne segue per questo,che hauessero peccato i Venetiani,riuocando simili leggi: conciosiache se le hauessero riuocate di spontanea volontà, giudicando ciò ispediente per lo buon gouerno della loro Republica, l'harebbono potuto lecitamente fare; chi dirà che pecchino,facendo il medesimo per conseglio, ò precetto del Papa? Certo non la intese così Pasquale Malipieri già Doge di Venetia, il quale con molta pietà,scriuendo a Pio II. dice d'hauer col Senato di quel tempo, riuocate quelle leggi, che dalla Santità di quel Papa erano state giudicate contrarie,e ripugnanti alla libertà Ecclesiastica.

Ma dicono i Dottori moderni, che peccarebbono i Signori Venetiani, soggettando la loro libertà all'arbitrio altrui;volendo per questo dar ad intendere, che la loro libertà non è soggetta al giudicio del Vicario di Christo: il che quanto sia vero, si tratterà appresso a suo luogo. Per hora mi basta conchiudere, che il discorso di S.Agostino, del quale l'autore fà così gran conto, non si può in modo alcuno applicare al commandamento di N.S. nel quale non si commanda cosa, che habbi pur apparenza di peccato. e perciò non si può dire, che tale precetto sia contro il commandamento della legge di Dio. E molto meno fanno a proposito le parole che soggiunge l'autore, tolte dal cap. si is qui. 11.quæst. 3. perche quel testo ò sia di Isidoro, (come vuole Gratiano) ò di S.Basilio (come altri pensano) tratta di quei precetti humani, che contengono peccato; de'quali è verissimo quello che di S.Girolamo, riferisce l'autore,che secondo il detto de gli Apostoli: *Oportet Deo magis obedire quam hominibus.* Ben voglio auuertire, che quì l'autore torna di nuouo a fare vn errore,che di sopra hò notato,mettendo le parole di Gratiano, come se fossero del testo.

Reg. breu. c. 114. & 303. & in Constit. Monast. c. 14. 16.

La conclusione, che egli caua dal sudetto suo discorso,non solamente è contra le regole della logica, non inferendosi bene dalle premesse;ma contiene dottrina falsa,& erronea,raccogliẽdosi euidentemente il contrario dalle Scritture sacre,e dottrina de'Santi Padri.Dice l'autore;*Resta adunque conchiuso da questo capo, che quando ci viene commandata alcuna cosa da qual si voglia superiore,che possa errare, non siamo tenuti di ciecamente vbbidirlo; ma come dice S. Paolo debet esse rationabile obsequiũ nostrum.* Le premesse,dalle quali l'autore caua simile consequẽza,si cõtengono nella dottrina di S. Agostino, il quale dice, che non si deue vbbidire à quel superiore,che commanda alcuna cosa

ſa contraria alla legge di Dio. Hor io vorrei ſapere, come da queſto ſi caui, che non dobbiamo vbbidire alla cieca; perche di ragione non ſi doueua inferire altro, ſe non che non ogni precetto humano ſi deue eſequire: e pure leggiamo nella ſcrittura ſanta queſte parole indefinite; *Qui autem ſuperbierit, nolens obedire Sacerdotis imperio, qui eo tẽpore miniſtrat Domino Deo tuo, ex decreto iudicis morietur homo ille, & auferes malum de Iſrael.* E pure quel Sacerdote poteua errare in molto più coſe che non puo il Papa; non hauendo l'aſſiſtenza infallibile dello Spirito ſanto, che Chriſto hà laſciato al ſuo Vicario in terra. Deut. 17.

Chriſto parimente diſſe in S. Luca. *Qui vos audit, me audit.* E quel che più importa vniuerſalmẽte diſſe, *Super cathedrã Moyſi ſederunt Scribæ, & Phariſæi, omnia quæcunq. dixerint vobis ſeruate, & facite.* E S. Paolo; *Obedite Dominis carnalibus cũ timore & tremore in ſimplicitate cordis veſtri ſicut Chriſto.* Altroue, *Quodcunq. facitis, ex animo operamini, ſicut Domino, & non hominibus.* Hor ſe la Scrittura parla in queſto modo, parte indefinito, parte vniuerſale, eccettuando ſenza dubbio da l'obediẽza, che ſi deue à gli huomini, l'offeſa di Dio, (che ſempre ſi deue eccettuare,) come ſi potrà difendere la dottrina dell'autore, che gli è totalmente contraria? Aggiungo, che l'iſteſſo S. Agoſtino, dichiarando la ſua dottrina, apertamente dice, che il ſuddito deue obedire ogni volta che nel precetto del ſuperiore chiaramente non appariſce peccato. E perche l'autore fà gran conto che il ſuperiore può errare, voglio qui mettere le parole di S. Bernardo, perche ogn'vn vegga che ſtima egli faceſſe de i precetti de' Prelati; *Prælatos* (dice egli) *ſibi Deus aquare, quodam modo in vtraque parte dignatus eſt ſibimet, imputat illorum & reuerentiam, & contemptum, ſpecialiter conteſtans eis; qui vos audit, me audit; & qui vos ſpernit me ſpernit.* E per concluſione ſoggiunge; *Quamobrem quicquid vice Dei præcipit homo, quod non ſit tamen certum diſplicere Deo, haud ſecus accipiẽdum eſt, quam ſi præcipiat Deus.* Certo non poteua queſto ſanto dottore più eſaggerare la forza del precetto del ſuperiore: poiche vuole, che ſi vbidiſca come à Dio; che è come habbiamo detto dottrina dell'Apoſtolo S. Paolo. Mà l'autore dice che *deue eſſere, come dice l'Apoſtolo, Rationabile obſequium noſtrum.* Io voglio credere che l'autore habbi citato queſte parole dell'Apoſtolo più per galantaria, che per far forza in quelle: perche a dire il vero ſono tanto fuori di propoſito, ch'io non poſſo credere che egli ſi voglia ſeruir di quelle per proua della ſua dottrina: perche l'Apoſtolo in quel luogo tratta d'vn miſtico ſacrificio, ch'egli

Cap. 10.
Matt. 23.
Ad Eph. 6.
Coloſ. 3.
Lib. 22. contra Fauſt. cap. 74. 75.
Tract. de præcep. & diſpenſ.
Rom. 12.

ch'egli ordina,che si faccia del nostro corpo,e perciò dice, *Obsecro itaq.vos,fratres, per misericordiam Dei, vt exhibeatis corpora vestra hostiam viuentem sanctam Deo placentem,rationabile obsequium vestrum*,doue in Greco si legge λογικὴν λατρείαν, le quali parole voglion dire,*cultum rationalem*.Doue ogn'vn vede che parla del culto,che si deue à Dio;onde il volerle trãsportare all'vbidiẽza sarebbe troppo grand' ignoranza. E perche l'autor vuole *che si debba cõsiderare,se il precetto è giusto,ò ingiusto;buono,ò cattiuo;& oltre di ciò se sia prohibito da maggiore,ò nò*;mẽttero qui di nuouo alcune parole di S.Bernardo,ch'insegnano tutto il cõtrario. *Porro*(dice egli,)*imperfectis cordis,& infirmæ prorsus voluntatis indicium est,statuta seniorum studiosius discutere, hærere ad singula,quæ iniuguntur,exigere de quibusq. rationem, & male suspicari de omni præcepto, cuius causa latuerit, nec vnquam libenter obedire, nisi cum audire contigerit quod forte libuerit.Aut quod non aliter licere,seu expedire mõstrauerit,vel aperta ratio,vel indubitata auctoritas*. E S.Basilio molto auanti haueua detto che si deue obedire *diligentissime suo Præposito, neq. ab eo eorum,quæ sibi imperantur rationem reposcendam*.E poi soggiunge;*Quemadmodum pastori suo oues obtemperant,& viam quamcunq. ille vult ingrediuntur; sic qui ex Deo pietatis cultores sunt,moderatoribus suis obsequi debẽt,nihil omninò ipsorũ iussa curiosius perscrutantes,quãdo libera sunt à peccato*. E S. Girolamo:*Præpositum Monasterij timeas vt Dominum,diligas vt parentem,credas salutare quicquid ille præceperit, nec de maiorum sententia iudices cuius officij est obedire, & implere quæ iussa sunt*.E Cassiano frà le lodi de perfetti monaci mette questa:*Sic vniuersa complere, quæcunq. fuerint à Præposito suo præcepta,tamquam à Deo sint cælitus edita, sine vlla discussione . festinant,vt nonnunquã & impossibilia sibimet imperata ea fide, ac deuotione suscipiant, vt tota virtute, ac sine vlla cordis hæsitatione perficere ea,aut consumare nitantur, & ne impossibilitatem quidem præcepti pro senioris sui reuerentia metiantur*. Et altroue riferisce alcuni ricordi, che da vn gran Padre, e Maestro della vita spirituale;e fra le altre cose gli dice;*Nihil discernens,nihil diiudicans ex his quæ tibi fuerint imperata ; sed cum omni simplicitate ac fide obedientiam semper exhibeas; illud tãtũmodo sanctum, illud vtile,illud sapiens esse iudicans,quicquid tibi vel lex Dei, vel senioris examen indixerit*. E per non esser più lungo in cosa chiara,concludo con San Gregorio,*Vera obedientia nec Præpositorum intentionẽ discutit, nec præcepta discernit;quia qui omni vitæ suæ iudicium maiori subdidit, in hoc solo*

Tract. de præcep.& dispens.

Const. monast. c.20. Cap. 23.

Epist. ad Rustic.

Lib.4. de instit.renũciat. c.10.

Cap. 41.

Lib.4.in 1. Reg.c.4.

gau-

audet, ſi quod ſibi præcipitur operatur. Neſcit enim iudicare uisquis perfectè didicerit obedire.

Al medeſimo modo parlano moltiſſimi altri, ch'io tralaſcio, la lottrina de quali è totalmente contraria à quel che inſegna l'au ore. Ma mi pare di ſentirmi dire, che queſti ſono precetti, he ſi danno a religioſi. & io non lo niego; anzi da queſto cauo n argomento efficaciſſimo contra l'autore; perche egli vuole come più chiaramente dice nel capitolo ſeguente) che ſia neceſſario conſiderare il precetto ſe contiene peccato, ò nò; e che are il contrario ſia errore pernicioſo, & empio. E queſti Santi ogliono che ſia precetto di perfettione l'vbbidire, ſenza diſcor ere, in tutte le coſe, oue non ſi vede manifeſto peccato. E chi irà mai, che ſi dia per ricordo a quei, che vogliono eſſere peretti, vn'errore tanto pernicioſo, quanto lo fà queſt'autore? e ome potrà eſſer vero quello che dicono altri, che l'vbidire in otal modo ſia metterſi à pericolo di peccare, e conſeguentemẽe peccato? Si che l'autore poteua laſciare tutto queſto capo, ome molti altri, che ha poſti nella ſua opera.

CAPO VI.

DOpò la dottrina vniuerſale, methodicamente viene l'autore alle coſe particolari; e vuole in queſto capo prouare, ne non ſolo le ſentenze, e precetti nulli de Prelati inferiori, ma nco quelli del Sommo Pontefice, e ſi poſſono, e ſi deuono tal' ora diſubidire. Veramente quì ſi potrebbe dire: *Bonas male catas horas*. perche pare appunto che queſto autore ſia andato ricercando per tutti i libri tutte quelle coſe, che poſſono in fetto, o in apparenza ſminuire l'autorità del Papa, & annullare ſe fia poſſibile la giuriditione Eccleſiaſtica. E per princio di queſto capo, egli vſcendo fuori del ſuo coſtume, aſſai acerimente picca quegli Scrittori, che hanno ſcritto in difeſa della ntenza della Sede Apoſtolica', notandoli ò di malignità, ò di renata ambitione, ò deſiderio di robba: & all'incontro vuole, ne la cauſa della Republica di Venetia ſia tanto manifeſtamen giuſta, che niuno ne poſſa dubitare. E perche queſto è il punprincipale, che à ſuo luogo pretendo fondatamente trattare, ni per adeſſo non ne dirò altro, e paſſerò a riſpondere alle aurità, che per proua del ſuo intento molto alla lunga rifeſce.

Ma per mio parere, poteua ſparagnare tanta fatica. prima, che in vna parola poteua riferire la dottrina d'Innocentio, e *Cap. inquiſitioni de ſẽt excom.*

di

Cap. si quã do de re-script. Cap. olim de cleri. coniug.

di Panormitano, da'quali Angelo preſe il ſuo diſcorſo, e da lui quaſi con le medeſime parole, l'han tolto di peſo tutti gli altri. Appreſſo perche tutte queſte dottrine ſono vniuerſali, e vere, ma non ſi poſſono applicare al caſo noſtro; perciochè dato che ſia veriſsimo, com'è in fatti, che non è lecito al Papa commandar coſa, che ſia peccato, e contro la legge di Dio; biſognaua prouare, che il precetto di N.S. Papa Paolo ſia di tal conditione; coſa, che nè hanno prouato, nè proueranno mai. Bene ſpero io di prouare, che è precetto in ogni parte giuſto. Ma quando non foſſe tale, come ſi può dire che habbi per oggetto peccato, & offeſa di Dio, ſe altro non commanda, che la reuocatione d'alcune leggi? Quando alcun'oggetto è di natura ſua peccato, come per eſempio l'homicidio, o'l furto, o ſi faccia per cõſeglio, o per precetto, o anco liberamẽte di propria volontà, ſempre ſarà al medeſimo modo peccato. Vorrà dunque dire l'autore, che peccaſſero i Signori Venetiani, ſe di lor propria volontà, o per conſeglio d'alcun Prencipe amico riuocaſſero le leggi fatte? Dirà forſi, che non conſiſte quì il peccato; ma conſiſte nella ingiuſtitia della ſcommunica, e dell'interdetto. Quì vorrei che l'autore ſi foſſe ſeruito della ſua Metafiſica, & haueſſe diſtinto i due precetti, che ha fatto il Papa. il primo di riuocar le leggi, & conſignar i prigioni; il ſecondo nel metter l'interdetto, con prohibire i diuini vfficij. E ſe nel primo precetto non vi è oggetto di peccato, non ſi poſſono con queſta dottrina difendere i Venetiani: onde ſegue, che hauendo ingiuſtamente diſubidito, giuſtamente ſono ſtati ſottopoſti alle cenſure. E coſi il ſecondo precetto ſarà anco giuſto.

Nè accadeua cauare quelle riſolutioni, che l'autore ha ſeparatamente notate, non hauendo applicato la dottrina al caſo noſtro particolare. Dice, *che può il Papa commandare coſa, che ſia peccato; che può ingannarſi, credendo non eſſer peccato quello, che è peccato; che ſe bene il Papa dice, che vna coſa non è peccato, & il ſuddito conoſce chiaramente eſſer peccato, non deue vbidire.* Le quali coſe conſiderate in aſtratto ſono vere; ma parlando del Papa come Papa, mentre fa decreto, o legge ex cathedra ſono coſe erronee, & hereticali. e quando bene fuſſero in alcun modo tolerabili, non ſi potrebbono in alcuna guiſa applicare a quello, che adeſſo ſi tratta. Aggiunge, *che il Papa non può obligare à tutte le coſe buone*. E queſto anco è vero, perche (come inſegna S. Tomaſo con gli altri Teologi) non è conuenien te al buon gouerno nè Eccleſiaſtico, nè politico, mettere tutte le attioni buone ſotto precetto; e molte non ne ſono capaci; certe

anco

anco richieggono totale libertà, e ſpontaneo conſentimento di chi le hà à fare. Dice di più, *che vn ſecolare non ſuddito al Papa non è obligato ad obedirlo in temporalibus, maſſime quando gli domanda i beni ſuoi.* & aggiunge *che la giuriditione ſi deue annouerare trà i beni de' prencipi.* Queſta dottrina detta coſi indefinitamente ſi può difendere conforme al *c. per venerabilem, qui fil. ſint legit. & al cap. nouit. de iudic.* ma non ſi applica al caſo, perche (come moſtrarò a ſuo luogo) commandando il Papa la riuocatione di quelle leggi, nè commanda coſa temporale, ne toglie l'altrui giuriſditione; mà conſerua, e mantiene la ſua, & in ogni modo doueua l'autore ricordarſi ch'è dottrina cõmune de Theologi e Canoniſti, ch'al precetto del Papa, ancorche paia duro, e poco conueniente alla prouincia ò città, doue ſi deue eſeguire, ſi deue in ogni modo vbidire, coſi dicono molti dottori di nome & autorità. Seguita cauando concluſione, e dice, *che nõ ſiamo tenuti ad vbidire al Papa, quando dall' vbidirlo, puo ſeguir ſcandalo ò danno allo ſtato della Chieſa di Dio.* Hor qui vorrei, che l'autore haueſſe dimoſtrato, che ſcandalo, ò danno poteua naſcere alla Chieſa di Dio, ſe il Senato riuocaua le leggi fatte contra la libertà Eccleſiaſtica, come il Papa commandaua. Vbbidi altre volte il Senato in ſimili occaſioni à Pio II. Gregorio XII. Eugenio IV. e Clemente VII. ſenza che ne ſeguiſſe ſcandalo, ò danno alcuno, anzi allhora i Senatori de quei tempi, come prudenti, e pij, con la debita, & humile obedientia ſchiuarono quei ſcandali, e diſordini, ne' quali per non voler obedire, ſono incorſi i moderni Senatori. Dirà l'autore, che ne ſeguiua danno, e perdita della giuriſdittione, e libertà della Republica. Et io adimando; che perdita fece la Republica di Venetia per l'vbidienza del Doge Malipieri? Che mancamento ha patito nella ſua giuriſdittione, e libertà? Hor ſe da quel tempo in quà, e dopo che à tempo di Giulio II. giurò la Republica di non intromettersi nelle coſe Eccleſiaſtiche, e di laſciar godere alla Chieſa ſenza veruno impedimento, la ſua intiera libertà, ha ſempre fino al preſente vſato la ſua giuriditione, e dominio con quella libertà che conuiene a quello ſtato, perche doueua perder tutto queſto per vbidire al moderno Pontefice? Dicono che hauendo giurato il Doge, e Senatori di mantenere la libertà della Republica, non poteuano ſenza peccato fargli queſto pregiuditio di ſoggettarla al Papa. Mà queſt'è quello che ſi riprende nella Republica, che preſtando vanamẽte fede a chiũque ſi ſia, ſi dà a credere di perdere la libertà, la doue i ſuoi antepaſſati, che fondarono ſimile libertà, ſi gloriauano, e ſi teneuano ſopra modo ho-

Cordub. l. 4 q. 7. & q. 10. & cita molt' altri.

norati di riconoſcere con quella, la ſuprema autorità della Sede Apoſtolica, e douerebbono pure finir d'intendere che niun principe per ſupremo, & aſſoluto che ſia, perde punto della ſua giuriſdittione, ò dominio, per riconoſcere la ſuperiorità del Vicario di Chriſto.

Ma forſi dirà alcuno, che il precetto, col quale il Pontefice ha poſto l'interdetto, poteua nella Republica partorire graui ſcãdali, e danni; e perciò quei Signori ſe gli ſono oppoſti coſi gagliardamente. Certo che ſe coſtoro parlano delle coſe ſeguite, non ſi può negare che non ſiano ſtati grauiſſimi ſcandali, che i ſecolari s'habbino vſurpato la giuriditione Eccleſiaſtica; che ſi sforzino i Sacerdoti à celebrare, e miniſtrare i Sacramenti con ſi manifeſto ſacrilegio, e diſpregio delle cẽſure; che ſi perſeguitino coloro, che vogliono ſeruar l'interdetto; ſi promouino, e fauoriſchino pſone, che predicano, e ſcriuono errori cõtrarij alla fede. Ma qui vorrei che li Scrittori Venetiani, ſi ſeruiſſero della loro Teologia, e Metafiſica per vedere ſe cotali diſordini, e ſcandali ſon nati dall'interdetto poſto dal Papa, o dalla diſubidiẽtia, e cõtumacia di chi hà voluto tãto licentioſamẽte opporſegli. Se ſi foſſe data alla ſentẽza Apoſtolica la douuta vbidiẽza, rimaneua lo ſtato Venetiano priuo della Meſſa, delli diuini vfficij, e de gli altri ſagramẽti, che per virtù dell'interdetto ſon prohibiti. E perche queſto à popoli tãto Catolici douea ragioneuolmẽte diſpiacere, e parere molto graue, ne ſarebbe in breue ſeguito quel che cõ ſimile cẽſura ſi pretẽde, che harebbono indotto il Senato a dare a ſua Santità cõueniente ſodisfattione; & a queſto modo ceſſauano tutti i diſordini, & incõuenienti. Tutto queſto ho qui voluto dire, perche s'intenda quanto fuora di propoſito ſia il diſcorſo, e le citationi, che coſi a lungo hà voluto far l'autore in queſto capo, nel quale hà voluto di più moſtrare argutia, e ſottigliezza d'ingegno, argomentando in queſta guiſa; *chi vbidiſce il Papa mentre commanda coſa, che ſia peccato, pecca; chi conſidera ſe commandi coſa, che pur ſia peccato, pecca. Che dunque ſi hà à fare? O conoſcere il peccato ſenza conſiderarlo, il che è impoſſibile, ò diſubidire ciecamente al Papa, il che è temerario. Eccola in forma. E lecito non obedire, non è lecito conſiderare, adunque è lecito non obedire, ſenza conſiderare.* S'io voleſſi quì perder tempo, potrei in queſto modo d'argomentare notar molti difetti; mà per paſſar auanti, dirò breuemente la verità. Il precetto del Papa, e di qual ſi voglia ſuperiore può eſſere in tre modi; percioche ò è chiaro che contiene peccato, come ſe commandaſſe alcuna coſa chiaramẽte cõtra il Decalogo, & allhora ogni buon Chriſtiano,

ſiano,che sà i precetti di Dio,conoſce ſubito il peccato, e non deue in conto alcuno vbidire, o è chiaro,che non contiene peccato, & è coſa certiſſima(come ho prouato per l'autorità di tãti Santi) che prontamente ſenz'altro eſame ſi deue vbidire; ò finalmente è dubbio,o perche la coſa in ſe ſteſſa è dubbioſa,o perche il ſuddito per qual ſi voglia cagione dubita della giuſtitia del precetto; e queſto ſolo è il caſo, nel quale l'argomento dell' autore può hauere qualch'ombra d'apparenza. Ma ſi riſponde, che in tal caſo, ſecondo la dottrina di S.Agoſtino accennata di ſopra, può, e deue il ſuddito ſemplicemente vbidire; perche quando bene peccaſſe il Superiore commandando,egli però non pecca nell'vbidire. E queſt'è vn priuilegio de'ſudditi, che può accadere,che eſſi non pecchino mettendo in eſecutione quel che etiandio con peccato vien loro dal Superiore commandato. Da queſto ſi vede,che l'argomento dell'autore ſuaniſce affatto;perche non mai pecca il ſuddito con l'vbidire,ſe non quando il precetto del Superiore contiene chiaro,e manifeſto peccato. Il che eſſendo così non ne ſegue quel che pretende l'autore,che ſi poſſa alla cieca, e temerariamente diſubidire; poiche in vn ſolo caſo, ſi permette la diſubidienza,quando ſi vede manifeſtamente peccato;& allora eſſendo chiaro, e manifeſto il peccato che ſi contiene nel precetto, non ſi può chiamar diſubidienza cieca, ma molto conſiderata,e ragioneuole, & in tutti gli altri caſi neceſſariamente ſi richiede vbidienza; & è errore manifeſto, contrario alla dottrina di Chriſto,e de'Santi,voler,che il ſuddito con eſaminare il precetto del Superiore ſi faccia giudice,e per conſeguente ſuperiore di quello. E non sò come i Signori Venetiani,che ſono tanto geloſi della loro autorità, ſopportino nel loro dominio, vna dottrina tanto peſtifera,che diſtrugge affatto ogni gouerno politico, e mette l'armi in mano a'ſudditi, per ribellarſi contra i loro Principi, ſotto preteſto, che eſaminando i loro precetti,trouano che ſono ingiuſti. Onde ſe il Senato vorrà imporre vna gabella,ſecondo queſta dottrina non potranno i ſudditi vbidire, ſe non conſiderano prima ſe è giuſta, o ingiuſta. Hor facciamo,che il giuditio de'ſudditi,non s'accordi con quello del Senato;a qual di queſti due giuditij ſi dourà ſtare? Se mi atcono a quel del Prencipe,adunque la conſideratione de'ſudditi non ha ſeruito ad altro,ſe non per fargli conoſcere la ingiuſtitia del precetto, con la quale notitia, o fanno contra conſcienza, e peccano vbidendo, o ſe non vorrano vbidire,pur peccano, ppoſto che il Prencipe poſſa ciò commandare. Ma ſe alcun ceſſe, che deue preualere il giuditio de'ſudditi, già ſi vede che

l'autorità de'Prencipi non ſerue per niente, poiche i precetti, e le leggi loro non hanno forza, ſe non in quanto ſono da'ſudditi approuati per giuſti. Et io vorrei ſapere, quando il Senato cõmandò, che non ſi oſſeruaſſe l'interdetto, ſe l'autore co'ſuoi compagni fece ſimile conſideratione ſopra queſto precetto; perche al ſicuro ſe l'haueſſero fatta, come conueniua, ſarebbono ſtati d'altro parere. E l'autore, che fa ſi gran conto (come conuiene) della dottrina di S. Agoſtino, harebbe conoſciuto, che commandãdo il Senato coſa contraria, à quel che cõmanda vna poteſtà maggiore, che è il Papa, non ſi douea, ne poteua in conto alcuno preſtar vbidienza ad vn precetto tanto iniquo, e ſacrilego.

Per fine di queſto capo, tocca l'autore vn punto, che non ſi deue coſi leggiermente trapaſſare. Dice che è vana queſta ragione: *Il Papa ha poteſtà ſuprema ſopra il peccato: adunque quando egli hà determinato, che vna coſa deue farſi, ò nò, non è lecito a' Chriſtiani giudicare diuerſamente.* Contro di queſta ragione poſta coſi da lui ſenz'altra dichiaratione, ſofiſticamente conchiude per grande aſſurdo, (com'è in fatti,) che biſognarebbe vbidire al Papa quando commanda peccato. Ma io dubbito, che egli laſciandoſi traſportare dalla viuacità dell'ingegno, inuaghito della ſottigliezza de'ſuoi argomenti, ſi ſcordi, o non auuertiſca i primi, e principali fondamenti della Teologia Chriſtiana, e Catolica; percioche tutti i buoni Teologi conſiderano il Papa come perſona particolare, e come Vicario di Chriſto, e Paſtore vniuerſale della Chieſa: nel primo modo confeſſano, che eſſendo egli huomo mortale come gli altri, è anch'egli ſoggetto all'humane imperfettioni, e può peccare, e commandare che altri pecchi, ma nel ſecondo modo è dogma certo di Fede Cattolica, che ſeruendoſi della ſua autorità, e parlando (come dicono) ex cathedra, ne può errare in Fede, ne far legge vniuerſale, che ſia contraria alla legge di Dio, e buoni coſtumi. Per tanto biſognaua, che egli auuertiſſe, che altro è dire, che il Papa poſſa in alcun precetto particolare, commandare alcuna coſa, che ſia peccato; altro è che poſſa decidere, o definire, che non ſia peccato, quello che veramente è; o che ſia quello, che non è. perche dato, che poſſa il Papa come perſona particolare; commandar ad alcuno, che faccia homicidio, furto, vſura, o altro ſimile peccato; non potrà mai, come Papa far legge vniuerſale, o decidere, che ſia lecito l'homicidio, il furto, o l'vſura. Onde l'argomento dell'autore và per terra; percioche non ha il Papa autorità ſuprema ſopra il peccato, come perſona particolare, che può, o per paſſione, o per ignoranza errare; ma come Vicario di Chriſto, nel

qual

qual modo ha infallibile assistenza dello Spirito santo, in virtù della quale, come si è detto, non può errare. Et in quelle cose, che decide, e determina il Papa come Papa in materia di Fede, e de' buoni costumi, deue ogni buon Christiano, se vuole esser fedele, alla cieca credere, & vbidire. E se l'autore in simili cose volesse applicar la dottrina di coloro, che dicono, che si possa disubidire al Papa, sarebbe errore manifesto contro la Fede; atteso che quei Dottori allegati da lui, parlano del Papa come persona particolare, o come Principe temporale, che politicamente gouerna, o come Papa ne' fatti, e giuditij particolari, ne' quali può tal'hora accadere qualch'errore, o difetto. Si che tutto quello, che l'autor dice in questo proposito, non serue ad altro, che ad empire i fogli; perche con la distintione già detta, tutti gli argomenti rimangono senza forza.

CAPO VII.

INtorno a questo capo si porta l'autore in modo, che quasi non accaderebbe, ch'io mi affaticassi intorno a quello, perche hauendo preso a dichiarare quelle parole di S. Gregorio: *Sententia Pastoris, siue iusta, siue iniusta, timenda est*, concede tanto a fauore della verità quanto nõ harei hauuto ardire di chiedere. Concioſia ch'egli afferma douersi temere la scommunica ingiusta per qual si voglia capo, non solo quando nel foro esteriore *iuxta allegata, & probata*, è valida, ma anco quella, che essendo fulminata per opera buona, ò non mala, non si puo (com'egli dice) chiamare veramente scommunica, ne sentenza; perche se bene seruendosi di questa dottrina dice, che non essendo ella sentenza, non è compresa dalle parole di San Gregorio, nondimeno aggiunge, che affinche ella non si debba temere, ne vbidire *è necessario che l'errore sia espresso, e certo, perche quando nõ fosse espresso nella sentenza & fosse dubbioso, se fusse errore, ò nò, in quel caso bisognerebbe temerla, si perche in dubijs tutior pars est eligenda, si perche nelle cose dubbiose, e non decise, il giuditio del Prelato, massime quando è il supremo Pontefice, capo della Chiesa di Christo non si deue stimar vano senza proue, che leuino probabilmente quei dubbij, che possono far sospettare con ragione della giustitia, della sua sentenza.* Tutte queste parole sono dell'autore da me fedelmente recitate in questo luogo, perche si vegga la forza della verità che l'ha constretto a scriuer questo, che è direttamente contra li SS. Venetiani; perche non hauendo fin' al presente ne essi, ne alcun per loro, mostrato, che la sentenza

Hom. 26. in Euang.

di

di N.S.contenga eſpreſſamente errore manifeſto,e certo ſegue neceſſariamẽte,ò che nõ vi ſia,ò pur ſia come dice l'autore dubbioſo;nel qual caſo per le ragioni addotte da lui non ſi poſſono ſcuſare i Venetiani,da grauiſſimo peccato, per non hauer vbidito,anzi con inſolita violenza hauer fatto reſiſtenza alla ſcõmunica,& interdetto del Papa; e quello che qui ſoggiunge l'autore, euidentemente proua quel che di ſopra noi habbiamo detto,e dimoſtrato cõ la dottrina di Santo Agoſtino, che etiandio nelle coſe dubbie,è neceſſario vbidire al Prelato: Ma come in queſto ſi ſiano portati i Signori Venetiani lo ſa tutt'il mõdo, e pure le ſcritture,che a fauor loro ſono venute in luce,non ſolo non prouano chiaro, e manifeſto errore nella ſentenza del Papa,ma ne anco poſſono mettere vn minimo dubbio, che habbia apparẽza di probabilità nella giuſtitia, e validità di quella.

Aggiunge di più l'autore, che la ſentenza indubitatamente ingiuſta,e nulla,ſe bene non ſi deue temere con timore obediẽtiale,ſi deue però riceuere con molto riſpetto,e temere con timore riuerentiale; *cioè non ſi ha da trattare col Prelato ſuperbamente,e con diſprezzo,non gli ſi hà da rimprouerar l'errore, con ſfacciataggine;ma come figli vn caro padre ſi hà da far auertito del ſuo fallo,perche chi voleſſe trattare co'l ſuo Prelato ſuperbamente,e ſenza riuerenza, allhora ex contemptu dignitatis, & poteſtatis prenderebbe forza la ſcommunica, che prima ex euidẽti defectu materiæ era nulla.* Hor come in queſta parte paſſino le coſe in Venetia pur troppo ſi ſa; ne accade che io mi ſtenda in molte parole. E perche l'autore con molta ragione dice, che è neceſſario,che la difeſa ſia congiunta *cum moderamine inculpatæ tutelæ*;mi voglio ancor in queſto rimettere al giuditio de buoni Catolici;quali ſenza paſſione giudicaranno,ſe le violenze che cõtro gli Eccleſiaſtici s'vſano in Venetia, ſi poſſono rinchiudere dentro à termini dell'incolpata tutela. Queſto certamente non poſſo tacere,che pare che l'autore habbi fatto queſto capo, non in difeſa de Signori Venetiani, mà per iſcoprire la grauezza dell'errore,e dell'eccesſo loro, perche conchiudendo dice *che chi vuole diſubbidire ſenza peccato mortale; anzi con merito ad vna ſcommunica, è neceſſario,che dal Paſtore ſia condannato per coſa, che euidentemente conſti, che ſia attione virtuoſa, ò che non ſia peccato. Et in queſto caſo,quel che non vbidiſce al Superiore,mà dal precetto ſi difende, cum moderamine inculpatæ tutelæ, ancor che fuſſe il Sommo Pontefice,non pecca,anzi merita, mentre però prima manifeſti al mondo la nullità della ſentenza.* Della euidentia del precetto Apoſtolico già ſi è detto di ſopra:

della

della moderata pur hora finisco di trattare. Se li Signori Venetiani habbino fatto palese al mondo la causa della nullità della sentenza del Papa, lo sanno tutti i fedeli, che restano sopra modo scandalizati del modo loro di procedere in questa controuersia.

Per fine di questo capo, nõ voglio lasciar d'auuertire, che l'autore secondo il solito suo nel cap. non solum 11. q. 3. si serue delle parole di Gratiano, come se fossero del testo: e quel che è peggio, trattãdo della riprensione, che S. Paolo fece a S. Pietro, dice, *che lo riprese publicamente, perche insegnaua cose cattiue*; il che non solo è falso contro la verità dell'historia, ma s'auuicina anco alla bestemmia, non pure per esser Pietro Apostolo ripieno dello Spirito santo, del quale disse Christo, che douea insegnare ogni verità; ma anco come Vicario di Christo per l'infallibile assistenza dello stesso Spirito santo, non poteua cadere in simil errore. Ma perche questo non fa a nostro proposito, non ne dirò altro, e passerò al capitolo seguente, che è l'ottauo, & vltimo in questa prima parte.

CAPO VIII.

PEr conclusione di questa prima parte, mette l'autore questo ottauo capitolo, nel quale con la dottrina di S. Agostino, trascritta molto à lungo, s'ingegna di prouare, che la moltitudine non può essere scommunicata. E se bene altri hanno toccato questa difficoltà, l'autore però passa più oltre, e nõ si contenta di dire, che non si possa la moltitudine scommunicare; ma aggiunge, che quando ciò segua, la scommunica è del tutto nulla; ne si fonda nella ragion commune di S. Tomaso, e d'altri, perche douendosi scommunicare solamente per peccato mortale, non è verisimile, che tutta la moltitudine sia colpeuole; onde contra ogni ragione, si comprenderebbero nella censura alcuni innocenti; ma fondandosi nelle parole di S. Agostino vuole, che lo scommunicare vna moltitudine, sia cosa pernicioſa, e sacrilega, empia, e superba, e finalmente cagione di scisma. E per cominciare di qui quella propositione cosi risoluta, *che non si può scommunicare vna moltitudine*. E, *che quando i peccatori sono molti, non possono essere scommunicati*; non solo non è di S. Agostino, come l'autore professa, ma non è, ne può essere di Dottore alcuno Cattolico; percioche coloro, che fondati nel c. Romana, dicono che la communità, o Collegio non può essere scommunicato, affermano però, che quando la communità si

De sent. excom. in 6.

piglia

Sylu. excõmunicatio 1. nu. 10.

piglia *pro omnibus singularibus collectiuè sumptis*, può essere scõmunicata non solamente dal Papa, che nõ è obligato ad osseruare in tutto l'ordine giuridico; mà anco da Prelati inferiori. E per parlare della cosa in se stessa, astrahendo da gli ordini, che ne i Canoni più moderni sono stati fatti, se l'autore si fosse ricordato di quel che scriue Eusebio Cesarienſe, *Lib. 5. hist. c. 24. et 25.* al sicuro non harebbe parlato in cotal guisa, percioche afferma quello Scrittore, che Vittore Papa, non hauendo potuto ridurre le Chiese dell' Asia all'osseruãza della Pasqua, vniuersalmente le dichiarò tutte scõmunicate, nõ ostante che haueſsero à loro difesa l'antica traditione, & il testimonio di Policrate, e di S. Ireneo, che parte li difendeuano, parte li scusauano. E se bene alcuni stimarono l'attione di Vittore alquanto seuera, non fu però alcuno, che osasse di riprendere quella sentenza come ingiusta, e nulla. Si che non posso lasciar di marauigliarmi di quel che quì scriue questo autore.

E perche egli fa gran cõto della dottrina di S. Agostino, dico, che se bene questo dottore, scriuendo contro a i Donatisti per dilungarsi, secondo il suo solito, dall'error loro, nõ approua com' essi voleuano, che si scommunichino vniuersalmente tutti i peccatori; anzi vuole che si tolerino non pur gli occulti, mà taluolta anco i publici peccatori: non dice però mai, quel che l'autore afferma, che nõ si possa scommunicare la moltitudine, o che scõmunicandosi, la sentenza non sia valida: mà mostra solo non esser sempre ispediente, che ciò si faccia, come voleuano i Donatisti, particolarmente quãdo la scommunica non è per giouare, anzi può nuocere, partorendo diuisione, e scisma. Aggiunge, che allhora può hauer luogo la seuerità della censura, quando il peccato, che si hà da corregere non è commune alla moltitudine; perche allhora la moltitudine, *adiuuat Præpositum potius corripientem, quam criminosum resistentem.* E che S. Agostino non voglia dire, che sia nulla la sentenza quando si scommunica la moltitudine, lo dimostrano le ragioni, nelle quali egli si fonda; perche egli dice non essere in tal caso vtile la censura, ma molto pericolosa; si perche nella moltitudine vi può essere alcuno innocente, si anco perche allora è pericolo di scisma, e di diuisione.

E se bene non facendo l'autore altra applicatione, io me la potrei passar senza dir altro, tuttauia, perche si sa, che come han fatto molti altri suoi colleghi, vuol toccare quelle parole della sentenza del Papa, nelle quali nominatamente scommunica il Senato, e Statutarij, dico che la dottrina di S. Agostino nõ si può

appli-

applicare à queſto propoſito, perche il Senato, ancorche arriui al numero di CC. ò come nella ſeconda parte al capitolo 1. dice l'autore CCXX. non è però tanta moltitudine, che paragonata al rimanente de fedeli, non dico della Chriſtianità, ma del dominio Veneto, che non hanno parte nel peccato del Senato ſi poſſi chiamare moltitudine, ne da quella ſi poſſino temere i pericoli, per li quali S. Agoſtino parlò in quella maniera. Però al ſicuro, cõ molta ſua lode poteua l'autore laſciar di dire quel che ſcriue nel 1. capo della 2. parte, doue dice, che per queſto capo della moltitudine *non ha dubbio alcuno che la ſcõmunica preſente, è contraria a i precetti Euangelici, alla dottrina de' SS. Padri, al commune conſenſo de' Dottori, e però ingiuſta, e nulla*. Tutte queſte ſono parole dette in aria per ingãnare i ſemplici, & ignoranti che non cercano altro, ne poſſono penetrare nel di dentro. Ma era certamente obligo dell'autore, moſtrare contra che precetto Euangelico ſia queſta ſcommunica, perche noi troviamo nella Scrittura ſanta, che Dio N.S parte con precetti, parte con eſempi di huomini Santi inſegna, che non ſi deue perdonare alla moltitudine, quando vniuerſalmente pecca. Il popolo Iſraelitico vniuerſalmente peccò, adorando il vitello d'oro; e ſe bene Iddio a preghi di Mosè ſi placò, tuttauia non laſciò il peccato del tutto inpunito, ma volle che ne foſſero tagliati a pezzi quaſi 30000. E per tralaſciare molti altri gaſtighi, quando Datan, & Abiron con gli altri ſeditioſi ſi ribellarono contra Moſe, non ſolo furono inghiottiti dalla terra viui con tutte le famiglie loro, i capi principali, ma diſcendondo dal cielo fuoco, tolſe di vita CCL huomini, & oltre à ciò perche il popolo mormorò, furono vccisi quattordicimilia, e ſettecento perſone. E che diremo d' Elia che non perdonò la vita a quattrocento cinquanta profeti? Et altre volte facendo ſcendere il fuoco dal cielo, diede la morte a gran numero de ſoldati? Ma perche mi potrebbe dire l'autore ch'egli parla della legge Euangelica, io non so, che nel Vãgelo ſi tratti eſpreſſamẽte della ſcommunica, ſe non in S. Matteo, doue dice Chriſto *ſi Eccleſiã nõ audierit, ſit tibi ſicut ethnicus, et publicanus*. E ſe bene Chriſto parla in ſingolare, nõ eſclude però, che nõ poſſa eſſere il medeſimo in molti; onde altroue nel numero del piu dice: *Attẽdite a falſis prophetis qui veniunt ad vos in veſtimentis ouium*. E S. Paolo, *Obſeruate eos, qui diſſenſiones, & offendicula prater doctrinã quam vos didiciſtis faciunt, & declinate ab illis*. E ſe forſi l'autore cauaſſe queſta ſua dottrina dalla parabola della zizania, come pare, che accenni S. Agoſtino, non ſi può quella ſimilitudine applicare al caſo noſtro, perche la ſen

Exod. 32.

Nume. 16.

3. Reg. 18.

Cap. 18.

Cap. 7.

Rom. 16.

Matt. 13.

tenza di N.Signore nomina Senato, reſtringe però con la parola ſeguente,dicendo,*ſtatutarios*.E coſi non è pericolo,che coglia alcuno innocente;oltre che Sua Santità dall'Ambaſciatore Veneto era ſtata informata,che in non volere riuocar quelle leggi era ſtato il Senato talmente conforme,che non v'era pur mancata vna palla;Nè sò come poſſa l'autore coſi riſolutamente dire, che per queſto capo della moltitudine ſia la ſcommunica contraria alla dottrina de Santi Padri, non hauendo egli per queſto apportato altro dottore che Santo Agoſtino,nel quale ſe bene egli moſtra di triõfare,non proua però altro, ſe non che nello ſcommunicar la moltitudine,fa di meſtier'auuertire di nõ rompere la carità,e cagionare ſciſma,e riſpondendo alle parole di S.Paolo, delle quali ſi ſeruiuano male i Donatiſti,*cum huiuſmodi non cibum ſumere*, moſtra,come ſenza venire alla ſcõmunica ſi può da ciaſcuno priuatamente eſequire, e conchiude che queſto precetto dell'Apoſtolo *Nullo modo negligendum eſt, cum ſine periculo violandæ pacis fieri poteſt, quia nec ipſe aliter fieri voluit,vt à cõgregatione bonorum ſeparetur malus,& eiuſdẽ illud præcipuè attendendum eſt, vt ſufferentes inuicem ſtudeamus ſeruare vnitatem ſpiritus in vinculo pacis. Item Domino in Euangelio dicenti, in illo obtemperare debemus,vbi ait, ſi neq. Eccleſiam audierit, ſit tibi tamquam ethnicus,& publicanus. Et in illo,vbi probibuit colligi zizania,ne ſimul eradicetur & triticum. poteſt enim vtrũque cuſtodiri ab eis, quibus dictũ eſt:Beati pacifici,quoniam filij Dei vocabuntur*. dalle quali parole ſi raccoglie,che la dottrina di S. Agoſtino non proua quello che l'autore pretende,perche non troverà mai,ch'egli dica,che lo ſcommunicare la moltitudine ſia coſa talmente ingiuſta,che facendoſi,il fatto ſia totalmente nullo; anzi parla di queſto in modo, che chiaramente dimoſtra poterſi, e douerſi ciò fare quando ſenza romper la pace, e generar ſciſma ciò poſſa ſeguire. Il che eſſendo coſi,vorrei che l'autore mi diceſſe, che pericolo di ſciſma era,o può eſſere nello ſcommunicar ducento venti perſone, in vna città,doue ne deuono eſſere più di ducento mila.E moſtra bene l'autore di hauer poca pratica delle coſe Eccleſiaſtiche,nõ ſapendo,o moſtrando di non ſapere,che in città aſſai più piccole,e manco numeroſe ſi ſogliono tal volta ſcommunicare più di ducento,e trecento perſone; perche ſecondo il precetto della Chieſa,non ſi ſono communicate nella ſolennità della Paſqua; e nõ han reſo buona ragione per non hauerlo fatto, eſſendo di ciò giuridicamente auertiti.E chi bene cõſidera le parole di S.Agoſtino, nõ intende coſi quel nome di moltitudine,come l'intende

l'autore

l'autore; perche egli per moltitudine intende la maggior parte del popolo, e della Chiesa; perche egli vuole che non si debba scommunicare quando li colpeuoli sono più de gli innocenti. Et in tal caso dice: *Misericorditer igitur corripiat homo quod potest, quod autē non potest patienter ferat.* In somma nō si trouerà mai che S. Agostino dica quel che l'autor pretende, anzi dall' esempio di Vittore sopra allegato, e da altri si può mostrare il contrario. Percioche S. Cipriano, che fù tanto zelante della disciplina Ecclesiastica, non solo scōmunicò Felicissimo, & altri suoi compagni, che si fecero capi dello scisma de i Montensi, ma scommunicò tutta la moltitudine di coloro, che li seguitauano, & adheriuano a'loro falsi dogmi. Et è certo, che haueano molto seguito; onde fù necessario, che vn gran numero fusse cōpreso dalla scommunica. E se vogliamo parlar de tempi vn poco più vicini a noi, Alessandro III. intorno a l'anno M.C.LXXIX. essendosi contra il Rè d'Inghilterra Henrico II. fatta vna gran ribellione, & armatosi esercito contra di lui, sotto la condotta dell' istesso figliuolo del Rè, che si era ribellato al padre, ordinò, che tutti coloro, che si erano solleuati contra il Rè fossero scommunicati. Tutto questo riferisce Pietro Blesense con queste parole: *Nouum siquidem a Domino Papa noueritis emanasse mandatū, vt quicunq. pacem Domini Regis turbant, appellatione remota, excommunicationis vinculo astringantur. Hac auctoritate fretus Dominus Cantuarienſis, omnes Domini Regis impugnatores apud Cadomum nuper excōmunicauit, nec Regi iuniori, nec alij exceptionis gratiam fecit.* E perche l'autore molto francamente conchiude non douersi temere simile scommunica; non voglio lasciare di metter qui alcune parole, che nell'istesso luogo soggiunge il medesimo Pietro Blesense: *Illud autem* (dice egli) *certissimè teneatis, ipsum nunquam aliquem excommunicasse, qui aut non moreretur in proximo, aut cuius non operiret faciem subita & ignominiosa confusio.* E nel rimanente dell'Epistola esorta il Vescouo d'Angiò, che vogli scommunicare l'esercito Angioino, perche con tradimento haueua nel maggior pericolo abbandonato il suo Rè. So che alcuni si vagliono dell'autorità d' Alessandro Terzo, il quale scriuendo all'Arciuescouo di Toledo, ordina, che debba deporre quelli ch'hanno celebrato in scōmunica o interdetto, pur che non siano più di quaranta, dal qual luogo la glosa, e li dottori cauano che con la moltitudine bisogna procedere con mansuetudine, e non con seuerità. ma lascio che in quel luogo si tratta non di scommunica, ma di depositione, che quando si faccia in gran moltitudine può esser

di molto danno alla Chieſa, quando da queſto ſi debba argomentare all'iſteſſo modo nella Scommunica, dico che la gloſa iſteſſa dice, che dalla moltitudine ſi deue parlare comparatiuamente, perche alcuna volta piccolo numero ſarà moltitudine, ſe ſi paragona à numero minore; & altre volte vn gran numero non ſi dirà moltitudine, ſe ſi paragona con numero molto maggiore. Coſi apunto adeſſo il numero di cento cinquanta, in comparatione di tutto il popolo di Venetia, non ſi può chiamare moltitudine, aggiungo che Dottori graui affermano, che quando molti han dato cauſa al delitto, com'è nel caſo noſtro, tutti meritano eſſer puniti. E queſto baſti per riſpoſta della prima Parte.

PARTE SECONDA.

Nella quale s'eſamina la prigionia delli doi Chierici.

CAPO I. & II.

NEL primo, e ſecondo capo di queſta parte, oltre al detto nel fine della precedente, non mi occorre d'auuertire coſa veruna; perche primo l'autore altro non fa, che proporre i capi ſopra i quali vuole diſcorrere; e nel ſecondo prima d'incominciar à trattare della prigionia de'Chierici fa vna lunga proteſta ch'egli honora, e riueriſce il Signore Cardinale Bellarmino, ma con l'eſſempio & autorità del Padre S. Agoſtino piglia licenza di contradirgli, ſtimando la dottrina di lui *poco conforme alla verità, alla ſacra Scrittura, a'Santi Padri, alla determinatione de'Concilij, alla ragion naturale*. E finalmente promette di voler prouare, *che la Republica di Venetia in politicis può giudicare, e gaſtigare i Chierici per delitti graui: perche in queſto ſtato particolarmente in politicis non ſono eſenti i Chierici dalla poteſtà politica*. E ſi vanta di voler moſtrare queſta concluſione, *prima con ragion naturale, ſecondo con la legge Moſaica, terzo con la legge Vangelica, quarto con determinatione de'Concilii, quinto cõ dottrina de'Padri, ſeſto finalmente con l'vſo vniuerſale di tutta*

la

la Christianità per molte centinaia d'anni. Di questa sì ampia promessa non mi pare di poter per adesso dir'altro, se non come disse colui, che cerchiamo con diligenza *quid dignum tanto ferat hic promissor hiatu*.

CAPO III.

COmincia l'autore in questo terzo capo dalla dottrina dell'Illustrissimo Signore Cardinale Bellarmino intorno alla potestà laica, le cui parole trasportate in volgare riferisce a lungo; e da quelle caua alcuni corollarij. il primo de'quali è, che *non può essere la natura humana senza il gouerno politico*; sentenza certo verissima, intesa massime come l'intende il Cardinale & Aristotele, e S. Tomaso, dal quale egli l'ha tolta; ma come ogn'vn vede, questa propositione è indefinita, e non vniuersale, come pare che la voglia fare l'autore; onde il secondo corollario, che egli caua, è non solamente falso in se stesso, ma non si può cauare in modo alcuno dalla dottrina del Cardinale, il quale non disse, ne accennò pur da lontano, che *tutta la natura humana ha da esser retta dalla potestà politica*. Anzi chiaramente dimostra il contrario, perche se bene egli riferisce il detto d'Aristotele, che chi viue vita solitaria, o è Dio, o è bestia; non disse però mai, come riferisce l'autore, che chiunque non è retto dalla potestà politica è *aut Deus, aut bestia*. anzi acutamente dichiara il detto d'Aristotile, che quel Filosofo voglia dire, che chiunque viue vita solitaria, è cosa o maggiore, o minore dell'huomo. E perche vedeua, che questo poteua parere contra la professione di tanti santi Romiti, soggiunse, che quella vita loro, non per natura, ma per gratia, haueua più che dell'humano, essendo molti di loro miracolosamente nodriti da Dio. Per tanto vegga bene l'autore, che fedeltà sia questa, attribuire al Cardinale quel ch'egli non disse mai, e che più tosto repugna a quel ch'egli ha dottamente scritto. Il terzo corollario è, che *la potestà politica non dipende da arbitrio d'huomini, ma da Dio solo fattor della natura humana; e però da huomini non può essere leuata*. Questo certo è in se stesso verisimo, & è dottamente prouato dal Cardinale, ma non ha già quel senso, che presuppone l'autore, e che falsamente hanno insegnato alcuni Scrittori, & Auuocati della Republica di Venetia. Percioche la potestà laica in tanto si dice esser da Dio, in quanto è debita e conueneuole alla natura humana, a cui Dio ha dato il lume della ragione, la quale richiede simil gouerno, ma non è già da Dio l'applicatione

Lib. 3. de laic. c. 5.

della

della potestà di questo,o di quel modo di gouerno, ne a questa, o a quella persona, come oltre al Cardinale insegnano Durando, Erueo,Paludano,Beltrando Card. Vittoria ,Nauarro, & altri; ne quanto all'vso,ne quanto all'oggetto di quella, come di commun consenso insegnano i nominati Dottori,e tutti gli altri. Il che ho voluto notare, perche da questo principio i Teologi Venetiani malamente raccolgono, che tutte le persone, e tutte le cose senza eccettione,siano soggette a'Principi. E questo nostro autore come si vedrà appresso, anch'egli intorno a questo principio paralogiza. Quarto corollario, vuol che sia questo *il fine della potestà politica è il ben commune,e la conseruatione della ragunanza d'huomini*. Questa propositione si deue intendere come le altre di sopra indefinitamente, ne può essere vniuersale,come pretende l'autore. Nel quinto luogo mette per corollario la definitione della potestà ciuile,e vuole che sia questa. *La potestà politica è vna facoltà data da Dio immediatamenee alla natura humana, con cui hanno da essere gouernati necessariamente tutti gli huomini per viuer bene,& beati in compagnia,cõforme alla ragione natura le.* Aggiunge,se bene cõ poca verità,che *questa definitione è simile a quella del Nauarro*. Ma a dir'il vero, non è simile definitione molto conforme alle regole de Dialetici, hauendo non solo molte cose superflue, ma anco molte di quelle che non fanno a proposito.Molto meglio,e più succintamente la definisce il Vittoria: *Potestas politica est facultas, auctoritas, siue ius gubernandi remp.ciuilem*.Ma perche da questi corollarij dell'autore dipende tutto il rimanente di questa parte; qui per adesso non dirò altro, per passar auanti ad esaminare quel che da questo egli caua a fauor de Venetiani.

Durand.q. 1. de orig. iurisd. Eru de potest. Papæ. Palud. de eodẽ arg. Beltr. de origin. iurisd. q. 1. Victor. relect. de potest. ciui. nu. 1. Nau. cap. nouit, de iudic.

Cap. nouit de iudic. Not. 3.

Relect. de potest. ciu. nu. 10.

CAPO IV.

COmincia l'autore in questo capo a cercar l'origine della giurisdittione Ecclesiastica;e se bene nõ dà del tutto nel segno, non voglio però in questo perder tempo, non facendo più che tanto a proposito della controuersia. Questo si bene gli voglio cõcedere,che la potestà Ecclesiastica, e ciuile habbino fini differenti,ma nõ però disparati o contrarij;anzi per natura sua tãto connessi e subordinati, che il fine della temporale senza quello della spirituale è mancheuole,& imperfetto, conforme a quello che disse Christo; *quid prodest homini si vniuersum mundum lucretur;animæ vero suæ detrimentum patiatur*? Onde non so con che ragione possa dire l'autore, che i mezi di questi due fini tal

Matt. 16.

hora

hora ſiano contrarij. E quell'antiteſi, che ha voluto qui fare, non ha ſodo o ſtabile fondamento. E ſenza dubbio s'inganna quãdo dice, che all'acquiſto del fine ſpirituale gioui la pouertà; perche in queſto egli confonde il fine della Repub. ſpirituale, che è dirizzare gl'huomini per mezzo dell'oſſeruãza della legge di Dio, e dottrina Euangelica alla beatitudine eterna, con quello che ſi può ciaſcuno eleggere per ſe ſteſſo, ſecondo varij ſtati di perſone che ſono nella Chieſa. Al primo fine è falſo che gioui la pouertà, percioche dal bel principio che cominciò la Chieſa, cercarono gli Apoſtoli e prelati, non ſolo in Gieruſalemme, doue i fideli viueano in commune, mà anco in tutte le altre parti, d'hauere per via de limoſine, facultà, e beni per potere aiutar le vedoue, i pupilli, e gli altri poueri, e coſi leggiamo in S. Paolo, che più volte procuraua ſimili limoſine per ſouuenire a biſognoſi. Onde ſcriuendo a Galati dice, che in Gieruſalem fù fatto accordo che Paolo, e Barnaba predicaſſero alle genti, e gli altri a' Giudei con queſta conditione, *Tantum vt pauperum memores eſſemus*. E ſoggiunge l'Apoſtolo; *quod etiam ſollicitus fui hoc ipſum facere*. aggiungeſi a queſto ch'il culto diuino, come moſtra l'iſperienza, richiede molte ſpeſe, ſi per mantenimento de miniſtri, ſi anco per le coſe, che giornalmente ſono neceſſarie. Hor io deſidero ſapere dall'autore, s'egli penſa che quest'vffitio ſi poſſa fare ſenza ricchezze. laſcio, che queſta dottrina dell'autore fauoriſce in gran parte l'hereſia de Valdenſi, i quali voleuano che la Chieſa nõ poteſſe lecitamente hauere alcuna ſorte di ricchezze, e come anco diſſe Vviclef, & Giouanni Hus. Ma ſe egli haueſſe voluto parlare del fine particolare di coloro, che non contenti dell'oſſeruanze de' precetti, cercano per mezzo de' conſegli Euangelici, l'acquiſto della perfettione, harebbe detto bene, che a coſtoro gioua la pouertà, & abbandono delle proprie richezze. Nelle altre contrapoſitioni, ſe bene ſi potrebbono dire molte coſe, le voglio però tutte tralaſciare, fermandomi nell'vltima ſola, nella quale non sò come egli ſi poſſa difendere ſenza errore; percioche egli dice, *per vna ſi merita col perdonare l'ingiurie, per l'altra col vendicarle*. S'egli vuol parlare della publica poteſtà, come richiede la contrapoſitione ch'egli fa, queſta ſua dottrina è molto falſa; perche tanto la ſecolare quanto l'Eccleſiaſtica poteſtà merita vendicando, ſecondo le leggi, e canoni, l'offeſe, & ingiurie che ſi fanno a' priuati, o al publico, ſe bene le pene di queſto, e di quel foro ſono differenti. E ſi come tal'hora la Chieſa ſuole benignamente perdonare, coſi conuiene, che alcuna volta i Prencipi ſecolari diſpenſino nella ſeueri-

Cap. 2.

tà

tà delle leggi, e perdonino, o rilaſcino in parte la pena. Ma ſe parla de i priuati, tanto i ſecolari, quanto gli Eccleſiaſtici ſono ſecondo la legge Vangelica obligati a perdonar l'ingiurie, ne le poſſono con priuata autorità in alcun modo vendicare; e dire il contrario ſarebbe errore manifeſto contra la Fede: però vegga l'autore com'egli poſsa defendere, che ſi meriti co'l vendicare l'ingiurie; perche io per me non veggo come ſi poſsa dire ſenz'errore, che i ſecolari meritino vendicando l'ingiurie, & pecchino gli Eccleſiaſtici facendo il medeſimo; perche quando S.Paulo alludendo alle parole del Deuteronomio diſse: *Mihi vindictam, & ego retribuam*, non parlaua con Chierici, ma con tutti i fedeli: ne io trouo ch'il precetto di perdonar l'ingiurie, più tocchi a'Chierici, che a ſecolari.

Heb. 10. Cap. 32.

Conclude appreſſo citãdo l'Illuſtriſſimo Cardinale, che il Papa *iure diuino* non hà hauuto da Chriſto ſe non l'autorità ſpirituale, ſe bene egli non nega (come non può negare) che egli, e molti altri Prelati Eccleſiaſtici, per altro titolo habbino iuriſdittione, e poteſtà temporale, ben che come più appreſſo ſi dirà, oppone il falſo al Signor Cardinale, il quale ſe ben dice che la poteſtà del Papa è principalmente ſpirituale, afferma però ch' indirettamente è anco temporale ſopra tutti i Principi, quando ciò è eſpediente per lo fine ſpirituale. Seguita appreſſo dicendo *che tutta la natura humana hà da eſſer retta dalla poteſtà Eccleſiaſtica, e tutta dalla poteſtà temporale.* Che tutti gli huomini per acquiſtare la vita eterna habbino biſogno di quei mezzi, che ſono propoſti dalla poteſtà ſpirituale, come ſono la Fede, il Batteſimo, & altri ſimili, è Fede Catolica fondata nelle parole di Chriſto. E che tutta la natura humana debba eſſer retta dalla poteſtà ciuile, almeno per lo più ſi concede ancora per non contendere in coſa che non importa molto: ma come ſi dirà appreſſo, la poteſtà ſpirituale de Prelati, per riſpetto de Chierici è equiualente alla politica, poi che con leggi, cõ magiſtrati, in iudicij forenſi, & altre ſimili attioni li gouerna, e mantiene fra di loro in pace, ch'è vffitio della podeſtà politica e coſi non ſono i chierici ſenza gouerno politico. ma per priuilegio particolare hanno l'vno e l'altro gouerno, cioè Eccleſiaſtico, e ciuile, dalli ſteſſi loro prelati per eſſer fatti da Dio liberi dalla poteſtà laica. Hor ſe per queſta via è poſſibile, che alcuno ſi ſottraga dal gouerno politico, non può eſser vera la propoſitione vniuerſale dell'autore, inteſa della poteſtà ciuile, e laica, ſe bene ſarà vero, che niuno viue in communanza, ſenza gouerno ciuile.

Da queſto fondamento da lui a ſuo modo dichiarato, prende occa-

occaſione d'argomentare contra il Cardinale; e dice in queſta guiſa; *de iure naturæ ogni huomo bà da eſſer retto da poteſtà politica, e chi non è retto da lei è aut Deus, aut beſtia. gli Eccleſiaſtici ſono huomini, adunq. de iure naturæ hanno da eſſer retti da poteſtà politica; e ſe da lei non foſſero retti ſarebbero ò Dei, ò beſtie.* La prima propoſitione di queſto argomento, come ſi raccoglie dal ſopradetto, intendēdoſi della poteſtà laica è manifeſtamente falſa; perche l'iſteſſo Signore Cardinale dice, che per virtù della gratia può alcuno eſſer inalzato a maggior ſtato che l'humano, e viuere ſenza alcuna neceſſità della poteſtà ciuile. Aggiungo io, che può Dio per priuilegio ſottrarre alcuni da ſimile neceſſità, quando bene ella foſſe commune à tutti. ne credo, che queſto negarà l'autore; perche altrimente farebbe pregiuditio all'onnipotenza diuina, non potendoſi moſtrare in ſimil priuilegio ripugnanza, o cōtradittione alcuna, come più appreſſo ſi moſtrerà quando l'autore diſputerà di queſta ripugnanza. Ma che queſto priuilegio ſia ſtato conceſſo a' Chierici da Dio, ſi dimoſtrerà chiaro a ſuo luogo. Hora paſſando alla ſeconda propoſitione, ſe bene non ſi può negare, che per vna parte gli Eccleſiaſtici ſono huomini, anzi nelle coſe fauoreuoli (come dicono i Canoniſti) ſono cittadini, e nobiliſſima parte della Città; nondimeno per altro riſpetto ſi poſſono chiamare più che huomini, anzi Dei (come nel Concilio Niceno gli chiamò Coſtantino Imperatore) onde neceſſariamente la conſequenza reſta vitioſa, e dedotta da premeſſe che non hanno verità vniuerſale; perciò tutto il rimanente, che in queſto capo dice l'autore, ad altro non ſerue, che a perder tempo, & empire i fogli di parole pungenti, e che non fanno al caſo; eſſendo, che coloro, che ſoggettano i Chierici alla poteſtà ciuile, gli fanno bene huomini, ma contra ogni ragione gli ſpogliano del priuilegio che Dio ha loro conceſſo, per auore, e gratia ſingolariſſima. Ma quei, che gli fanno eſenti, riconoſcendo in loro il priuilegio diuino, gl'inalzano ad vno ſtato alquanto più ſublime de gli huomini; leggendoſi maſsime nelle diuine ſcritture, che alcuni trà di loro ſono chiamati Angioli; così de' Veſcoui parla Giouanni nell'Apocaliſsi; e de' Sacerdoti intēdono molti quelle parole di S. Paolo, nelle quali ſcriendo a' Corinti, commanda, che le donne ſtiano in Chieſa co'l capo velato, *propter Angelos*. Per tanto può chiaramente vedere, che differenza ſia trà l'opinione del Cardinale, e quella, ch' gli ha preſo a difendere, maſsime ch'egli falſamente, com'accēnai poco fa, oppone al Cardinale, ch'egli habbi poſto nel Papa olamente la poteſtà Eccleſiaſtica, hauendo egli chiaramente

Cap. 2. 3.

1. Cor. 11.

Lib. 1. de Pontif. c. 6. 7. 8. &c.

prouato, che veramente ha l'vna, e l'altra, ma la Eccleſiaſtica *direttè*, e l'altra *indirettè*. Dal che ſi ſcioglie l'argomento dell' autore, nel quale pare ch'egli trionfi; perche, come ſi è detto, non ſono i Chierici ſottratti dal gouerno politico, poiche ſono gouernati politicamente dal Papa, per eſſer queſto neceſſario al fine ſpirituale; e perciò ha voluto Dio ſottrarli dalla giuriditione de' Prencipi laici, e ſottomettergli etiandio quanto al gouerno politico al ſuo Vicario. Ben poteua con molta lode l'autore tralaſciar quella nota marginale, che l'opinione del Cardinale ſia ingiurioſa al grado Clericale: perche ſuppoſta la dottrina ſopradetta, non può eſſere più honoreuole, affermando, che Dio per honore di quel grado, ha liberato quell'ordine dalla ſoggettione de' laici, e l'ha ſottopoſto al dominio ſpirituale, come più degno, e più nobile, e più conforme a quello ſtato. Ben con ogni verità ſi potrebbe dire, che l'opinione dell'autore è non ſolo ingiurioſa a queſt'ordine, ma contraria a' Concilij, Canoni de' Pontefici, leggi d'Imperatori, finalmente a tutti i Theologi, e Canoniſti, che difendono, & aſſeriſcono queſta eſentione.

CAPO V.

TRatta in queſto capo l'autore dell'oggetto dell'vna, e l'altra poteſtà; e ne tratta di maniera, che ſe bene nel materiale dice il vero, tuttauia nel formale ſuppone alcuna coſa falſa; e però deduce concluſione, che non ſuſiſte. E vero, che tanto la poteſtà ciuile, quanto l'Eccleſiaſtica ſi ſtende all'anima, & al corpo de' ſudditi ſuoi; ma l'vna ha fine temporale, l'altra ſpirituale, & eterno. Ma quando poi vuole aſſegnare il formale dell'vna, e l'altra poteſtà, ſuppone il falſo, che i due fini temporale, e ſpirituale non ſiano ſubordinati l'vno a l'altro; ma più toſto ſiano tra ſe differenti, com'è differente l'attione del guſto da quella della viſta. E perche in queſto falſo principio ſi fonda tutta la dottrina dell'autore, è neceſſario, che ſempre vada fuora di ſtrada: e tutti gli eſempi, ch'egli apporta, non han che fare con quello ch'ei pretende dichiarare; perciò che il viuer politico, e l'iſteſſa poteſtà ciuile Chriſtiana ha per fine lo ſpirituale, e la beatitudine eterna. E ſe bene per riſpetto della poteſtà preſa in ſe ſteſſa come tale, il viuer politico ſi può chiamar fine, nondimeno quando ſi tratta di poteſtà ciuile Chriſtiana, diuenta fine mediato, e non vltimato, e ſi può in alcun modo chiamar mezzo per arriuare al fine della poteſtà ſpirituale, che è la beatitudine eterna. Quinci auuiene, che ſi come l'arte del caualcare,

eare,che ha per fine reggere,e maneggiar bene il cauallo,ha neceſſaria conneſſione cõ l'arte,che fa il freno,co'l quale il Caualiero deue gouernare il cauallo,e ſicuramente caualcare; coſi la poteſtà Eccleſiaſtica è neceſſariamente congiunta con la politica Chriſtiana ; e ſi come il freno ſarebbe va no,e diſutile, ſe non poteſſe ſeruire per caualcare; coſi ſarebbe del tutto vano. e perſo il viuer politico de'Chriſtiani , ſe non ſeruiſse per l'acquiſto della beatitudine eterna . Da queſto neceſsariamente ſi raccoglie,che ſi come il maſtro , che fa i freni, deue dirizzare tutto il ſuo artificio all'vſo del Caualiero, e da lui deue riceuer ricordi, precetti, & ammaeſtramenti per far bene il freno ; coſi la poteſtà ciuile Chriſtiana deue dirizzare tutte le ſue attioni in guiſa , che poſsino ſeruire al fine della ſpirituale,& Eccleſiaſtica. e perciò da quella può,e deue eſser retta, dirizzata , ammaeſtrata , e corretta, come chiaramente inſegna Bonifacio VIII. e prima di lui haueuano detto anco altri : *Eccleſiaſtica poteſtas*, dicono, *inſtituere habet ciuilem vt ſit , & iudicare vtrum bona ſit* . E ben vero,che come il Caualiero non può dar precetti al maſtro del freno, ſe non in quanto poſsono ſeruire al ſuo fine di caualcare ; onde non può dar regole come ſi debba temperare il ferro, adoprare il fuoco, il martello,e coſe ſimili: coſi nõ deue l'autorità Eccleſiaſtica metterſi nelle coſe ciuili e politiche , ſe non in quanto poſsono ſeruire al viuere ſpirituale , conforme alla legge Vangelica per acquiſtare l'vltimo fine della beatitudine eterna . Ma perche l'autore nel capitolo ſeguente s'ingegna di confutare queſta dottrina , mi riſeruo in quel luogo a trattarla più diffuſamente . Per concluſione di queſto capo dirò ſolo, che l'autore di proprio capriccio, e con poco fondamento di ragione,ha detto,che la ciuiltà è naturale all'huomo come la riſibilità , e falſamente attribuiſce queſto concetto al Cardinale : perche,ſe per nome di ciuiltà,egli intende il viuer ragioneuole, egli dice il vero;ma allhora è falſo,che queſto ſia l'oggetto adequato della poteſtà ciuile;atteſo che queſto modo di viuere abbraccia tutto quello , che appartiene alla poteſtà Eccleſiaſtica , e che ſi riferiſce a fine,e beatitudine ſopranaturale:ma ſe per ciuiltà intende il viuere in cõmune ,ſotto il gouerno d'alcuno erra in due modi; prima,perche quãdo bene queſto ſia commune a tutti gli huomini,nõ è però coſi proprio come la riſibilità poiche queſta è propria ſola dell'huomo ; & il viuere in cõmunãza in cõpagnia d'altri, cõuiene a molti animali,come inſegnano i Filoſofi,e manifeſtamẽte dichiara l'eſperienza. ſecõdo,perche(come habbiamo detto) ancorche forſi ſia l'huomo naturalmente inclinato a

Hugo Victor. de Sacram.

viuere in cõpagnia,può nõdimeno per priuilegio di Dio vincersi questa inclination naturale,e prendersi vita ritirata,e solitaria. Il che essendo cosi,tutto il discorso di questo capo, è come gettato al vento; come dalle cose seguenti si potrà chiaramente vedere.

CAPO VI.

IN questo capo VI. che per error di stampa è appresso l'autore VII. io non posso finire di marauigliarmi del modo di filosofare di questo Teologo,e Metafisico: conciosia ch'egli parla in maniera della natura humana, come s'ella nõ fusse principalmente creata da Dio per l'acquisto dell'eterna beatitudine; ma questo fine gli fosse accidentalmente aggiunto dipoi: e tratta dell'huomo,come se fusse in *puris naturalibus*;ò come s'egli potesse esser priuo di questo ordine,co'l quale nel primo nostro padre,fu tutta la natura inalzata, & ordinata a fine sopranaturale. E che sia il vero,volendo confutare la subordinatione della potestà ciuile alla Ecclesiastica, che mette il Signor Cardinale, & io nel precedente capitolo ho accennato, dice, che le arti instromentali diuentano vane, se si tolgono via le principali. E perche questa dottrina è verissima, soggiunge: *ma non è cosi nel nostro caso, perche leuata la potestà Ecclesiastica dalla natura humana, non si leua la potestà politica. E vediamo per isperienza, che poche genti son rette dalla Ecclesiastica, ma tutte benche fiere, e barbare, son rette dalla politica.* E poco doppo aggiunge, *che la natura humana può stare senza la Ecclesiastica,ma non senza la politica.* E non s'auuede,che noi non parliamo del gouerno politico in generale, in quanto è commune a tutti gli huomini; ma solo trattiamo del viuer politico Christiano, il quale talmente dipende dalla potestà Ecclesiastica, che senza di quella resta vano:perche si come senza l'arte del tessere(per vsare l'esempio di lui) resta vano il filare, ancor che possa restare l'artificio è l'vso di quello; cosi senza la potestà Ecclesiastica rimane(massime tra Christiani)di niún frutto il ben viuere politico,e ciuile; percioche (come a lungo proua S. Agostino) le virtù de'Filosofi Gentili, perche non sono congiunte con la Fede,e con la gratia di Christo, ancorche habbino la forma di virtù morali, non hanno però la lor compita perfettione; all' istesso modo con più ragione diciamo noi, ch'il viuer politico nella Chiesa di Dio, ancorche sia nel resto perfettissimo quanto alle leggi,e modo di procedere, se gli manca l'Ecclesiastico è

Lib. 4. cõtr. Iul. cap. 3.

co-

ome vn cadauero ſenz'anima, e riman priuo della ſua debita perfettione, non potendo condur gli huomini a vita eterna: e perciò ſi può con verità dire, che ſia come ſpada ſenza filo, che non può tagliare, e come freno, che non può ſeruire per reggere, e gouernare il cauallo. Onde con più ragione ſi può anco dire di queſto modo di viuere quello, che ſcriſſe S. Agoſtino del ben viuere de' Gentili: *Ad hoc debet vnicuique prodeſſe bene viuere, vt detur illi ſemper viuere: nam cui non datur ſemper viuere, quid prodeſt bene viuere? quia nec bene viuere dicendi ſunt, qui finem bene viuendi, vel per cæcitatem neſciunt, vel per inflationem contemnunt.* *Tract. 45. in Ioan.*

Per tanto, quando l'autore dice, che l'oggetto della poteſtà ciuile è l'huomo come animale politico, dice il vero parlando della poteſtà ciuile in vniuerſale, che comprende quella de' Gentili, & infedeli: perche tal poteſtà per virtù propria non ſi può tender più oltre; ma perche l'eſſer ciuile dell'huomo Chriſtiano, ſi riferiſce come a proprio fine alla beatitudine ſopranaturale; biſogna dire che la poteſtà politica, che lo gouerna, deue hauer riguardo al medeſimo fine, come perfettione, e compimento del ſuo fine politico: percioche ſi come il ſoldato, il mercante, l'artigiano, ha li medeſimi precetti, e regole della ſua profeſſione, o Giudeo, o Gentile, o Chriſtiano che ſia: ma quando di Giudeo, o Gentile diuenta Chriſtiano, oltre a quei precetti dell'arte ſua, è neceſſario ch'oſſerui quello ch'intorno a tale profeſſione ordina la legge di Chriſto, & i ſacri Canoni; coſi la politica è modo di gouernar ciuile, quanto a certi precetti è commune a Gentili, e Giudei; ma quando diuenta Chriſtiana, riceue nuouo fine, nuoue regole, e nuouo modo di procedere, e nuoua dipendenza dalla poteſtà Eccleſiaſtica, dalla quale è regolata per l'acquiſto della beatitudine ſempiterna. e quátunque queſte coſe, che di nuouo ſe gli aggiũgono ſono accidentali alla poteſtà ciuile preſa in vniuerſale, ſono però intrinſeche, & inſeparabili dalla poteſtà politica Chriſtiana. E ſe bene i Teologi Veneziani dicono, che queſte coſe conuengono al Prencipe non come Prencipe, ma come Chriſtiano, ſono però in errore, perche come l'artigiano Chriſtiano, come tale artigiano non può eſercitare in Dominica l'arte ſua; coſi il Principe Chriſtiano, come Principe tale, deue ſoggettare le ſue leggi alli ſacri Canoni della Chieſa; e come il far leggi li conuiene come Principe, coſi come Principe Chriſtiano deue far leggi, che non ripugnino alli Canoni.

E perche l'autore ſi compiace ſopra modo de ſuoi argomẽti,

& in questo capo particolarmente gli và scolasticamente moltiplicando, gli voglio distintamente rispondere. Dice adūque cosi: *l'essentiale non dipende dall'accidentale, la potestà politica, è essentiale alla natura humana, l'Ecclesiastica gli è accidentale, perche potest adesse, & abesse sine corruptione humanitatis: & è necessaria solamente ex suppositione. adunque la politica non dipende dalla Ecclesiastica.* Si vede chiaramente, che l'autore vuole dimostrare il suo ingegno Metafisico. mà è da dubbitare, che mentre egli si và sottigliando più di quel che conuiene, non suanisca affatto. Quella propositione, ch'egli dice, che l'essentiale non dipende dall'accidentale, si deue necessariamēte distinguere; perche s'egli intende, che non dipende nell'essere; è propositione verissima, mà non fa al caso; perche, come habbiamo detto, si concede, che imperfettamente può essere la potestà politica senza l'Ecclesiastica, & vniuersalmente l'esser di quella non hà origine da questa; ma se egli intende che nell'oprar suo non dipende dall'accidentale, è propositione tanto falsa, quanto l'istessa falsità: percioche tutte le forme sono essentiali à loro soggetti, ma nell' oprare necessariamente, dipendono dalle qualità, & accidenti loro, che sono instromenti necessarij delle operationi; perche non può il fuoco riscaldare senza caldo, ne il sole illuminar senza luce; e pure il calore al fuoco, e la luce al sole sono cose accidentali. Et a noi basta, che la potestà ciuile christiana nell'operationi sue, cioè ne statuti, e leggi, che ella fà dipenda dalla potestà Ecclesiastica, e da quella possa essere corretta, e dirizzata quando trauia dal diritto sentiero della giustitia, in quel modo appunto, che tutte l'arti, e tutti gli esercitij Christiani, hanno dipendenza dalla medesima autorità Ecclesiastica, che può à tutti dar legge commandando quel che è giusto, e vietando il contrario. Nè si dia alcuno à credere, ch'io habbi preso assonto di voler prouare, che ogni potestà laica sia stata fatta, o instituita dalla Ecclesiastica; se bene quando questo si affermasse del dominio Veneto, non si direbbe il falso; percioche quelle prime ragunāze, che si fecero nelle lagune di Venetia, hebbero per capo il Patriarca d'Aquileia, & altri Prelati Ecclesiastici, & il primo Doge, che fu eletto, cō autorità Apostolica fu confermato, e fu concessa libera facoltà alla Republica, di potersi eleggere successiuamente il Doge, come capo di tutto quel gouerno. E Bonifacio, & altri citati di sopra, ch'han detto, che la potestà Ecclesiastica instituisce la ciuile, *vt sit*, parlano della institutione della potestà ciuile Christiana.

L'altra propositione dell' argomento dell'autore, che la potestà

ſtà politica, è eſſentiale alla natura humana, richiede parimente diſtintione; percioche s'egli intende, che ſia eſſentiale à tutta la natura il gouerno politico, come tale (ſecondo il commun modo del parlare delle ſcuole) formalmente, è propoſitione falſa, come dalle coſe ſudette ſi può raccogliere; concioſia che non ſolo può accadere, che alcuno non habbi biſogno di ſimil gouerno viuendo ritirato in ſolitudine, mà perche può eſſere che alcuna communanza, per priuilegio ò diuino, ò humano ſia retta e gouernata, da vna poteſtà di ſua natura diſtinta dalla ciuile, mà però equiualente à quella, ò perche eminentemente la contenga, ò perche per altra cagione, habbia legitimamente ſimile autorità; e tali sẽza dubbio ſono gli Eccleſiaſtici, che per diuino priuilegio ſon fatti liberi dalla poteſtà ciuile, e ſottopoſti alla Eccleſiaſtica, dalla quale non pure nelle coſe ſpirituali, mà ancora nelle tẽporali è perfettiſſimamente gouernata. Ma ſe vuole intendere che gli huomini, che viuono in communità, hanno biſogno neceſſarimente di chi loro gouerni e regga, è propoſitione vera; ma queſto gouerno, come habbiamo detto, ſi può hauere ò da vna poteſtà meramente laica, ò da vn'altra più nobile, che faccia quello, che la ciuile, e laica douerebbe fare, o nell'iſteſſo modo appunto, o in altro equiualente, o forſe anco migliore. E quell'aggiunta, che la poteſtà Eccſiaſtica è accidentale all'huomo *perche poteſt adeſſe, & abeſſe ſine corruptione humanitatis*, nõ fà molto a propoſito perche noi trattiamo della poteſtà ciuile Chriſtiana, che è (come hà detto l'autore) quaſi vn braccio della Chieſa: e ſi come ſarebbe mancheuole, e diffettuoſo vn braccio a cui mancaſſe l'altro corriſpondente, coſi rimarrebbe imperfettiſſima la poteſtà ciuile Chriſtiana, s'ella non fuſſe congiunta con l'Eccleſiaſtica, che è nel corpo miſtico della Chieſa, come il braccio deſtro. Onde ſe bene può eſſere poteſtà ciuile ſenza queſta Eccleſiaſtica, come tra gli infedeli, nõdimeno la poteſtà ciuile Chriſtiana, è neceſſariamente, & eſſentialmente congiunta con l'Eccleſiaſtica; anzi queſta, ſecondo la dottrina di S. Gregorio Nazianzeno, è come l'anima, che dà la vita, e l'operatione al corpo, a cui corriſponde la poteſtà ciuile. Da queſto ſi può raccogliere quanto ſia vana la conſequẽza che inferiſce l'autore. *Orat. 17.*

Anzi dalle coſe ſudette leggiermente ſi confuta il ſecondo argomento: perche pigliando la poteſtà ciuile Chriſtiana, ella rea non ſolo diſprezzabile (come parla l'autore) è vana, ma priua fatto dell'eſſere Chriſtiano, ſenza ſacramenti ſenza ſacrificio, za ſacerdoti, e miniſtri del culto diuino, & in vna parola ſenza

pie-

pietà,e religione,che per commun parere di tutti i sauij è primo principio,e fondamẽto d'ogni buon gouerno. E perche l'autore per toglier via questa dipẽdẽza dell'vna potestà dall'altra,si ser ue malamente dell'autorità del Sig. Cardinale Bellarmino, bisogna auuertirlo di due cose; prima,che falsamente cita il lib. 4. de Pontefice,douendo citare il 5. dipoi che o non intende bene, o finge di non intendere,che il Sig. Cardinale non parla dell'Imperio,come stà adesso, ma com'era prima di Carlo Magno: e di quello dice che nella sua origine, non dipende dal Pontificato. ma non disse mai che nelle attioni spirituali non dipenda direttamente dalla potestà spirituale del Papa;& in alcun caso,almeno indirettamente,etiandio nelle cose temporali, come con ragioni,& esempi a lungo ha prouato,si che l'argomento, che qui vsa l'autore è sofistico, e fondato in equiuocatione; perche parlando della indipendenza,quanto all origine,è falso che doue nòn è dipendenza d'origine,non possa essere subordinatione,come nell'istessa Republica ciuile si può chiaramente vedere,nella quale può vn magistrato esser subordinato ad vn altro, ancorche nell'origine non dipenda da quello. Per le medesime ragioni va per terra la regola o demostratione che qui forma l'autore, percioche quella sua maggiore, *le cose che sotto vn rispetto sono soggette naturalmente ad vna potenza,ad vn'habito, ad vna facoltà,se si sogettano ad habito, ò potenza di genere diuersa, non però, ex vi istius subiectionis si liberano dalla prima, ancorche la seconda sia più nobile,& eccellente della prima*; si dimostra esser falsa in più maniere. Prima nelle cose politiche; percioche il figliuolo è naturalmente soggetto al padre; ma facendosi religioso per virtù della professione, esce dalla potestà paterna,e si soggetta totalmente alla religione: e per non stendermi in cosa chiara, insegnano i Leggisti poter il figliuolo in più modi rimaner libero dalla potestà paterna. Appresso,quãdo la figliuola si marita,in virtù del matrimonio resta libera dalla potestà del Padre,e diuenta totalmente soggetta al marito Di poi se vogliamo ragionar delle cose naturali, chi nõ vede che l'ordine,e subordinatione naturale de gli elementi è tale,che vno e naturalmente subordinato all'altro, come l'aria al fuoco,l'acqua all'aria,& a tutti la terra. Ne può essere ch'vn'elemento inferiore si sottoponga ad altro che gli sia inferiore,senza che si sottragga da quella soggettione ch'egli hauea al suo superiore. Si che tutto quello, che và qui argomentando l'autore, non hà fondamento, ne sodezza veruna.

CA-

CAPO VII.

PRende l'autore in queſto capo a confutare vna ragione del Signore Cardinale,e due d'vn'altro autore,che nouellamente hà ſcritto cõtra le leggi Venetiane. La ragione del Cardinale proua che ſe bene il laico per virtù del batteſimo,diuenta ſoggetto al Prelato, non laſcia però d'eſſer ſuddito al Principe,perche queſte due ſoggettioni non hanno frà di ſe repugnanza;ma il Chierico per virtù di quel grado diuenta in modo ſoggetto al Prelato, che non può rimaner ſoggetto al Principe, perche queſte due ſoggettioni han frà di loro repugnãza,e contrarietà. la ripugnanza ſi proua,per eſſere il Chierico deſtinato al culto diuino,co'l quale non ſi compatiſcono gli eſercitij politici,e ciuili. Appreſſo perche ſarebbe contra l'ordine naturale,che eſſendo il Chierico diuentato padre, e paſtore del laico, & hauendo fatto acquiſto d'vn'eſſere ſpirituale, e ſacro, fuſſe tuttauia ſoggetto al ſuo figliuolo, alla ſua pecorella, e ſottomettеſſe le coſe ſpirituali alle temporali. E perche il Sig. Cardinale breuemente tocca queſte due ragioni,dice l'autore,*che douea moſtrare il Sig. Cardinale, che il Chierico non potrebbe fare l'vffitio ſuo ſe fuſſe ſoggetto al laico, il che non moſtra.* A queſto ſi riſponde, che Sua Signoria Illuſtriſſima lo ſuppoſe per certo per la dottrina di S. Paolo,che ſcriſſe à Timoteo: *Nemo militans implicat ſe negotijs ſæcularibus.* 2.Tim.2. il che diſſe l'Apoſtolo per prouare, che gli Eccleſiaſtici deuono ſolamẽte attẽdere a quel che è proprio del loro meſtiero ſi come da queſto luogo appunto raccolgono tutti i Santi, & è cota chiara,che ciò non potrebbono fare reſtãdo ſoggetti a Principi laici,a'quali ſarebbono tenuti di vbbidire,e perciò tralaſciare gli oblighi dell'vffitio loro. Aggiungo che quando bene alcuno eſercitio laico non impediſſe qualche attione Eccleſiaſtica,nõ è però conforme alla ragione,ne ſecõdo la giuſtitia diſtributiua,che ſia vna perſona obligata a due meſtieri;onde eſsẽdo il Chierico obligato all'eſercitio delle coſe ſpirituali,deue ſenza dubbio eſſer eſente dalle temporali, coſi veggiamo,che i Principi,perche i ſoldati & i Magiſtrati ſeruono in vniuerſale a tutta la republica,per alleggerimento della fatica loro,e per honoreuolezza del grado,han loro conceſſo molti priuilegij & eſenzioni: e deue parer ſtrano c'hauendo Iddio eletto i Chierici per ſoldati della ſua militia ſpirituale,e per vfficiali della ſua Chieſa, li habbi dato priuilegio d'Eſentione, & Immunità dalla giuriſdittione de Prencipi ſecolari? Queſt'è la prima ragione del Cardinale, la quale non hà biſogno,come ſuppone l'autore dell'Vgolino;

golino;ma non doueua già l'autore parlare cosi bassamente di questo scrittore,perche se bene le sue ragioni nõ sono dimostratiue,quali gran fatto,in queste materie morali si potran ritrouare;hanno tuttauia molta probabilità, e conueneuolezza con la ragione naturale;perche se bene i Prelati Ecclesiastici mentre mettono in carcere,o mandano in Galea gli Ecclesiastici,gli impediscono dal choro, e diuini vfficij; nondimeno perche essi hãno autorità sopra le cose,persone, & attioni sacre,come possono tal hora per giuste cagioni,conforme a sacri Canoni dispensare nel choro,& altri diuini vfficij , cosi possono per via di censure prohibirgli,e bisognando con carceri,& pene corporali impedirgli;onde nè dispensando cõforme a Canoni,ne secondo i medesimi esercitando la giustitia peccano in alcun modo; ancor che rimuouano i chierici da gli vfficij loro. Ma quando ciò fanno i laici sotto pretesto d'esercitar giustitia,non hauendo in simili materie autorità o giuriditione alcuna,peccano metten do impedimento a gli esercitij de chierici, e culto diuino. Da questo si conosce quanto malamente si serua l'autore del suo ingegno , e della sua Metafisica , perche la medesima attione materiale in vno sarà peccato, & in vn'altro sarà virtù . Il dar la morte ad vn reo,quando si fa dal giudice,che ha autorità,è opra di giustitia;se si fa da vn priuato che non ha giurisdittione è peccato,parte cõtra carità,parte contra giustitia;cosi nel caso nostro,non pecca il Prelato Ecclesiastico,incarcerando vn Prete,p l'autorità,ch'egli ha sopra le persone,e cose Ecclesiastiche; ma ben pecca il laico,che come non può ordinare gli vfficij diuini;cosi non gli può ne deue impedire.Per tanto non accadeua che l'autore si burlasse tanto di questa ragione, e la mandasse a gl'Anabattisti,perche se bene si cõsidera è l'istessa ragione della quale si seruì S Ambrogio parlando con Valentiniano Imperatore,quando disse[2], *Publicorum tibi mœnium cura commissa est, non sacrorum.*La secõda ragione del medesimo Vgolino,che qui riprende l'autore è, che gli Ecclesiastici sono per lo più odiati da laici,e perciò non conuiene che da loro siano giudicati.Que sta ragione,(come ho detto di sopra)non è demostratiua,ma nõ è senza fondamento di probabilità; e troppo acerbamente è ripresa dall'autore, che vuole che sia di Petiliano heretico. Perche Petiliano,come nel luogo notato dall'autore scriue S. Agostino, biasimaua l'amicitia co'i Principi , e volea prouare , che sempre erano stati nemici de'Christiani . S. Agostino riprende con ragione questo modo di parlare dell'heretico, e mostra con molti esempi, che non sono mancati de Prencipi, che hanno fauori-

Lib. 5. ep. 33.

Lib. 2. cõtr. lit. Petil. cap. 92.

uorito la Religione, e si serue dell'esempio di Costantino, e gli oppone di più, che secondo quella dottrina non doueano i Donatisti ricorrere da Giuliano Apostata, che era veramente nemico della Fede, e religione Christiana. Hor che ha che fare l'Argomento di Petiliano con la ragione di Vgolino? Quello rifiutà il giudicio d'vn Principe Christiano, che dà gli heretici era stato eletto per giudice, per questa ragione, perche tutti i Prencipi erano nemici de' Christiani. S. Agostino dimostra esser falso questo antecedente, & aggiunge, che questo serue solamente a gli heretici per coperta, poiche essi haueuano fatto ricorso a Giuliano empio, & apostata. L'Vgolino dice, che per ordinario i laici hanno in odio i Chierici; e perciò ragioneuolmente questi sono fatti liberi dalla giurisdittione di quelli. Da questo ogn'vno può vedere, che differenza sia trà l'vna ragione, e l'altra, e per conseguente, con quanto poco fondamento si scaldi qui l'autore, e vogli in ogni modo, che l'Vgolino sia discepolo di quell'heretico.

CAPO VIII.

RIpiglia l'autore le ragioni del Cardinale, doue si vede chiaramente, che egli non pretende altro, che sofisticare, e mostrare il bell'ingegno; percioche dà segno, ò di non hauer inteso il Cardinale, o di volerlo malignare. perche il Cardinale dice, che è contra natura, che il padre restando padre, sia soggetto al figlio, come figlio; e che il pastore restando pastore sia soggetto alla sua pecorella. il che è tanto vero, che senza nota o d'ignoranza, o di temerità, non si può mettere in dubbio. L'oppositione che fa l'autore, ne è a proposito, ne ha forza contra la ragione del Cardinale. E nel vero era conueniente, che vn Dottore, che fa professione di saper tanto, e di notar gli altri d'errore, sapesse che quando vn figliuolo diuenta Rè, Vescouo, o Papa, per questi istessi titoli diuenta libero dalla potestà paterna; & in virtù della nuoua autorità acquistata, resta legitimamente superiore al padre naturale. E così non ne segue l'inconueniente del quale tratta il Cardinale; ne l'autorità di S. Agostino, che egli apporta altro proua di quello, che pur hora finisco di dire. Onde gli argomenti, che và qui moltiplicando sono mere vanità; e gli errori che và notando nella margine, altro non sono, che errori, & ignoranze sue; perche quando il figliuolo naturale diuenta Vescouo, oltre che resta libero, (come habbiamo detto) dalla potestà paterna, diuenta padre spirituale del suo proprio *In Ps. 109.*

padre naturale,e cosi ragioneuolmente gli è superiore. E quando il Papa si soggetta al Confessore, in quel foro diuenta pecorella,e figliuolo del Confessore,che gli è in quel caso padre,e pastore spirituale. Ne quì si peruerte l'ordine della natura,perche non si soggetta al Confessore il Papa come Papa, ma come huomo,e peccatore. Ben poteua l'autore meritar gran lode,lasciando quell'argomento tolto dal Papa, o altra persona d'autorità Ecclesiastica e spirituale,che si sottopone al medico,la cui potestà è temporale, e corporale. Perche il Cardinale parla di soggettione di giurisdittione, e non di quella che è fondata in bisogno,e necessità corporale, & humana; perche altrimente si soggetta il Papa a tutti coloro, de quali ha qualche bisogno, e necessità. ma questa soggettione è commune à tutti gli huomini per esser fondata nell'imbecillità,e bisogno della natura. E perche l'autore dice,che la ragione del Cardinale è fondata in equiuoco,dico,che non era il Cardinale si male accorto, ne si poco fondato nella Filosofia,e scientie humane, ch'egli non sapesse, che la repugnanza,e contradittione si deue pigliare ne gli stessi termini presi al medesimo modo. E perciò egli facilmente concede,che possa il padre naturale diuentare nelle cose spirituali figliuolo, e discepolo del suo figliuolo naturale,che fatto Vescouo gli diuenta padre,e maestro spirituale. Ma perche l'Ecclesiastico,per virtù del carattere clericale, prende vn'essere spirituale,e quasi diuino, inalza,& in vn certo modo quasi deifica, tutti gli altri rispetti,e considerationi humane, ch'egli hauea prima;e diuenta per questo assolutamente padre,pastore,e maestro de'laici. ne può per alcun rispetto considerarsi come suddito,& inferiore a quelli.

Laonde malamente và discorrendo l'autore, non volendo intendere, che l'ordine Clericale, mettendo il Chierico in vn'ordine più sublime di qualsiuoglia potestà, o dignità secolare, per quel solo rispetto resta assolutamente libero da ogni secolare giurisdittione. Percioche si come in vna Republica, oue sono varij,e diuersi Magistrati; è tra di loro subordinatione in modo,che il Magistrato inferiore è superiore delle persone priuate, & è soggetto al Magistrato superiore; e cosi di mano in mano, fin che s'arriui al supremo Magistrato, o al Rè,che come superiore di tutti non è soggetto alla giuridittione d'alcun Magistrato; cosi perche il Chierico,come tale, è realmente superiore a tutti i laici, per grandi,e di grande autorità che siano; come tale non può essere soggetto ad alcuno. Ma dice l'autore,che si come il Papa,come peccatore,e penitente, è lecitamente sottoposto

posto al Confessore; così il Chierico, se bene come Chierico nô deue essere sottoposto a laico, nondimeno gli deue esser soggetto come huomo, e come cittadino, massimamente, che il Principe temporale è ministro di Dio, esecutor della diuina giustitia, & in alcun modo rappresenta la maestà di Dio in terra. Si risponde, che da questo appunto si caua quello, che insegna il Cardinale, perche in due modi può essere rappresentato in terra, Iddio N.S. o come autore, e conseruatore della natura, o come autore, e donatore della gratia, e gloria. Nel primo modo è rappresentato da' Prencipi, e Magistrati; nel secondo da gli Ecclesiastici.

E perche Dio quantunque sia sempre l'istesso in qualûque modo si consideri, nôdimeno per rispetto nostro, e per la grandezza, e nobiltà de gli effetti, che da lui dipendono, si dimostra molto maggiore, e di più alta maestà nelle cose della gratia, che in quelle della natura: Quinci è che di maggior dignità sono i Chierici, che rapresentano Dio, come prima cagione della gratia, e della gloria, che non sono i Principi, che lo rappresentano solamente come creatore, e mantenitore della natura; e perciò assolutamente sono i Chierici superiori, e di maggior grado. E per rispondere a gli esempi, de quali si serue l'autore, dico che la suggettione, con la quale il Papa si sottopone al confessore, & al medico, non prouano l'intento, conciosia che, come habbiamo detto di sopra, il medico non ha iurisdittione, ne superiorità alcuna; la soggettione con la quale si sottopone al confessore, parte è fondata in necessità naturale, per la quale il Papa non lasciâdo d'esser huomo può come tale commettere alcun peccato, onde gli sia necessaria la medicina della penitenza, parte dipende dalla libera volontà di lui, che non essendo soggetto a veruna persona del Mondo; & all'incontro essendo tutti i Sacerdoti quanto alla potestà dell'ordine vguali, facendo scelta d'vn Confessore gli da la giurisdittione, & autorità sopra la sua persona, per rimedio di quelle colpe, che confessa; doue si vede, che l'esempio manca in due capi; prima perche la soggettione del Papa al confessore, è volontaria e libera; e l'autor vuole che la soggettione de Chierici a Principi secolari sia necessaria, e forzata. Secôdo perche in tal caso il Papa si soggetta a persona sacra; che nell' ordine Sacerdotale ha sufficiente autorità, & è capace di quella giurisdittione, che spontaneamente gli vien concessa dal Papa.

Passa poi l'autore ad vn'altra ragione, quale egli vuole, che sia la quarta, & in fatti è sempre la medesima esposta con varii

termi-

termini,e diuerſo modo, e par ch'ei voglia far proua della ſua ſottigliezza, nel formare i filogiſmi. Dice adunque in queſto modo. *A quello,a cui non ripugna vna natura, molto meno ripugnano le conditioni,o proprietà eſſentiali di quella natura; ma al grado Clericale non ripugna la natura humana,adunque al grado Clericale non ripugnano le conditioni, e proprietà eſſentiali della natura humana.* Tutto queſto come ogn'vn'vede, non fà a propoſito,percioche non è alcuno che neghi,o poſſa negare, ch' eſsendo i Chierici veramente huomini,habbino ancora per cõſeguenza tutte le conditioni,e proprietà neceſsarie all' huomo. Soggiunge poi: *ma l'eſſere animale ciuile, e conſeguentemente ſoggetto a poteſtà politica, è proprietà eſſentiale della natura humana,come ſi è dimoſtrato di ſopra, adunque al grado Clericale non repugna eſſer ſoggetto ad vna tale poteſtà.* Già di ſopra è ſtato detto,che per eſsere i Chierici huomini,& animali ciuili,ſono conſeguentemente retti,e gouernati ciuilmente dalla poteſtà Eccleſiaſtica,che in queſto è equiualente alla laica, e coſi appariſce l'argomento dell'autore di niuna forza . Adeſso aggiungo che l'autore ſuppone,che la repugnanza,della quale ragiona il Sig.Cardinale,ſia ripugnãza naturale, come ripugna alla natura dell'acqua l'eſser calda,e ſecca;è pure non s'intende in queſto modo,ma d'vna repugnanza morale,come diciamo ripugnare, che il padrone obediſca al ſeruo,& il ſeruo commandi al padrone,la quale non è però ripugnanza tale, che per qualche accidente non poſsa ſeguire il contrario. E coſi nel caſo noſtro ben può il Papa concedere, che alcun Chierico in qualche caſo ſia ſoggetto a Principi ſecolari, come per priuilegio Apoſtolico è ſtato più volte conceſso;onde ſi poteua l'autore chiarire, che queſta non è repugnanza naturale, ma morale;perciò con poca riputatione del ſuo ingegno,e dottrina ſoggiunge, che li pare *queſta ragione molto forte, e molto naturale*,e conchiude con queſte parole *sforza l'intelletto mio a coſi credere*. Certo grã debolezza è,non vedere,che nelle coſe morali,queſto diſcorſo metafiſico è vn manifeſto paralogiſmo. Oltre che da quello, come ſi dirà appreſso,ne ſegue qualche coſa,che non ſi potrà difendere ſenza errore .

CAPO IX.

SI vede chiaramẽte,che l'autore ha voluto sforzare l'ingegno ſuo per voler in ogni modo aggrandire la ſua ſcrittura,e mẽtre moltiplica ſopra il medeſimo fondamento ſofiſmi, ſi dimoſtra

ſtra più toſto ſofiſta,ch Metafiſico;perche ſempre va paralogizando,e ſupponendo falſamente, che i Chierici mentre ſono ſoggetti alla poteſtà Eccleſiaſtica rimangan priui di gouerno politico,e di quelle coſe,che con tal gouerno neceſsariamente ſi congiungono.Onde per quinta ragione apporta,*che a tutte quelle coſe ſi ſtende la poteſtà,le quali ſono capaci del fine della poteſtà*;onde conchiude che eſsendo i Chierici capaci della felicità politica, che è il fine della poteſtà laica, ſiano anco ſoggetti a tale poteſtà. A queſto ſuo argomento dice hauer vdito dare due riſpoſte, e nella confutatione della prima ſpende tutto queſto capo. Ma io più breuemente, e più ſuccintamente gli riſpondo, ch'egli come Metafiſico doueua auuertire, che non ſi deue trattare della poteſtà ciuile, & Eccleſiaſtica, nel modo che ſi tratta delle poteſtà naturali; ma nel modo che conuiene a poteſtà morali,come veramente elle ſono. Per tanto non ſi deue l'autore fondare nella capacità naturale de Chierici, ma in quello, che conuenga loro, ſecondo l'eſſere morale; perciò che ſe vogliamo ſtare nella capacità naturale,con l'argomento dell'autore ſi prouarebbe che tutti gli huomini di qualũque natione ſiano,foſsero ſoggetti al Doge di Venetia,o a qual ſi voglia altro Magiſtrato;perche io dirò coſi; la poteſtà ciuile ſi ſtende a tutti gli huomini,che ſono capaci di felicità ciuile,e per conſeguente abbraccia i Turchi, i Perſiani,e gl'Indiani,il Doge di Venetia hà poteſtà ciuile;adunque a lui ſono ſoggette tutte le perſone nominate.Dirà l'autore che queſto argomento è mãcheuole,perche quando ſi parla di poteſtà particolare,ſe gli deue aggiungere,che ſi ſtende a quei che ſono ſudditi, e ſono capaci di felicità ciuile.Et io replico che queſto ſarebbe argomentare in quattro termini,che è come ogn'vn sà,contra le leggi della buona logica.Onde è neceſsario che quando l'autor dice,che la poteſtà ſi ſtende a tutte quelle coſe, che ſono capaci del ſuo fine,aggiunga,ſe però le ſono ſoggette, & in tal caſo biſognerà mettere nella minore queſto medeſimo termine,dicẽdo;li Chierici ſono capaci della felicità ciuile,e gli ſono ſoggetti,e coſi ſi commette vn'altro errore,che ſi preſuppone quel che ſi hà a prouare,& in qualunque modo ſi ſia la minor ſi nega;perche i Chierici fatti per diuin volere liberi dalla poteſtà ciuile,rimangono con la capacità naturale della felicità ciuile;ma non gli reſtano ſoggetti.

Non ſi contenta l'autore di queſta riſpoſta,però dimanda,ſe i Chierici *reſtano huomini,o nò*? E perche non ha dubbio,che rimangono con l'humanità,che è commune a tutti i laici;torna l'au-

l'autore a fare le sue consequenze, che rimanga la natura senza le sue proprietà; non auertendo, come s'è detto, che qui non si tratta di proprietà naturale, ma di conditione, e conueneuolezza morale. E perche egli professa di non negare, che Dio poteua sottrarre i Chierici dalla giuridittione laica; qui anco vuole Metafisicare dicendo, che simile sottrattione si poteua fare in due modi, *per subtractionem à potestate simpliciter, & per cõmunicationem potestatis*. Ma questa Metafisica non è punto necessaria, e mi merauiglio grandemente, che l'autore essendo Frate, vogli tanto assottigliare questa materia dell'esentione, la quale per proua egli può sapere come si faccia, e vorrei ch'egli mi dicesse in qual di questi due modi i Maestri siano fatti esenti, perche in quel modo appunto dirò anch'io che siano stati liberati i Chierici dalla potestà secolare. Ma per rispondere succintamente a gli argomenti, dico, che sono stati sottratti dalla potestà laica, non perche non habbino bisogno d'essere gouernati ciuilmente, ma perche questo gouerno non poteua loro sotto la potestà laica succedere così bene, come conueniua al grado loro, e sono stati soggettati a'Prelati, da quali più conforme al grado, e stato loro fossero temporalmente, e spiritualmente gouernati. E se questo non può intendere l'autore, io non ci posso far'altro. Basta che la cosa è in se stessa intelligibile anzi molto chiara, e manifesta. E così se vogliamo ritenere i termini dell'autore, diremo, che nell'vn modo, e nell'altro sono i Chierici esenti dalla potestà ciuile; prima *per subtractionem potestatis* da'Principi laici, lasciando i Chierici di essere loro sudditi; come quando vno, che habita in Venetia, o nello stato, mentre iui dimora è suddito del Doge; ma tosto ch'egli si parte, e và ad habitare altroue, non ha più che fare con lui, e così *per subtractionem potestatis*, o per dir meglio *subiecti*, rimane il Doge priuo di quell'autorità, c'hauea sopra di lui, mentre dimoraua nel suo stato. All'incontro per rispetto de Prelati, a'quali i Chierici diuentano sudditi, si fà questa esentione *per communicationem potestatis*, perche essendo i Prelati superiori de'Chierici quanto all'anima, e quanto a gli esercitij, & attioni loro Clericali, douendo tutte l'altre attioni loro subordinarsi a questo, era conueniente, e moralmente necessario, che non da altri fossero gouernati, se non da coloro, a'quali quanto alle cose principali erano pienamente soggetti, e così fu communicata a'prelati nõ potestà laica, ma si bene vna potestà Ecclesiastica, e spirituale, che per rispetto delle persone Ecclesiastiche è equiualente alla politica. E così il più principale, che è l'essere spirituale, & Ecclesia-

eleſiaſtico tira a ſe il manco principale,che è l'eſsere ciuile,e politico, E per tanto ſi vede,che và per terra la quinta ragione, con la quale l'autore conchiude queſto capo. perche la poteſtà ſpirituale,che Dio ha communicato a Prelati ſopra i Chierici, come in alcun caſo,quando è neceſſario al fine ſpirituale,ſi ſtende alle attioni ciuili, etiandio ne'laici;coſi per eſſere queſto neceſſario al culto diuino,del quale eſſi hanno la total cura, e ſopraintendenza,ne'Chierici,che ſono miniſtri di quello. abbraccia tutte le attioni tanto ciuili,quanto Eccleſiaſtiche. E quando il Signor Cardinale dice,che la poteſtà de Prelati, è Eccleſiaſtica,e non politica,dice il vero; perche ne è fondata in titolo, ne ha fine,ne mezi meramente politici, ſe bene quanto all'efficacia ella è equiualente alla politica, potendo mãtenere,e conſeruare in pace & i Chierici frà di ioro, e co'l rimanente de'cittadini. Si che non accadeua che l'autore vſaſſe quei termini, che vſa col Signore Cardinale,dicendo: *E quando S.S. Illuſtriſſima voleſſe ridirſi, e dare ambe le poteſtà al Prelato, non ci mancarebbono ragioni, & Dottori per confutarla*; perche non ha cagione alcuna di ridirſi, hauendo ſcritto non ſolo con molta dottrina,ma anco con ſomma verità, quel che habbiamo dichiarato dell'autorità Eccleſiaſtica,e Pontificia. Ben deue auuertire l'autore,che non gli ſia neceſſario ritrattare quel che fin'hora ha ſcritto della poteſtà laica,e ciuile; perche ſe bene egli niega di eſſere del parere di coloro,che vogliono,che Dio, & i Prencipi non habbino potuto far liberi,& eſenti i Chierici dalla poteſtà ſecolare; non s'accorda però queſto con la dottrina,la quale egli fino al preſente s'è ingegnato di prouare: concioſiacoſa,che ſe l'eſſere ſoggetto alla poteſtà laica, è proprietà inſeparabile, & eſſentiale a l'huomo, e neceſſariamente è congiunta con la natura humana; coſi come non può Dio conſeruar vn'huomo ſenza la natura humana, non potrà anco conſeruarlo ſenza queſta ſoggettione:che ſarebbe errore troppo graue,ſe alcuno lo voleſſe affermare. Ma ſe per auuentura l'autore come Metafiſico diceſſe,che può Dio ſeparare dal ſoggetto la ſua proprietà, o paſſion propria, come ſi parla nelle ſcuole,è forza, che confeſſi, che tutti gli argomenti,de'quali fino adeſſo ſi è ſeruito,ſiano di niun valore; perche a tutti ſi riſponderà, che Dio ha potuto concedere a'Chierici queſta eſentione,e che in fatti glie l'ha conceſſa, come ſi prouerà a ſuo luogo. E doueua pure l'autore auuertire, che ſe bene (come ho detto di ſopra) egli proteſta di non voler negare,che Dio habbi potuto far eſenti i Chierici dalla poteſtà ciuile;pure dalla ſua dottrina,e dal ſuo modo di dire ſi cauà eui-

dentemente: perche queſte ſono ſue parole: *Si che non vedo altra ſtrada d'eſentarli da queſta poteſtà, che liberarli dalla humanità, e parmi ripugnanza grande, dire animal ciuile eſente da poteſtà ciuile*. Da queſto principio ne ſegue prima, che ne anco i Principi gli hanno potuto far'eſenti, come non gli han potuto priuare dell'humanità. e coſi ſarà anco falſa la dottrina de'colleghi dell'autore, che concedono l'immunità per priuilegio de Principi, o l'autore ſi douerà diſdire per non contradire alli cõpagni. Appreſſo (ch'importa molto più) ne ſegue, che non lo poſſa manco far'Iddio; perche ſe ripugna che ſia animal ciuile eſente da poteſtà ciuile, non potendo eſser huomo, che non ſia animal ciuile, ſegue neceſsariamente che implichi, e ripugni, che Dio liberi alcun huomo dalla poteſtà ciuile; il che quanto ſia conforme alla Fede Catolica, lo vederà il Santo Vffitio. Segue di più, ch'eſsendo Chriſto veramente huomo, e perciò animale ciuile, non poteſse ſenza queſta repugnanza, che qui dice l'autore, eſsere eſente da poteſtà ciuile, e ſi da nell'errore di Marſilio Padouano, che voleua che Chriſto fuſse giuridicamente ſoggetto a Pilato. Vegga dunque l'autore doue ſi laſci condurre, mentre va dietro alle ſue ſottigliezze vane, e ſofiſtichi modi di argomentare, e non ſi lamenti s'auuerrà a lui quello, che è auuenuto a gli altri, che han voluto far prima di lui quel ch'egli ha preſo a fare.

CAPO X.

VOlendo l'autore confutare la ſeconda riſpoſta, ch'egli dice eſser ſtata data al ſuo argomento, fa vn preſuppoſto, *che la poteſtà temporale da Dio ſia raccommandata a' Principi laici ſoli, e che però tutto il genere humano da queſti debba eſſer guidato alla felicità ciuile, e conſeguentemente anco i Chierici come gli altri*. E ſe bene egli penſa d'hauerlo prouato, io però ſtimo tutto il contrario; anzi penſo hauergli dimoſtrato, che poſsono i Chierici eſser gouernati politicamente, come veramente ſono in fatti, da'loro Prelati Eccleſiaſtici. Il che eſsendo coſi la prima ragione, che egli qui apporta per prouare che i Chierici poſſano eſser caſtigati da'Prencipi, rieſce di niun vigore. percioche nelle cauſe de'Chierici non ha che fare la poteſtà laica, ne per dirizzarli alla beatitudine ciuile, ne per correggerli, quando traſſero dal diritto ſentiero.

Aggiunge appreſso vna ſeconda ragione, tolta come la prima dal Bozio, con la quale pretende prouare, che quando i Chierici im-

ci impediſcono la felicità de'laici, poſſono da'Principi ſecolari eſser puniti, e caſtigati; perche, ſi come nella natura ogni potenza, che può oprare alcuna coſa, può reſiſtere a chi la impediſce; coſi la poteſtà ciuile, che può, e deue procurare la felicità de'cittadini, potrà reſiſtere a chi vorrà metterli impedimento. e queſto reſiſtere altro non è, che punire, e caſtigare. Ma non s'auuede, che etiandio nella natura la reſiſtenza, che poſſono far le forme ſi riſtringe dentro a i termini d'vn certo genere, fuora de i quali non hanno forza, ne attione alcuna. Come per eſempio, il caldo, che ha virtù di riſcaldare, può anco reſiſtere al freddo, che gli è contrario; ma non reſiſte al ſapore, o al colore, non hauendo con quelli contrarietà, ne repugnanza. All'iſteſso modo biſogna dire della poteſtà laica, la quale ſi come ha riſtretta la forza, e virtù dell'oprar ſuo; coſi dentro a'medeſimi termini ha rinchiuſa la forza del reſiſtere. E perche non può oprare intorno a Chierici, non ha manco virtù di poter reſiſtere co'l punirli, o caſtigarli. Ne ſegue per queſto, che la poteſtà laica ſia imperfetta, e manchenole; atteſo che tutte le coſe, o naturali, o politiche hanno la virtù, e forza loro finita, e terminata; ne per ciò ſono imperfette; perche non poſſono ſtenderſi più di quel che comporti la ſfera della loro attiuità. E l'auttorità laica aſſai ſi può tener perfetta, ſe ne'laici può eſercitar liberamente le ſue forze, tanto nel commandare, quanto nel punire, e caſtigare. Ma quando ſi tratta della poteſtà Eccleſiaſtica, biſogna che l'autore habbi patientia; perche, come ſi è detto di ſopra, i termini, e confini di quella ſono molto larghi, e ſpatioſi, tanto per riſpetto delle coſe, quanto per conto delle perſone, ſtendendoſi quella non ſolo nelle coſe ſpirituali, ma anco quando fia neceſſario alle temporali; e comprendendo non pure i Chierici, ma anco tutti i laici, ancorche ſiano Prencipi, ſe per alcun modo, o direttamente, o per modo indiretto impediſcono il corſo delle coſe ſpirituali.

Non contento di queſto l'autore, forma vna terza ragione, quale egli afferma eſſer fondata ne'principij di coloro, che difendono l'eſentione de Chierici, per autorità diuina, quali egli chiama auuerſarij. L'argomento a fauore de gli Eccleſiaſtici è tolto dal nome di Paſtore, di cui è proprio, non ſolo paſcere le pecorelle, ma anco cacciare, & vccidere i lupi, che cercano dãneggiare alla greggia. E perche co'l teſtimonio d'Homero anco i Principi ſon chiamati paſtori de'popoli, conchiude, che potrà il Principe, ſe vn Chierico aſſalta come lupo le ſue pecorelle, e cerca danneggiare l'ouile, fargli reſiſtenza, con punirlo, e gaſtigar-

lo. Ma non s'accorge, che la similitudine non camina del pari; percioche, si come ben dice Bonifacio VIII. *Si deuiat terrena potestas, iudicabitur à potestate spirituali; sed si deuiat spiritualis minor, à superiori, si verò suprema, a solo Deo, non ab homine poterit iudicari.* Vorrà dunque la ragione, che quãdo il laico si porta verso la Chiesa come lupo, ancorche sia Prẽcipe supremo, sia gastigato dalla potestà spirituale, & Ecclesiastica, come sempre si è fatto dal principio della Chiesa fino al presente; ma se all'incontro l'Ecclesiastico sarà come lupo nella Republica, dourà il Prencipe ricorrere al Pastore Ecclesiastico, ne questo deue parer strano, perche si come bene disse in vna epistola Pietro Blesense: *Duo sunt gladij, qui mutuum à se mendicant auxilium, atque adinuicem sibi vires impartiuntur alternas, sacerdotium regibus, & Sacerdotibus regnum*; cosi la Chiesa in molti suoi bisogni ricorre al braccio secolare. Et all'incontro fa di mestieri, che il Principe e Magistrato secolare, doue non arriua la sua giurisdittione, faccia ricorso alli Pastori, e Prelati della Chiesa. Ne vale quel che oppone l'autore, che questo sarebbe metter diffetto, e mancamento nell'ordine della diuina prouidenza, come ch'ella hauesse priuato i Principi dell'autorità necessaria per mantenimento del suo buon gouerno; perche è cosa chiara, che in mille occorrenze non può il Principe con la sola forza della sua potestà laica rimediare a tutti i mali, e disordini della Republica; ma è sforzato ricorrere tal'hora all'aiuto de confinanti, per poter hauer in mano i fuorusciti, e fuggitiui; tal'hora anco a'Prelati, per poter per mezo delle censure venire in notitia di quel che per altra via non si può sapere. E se per simili cose, alle quali non si stende l'autorità laica, non si giudica imperfetta, o manchеuole; perche si dourà giudicar tale per non poter metter mano a castigare gli Ecclesiastici?

Extrau. vnam sanctam. de maior. & obedient.

Epist. 73.

Cap. nouit de iudic. not. 3.

Dice l'autore, e lo proua col testimonio di Nauarro, che *reus sortitur forum ratione delicti, e per la ragion naturale, commisso vno, censentur commissa & illa, sine quibus expediri non potest: immo etiam illa sine quibus expediri quidem potest, sed non commodè*. Et a dire il vero sono stato vn gran pezzo, pensando a che proposito habbi qui voluto citar queste parole, che secondo me non han che fare con quel che qui si tratta; perche è vero che il reo *sortitur forum ratione delicti*, s'intende però di quelli, che per altro possono essere legitimamente foggetti al Giudice o laico, o Ecclesiastico, del cui foro si tratta. Per tanto quando il Chierico fa delitto nella Città, perche egli in quella città ha legitimo superiore, ne può egli esser per altro

sud-

ſuddito al Prencipe laico,non perciò gli diuenta in alcun modo ſoggetto, ne acquiſta il Prencipe ſopra di lui autorità, o giuriſdittione alcuna.

E perche l'autore dice, che queſte ſono le ragioni naturali, che l'hãno perſuaſo a credere,che i Chierici ſiano ſudditi a Prin cipi ſecolari,io voglio qui mettere alcune ragioni fondate in lume naturale,che prouano eſſere i Chierici, & Eccleſiaſtici come dedicati al culto diuino, degni di vna ſingolar prerogatiua, & eccellenza di gran lunga ſuperiore ad ogni humana dignità. E per fondamento di queſto mio diſcorſo, voglio ſupporre con S. Ambrogio, S.Girolamo, S.Chriſoſtomo,S.Agoſtino, S.Tomaſo, e gli altri Teologi,che la legge naturale,è vn lume della ragione ſtampato ne gli animi de gli huomini, che tacitamente inſegna ad ogn'vno, quel che ſi debba fare, e fuggire. Dal quale come neceſsarie conſequenze ne dipendono i precetti tanto della prima,quãto della ſeconda tauola. Dal medeſimo lume ne naſcono ancora altre cõſequenze,che ſe bene non ſono coſi chiare,& euidenti,hãno però tanta conueneuolezza con la ragione,che cõmunemente appreſso tutte le genti, e nationi, oue il lume naturale non ſia eſtinto, o corrotto, ſono riceute, & abbracciate. E per ciò i Giuriſconſulti ſeguitati da S. Tomaſo diſſero: *Quod naturalis ratio inter omnes homines conſtituit, id apud omnes gentes cuſtoditur,vocaturq.ius gentiũ.* Se dunque moſtraremo, che tutte le genti,e nationi hanno dato gran preeminenza a ſacerdoti, ſi douerà conchiudere eſſer queſta legge di natura, o almeno eſſere ius gentium. Scriue dunque S. Giralamo,che quei primi huomini giuſti Abel, Enoch,e Noè,e gli altri che di mano in mano gli ſucceſſero,furono ſacerdoti. & aggiunge di più che tutti i primogeniti della ſtirpe di Noè erano ſacerdoti, affermando che queſta era la primogenitura,che ſollemente vendette Eſaù a Iacob ſuo fratello. Et è molto veriſimile,che quelle genti di Paleſtina ancor eſſe haueſſero il medeſimo coſtume; poi che leggiamo che Melchiſedech,era nõ ſolo Rè ma anco Sacerdote Di Iob ſi può credere il medeſimo; poi che ogni giorno offeriua ſacrificij per i ſuoi figliuoli. De gli Egittij ſcriue Clemente Aleſſandrino,ch'eglino ſoleuano ſcieglier tra ſacerdoti il migliore per promouerlo al Regno Nè molto differente da queſto è quel che ſcriue Plutarcho,il qual vuole che due ſole ſorti di perſone foſſero da gli Egittij ſtimate degne del Regno,i ſacerdoti per la ſapienza,& i ſoldati per lo valore militare.Ma dice che quando vn ſoldato era fatto Rè,douea da ſacerdoti eſſere ammaeſtrato nelle coſe ſagre,e nella prudenza ciuile. Nella diuina ſcrittura

Ep. 71. ad Iren.
Ep. ad Algaſ. q. 8.
Ho. 54. in Geneſ.
In Pſ. 57.
1.2. q. 94. ar. 2.
l. omnes populi. ff. de legib.
2.2. q. 57. a 3. & lib. 5. Hetic. lect. 12.
Ep. 126. ad Euagr.
Gen. 27.
Geneſ. 1.
Cap. 1.
Lib. 5. Stromat.
Lib. de Iſide, & Oſiride.
Gen. 47.

leg-

leggiamo,che in vna estrema penuria, e necessità di viuere non manco mai il Re di mantenere con publiche spese i sacerdoti. Finalmente scriue Eliano, che i sacerdori de gli Egittii sempre presideuano a tutti i giuditii. De Sacerdoti de gli Hebrei,perche n'habbiamo a trattare appresso con l'autore, nõ ne dirò altro ,se nõ quello,che scriue Giosefo d'Alessandro Magno,il quale vedendosi venir'incontro il Pontefice, prostatosi a terra l'adorò.De i Greci scriue M.Tullio,che appresso di loro erano in tanta stima i Sacerdoti, che senza la presenza loro non si congregaua alcun publico conseglio,come si può confermare con l' esempio d Achille,che come scriue Homero non solo volse, che intrauenissero i Sacerdoti nel suo Conseglio, ma preferi il parer loro a quello di tutti gli altri.E come afferma Plutarco,non era il Sacerdotio punto inferiore al regno, come anco di Capadocia testifica Hircio. E quel che è di maggior marauiglia in Etiopia i Sacerdoti di Meroe erano di tanta dignità,che,come afferma Diodoro,poteuano a lor piacere commandare al Rè,che lasciasse il Regno,& anco la vita. De popoli della Francia narra Cesare che i Sacerdoti creauano tutti i Magistrati, decideuano tutte le liti, componeuano tutte le controuersie , distribuiuano secondo che giudicauano tutti i premij, e gastighi.Il simile riferisce il medesimo esser stato in vso appresso gli Edui.Molto più è quello che riferisce C.Tacito de Germani , che appresso di loro i Sacerdoti haueano suprema autorità di commandare. Et altroue delli medesimi scriue queste parole; *Apud illos neq. animaduertere, neque vincire , neque verberare nisi Sacerdotibus permißum* In che stima fossero appresso i Romani,oltre quello che Arnobio scriue,che i Sacerdoti sedeuano nel teatro nel luogo più nobile di tutti gli altri, lo testifica Dionisio Alicarnaseo, dicendo,ch'eglino giudicauano tutte le cause,che occorreuano tra priuati e Magistrati, e ministri della religione. E quel che pare che auanzi ogni marauiglia,scriue Seneca,*Virgine Vestali procedente l.ictorem submouere iußum,Prætorem via cedere consueuisse,summum deniq. Imperium Consules cedere.*

Lib.14.c. 34.

Lib.12 antiq.c.8.

Lib. 1. de diuinat.

Iliad. 1.

In qu.est. Rom.c.vlt.

De bel. Alexand.

Lib 4. Bibliot.c.1.

Lib. 6. de bel.Gal.

Lib.7.de bel. Gal.

De mor. Germ.

Lib .4.hist.

Lib. 4. aduers.Gent.

Controu 8,

Tutto questo ho voluto qui raccontare, perche s'intenda che in tutte le genti, e nationi, è stato dalla natura impresso questo concetto, che i Sacerdoti, e Ministri del culto diuino, deuono essere singolarmente honorati,e riueriti. Dal che si puo raccogliere,con quanto maggior ragione debbano esere riconosciuti e rispettati i Sacerdoti,e ministri Ecclesiastici della nuoua legge, i quali,oltre che seruono al culto del vero Iddio , hanno da lui hauuto tale autorità,quale non hanno in Cielo gli Angioli.

Per-

Perche ſe bene,come dice Dioniſio Areopagita,eſercitano in terra quelle attioni hierarchice, che ſono proprie de gli Angioli,purgando,illuminando,e perfettionando;tuttauia in queſte iſteſse di gran lunga gli auanzano;perche poſsono rimettere e ſcancellare i peccati,conſecrare il corpo, e ſangue di Chriſto, & offerire l'incruento,e propitiatorio ſacrificio. Per queſta ragione diſse in alcun luogo S.Gregorio Nazianzeno,che tale era la differenza tra'l Prelato Eccleſiaſtico e laici, quale è trà il paſtore che è huomo ragioneuole,e le pecorelle, che ſono animali ſenza ragione,volendo dire che gli Eccleſiaſtici ſono di gran lunga ſuperiori a laici. Di queſta ragione ſi ſeruono i ſacri Canoni,e leggi ciuili : prouando che gli Eccleſiaſtici, come ſuperiori de laici, non deuono da quelli eſsere giudicati. Per queſto riſpetto l'iſteſso Dioniſio Areopagita chiama gli Eccleſiaſtici τελετάς, che uuol dire *perfectores*, perche a loro tocca dirizzar tutti i laici per la ſtrada della ſalute, e perfettione Chriſtiana. Perciò ſcriuendo S.Gregorio a Mauritio Imperatore, gli chiama Angioli,anzi Dei. E S.Girolamo,come riferiſce Gratiano, dice che i Chierici,*ſunt Reges,ideſt,ſe & alios in virtutibus regentes;& ita in Deo Regnum habent.* Et aggiunge che queſto ſignifica la chierica, o corona che portano in capo. Per queſto diſse Gelaſio, che la dignità Sacerdotale auanza la porpora, e maeſtà Imperiale. E S. Ambroſio dice,che tanto auanza la dignità ſacerdotale la maeſtà del Rè,quanto l'oro è più nobile del piombo. E finalmente S. Gregorio Nazianzeno parlando co'l Preſidente arditamente dice, che la legge di Chriſto l'hauea fatto ſoggetto alla poteſtà del Veſcouo.

Apolog. 1.

Cap. inferior, & c. ſolitæ,de maior. & obed.

L. 1. ſ. ſicut iuſta gl. ff. de aqua plu. arcen.

De Eccleſ. Hierar.

Lib. 4. Regeſ. ep. 31.

habetur 12. q. 1. cap. Sacerdotib.

12. q. 1. c. duo ſunt.

Diſt. 96. c. duo ſunt..

Lib. de dign Sacerd. cap. 2.

Orat. 17.

Sono di più gli Eccleſiaſtici chiamati Maeſtri de tutti i fideli.Et Ariſtotele in più luoghi ſcriue che a Dio,al padre,& al maeſtro non ſi può rendere honore,che degnamente corriſponda all'obligo. Il che tanto più ſi deue intendere di queſti maeſtri, che dichiarano la legge di Dio, & inſegnano la vera ſtrada, che conduce a vita eterna, & ammaeſtrano gli ſteſſi Principi, e Magiſtrati, come debbano far leggi giuſte, rettamente giudicare, e ſantamente reggere,e gouernare i popoli. Onde chiaramente ſi vede quanto ſia contra ragione, che i diſcepoli voglino eſsere ſopra i maeſtri,& eſercitar ſopra di loro autorità;dicendo maſſime Chriſto: *Non eſt diſcipulus ſuper magiſtrum.* De i Sacerdoti ſcriſse Malachia, *Labia Sacerdotis cuſtodiunt ſcientiam, & legem requirunt de ore eius.* Hor chi non vede quanto monſtruoſa coſa ſia,che i diſcepoli voglino cenſurare, & gaſtigare i maeſtri, e maeſtri non di ſcientie humane, ma di ſanti coſtumi, e del-

Matt. 10.

Cap. 2.

e della vita Christiana? Ne dica alcuno, che sono solamente Maestri nelle cose spirituali, non nelle temporali; percioche tocca a gli Ecclesiastici insegnare al Mercante, all'Artiggiano, al Soldato, al Giudice, al Magistrato, al Prencipe, e finalmente a ciascuno come debba Christianamente esercitare il suo mestiero: & vniuersalmente deuono insegnare a fedeli come si deuono seruire delle cose temporali per non perdere le eterne.

In oltre con molta ragione sono gli Ecclesiastici chiamati padri de laici, ancorche siano Regi, o Imperatori; perche per mezo de sacramenti spiritualmente gli rigenerano a Christo; e come figliuoli gli nodriscono nella fede, e boni costumi. Da questo meritamente conchiudono i sacri Canoni, esser cosa indegna che i figliuoli vogliono esser superiori a i padri. Giustiniano Imperatore dice queste belle parole: *Legem & naturã erubescere si filij parentes corrigere, & castigare contendant.* E Gregorio VII. *Nonne* (dice egli) *miserabilis insaniæ esse cognoscitur, si filius patrem, discipulus magistrum sibi conetur subiugare, & iniquis obligationibus illum suæ potestati subijcere, à quo credit, non solum in terris, sed etiam in cælis se ligari posse, & solui?*

dist. 17. c. 1. in fine. d. 96. c. in scripturis. & c. quis dubitat. 2. q. 7. c. oues. 6. q. 1. cap. oues. Auth. de nupt. §. si vero. Lib. 8. ep. 2. habetur d. 96. c. qs dubitat. Hom. 82. in Mat. Colligitur ex cap. duo sunt. 12. q 1. Dec. in c. Eccl S. Mariæ nu. 10, de constit. L. placet. C. de epis. & cler. Innoc. c. dilecta, de excc. præl. Panor. c. nõ minus de immun. Eccl nu. 14. Ang. verb. immunitas nu. 33. Syl. immunitas 1. q 5

Aggiungesi à tutto questo, che essendo gli Ecclesiastici pastori de laici, pascendoli con la dottrina, e co i Sacramenti, & reggendoli a guisa di pecorelle con leggi, precetti, & ordini, non coporta la ragione, che debbano essere soggetti alla giuridittione, & autorità de'loro sudditi, hauendo essi autorità molto maggiore, e sacrosanta. Onde parlando S Chrisostomo col suo Diacono, gli dice arditamente che se alcuno vorrà accostarsi all'altare indegnamente ancorche sia grande, potente, ricco, anzi Rè, o Imperatore, che lo prohibisca, e lo discacci: perche senza dubbio ha maggiore autorità di qualsiuoglia di loro.

Ma se non è lecito a'laici Magistrati, o Principi maneggiare i Calici, e vasi sacri, che sono dedicati al culto diuino, come sarà loro lecito d'esercitar giuridittione sopra gli Ecclesiastici, che col sacro carattere Clericale sono particolarmente consagrati a Dio, e separati dal volgo, e numero de'laici? Quali perciò, quando si tratta di grauezze, o cose odiose, secondo l'opinione de'Dotti, non s'intendono compresi nel popolo. Il che anco confessano gli stessi Imperatori con queste parole. *Placet nostræ clementiæ, vt nihil commune Clerici cum publicis actionibus, vel ad Curiam pertinentibus, cuius corpori non sunt annexi, habeant.* Onde è commune opinione de'Dottori, che quando si distingue la Republica ciuile dall'Ecclesiastica, i Chierici non habbino che fare con quella. Et però non vogliono con-

ragio-

ragione i ſacri Canoni [a], che eſſi giurino fedeltà a' Principi; ne co me altri [b] affermano, poſſono eſſer rei di Maeſtà, e finalmente non manca [c] chi dica, che quanto a gli oblighi della Republica laica ſono come ſtranieri. Se dunque ſi ſtima gran [d] ſacrilegio profanare i vaſi, e veſti ſacre, come non ſarà grandiſſimo, voler trattare gli Eccleſiaſtici, e perſone ſacre, come le laiche, e profane? Maſſime, che le perſone Eccleſiaſtiche ſono con particolar ragione chiamate ſante; & habbiamo nel *ius ciuile* vn titolo *de ſanctiſſimis Epiſcopis*; e nel medeſimo leggiamo queſte parole: *Sanctum definitur eſſe, quod ab hominum iniuria munitum, ac defenſum eſt*. E queſta ſanta Donna Iudith [f] ſtimò gran peccato, che il popolo voleſſe contaminare le coſe conſecrate a Dio. E Bonifacio Papa [g], chiaramente diſſe, che tutto ciò ch'era conſecrato a Dio, o animale, o huomo che fuſſe, rimaneua ſanto, e ſoggetto a gli Eccleſiaſtici, e che a' laici non era lecito in alcun modo profanarlo.

E ſe è vero, come non ſi può certamente negare, che la poteſtà laica paragonata con la Eccleſiaſtica, è ſimile al corpo in comparatione dell'anima, ſi può chiaramente vedere ſe è ragioneuole, che l'anima, che è la poteſtà Eccleſiaſtica, ſia ſoggetta alla ciuile, e politica, che è il corpo. Certo la ragion naturale inſegna, quel che già diſſe Saluſtio, che il corpo deue ſeruire, e l'animo commandare; dourà dunque la poteſtà laica eſſer ſoggetta alla Eccleſiaſtica, e non al contrario. E come il corpo non può eſercitar dominio ſopra l'anima, coſi non è lecito alla poteſtà laica vſar autorità ſopra l'Eccleſiaſtica. Anzi come ben dice Vgone [h] di S. Vittore citato di ſopra: *Poteſtas ſpiritualis ciuilem inſtituit vt ſit, & iudicat, ac damnat, ſi bona non fuerit*; & aggiunge di più, che la poteſtà ciuile ſi riſtringe dentro i termini delle coſe corporali, e terrene, ne può in conto alcuno intrometterſi nelle coſe, o perſone ſpirituali, & Eccleſiaſtiche, come oltre S. Bernardo [i] affermano i ſacri Canoni [k].

Per queſte, & altre ſimili ragioni i Canoni [l], le [m] leggi ciuili, & i [n] Dottori, parlano in modo della immunità de' Chierici, che dimoſtrano chiaramente eſſer coſa douuta per ragion naturale, parte per la dignità dello ſtato, parte per gli vfficij, e miniſterij, che ſono obligati ad eſercitare. Si che può vedere l'autore quãto la ſua Metafiſica ſia lontaua dalle vere, e buone ragioni naturali, le quali, come ſi è viſto, dimoſtrano eſſer coſa monſtruoſa, e ſacrilega, quel ch'egli pretende che ſia obligo di natura.

H CA-

a *Cap. nimis. de iureiur.*
b *cõm. Doct. sẽt apud Boß. de crimin. laſæ Maieſt. n. 86.*
c *Paul. a Caſtr. cõſ. 296.*
d *Leu. vlt. & D. Tho. 2. 2. q. 99. art. 1. 2. 3.*
e *l. 8. ff. de rer. diuiſ.*
f *cap. 11.*
g *12. q. 2. c. nulli.*
h *Lib. de Sacram.*
i *Lib. 1. ad Eugen.*
k *16. q. 7 c. 1. & c. ſi quis deinceps. Cap. ſacro ſancta, de elect. cap. Maſſana, & c. cauſ. de præſcr. l. d. 96. c. qs dubitat. c. oues. 2. q. 7. c. oues. 6. q. 1. c. 1. d. 17. in fi. c. in ſcripturis d. 96. c. inferior. et c. ſolitæ, de maior. & obed.*

m *Euſeb. lib. 10 hiſt. c. 7.* n *l. ſancimus. 2. C. de ſacroſ. Eccl. D. Tho. lib. 1. de regim. Prin. c. 24. & ad Rom. 13. Ioan. Drie. lib. 1. de liber. Chriſt. c. 9. Corn. Ianſ. Matt. 21. & alij pene innumerabiles. l. 1. ſ ſicut. iuncta gloſ. ff. de aqua pluuia arcen.*

CAPO XI.

COmincia in questo capo (quale secondo l'ordine deue essere vndecimo, e non sò perche l'autore habbi replicato il decimo, e cosi poi continouamente turbato l'ordine de'numeri) a trattare delle ragioni tolte dal Testamento vecchio; e si porta di maniera, che volêdo tuttauia persistere nel suo modo d'argomentare, in quello stesso fa errori non piccoli, e da segno d'esser poco versato nella Scrittura. percioche egli suppone, che quando Iddio ordinò a Mose, che ongesse Sacerdote Aaron, allora appunto distinguesse la potestà Ecclesiastica dalla laica: atteso che (come si è detto di sopra) questa distintione fu sempre nella Chiesa di Dio fin dal principio del mondo, e la potestà Ecclesiastica, secondo S. Girolamo successiuamente si conseruò ne i primogeniti della stirpe di Noe. Onde Mosè, che come confessa l'autore istesso era Sacerdote, hauea vnite nella sua persona l'vna, e l'altra potestà. E ben vero, che all'hora Iddio instituì il Sacerdotio Leuitico, e lo restrinse nella tribu di Leui con perpetua successione, e potestà ordinaria, ordinando insieme la gierarchia Ecclesiastica, e spirituale di quel popolo, con la distintione de gli ordini, gradi, & vfficij di ciascuno. Ma perche Mosè, secondo la dottrina del Signor Cardinale, non lasciò mai d'essere Sacerdote, benche straordinario, e senza successione, ritenne meritamente l'autorità di giudicare i Leuiti, e Sacerdoti.

Ad Euag. ep. 126.

Ma questo non piace all'autore, e vuole che in ogni modo Mosè come Principe, e Giudice laico esercitasse simile autorità, e giuridittione. Per proua di questo ricorre a principij Aristotelici, che se bene sono veri, e molto efficaci per l'arte dell'argomentare, sono però malamente applicati dall'autore; perche quando egli hauesse prouato, che quei giudici, che nel gouerno temporale succedêro a Mosè, tra quali anco fu vna donna, hauessero esercitato giurisdittione nelle persone de'Leuiti, o Sacerdoti, l'argomento che qui fa, harebbe qualche apparenza di probabilità; perche allora si potrebbe dire, che tutti quei giudici succedessero a Mose solamente nel gouerno politico, e ciuile, e non nel Sacerdotale. Perciò esercitando essi giurisdittione sopra li Leuiti, come haueua esercitato Mosè, entraua allora la regola d'Aristotile: *A quatenus ipsum ad omne tenet consequentia affirmatiuè, & negatiuè ab omni ad quatenus ipsum*. Ma non hauendo prouato questo, si può più presto argomentare al contrario, dicendo che non hauendo i Giudici, che succedessero a

Mo-

Mosè nel gouerno politico eſercitato giuriſdittione ſopra le perſone ſacre, come la eſercitò Mosè; euidentemente ſi raccoglie, che Mosè la eſercitaſse per altro titolo, e non come Principe, o Giudice politico. Poiche niuno di coloro, che in quel gouerno politico gli ſucceſsero, hebbe ardire d'imitarlo in ſimil fatto. E perche io diſſi, che l'autore moſtra poca notitia della Scrittura ſacra, voglio quì notare alcuni luoghi, da'quali ſi proua, che la tribu Leuitica haueua preeminenza nell'autorità di giudicare. E per cominciar di quì, nel Deuteronomio, che fu come vna figura del Teſtamento nuouo, leggiamo queſte parole: *Si difficile, & ambiguum apud te iudicium eſſe perſpexeris inter ſanguinem, & ſanguinem, cauſam, & cauſam, leprã, & non lepram, & iudicum inter portas tuas videris verba variari, ſurge & aſcende ad locum, quem elegerit Dominus Deus tuus; veniesq. ad Sacerdotes Leuitici generis, & ad Iudicem, qui fuerit illo tempore, quaresq. ab eis, qui indicabunt tibi iudicij veritatem.* In queſte parole, chi non è più che cieco, chiaramente vede, che Iddio da a'Sacerdoti vna eminente dignità; poiche vuole, che i Giudici ordinarij nelle cauſe difficili, facciano ricorſo a'Sacerdoti della tribu di Leui, e queſto ſenza eccettione alcuna di cauſe: perche, come dichiarano molti Dottori, vuole che a Sacerdoti tocchi giudicare non ſolamente *inter lepram, & non lepram*, che vuol dire nelle cerimonie, & irregolarità Eccleſiaſtiche; ma *inter ſanguinem, & ſanguinem*, cioè nelle cauſe criminali; *& cauſam, & cauſam*, nelle controuerſie ciuili. E ſe crediamo a Gioſefo, che pure douea ſapere le coſe della ſua natione, ad ogni Magiſtrato aſſiſteuano due Sacerdoti della tribu Leuitica, e come afferma l'Abulenſe, erano i Leuiti giudici di tutte le controuerſie, che accadeuano nel popolo Et a quel gran Conſeglio de'Settãdue, ch'erano ſcelti da ogni tribu, come afferma il medeſimo, preſideua come capo il Sommo Sacerdote. Alla cui ſimilitudine il Senato de gli Areopagiti (come ſi raccoglie da Gioſefo) hauea per capo il Sommo Pontefice. E ſe bene l'autor dice, che niuno di quelli, che ſucceſſero a Mosè, fu della tribu di Leui, non sò però come lo potrà difendere; perciò che ſe bene nel libro de Giudici non ſi legge, che alcuno di quella tribu gouernaſſe il popolo; habbiamo però chiaro nel primo libro de'Rè, che Eli, che fu ſommo Sacerdote gouernò quaranta anni il popolo Iſraelitico. E Samuele, che nell'vfficio di Giudice, e Gouernatore del popolo gli ſucceſſe, ſe bene non era Sacerdote, era però Leuita, e miniſtro di Dio. Dal che ſi vede, che l'autore non parla con fondamento. Aggiungo, che noi leggia-

Cap. 17.

Duran. q. 3. de iuriſd.

Lib. 4. antiq. c. 8.

1. Paralip. 23. q. 13.

Lib. 14. antiq. c. 16.

Cap. 4.

Cap.23. mo nel 1.de Paralipomeni,che cominciando a regnare Salomone, nel numero de Sacerdoti,e de Leuiti si trouarono(come dice il testo) *Præpositorum;& Iudicum sex millia*. E nel medesimo libro trouiamo,che vna buona parte de Leuiti *præerat ad opera forinsecus super Israel, ad docendum, & iudicandum eos*. E di Giosafat dice la Scrittura: *In Hierusalem quoque constituit Leuitas, & Sacerdotes, & Principes familiarum ex Israel, vt iudicium, & causam Domini iudicarent habitatoribus eius*. E se ben pare, che in alcuni di questi luoghi si tratti solo de giudicii Ecclesiastici e sacri; nondimeno questo non si può dire in tutti; massime riferendosi le ordinationi de Prencipi a quel c'hauea Dio ordinato nel Deuteronomio, come habbiamo di sopra dichiarato. So ch'alcuni rispondono al luogo del Deuteronomio, come nel fine di questa scrittura accenna anco l'autore,ma la risposta è tolta da gli heretici, & indegna de Catolici,come a suo luogo dimostraremo.

Cap.26.

2.Paral.c. 19.

CAPO XII.

CON nuoue ragioni tolte dalla Scrittura s'ignegna l'autore di prouare l'istesso, che la tribu di Leui non hauesse giurisdittione, ne autorità di giudicare. E per la prima ragione apporta quel che ordinò Dio nel Deuteronomio con queste parole, *Iudices,& magistros cõstitues in omnibus portis tuis,quas Dominus Deus tuus dederit tibi per singulas tribus tuas, vt iudicent populum iusto iudicio, nec in alteram partem declinent.* Dalle quali parole non so con che fondamento vuole l'autore che questi giudici fossero della tribu, che haueano a giudicare, il che se bene è probabile, non è però necessario, & il testo non lo dice. E secondo quel che di sopra si è detto co'l testimonio di Giosefo, e dell' Abulense in ogni tribunale, e Magistrato intraueniuano i Leuiti, come quelli ch'erano sparsi, e diuisi per tutte le tribu. Oltre che quando bene la cosa passasse come dice l'autore,nõ pregiudica però alla preminẽza de'leuiti;nè a quello che di sopra habbiamo prouato, esser stato sẽpre lecito da qual si voglia giudicio inferiore appellare a Sacerdoti:percioche nõ è mio intento voler prouare,che nõ fossero nel popolo de Israel altri giudici,che leuiti,o Sacerdoti. Mà a me basta, che i leuiti haueßero autorità di giudicare,e l'autorità loro fosse suprema. Aggiũge l'autore citãdo male il luogo del Deuteronomio,che se vn figliuolo di vn Sacerdote si fosse portato male verso il padre, e la madre,tal delitto douea essere giudicato da Giudici ordinarij.

Cap.16.

L'autore cita il Deut. a 22. douẽ do citare a 21.

d'on-

donde raccoglie,che da vn'altra tribu, e non dalla Leuitica tal giudicio douea essere esequito. Tale consequenza non so vedere da che principij dipenda,perche se in ogni tribu erano Sacerdoti,e Leuiti, perche non poteuano essere anco giudici? Lascio che poco fedelmente l'autore specifica figliuolo di Sacerdote, doue la Scrittura parla indefinitamente,di vn figliuolo, che malamente si porta co'l padre,e con la madre; e si potrebbe intendere de'laici e non de gli Ecclesiastici. Il medesimo dico dell'altro esempio di colui, che accusa la moglie per non hauerla ritrouata vergine, perciò che non parla particolarmente de'Sacerdoti, mà in vniuersale di tutti; e di quel giuditio si deue dire il medesimo,che del precedente. L'altro esempio di quel che non vuole pigliar la moglie del fratello rimasta vedoua,senza figliuoli,non ha nuoua difficoltà diferente da precedenti. E se si applicasse al sõmo sacerdote,sarebbe manifesto errore,essendogli chiaramẽte vietato nel Leuitico di pigliar per moglie donna vedoua,o ripudiata. E certo mi marauiglio che tanto liberamente conchiuda l'autore,che tutte le cause ciuili si decideuano da giudice politico,atteso che ne luoghi allegati da lui non si nomina se non semplicemente giudice, che per quel che si è detto di sopra,tanto poteua essere laico,qnanto Ecclesiastico. *Cap.* 21.

Non contento di questo l'autore per prouare, che i Sacerdoti e leuiti fossero giudicati dal principe laico, adduce quello che si legge nel 1. libro de Regi, doue *congregati vniuersi maiores natu Israel, venerunt ad Samuelem in Ramatha, dixeruntq. ei: Constitue nobis regem, vt iudicet nos, sicut & vniuersæ habent nationes.* Da questo argomenta che vi fossero anco i Sacerdoti; e confessassero di douer essere giudicati dal Rè. Mà non è chi nõ vegga,con quanta facilità si possa rispondere ad argomento cosi debole. Prima,si potrebbe dire,che l'autore harebbe molto che fare per prouar, che tra coloro che dimandarono il Rè fussero anco i Sacerdoti, perciò che nõ è alcuno tãto poco versato nella scrittura,che nõ sappi,che questa voce, *Omnis*,nõ sempre cõprende vniuersalmente tutti;cõcioſiache quando S.Luca dice ne gl'Atti Apostolici,che erano in Gierusalem *viri religiosi ex omni natione quæ sub cælo est*,nõ è necessario dire che vi si ritrouassero i popoli pur diãzi scoperti,o altri,che ancora nõ son venuti a nostra notitia E quãdo S.Paolo disse;*omnes quærũt quæ sua sunt,non quæ Iesu Christi*,al sicuro nõ volle cõprendere gli Apostoli, e gli huomini Apostolici, che cõ molto feruore di spirito, e zelo della gloria di Christo,predicauano il Vãgelo. Vorrà dũque dire la scrittura,che buona parte de i più vecchi d'Israele, *Cap.* 8. *Cap.* 2. *Phil.* 2,

fecero

fecero quella dimanda,& in tal caſo non eſsendo neceſsario,che ſi comprendano i Sacerdoti, l'argomento reſta di niun valore. Aggiungo appreſſo,che quando bene vi foſsero ſtati i Sacerdoti, con quel modo di parlare a nome commune di tutto il popolo dimandauano Rè, che gouernaſse vniuerſalmente la Republica, & eſercitaſse i giudicij, che conuengono a Rè. E come non è da credere,che tutti quei laici,che dimandauano Rè, haueſsero in particolare liti, e controuerſie, quali voleſsero che foſsero deciſe dal Rè;coſi quando a quella dimanda haueſsero concorſo i Sacerdoti,poteuano coſi parlare a nome di tutto il popolo,ſenza però confeſsare di voler eſſi particolarmente eſser ſoggetti a giuditii,e ſententie Reali.

Non ſo poi cõ che fondaméto dica l'autore,che chiaramente ſi proui dalla ſcrittura,che il Sacerdote nõ hauea ſe non autorità ſpirituale nelle coſe ſacre,che apparteneuano all'vfficio ſuo: cõcioſia che nel luogo ſopra allegato del Deuteronomio;manifeſtamẽte ſi vede che Dio da autorità a Sacerdoti in ogni cauſa, e controuerſia:onde ſoggiunge;*& facies quodcunq. dixerint,qui præſunt loco quem elegerit Dominus, & docuerint te iuxta legem eius,ſequeriſque ſententiam eorum,nec deelinabis ad dexteram neque ad ſiniſtram.* In oltre ſi ſerue l'autore d'vn'autorità tolta dal ſecondo lib.de Paralipomenon, doue il Rè Gioſaphat diſtingue l'vfficio de Sacerdoti da i Miniſtri del Rè; & a quelli cõcede le cauſe ſpirituali, a queſti i negotij che toccauo al Rè. E perche queſto luogo è dottamente trattato dal Signore Cardinale,pigliãdo le parole di ſua Signoria Illuſtriſſima ad altro fine, malamente ſe ne ſerue per prouare il ſuo intento. Il Sig. Cardinale ſi ſerue di queſto teſtimonio cõtra gli heretici,per prouare, che l'autorità di dichiarare le ſcritture,& interpretar la legge dì Dio autenticamente, e con certezza infallibile, è della Chieſa, e non d'alcun particolare, dicendo, che da queſto luogo ſi caua euidentemente, che ne il Rè, ne i miniſtri ſuoi hanno ſimile facoltà; ma ſi bene è conceſſa alla Chieſa. Per tanto al Signor Cardinale baſta, che da queſto luogo manifeſtamente s'eſcluda il Principe laico dalle cauſe meramente Eccleſiaſtiche,e ſpirituali;e che queſte tocchino a Sacerdoti. Se alli medeſimi Sacerdoti poi conuenga anco giuditio politico, il Cardinale non lo tocca in quel luogo;perche non faceua a ſuo propoſito. Certo ogn'vn vede,che queſta conſequenza non vale. i Sacerdoti ſono giudici delle cauſe ſpirituali; adunque nõ ſono delle temporali. Percioche in queſto luogo citato dall'autore,il Rè Gioſafat non dice,che a Sacerdoti tocchino ſolamente le cau-

Cap. 19.

Lib. 3. de verbo Dei cap. 4. in fine.

cauſe ſpirituali;ne vuole, che i ſuoi miniſtri trattino tutti i negotii laici;anzi ſoggiunge,*Habetiſq. leuitas magiſtros coram vobis cõfortamini,& agite diligenter.* Doue la voce Hebrea,che in Latino è ſtata voltata dall'interprete, *Magiſtros*, più chiaramente ſignifica *Præfectos,& executores.* Et intendono gli Hebrei, che per queſto toccaua a i Leuiti giudicare le cauſe cõmuni,che accadeuano tra cittadini,& i miniſtri del Re, attendeuano ſolamente alle coſe appartenenti al Regno,e gouerno publico,come ſarebbe a dire,alle coſe di ſtato, dal che ſi può vedere, che le conſiderationi fatte ſopra queſto luogo dall'autore, non hãno quella forza,che egli pretẽde;anzi(come habbiamo detto) moſtra il Rè Gioſafat qual debba eſſere la forma ordinaria del gouerno,non altrimente che auuenne allora quando Mosè,per conſeglio del ſocero ordinò i Magiſtrati,e giudici inferiori, riſerbandoſi le cauſe di maggior importanza;nel che non ſi priuò egli della ſua autorità,ma ne'fece parte ad altri; coſi appunto in queſto luogo,ſi ſgraua il Pontefice delle cauſe communi, ſi da a miniſtri del Rè l'immediato gouerno, & amminiſtratione del regno,e ſi laſcia a Leuiti il giuditio delle cauſe ordinarie. Ne potrà mai prouare l'autore,che la ſcrittura habbi detto il contrario,nè che a queſto ripugni la dottrina del Cardinale. Ben certo è gran marauiglia, che l'autore non habbi viſto,o fatto conto di quell'autorità del Deuteronomio, põderata di ſopra,nella quale ſi dà al Pontefice giuriſdittione in ogni cauſa,& in ogni materia;come appunto,oltre a quello che ſi è detto di ſopra, la dichiarano i ſacri canoni;pcioche Innocentio,ponderãdo quelle parole del Deuteron.dice coſi. *Tria quippe diſtinguit iudicia, primum inter ſanguinem & ſanguinem, per quod criminale intelligitur,& ciuile; vltimum inter lepram, & lepram, per quod Eccleſiaſticum,& criminale notatur, medium inter cauſam & cauſã.quod ad vtrumq.refertur,tam Eccleſiaſticum quàm ciuile.* E ſe l'autore haueſſe ſaputo queſto non haurebbe,credo, hauuto ardire ſcriuere coſi liberamente, che non ſi troua teſtimonio della ſcrittura,che proui che il Pontefice haueſſe altra autorità, che la ſpirituale;ma certo è coſa da ſtupire,come voglia l'autore dal modo di trattare del Signore Cardinale, cauare il contrario di quello, ch'egli inſegna;e come poſſa negare che ſua Signoria Illuſtriſſima habbi apportato teſtimonio della Scrittura poi che nel libro 5 de ſum. Pont. al cap. 8. porta chiariſſimi eſẽpi di ſimile autorità, come di Ioiada Sacerdote, che commandò che fuſſe vccisa la Regina,e creò Ioas Rè e di Aſaria pur Pontefice,che per la lepra, priuò il Re dell'amminiſtratione, e gouerno

Cap. 17.

Cap. per venerabilem,qui filij ſint legitimi.

uerno del Regno.che ſenza dubbio dimoſtrano autorità, e mag gioranza ſopra i Prencipi.

CAPO XIII.

VIene l'autore in queſto capo a gli eſempi del teſtamento vecchio, intorno a quali prima di paſſar più oltre, mi occorre d'auuertire quel,che ben nota il Sig.Cardinale, che i fatti de Prencipi non ſono leggi,anzi ſe non ſono conformi alla legge di Dio,& alla giuſtitia,non poſsono, ne deuono eſsere approuati.E ſe l'autore ſi volea fondare in quelli, biſognaua che moſtraſse,che ſimili attioni foſsero conformi alla legge diuina.Ma
3 *Reg.* 2. per venire a particolari, nel primo luogo apporta l'eſempio di Salomone,il quale depoſe Abiatar dal ſommo Sacerdotio.Intorno al qual fatto,dice l'autore, che nõ lo priuò del ſommo Sacerdotio,ma lo sbandì.Appreſso aggiunge, che la cauſa di queſto, fu cauſa ciuile.Per proua del 1. dice che nel 4.cap. è nominato Pontefice inſieme con Sadoc,e percio argomenta, che riteneſse la poteſtà,ſe bene come sbandito era priuo dell'vſo, & amminiſtratione di quella. Dou'egli per voler ſopraſapere,parla manifeſtamente contra il teſto della Scrittura ;percioche il teſto dice,che Salomone non mandò Abiatar in eſiglio, ma ſi bene in caſa ſua,cioè in Anathoth,eſsendo egli di quei ſacerdoti,che in quel luogo dimorauano. Certo nuoua ſorte d'eſiglio ſarebbe queſta,il mandar vno a ſtar in caſa ſua con gli amici,e parenti ſuoi;Soggiunge poi la Scrittura: *Eiecit ergo Salomon Abiatar, vt non eſſet ſacerdos Domini.* Doue la proprietà del parlare Hebreo,tãto ſignifica,come dire,*Priuauit eũ dignitate Sacerdotali.* Ne a queſto oſta quel che dice l'autore,che Abiatar poco doppo ſia nominato in cõpagnia di Sadoc,perche s'egli haueſse ben letto, e cõſiderato quel luogo,haurebbe potuto imparare da gl'Interpreti,e da gl'Hiſtorici,che quell'Abiatar,il quale fu cõpagno di Sadoc,ſe bene hauea l'iſteſſo nome,era però perſona differẽte da quello ch'era ſtato priuato da Salomone, o com'altri vogliono parla la Scrittura *per recapitulationem* di quel tẽpo,che preceſse la depoſitione, o finalmẽte,com'altri penſano,fu riuocato, ma nõ già rimeſso nel sõmo Sacerdotio, ma ſolo all'vffitio de Sacerdoti minori,che fu anco cõpimẽto della profetia fatta ad Heli;e coſi mẽtre l'autore partẽdoſi dalla cõmune ſentẽza,riprẽde altri d'errore, caſca egli in error chiaro,e manifeſto. Quãto poi al punto principale del fatto di Salomone, che per cauſa ciuile

(come

(come egli dice) priuasse Abiatar, il Signore Cardinale ha detto quel che prima di lui hauean detto molti altri, e particolarmente Teodoreto, il quale dichiarando quel passo della scrittura, dice appunto come il Cardinale. Ne accadeua che l'autore si stendesse tanto a prouare, che la particella, *Vt*, può significare, e molte volte significa necessaria consequenza, e non causa; perche questo si sà da tutti, & il Cardinale non solamente no'l niega, ma diffusamente lo proua; era vfficio suo, se voleua ragioneuolmẽte cõfutare la dottrina del Cardinale, prouare, o che Vt, non possi mai significare causa motiua, o finale, o che nel luogo, del qual si tratta, non la possa significare. Ma il primo, perche è falso, non lo potrà prouar mai con ragioni sufficiẽti; il secondo non ha ancora prouato. Et al Cardinale basta hauer dichiarato quel luogo, come prima di lui l'hauean dichiarato Teodoreto, & altri. E se bene l'autore si sforza con le sue põderationi mostrar, che Salomone non hauesse riguardo alla profetia fatta ad Eli, ma solamente al delitto di lesa Maestà commesso, in promouere al Regno Adonia, non gli riesce però l'intento. Anzi da quest'istesso si può cauar argomento a fauore del Cardinale, percioche dicendo Salomone: *Et quidem vir mortis es; sed hodie te non interficiam, quia portasti arcam Domini*. Si vede, che non vuole valersi contra di lui delle leggi, & autorità ciuile, conforme alla quale meritaua la morte; ma si contentò di priuarlo della dignità, che era quello che bastaua per adempire la profetia. E se bene non lo espresse Salomone, a noi basta, che lo dica la Scrittura con queste parole: *Eiecit ergo Salomon Abiatar, vt non esset Sacerdos Domini, vt impleretur sermo Domini, quem locutus est super domum Heli in Silo*, massime con la dichiaratione de' Dottori. Oltre che (come l'istesso autore nel capitolo seguente confessa, come non nega il Cardinale, & hanno insegnato alcuni graui Dottori) nella legge antica per l'imperfettione di quel Sacerdotio, era quell'ordine sacro nelle cose politiche e ciuili, sottoposto al Regno. E quando cosi sia, tutti gli argomenti de' quali si serue l'autore nel capitolo seguente, rimangono senza veruna efficacia.

D. Tho. li. 1. de regimi. Princ. cap. 14.

CAPO XIV.

GLi esempi, de' quali si serue l'autore in questo capo, supposto quel che pur hora finisco di dire, non prouano cosa alcuna contro la libertà de gli Ecclesiastici de' nostri tempi; perche es-

fendosi fatta (come dice l'Apostolo) mutatione di legge, e di Sacerdotio, altro giuditio si dourà fare della Chiesa del Testamento nouo, che di quella antica, tanto da questa differente in questo caso, quanto le ombre, e figure sono diuerse dal corpo, e dalla verità; perche cosi appunto argomentano quei Teologi, che cita l'autore in questo capo a fauor suo. E se bene questa risposta bastarebbe per rifiutare quanto qui dice l'autore; nondimeno per dimostrar quanto poco fondamento habbino le cose sue, voglio venire più al particolare.

E per rispondere vniuersalmente a tutti questi esempi, si potrebbe in vna parola dire, che come in quel popolo furono esercitate molte violenze, & attioni tirannicbe contra i Profeti di Dio; cosi contra ogni ragion furon fatte tutte quelle attioni, che qui racconta l'autore. E certo io mi marauiglio, ch'egli voglia tenere per attione giuridica, che Gieremia fusse preso, & accusato perche profetaua quel che Dio gli hauea riuelato: perche all'istesso modo potrà difendere, e giustificare la morte, che iniquamente fu data a tutti i Profeti, anzi il martirio de SS. Apostoli, & innumerabili Pontefici, e Vescoui, che tutti furono per la Fede Catolica da Giudici secolari condannati. Douea dunque dire l'autore, che furono iniqui, e scelerati coloro che accusaro-
Cap. 2. no, e presero Gieremia. E molto più iniqua fu l'attione di colo-
Cap. 37. ro, che lo dettero in mano del Gouernatore, e Prencipi, che lo fecero battere, e mettere in prigione. E certo che è gran vergogna, che egli tocchi queste historie, che contengono manifesta iniquità, & ingiustitia; e professando di voler difendere la causa Veneta, gli fa troppo gran torto, mostrando di non poterla difendere, se non con l'esempio d'attioni ingiuste, tiranniche, e violente. Ne mi posso dare à credere, che vn Senato di tanta prudenza, e che fino al presente ha hauuto nome di tanta pietà, e religione, non si rechi ad affronto l'esser difeso con simili esempi, e ragioni si malamente fondate.

Cap. 21. Il terzo esempio tolto dal libro di Giosue, se fusse stato ben considerato dall'autore, certo a questo proposito non sarebbe mai stato toccato da lui; percioche da quello si proua a fauore de'Sacerdoti, che Eleazaro Sommo Pontefice, haueua pari, o maggiore autorità di Giosue; e ne gli affari publici, e secolari in compagnia di lui esercitaua giurisditione. E quando ciò nō si proui euidentemente, certo che contra la libertà de'Chierici, non ha simil'esempio forza veruna; atteso, che dimandando i Sacerdoti, e Leuiti le città e terre, che per legge diuina gli erano douute da'laici, ragioneuolmente fecero ricorso ad Eleazaro

Som-

Sommo Sacerdote, & à Gioſue Giudice, e Gouernatore del Popolo; affinche il Sommo Sacerdote moſtraſſe a Gioſue l'obligo della legge diuina, & egli poi faceſſe, che il popolo vbidiſſe. Et è tanto lontano dal vero, che l'hauere i Leuiti fatto ricorſo ad Eleazaro, e Gioſue pregiudichi punto, come pretende l'autore, all'immunità loro, che non riceueuano pregiudicio alcuno, quando bene ſenza trattare co'l Sommo Sacerdote haueſſero propoſta la lor dimanda immediatamente a Gioſue; concioſiache non è alcuno che nieghi, che la cura immediata de'laici, & il gouerno politico del popolo Hebreo toccaua al Giudice, e Gouernatore, o al Re, e ſuoi miniſtri, dopo che fu creato. Onde non pregiudicauano i Leuiti alla libertà loro, dimandando dal Giudice ſecolare, che conſtringeſſe i laici a pagar loro quel che per legge diuina erano obligati; come non fanno contro la immunità Eccleſiaſtica hoggidi quei Chierici, che per coſe temporali conuengono i laici auanti Giudici ſecolari. Ma non sò già perche cagione l'autore chiami decima delle città; atteſo, che ne per riſpetto di tutte le tribu, nè per comparatione di ciaſcuna, le città, e terre conceſſe a Leuiti, ſi poſſono chiamare decima; percioche ſe ſi numerano le città di ciaſcuna tribu, e ſi paragonano con quelle, che furono conceſſe a'Leuiti, non ſi trouarà tale proportione.

Dice di più, che *Gioſafat Rè di Giuda, il quale non fu Profeta, nel 2. di Paralip. à 19. inſtituiſce il giudicio Eccleſiaſtico, e da legge a'Giudici, che coſa hanno da fare, e fine a che termine ſi hanno da ſtendere*. Se egli vuol dire, che Gioſafat non è nel numero de Profeti, che noi habbiamo nel ſacro Canone, e per tali ſono nominati nella Scrittura, io non poſſo, ne voglio contradirgli; ma s'egli vuole affermare, che non hebbe ſpirito profetico, o quel che fece, non gli fu da Gieu, o da altro ſimile Profeta ricordato, riſpondo, che non sò con che fondamento lo poſſa dire; perche la Scrittura non accenna ſimil coſa, e la bontà di quel Rè è celebrata ſopra modo, e fra le altre lodi ſi fa mentione di queſta, ch'egli nelle coſe graui voleua il conſeglio de Profeti. Finalmente, che i Leuiti andaſſero alla guerra, non fa al caſo per prouare quel che pretende, ma ſolo proua non eſſer ſtato quel grado Eccleſiaſtico di tanta dignità, quant'è il noſtro della nuoua legge, come ſi raccoglie dalli autori, che da luí ſono citati in queſto capo. Ben'è vero, che Gioſefo afferma, che al Rè de Giudei fu commandato da Dio, ch'egli doueſſe gouernar più con l'indirizzo della legge di Dio, che con regole, e precetti di prudenza humana; e finalmente che non doueſſe far coſa ſen-

3. *Reg.* 22. *D. Tho. li.* 1. *de regi. Princ. c.* 14. *D. Bona. in* 4. *d.* 24. *Innoc. in Pſ.* 50. *Henr. quodlib.* 6. *q.* 23. *Lib.* 4. *antiq. c.* 8. *alias* 7.

za parere del Pontefice, e del Senato, nel che si vede gran preminenza del Sommo Sacerdote.

CAPO XV.

IN questo capo l'autore senza dir cosa nuoua, dalle cose precedenti caua vn'argomento cõtra il Cardinale, ch'egli chiama *ad hominem*, in questa guisa. Suppone prima, che il Cardinale habbi detto, che siano hoggidì gli Ecclesiastici quello, che erano anticamente i Leuiti. Di più che tutto quello, che si caua da gli esempi della Scrittura vecchia o nuoua, sia de iure diuino. Finalmente suppone d'hauer prouato con molti esempi delle Scritture sacre, che i Leuiti *in temporalibus* fossero soggetti a laici, e conchiude che il medesimo si debba dire de gli Ecclesiastici d'hoggidì. E poi si vanta di hauere riuoltate le armi del Signore Cardinale contra di lui, e non s'accorge che Sua Signoria Illustrissima non paragona i Leuiti a i nostri Ecclesiastici, facendoli vguali a loro; anzi vuole che siano tanto inferiori, quanto è la figura al figurato. Onde segue, che l'argomento da i Leuiti a gli Ecclesiastici, sia come si dice nelle scuole *à minori*. Il qual modo d'argomentare è molto efficace quando conchiude affirmatiuamente; ma quando conchiude al contrario, non è d'alcun vigore. Per tanto argomenta bene il Cardinale, dicendo: Se i Leuiti, che conteneuano come vna figura dell'eccellenza, e dignità de nostri Ecclesiastici, erano liberi, & esenti dalla potestà ciuile, molto più ragioneuolmente conuerrà simile libertà & esentione a gli Ecclesiastici, che veramente hanno tal dignità & eccellenza, essendo che con ragione disse S: Leone Papa: *Nunc autem et ordo clarior Leuitarum, et dignitas amplior seniorum, et sacratior unctio Sacerdotum*. Ma non vale l'argomento dell'autore, che conchiude negando; perche la regola de' Dialettici dice: *Si de quo minus, ergo de quo magis; si non de quo magis, ergo neque de quo minus*. Perciò non segue, se i Leuiti, che erano minori de nostri Sacerdoti, non erano esenti, adunque non lo deuono essere i Sacerdoti, che sono maggiori. Come che dicesse, vn fanciullo non può intendere la forza di questo argomento, adunque non la potrà intendere vn Dottore: la consequenza non vale.

Serm. 8. de pass. Dom.

Aggiungo, ch'egli non ha prouato, come suppone, che i Leuiti de iure fossero soggetti a'laici; perche come si è detto, gli esempi addotti da lui, o non prouano l'intento, o prouano, che *de facto* fussero violentati, e contra ragione oppressi. Ne troue-

uerà mai l'autore, che da ſimili eſempi voglia il Cardinale, che ſi prenda il ius diuino, co'l quale egli afferma prouarſi la immunità de Chierici. Onde non accadeua, che quì egli ſpendeſſe tante parole, vantandoſi d'hauer confutata la dottrina del Sig. Cardinale con ſuoi principij rimanendo ella ſoda, e chiara, e del tutto ſicura di non poter dar ne' ſcogli.

CAPO XVI.

QVi pure ſe la piglia l'autore contra il Sig. Cardinale, perche dichiara le parole di S. Paolo a Romani, e di S. Pietro, altramente di quello ch'egli pretende, e promette di voler confutare tal dichiaratione con autorità di Concilii, & vſo di S. Chieſa. Doue fia bene auuertire, che la immunità Eccleſiaſtica, oltre all'eſſer fondata in ragion naturale, tradition diuina, e deciſioni chiare de Concilii, e Pontefici, ha tanti teſtimonii di Dottori, che efficacemente la prouano, e difendono che malamente può eſsere impugnata, maſſime con fatti particolari, che non poſsono in modo alcuno pregiudicare alle deciſioni de Canoni Eccleſiaſtici.

E perche tutta queſta diſputa, che qui comincia l'autore ſi fonda in teſtimonii di ſcrittura del nuouo teſtamento, prima ch'io paſſi più oltre nel confutare le oppoſitioni ſue, voglio digredire alquanto, e dimoſtrar, che queſti nuoui Teologi ſenza niun fondamento, ſi ſono meſſi ad inſegnare, che la libertà, ò immunità Eccleſiaſtica non ſolo non ſia *de iure diuino*, ma ſolamente dependa da priuilegio de' Prencipi. E pretendo far conoſcer chiaro à chi non ſarà affatto accecato dalla paſſione, che ſimil libertà quando bene, (com'eſſi vogliono) non ſi poſſi con teſti chiari della Scrittura prouare; è nondimeno fondata nel ius diuino; percioche ſe vogliono eſser Catolici, deuono neceſsariamente confeſsare, che non tutto il ius diuino ſi troua eſpreſso nella Scrittura ſanta; ma molte coſe ſi cauano dalla Scrittura per neceſsaria conſequenza; altre ſi prouano con la ſola traditione. E chì può negare che ſia precetto diuino della confeſſione auricolare? Certo che appreſso a' Catolici non può queſto metterſi in dubio. E pure non ſi trouarà teſto chiaro della Scrittura, che eſpreſsamente lo proui. Mà perche Chriſto in S. Giouanni *Cap. 20.* diſſe *accipite Spiritum ſanctũ, quorum remiſeritis peccata, remittuntur eis, et quorum retinueritis retenta ſunt*; I Theologi neceſsariamente conchiudono, che queſte parole di Chriſto ſi debbano ſenza verun dubbio intendere del Sacramento della Penitenza,

tenza, nel quale i Sacerdoti ſon fatti giudici per dar ſentenza, & aſsoluere, o ritenere i peccati ſecondo la diſpoſitione del penitente. E perche non poſſono diſcernere tra peccato, e peccato, ſe non gli conoſcono, ne è poſsibile conoſcerli tutti, maſsime gli occulti e ſpirituali, ſe il penitente non gli confeſſa; per neceſſaria conſequenza ſi caua il precetto della Confeſsione, che ſenza dubbio è *de iure diuino*. Al medeſimo modo ſi raccoglie il precetto della integrità della Confeſsione, e quanto alla ſpecie de peccati, e quanto al numero, tutto che non ſia eſpreſſamente dichiarato nella Scrittura. E chi dubbita che il ſigillo del ſegreto ſacramentale del tutto indiſpenſabile, è *de iure diuino*.

E pure ſe non ſi caua per neceſſaria conſequenza, non ſi potrà con euidente teſtimonio di ſcrittura prouare. Il precetto di cõmunicare a laici non è coſi chiaramente eſpreſſo nella ſcrittura, e pure nõ dubbitano i Teologi, che ſia *de iure diuino*. l'autorità di dare indulgentie, con luogo eſpreſſo del Vangelo non ſi può prouare, ma per neceſſaria conſequenza ſi raccoglie da quel
Matt. 16. la promeſſa vniuerſale fatta a Pietro: *Tibi dabo claues Regni cælorum; & quodcunq. ligaueris ſuper terram, erit ligatum & in cælis, & quodcunq. ſolueris ſuper terram erit ſolutum & in cælis.* Hor ſe tutte queſte, & altre ſimili coſe ſono da tutti i Catolici tenute come fondate *in iure diuino*, ancor che niuna ſia ne i proprij termini eſpreſſa nel Vangelo; perche non ſi potrà dire l'iſteſſo della libertà Eccleſiaſtica? Perche dunque ſi fa tanto romore, e con tanta iſtanza ſi dimanda luogo chiaro & euidente della Scrittura?

Mà forſi dimandarà alcuno, da che luogo della Scrittura ſanta ſi poſſa cauare queſta libertà Eccleſiaſtica. Prima, io riſpondo
Matt. 17. che quando Chriſto diſse: *Ergo liberi ſunt filij*, con ſimili parole (come dichiarano S. Girolamo e S. Agoſtino) accennò, che in alcun modo particolare gli Eccleſiaſtici ſono figliuoli, e della famiglia di Dio; onde ne ſegue, che ſiano liberi dalla ſoggettione de' Principi. Percioche dalle parole di Chriſto, euidentemẽte ſi raccoglie, ch'egli tratta di tributo, che ſi deue a Prencipi, perche dice, *Reges terræ a quibus accipiunt tributũ vel cenſũ?* Appreſso del medeſimo tributo ſoggiunge: *Ergo liberi ſunt filij*. La quale conſequenza litteralmente ſi deue riferire a i figliuoli de i medeſimi Regi, de quali haueua fatto mentione; ma perche ſubito ſoggiunge, che per nõ ſcandalizare voleua ſi pagaſse il tributo per ſe, e per Pietro, tacitamente dà ad intendere che per titolo di figliuolanza, tanto egli come S. Pietro erano di ragione liberi. Hora per non parlare di Chriſto, che come figliuolo na-

tura-

curale di Dio non poteua hauer ſoggettione, o obligo veruno; deſidero ſapere che titolo de figliolanza hauea Pietro, per lo quale doueſſe eſsere libero dal tributo. Certo egli non era figliolo di Rè, eſsendo pouero peſcatore. Si deue dunque intendere l'argomento di Chriſto *a minori*. Se i figliuoli di vn Rè terreno ſono liberi da tributi, molto più deuono eſsere liberi i figliuoli del Rè celeſte, che *eſt Rex Regũ, et Dominus Dominantium*. Ma queſta figliolanza non può eſser quella, che è commune a tutti i giuſti; concioſia che ſarebbe errore dare a tutti giuſti vna ſimile libertà. E dũque neceſsario cõfeſsare, che parlaſſe Chriſto d'vn'altra figliolanza propria de gli Apoſtoli, e di coloro che ſeguitano la vita Apoſtolica, che ſenza dubbio ſono gli Eccleſiaſtici. *Apoc.*

Aggiungo, che quando Chriſto diſse, *Reddite ergo quæ ſunt Cæſaris Cæſari, et quæ ſunt Dei Deo*, ſe bene diſſe quelle parole a propoſito del tributo, del quale era ſtato interrogato; tuttauia con vna ſentenza vniuerſale volle inſegnare quel che molto doppo più diffuſamente dichiarò l'Apoſtolo S. Paolo ſcriuẽdo a Romani: *Reddite ergo*, dice, *omnibus debita, cui tributũ, tributũ; cui vectigal, vectigal; cui timorem, timorem; cui honorem, honorẽ.* E parlãdo particolarmente di Ceſare, cioè de Principi ſecolari, dice, che ſi dia a Ceſare quel ch'è di Ceſare; ma a Dio quel ch'è di Dio. Dalle quali parole caua S. Ambrogio, che la Chieſa per eſſer conſecrata a Dio nõ può eſsere ſoggetta a Ceſare. Segue dunque neceſsariamẽte, che eſsendo l'Eccleſiaſtico per virtù del ſacramento dell'ordine e del carattere clericale particolariſſimamente conſagrato, e dedicato a Dio, non poſsa eſsere ſoggetto alla poteſtà di Ceſare, ne di Prencipe ſecolare. E ſe non poſsono i Prencipi ſenza ſacrilegio, metter le mani nelle coſe conſagrate a Dio, come può loro eſser lecito eſercitare giuriſdittione nelle perſone ſacre? *Matt. 22.* *Cap. 13.* *Lib. 5. ep. 32.*

Dirò di più, che le parole dette a Pietro *Paſce agnos, & paſce oues*, danno a lui vna ſuprema poteſtà ſopra tutte le genti, e ſopra tutti i Prẽcipi, come dichiarano S. Leone, e S. Gregorio Papi, S. Ambroſio, e S. Chriſoſtomo Veſcoui. E come afferma S. Leone, ne gli altri Prelati della Chieſa ſi communicò parte di queſta autorità, mediante la quale molti Veſcoui particolari eſercitarono autorità ſopra i Prencipi, e demoſtrarono non ſolo con ragione; ma anco con fatti, che l'autorità ſpirituale era di gran lunga ſuperiore a qual ſi voglia temporale. Onde per forza di ragion naturale, e per dottrina dell'Apoſtolo S. Paolo, deue la poteſtà ſecolare eſſer ſoggetta alla ſpirituale, come a *Ioan. 21.* *Serm. 3. de ſua aſsũp.* *Lib. 4. ep. 32.* *Luc. vlt.* *Ioan. 21.* *Rom. 13.*

mag-

maggiore,e più ſublime,e non al contrario; perche coſi appunto dalle parole di S.Paolo argomentano S.Baſilio, S.Bernardo, S.Anſelmo,i Commentarii che vanno a nome di S.Gieronimo, Primaſio,Simmaco ſcriuendo ad Anaſtaſio Imperatore, Ormiſda al medeſimo,Nicolo Primo a Michele Imperatore,Leon IX. a Michele Patriarca,Gregorio VII. & altri.

In Cliſſit. Monaſt. c. 23.

In epiſt. ad Conrad. Rom. Reg.

Ad Rom. 13.

Ma quando bene mancaſſero gli argomenti tolti dalla Scrittura;non perciò ſi potrebbe negare l'immunità Eccleſiaſtica eſſere *de iure diuino*, perche non ſarebbe queſta la prima coſa,o ſola, che la Chieſa di Dio riconoſce per precetto diuino, per virtù delle traditioni,concioſia che Innocenzo III.afferma eſſer precetto diuino che i bambini ſi battezino;e pure Origene,Agoſtino,& il Concilio di Trẽto inſegnano,che queſto ſi hà non per altra via che per traditione, che in queſto modo ha dichiarato le parole di Chriſto in S.Giouanni: *Niſi quis renatus fuerit ex aqua & Spiritu ſancto,non intrabit in Regnum cœlorum*. Che il carattere Battiſmale ſia *de iure diuino* neceſſario per riceuere gli altri ſagramenti,è coſa certa,e definita dalla Chieſa. Ma ſono ſicuro,che ſe ſi toglie la traditione, non ſi troverà luogo nella ſcrittura che lo proui.Che le imagini de Santi ſi debbano religioſamente riuerire,è dogma di Fede Catolica. Ma i Padri della VII. Sinodo, nella quale ſi diſputò diffuſamente queſta materia,chiaramente confeſſano che queſto ſi crede,e s'oſſerua nella Chieſa non per ſcrittura, ma per traditione, Che gli heretici e gentili poſſino validamente battezzare quando ritenghino la vera forma,e quel ch'è di ſoſtanza di tale ſagramento, nõ per altro è ſtato definito dalla Chieſa, che per la traditione. Non ſi può dubitare che i Veſcoui, nõ ſolo quanto alla giuriditione,ma quanto alla poteſtà dell'ordine ancora ſono maggiori de' ſemplici Sacerdoti; ma ſe togliamo la traditione, ſi durerà gran fatica a prouarlo con la ſcrittura. E per non perder tẽpo in coſa chiara,molte forme de Sacramenti, & altre coſe a quelli neceſſarie,non ſi poſſono prouare ſe non per traditione.Hora venendo al propoſito noſtro, dice S. Agoſtino,che quelle coſe, che ſi ſono ſempre oſſeruate nella Chieſa,ſenza che ſi poſſa moſtrare chi l'habbi inſtituite, ſi deuono attribuire a traditione.Conforme a queſto dico,che nõ ſi potrà moſtrare il principio della eſentione de Chierici e pure ſi moſtra,che in tutti i ſecoli ſono ſtati i Chierici giudicati eſenti dalla poteſtà ſecolare.

Cap.maiores.de Bapt & eius effect.

Ep. ad Roman. c.6.

Lib.10. de Geneſ. ad lit.c.23.

Seſſ.5.dec. de pec.ori. Cap.3.

Cap. veniens.de presb. non bapt.

Act.6.to. 4.

Lib 4. cõt. Dona. cap. 24.

Nel primo ſecolo intorno à gli anni di Chriſto LXXIIX. fiorì Dioniſio Areopagita, & egli ſcriuendo à Demofilo monacò parla dell'eſentione de'Chierici come di coſa chiara, *Nefas eſt*

(dice)

(dice) *Sacerdotes a ministris, qui te superiores sunt, aut a tui ordinis Monachis corrigi, aut reprehendi*. Et perche non dica alcuno, che tratta di delitti Ecclesiastici, soggiunge, *siue aliquid impie in diuina facere videatur, siue aliquid aliud eorum, quae vetant leges fecisse arguatur*. E rendendo la ragione di questo, dice che far' il contrario, sarebbe turbare l'ordine instituito da Dio chiamandolo, *ordinem diuinitus traditum*. E molto dopo dice che i Monaci (i quali allora erano tra laici) deuono esser soggetti a' ministri Ecclesiastici, questi a Sacerdoti, i Sacerdoti a Vescoui, i Vescoui a gli Apostoli, e loro successori. E poi soggiũge: *Quod si quis etiam in illis defit officio, a Sanctis eiusdem ordinis corrigetur, atque ita ordo in ordinem non commutabitur, sed in suo quisque erit ordine*. Al medesimo modo parla S. Ignatio, che morì nel principio del secondo secolo, nell'Anfiteatro di Roma, scriuendo a Tralliani. Nel terzo secolo visse S. Gregorio Neocesarienſe intorno a gli anni di Christo CCXL. e di questo scriue Gregorio Nisseno, che nel suo Vescouato esercitaua giuridittione, nõ solo nelle cose Ecclesiastiche, ma etiam nelle secolari, e tẽporali; ne questo per priuilegio alcuno di Principe; ma per l'autorità ch' egli hauea nella sua città, & anco in tutti i popoli circonuicini. Nel medesimo secolo scrisse S. Cipriano, il quale parimente fa mentione della separatione de Chierici da laici; e mostra come non deuono i Chierici essere intrigati in cose ciuili. Intorno all'istesso tempo scrisse Origene, e tratta de' giuditij Ecclesiastici, e della separatione de' Chierici dalla potestà laica. Nel quarto secolo habbiamo Eusebio Cesarienſe, che riferisce quel che in questa parte sentisse quel grande Imperatore Costantino. E più chiaramente scriue l'istesso Niceforo Calisto. E poco appresso habbiamo quel che scriue S. Atanasio, il quale riferisce la lettera di Costanzo Imper. il qual parla della immunità de Chierici, come di cosa antica, con queste parole: *Immunitas, quam olim habuere ipsius Clerici firma illis, & rata (prout decet) conseruetur*. Il cui testimonio tanto più deue esser stimato quant'egli come Arriano era meno bene affetto alla Chiesa Catolica. Il medesimo Atanasio riferisce l'epistola di Osio al medesimo Costanzo Imperatore, nella quale difende l'immunità della Chiesa. Pochi anni doppo habbiamo il testimonio di S. Ambrosio, di S. [a]Gregorio Naziãzeno di S. [b]Agostino, di S. [c]Girolamo, che tutti furono nel quarto secolo. Nel quinto habbiamo S. Leone, il Concilio Calcedonense, S. Gelasio, Simmaco Papa, & altri. Nel sesto due Concilij Romani, il Concilio Agatense, l' Epaunense, Ormisda, il Concilio Aurelianense, il Toletano ter-

Ep. 2.

Orat. de vita ipsius.

Ep. 66.

Hom. 4. in lib. Iud.

lib. 7. hist. c. 46.

Apol. 2.

Ep. advit. solit. agẽt.

lib. 5. ep. 32.

a *orat. 17.*
b *Ep. 166.*
c *Matt 22.*

zo, Pelagio primò, Gregorio Magno. Nel settimo il Concilio Antisiodorense. Nell'ottauo il Vernense, Adriano primo, & Carlo Magno. Nel nono Nicolo primo. Indi poi la cosa fu molto più chiara, come si vede nell'ottaua Sinodo, nell'oratione di Basilio Imperatore, nell'epistola di Nicolo secondo, di Gregorio settimo, & altri, che di mano in mano sono poi succeßi; come i Concilij Lateranensi sotto Alessandro, & Innocentio. Si che possiamo conchiudere esser stata questa traditione perpetua della Chiesa. Non vorrei già che alcuno si marauigliasse, ch'io non habbia fatta mentione di molti, e molto chiari testimonij, che si poteuano raccogliere dalle Constitutioni, & Epistole di Clemente, e di molti altri Papi, che gli succeßero fino a Siricio; perche io sò che questi nouelli Theologi non gli dan molto credito. E questo mi può bastare per la breuità ch'io pretendo.

CAPO XVII.

COmincia qui l'autore a mettere in effetto quel ch'egli ha promesso, cercando di prouare co'l testimonio di Concilij la dichiaratione delle parole di S. Paolo, e nel principio di que-
To.4.c.16. sto capo produce alcune parole del Concilio Efesino, scritte a Teodosio, e Valentiniano, nelle quali chiunque vorrà ben considerarle, trouerà che l'autore commette tre errori; il primo è, che il Concilio non cita, ne pure accenna le parole dell'Apostolo, le quali espone il Cardinale. Il secondo è, che trattandosi in quel Concilio d'vna causa puramente Ecclesiastica, com'era render la communione al Vescouo Antiocheno, troppo graue errore, e manifestamente contra la Fede sarebbe, se l'autore volesse, che in simili cause, i Vescoui, massime ragunati ne' Concilij, fussero soggetti a gli Imperatori. Il terzo è, ch'egli voglia, che quell'vbbidienza, la quale per modestia, e *de facto* professano alcuni Vescoui, sia decisione di Concilio, alla quale non sia lecito contrauenire. Oltre, che quei Vescoui altro non dicono, se non che la legge di Christo ordina, che s'vbbidisca a Prencipi. Si che non accade, che qui l'autore ci vogli spauentare con le parole di S. Gregorio. Ben'io vorrei auuertir lui, che vegga bene in che precipitio va a dare, s'egli vuole, che l'Imperatore sia legitimo giudice delle cause Ecclesiastiche, e superiore al Concilio vniuersale, di tanta autorità quant'egli dice. E mi marauiglio grãdemente, che egli non vegga, o finga di non vedere, che il Concilio decretò, che non si douesse dare la communione a Giouanni Antiocheno; ma che condescese, che se gli potesse dare quan-

do

do a ciò, o la forza, o l'autorità dell'Imperatore gli constringesse. E se bene aggiunge queste parole: *Nam pyssimi Christoq. carissimi Augusti sanctioni, pro viribus obediendum est*. Nondimeno assai chiaramente dimostra non esser tale vbbidienza giuridica, poiche l'agguaglia alla forza, a cui non si può resistere, hauendo detto poco auanti queste parole: *Quod si qua fortasse vis, regiæue voluntatis nutus ad hoc impulerit*.

Il Concilio di Parigi è citato molto fuora di proposito, si perche non tratta delle parole di S. Paolo, della dichiaratione delle quali si disputa; si anco perche non fa pure vna minima mentione de Chierici; perche se bene vsa il termine vniuersale, *omnes*, se l'autore si vuole accordare co i suoi colleghi, deue pigliare questa vniuersalità dentro a termini della giuridittione Regia; perche, si come non può comprendere sotto le leggi di Francia i Spagnuoli, perche non sono sudditi a quella Corona; cosi non può l'autore conchiudere, che si comprendano i Chierici, se prima non proua ch'eglino siano soggetti al Rè. E quando il medesimo Concilio soggiunge, che tocca al Rè rimediare al male, che viene a sua notitia, senza dubbio intende di quei mali, che possono da lui giuridicamente essere gastigati. Ne fa contra di noi l'autorità di S. Isidoro; percioche ogni buon Catolico confessa, che l'autorità de Principi aiuta, difende, e promoue la Chiesa; atteso che quei mali, che ne secolari la Chiesa non può gastigare, sono da'Prencipi degnamente puniti. E quando ne i Chierici alcuni peccati trapassano i termini delle censure Ecclesiastiche, quei tali per sentenza de Prelati si degradano, e si danno nelle mani de Prencipi secolari, che secondo le leggi ciuili gli danno il meritato gastigo. E se bene s'ingegna l'autore di chiosare a suo modo le parole di S. Isidoro, nõ ne potrà però cauare altro senso di questo. E quando poi pondera le parole del sopradetto Cõcilio casca nel medesimo errore detto di sopra, volendo che sotto la parola *Vnusquisque fidelis*, si cõprendano i Chierici; perche quel Concilio non dice più di quel che dicono i due Apostoli Pietro, e Paolo, delle autorità de'quali si seruono, e perciò non toccano a'Chierici; perche dicendo l'istesso Concilio con le parole di Christo: *Reddite quæ sunt Cæsaris, Cæsari; & quæ sunt Dei, Deo*; da chiaramente ad intendere, ch'essendo i Chierici particolarmente dedicati a Dio, non hanno che fare con Cesare.

Lib. 2. c. 2.

Le parole del Concilio d'Aquisgrana sono dall'autore citate con poco fondamento; percioche egli mostra di non sapere che i Vescoui d'Alemagna, come anco molti di Francia, perche so-

no Principi temporali, e feudatarij dell'Imperatore, o del Rè, per conseguente gli sono soggetti temporalmente, e con ogni ragione gli giurano fedeltà, e gliela deuono osseruare. Et a questo modo senza dubbio s'intende il decreto del Concilio Triburiense, oltre che si potrebbe dire, che il Rè si chiama Principe dell'ordine Ecclesiastico; perche come tale gli deue protettione, e difesa.

Del Concilio Meldense poco accade trattare; poiche in quello non si fa mentione de Chierici, ne si dice cosa, che a quelli si possa applicare. Quello che vi nota l'autore pungendo gentilmente il Cardinale, che'l Concilio con S. Paolo dica che la potestà del Rè è da Dio, inteso come deue essere inteso, non è contrario a quel che S S. Illustriss. ha insegnato; percioche tutti i buoni Teologi insegnano che l'autorità de'superiori è da Dio: perche questo modo di gouernarsi con superiorità, e subordinatione è conforme alla ragion naturale, che Dio ha stampato ne gli animi de gli huomini. Ne questo ha mai negato il Cardinale, il quale con la commune sentenza de' Dottori ha sempre insegnato questa dottrina, come egli che di sopra l'ha riferita a lungo non può negare. Ma con tutti gli altri ha detto anchora che l'vso, l'oggetto, e la qualità della potestà de Prencipi dipende dal popolo, e da gli elettori. Ne il Concilio Meldense dice, o può dire il contrario; si che ogn'vno può chiaramente vedere, che l'autore ha malamente atteso quanto ha promesso di voler prouare la dichiaration sua data alle parole di S. Paolo, con l'autorità de'Concilij; poiche, come habbiamo veduto altro non prouano se non che si deue vbbidire a Prencipi. E non v'ha dubbio che tale vbbidienza si deue intendere di coloro che sono legitimamente sudditi: il che si niega conuenire a'Chierici, ne l'autore, ne alcun'altro suo collega ha mai potuto prouare il contrario.

Durãd. de orig. iurisd. q. 1.

CAPO XVIII.

SEgue hora che veggiamo come si porti l'autore in questo capo, nel quale pretende con testimonio de'Santi prouare la medesima dichiaratione delle parole di S. Paolo. E nel testimonio di Damasceno, e di Gregorio Nazianzeno non sò vedere che cosa troui l'autore, che faccia per lui; perciò che ne l'vno, nè l'altro cita le precise parole dell'Apostolo, delle quali si tratta; ne dicono cosa che particolarmente tocchi a Chierici. Ben'è vero che l'vn', e l'altro si mette nel numero di coloro, che de-

Orat. 2. de imag. Orat. 17.

nono

uono vbbidire a Principi. Ma mi marauiglio che l'autore non vegga, che questo è modo di parlare popolare, del quale si seruono communemente i Santi, massime parlando co'l popolo, come fanno anco hoggidi i Predicatori. E se l'autore vorrà a questo modo interpretar le scritture bisognerà ch'egli dica che Daniele, che fu vn santissimo Profeta, hauesse commesso molti, e grauissimi peccati, quãdo orãdo disse a Dio; *Peccauimus, iniquitatem fecimus, impiè egimus, & recessimus, & declinauimus a mandatis tuis, ac iudicijs: non obediuimus seruis tuis prophetis, qui loquuti sunt in nomine tuo, Regibus nostris, Principibus nostris, patribus nostris, omniq. populo terræ.* cap. 9.

Il testimonio di S. Basilio più fa contra l'autore, che a suo fauore: percioche se si considerano attentamente le parole di questo Sãto dimostrano chiaro, che l'autorità de Principi laici dipẽde non immediatamente da Dio, come vuole l'autore, ma si bene da legge humana, dicendo: *Qui mundo huic præsunt; & ex lege humana illam imperandi potestatem habuerunt.* Appresso, ancor ch'egli dica, che si deue vbbidire a Principi, non solo non niega l'vbbidienza al superiore spirituale, ma da questo conchiude quella essere molto più necessaria; e co'l testimonio di S. Pietro molto a lungo il conferma. E quando l'autore dice che il predicato vien ristretto alle potestà secolari, o non intende, o finge di non intender il modo di parlare di quel Santo; il quale volẽdo fare l'argomento *a minori*, dice in questo modo; l'Apostolo dice; *vt excellẽtioribus potestatibus omnibus subiecti sint*; adũq. è necessario vbbidire anco a Principi, che sono senza dubbio potestà sublimi. E passando più oltre soggiunge: E se a Principi che da legge humana hanno autorità, quanto maggiormente si dourà vbbidire a i superiori spirituali, che hanno da Dio autorità di commandare, e secondo la diuina legge commandano? Doue l'autore douea auuertire, che se li superiori Ecclesiastici non fussero compresi sotto'l nome di potestà sublimi, l'argomento che fa S. Basilio non hauerebbe forza: perche potrebbe dire vno che l'Apostolo vuole che s'vbbidisca *potestatibus sublimioribus*, e non essendo gli Ecclesiastici tali, la dottrina dell'Apostolo non si può loro applicare. Non sò già doue egli fondi quel suo dire tanto risoluto, che *pietatis cultores*, significhi i Religiosi: perche se bene non niego che quelle parole possono hauere tale significato, non veggo però necessità perche in questo luogo si debbano in cotal modo intendere. Anzi opponendole S. Basilio alla vita de Prencipi infedeli della qual dice che *tota erat impietas*; perche non si potrebbe dire che *pietatis cultores* significhino i Chri-

i Christiani? ma perche quel Santo tratta con religiosi non è improbabile quello che dice l'autore; ma ho voluto con questo mostrare, che la forza delle parole non richiede necessariamente questo sentimento come pare ch'egli pretenda col suo dire. Finalmente si risponde che tutti gli autori di sopra nominati, e S. Anselmo, Teodoreto, & Ecumenio, e Teofilatto che sono appresso nominati, parlano di quella vbbidienza che si deue alle leggi, e commandamenti de' Prencipi, che toccano al ben commune, e non sono contrarij a' sacri Canoni, alli quali i Chierici sono tenuti di vbbidire, non *vi legis, sed vi rationis*, come altroue più a lungo si dichiarerà.

Prima ch'io risponda al luogo di S. Agostino voglio auuertire che ho più volte notato che l'autor cita molto infedelmente i luoghi de' scrittori de' quali si serue come appunto fa in questo luogo citando il lib. 3. cont. Ep. Parmen. douendo citare il primo, & il cap. 7. douendo dire l'ottauo; Ma in ogni modo lo cita fuora di proposito, e lo induce male; perche in quel luogo questo S. Dottore non fa mentione alcuna di quelle parole dell'Apostolo delle quali si disputa. E non sò come egli si pigli licenza di finger che i Donatisti dichiarassero le parole di S. Paolo nel modo che le dichiara il Cardinale, e che S. Agostino prenda a confutarli; il che tanto è lontano dal vero quant'è l'istessa falsità, come si potrà chiarire togn'vno che vorrà vedere il luogo nel quale risponde a' Donatisti, i quali si gloriauano, che i seguaci loro, che come heretici, e scismatici, e per tali condannati dalla Chiesa, erano da' Principi fatti morire, fossero martiri; risponde S. Agostino che martiri non sono altrimente, ma si bene meritamente puniti dalla potestà secolare, la quale come dice l'Apostolo *non eſt nisi à Deo, & non ſine cauſa gladium portat.* nè altre parole nomina dell'Apostolo S. Paolo. Dal che si vede chiaro che questo Santo non contradice alla dottrina del Cardinale, si perche non tratta delle medesime parole, si anco perche egli non proua altro se non che i Principi habbino autorità di gastigare gli heretici, & i scismatici, quando sono dichiarati dalla Chiesa per tali; il che non solo il Cardinale non ha mai negato; ma l'ha efficacissimamente prouato contra gli heretici.

CAPO XIX.

IO non so perche l'autore habbi voluto in questo capo riferire le parole di Nicolò Papa, di Vgone di S. Vittore, d'Alberto Magno, e del Cardinale di Cusa; perche niuno di questi

dottori

dottori parla di quell'autorità di S. Paolo della quale qui si disputa. ne dalle loro parole si può raccoglier altro, se non quello che confessano tutti i Dottori catolici, che nella Chiesa di Dio sono due potestà, politica, & Ecclesiastica; e che l'vna ha bisogno dell'altra. quella si rinchiude dentro i termini delle cose politiche, questa ha per principale ogetto le cose spirituali, & in alcun caso si stende a tutte le temporali, quando così conuiene al buon gouerno della Chiesa, & all'vtile spirituale di quella. Ma mi vò imaginando che le parole di questi autori, massime del Cardinale di Cusa, gli siano parse, com'egli dice, molto fauoreuoli alla Republica di Venetia; forsi perche giudica, che le leggi fatte da quel Senato siano di cose temporali, o perche gli pare che il Cardinale di Cusa dia qualche autorità all'Imperatore, etiandio nelle cose spirituali. Ma quanto al primo punto, s'inganna di gran lunga, perche più volte i sacri Canoni, & i Romani Pontefici hanno dichiarato simili leggi, eccedere la potestà de' Principi, & essere contrarie a' sacri Canoni, & all'immunità Ecclesiastica, come a lungo hanno prouato molti scrittori a fauore della sentenza di N. Sig Quanto al secondo punto quando bene il Cardinale di Cusa in qualche cosa pregiudicasse all'autorità della Chiesa, non se ne douerebbe però far gran conto, sapendosi ch'egli fu di quegli che si lasciò trasportare dal torrente di quel Concilio scismatico, e fu contrario alla suprema autorità del Pontefice. E questo potrebbe bastare per torgli affatto il credito. Ma io dico di più che quel ch'egli dice non pregiudica punto all'autorità Ecclesiastica, perch'egli vuole che possa l'Imperatore ad instanza de gli Ecclesiastici, e con autorità del Papa, intromettersi a far ordini nelle cose Ecclesiastiche, e questo ancor noi confessiamo esser vero; perche tal'hora i Prelati Ecclesiastici per la conditione de tempi, e de luoghi sono costretti a valersi dell'autorità e forza de' Principi secolari; ne perciò pregiudicano punto alla loro spirituale autorità. E le parole che vsa quel Cardinale, dichiarando l'autorità dell'Imperatore in punire i delitti non facendo mentione particolare de Chierici s'intendono necessariamente senza pregiuditio della loro esentione e libertà. Per tanto malamente conchiude l'autore d'hauer prouato *questa dottrina irrefragabile che ogni grado chiericale sia soggetto (quanto spetta al gouerno politico) al Principe temporale*. Perche in fatti non ha prouato cosa alcuna. E se pure hauesse prouato qualche cosa secondo il suo modo di paralo, izare, hauerebbe prouato che i Chierici non solo nelle cose temporali; ma anco nelle spirituali sossero soggetti a

Prin-

Principi ſecolari ; perche ſe dicendo S. Paolo : *Omnis anima poteſtatibus ſublimioribus ſubdita ſit*, vuole ſignificare che anco i Chierici ſiano ſoggetti, & obedienti a Prencipi, non reſtringendo la ſoggettione, & obedienza più alle coſe temporali, che alle ſpirituali, ſecondo la logica, della quale adeſſo ſi ſeruono i ſcrittori Venetiani, ſi potrà inferire che in tutte le coſe debbano eſſer loro ſoggetti, e per conſeguente anco nelle ſpirituali, che ſarebbe troppo manifeſto errore. Poteua con qualche maggiore apparenza dire, quello ch'han detto alcuni altri che ſcriuendo S. Paolo a Romani, trà quali erano non ſolo laici, ma anco clerici, neceſſariamente dicendo l'Apoſtolo vniuerſalmente: *Omnis anima*, intende anco di loro: ſi come anco ſi deue dire del teſtimonio di S. Pietro, il quale ſcriueua anch'egli vniuerſalmente a tutti infedeli. Ma ſi potrebbe riſpondere ch'a quei tempi, maſſime in Roma, a pena poteuano eſſere chierici. ma dato che ve fuſſero, ſe noi vogliamo ſeguitare la dichiaratione di Tertulliano, d'Ireneo, e di S. Ambrogio, o altro che ſia autore delli commentarii ſopra S. Pauolo a nome di quel Santo. quel termino, *Omnis*, non ſi deue congiungere col ſoſtantiuo, *Anima*, ma con *poteſtatibus*, in queſto modo; *omnibus poteſtatibus ſublimioribus anima ſubdita ſit*. E ſeguitando la dichiaratione del volgato interprete, intendendoſi vniuerſalmente d'ogni poteſtà, non vi può eſſere difficoltà veruna: perche ſenza dubbio ogniuno deue eſſer ſoggetto al ſuo ſuperiore, qualunque egli ſi ſia. E finalmente quando alcuno voleſſe pure oſtinatamente dire che quelle parole, *Poteſtatibus ſublimioribus*, s'intendono de' Principi laici, non è neceſſario che quel termino, *Omnis anima*, comprenda ciaſcuno in particolare ſenza eſcluder alcuno per la regola c'habbiamo detto che queſti ſimili termini molte volte nella Scrittura ſacra non ſi poſſono intendere tanto vniuerſalmente, quanto ſuonano in ſe ſteſſi.

CAPO XX.

COmincia in queſto capo a voler prouare che in fatti gli Eccleſiaſtici ſiano ſtati ſoggetti a Principi temporali. Ma prima ch'io venga a riſpondere a gli eſempi apportati da lui, non voglio laſciar d'auuertire, che non moſtra l'autore quell'ingegno, e dottrina metafiſica, ch'egli profeſſa; perche hauendo nel fine del precedente capo riſtretto la ſoggettione de Chierici a' Principi ſecolari, ſolo quanto alle coſe temporali, le proue ch'egli apporta, o non ſeruono per queſto, o prouano la ſoggettione

tione etiandio nelle cose spirituali, & Ecclesiastiche. perche egli non negarà, che le controuersie di fede, & i decreti che si fanno ne i Concilij siano cose Ecclesiastiche; e pure egli s'ingegna di prouare che possano gl'Imperatori congregar Concilij, & in quelli comandare, & esercitare giurisdittione; nel che mi dispiace douer dire che l'autore si mostri in questo fauoreuole a gli heretici, che vogliono, che i Concilij generali debbano essere conuocati dall'Imperatore; e vada dietro, in questo, a Nilo, Caluino, Brentio, Protestanti, & vltimamente all'empio Molineo. E certo mi marauiglio grandemente come sia bastato l'animo all'autore prendere così liberamente a prouare vn dogma già più volte condannato da S. Chiesa; perche lasciando da parte quel che scriue Marcello Papa, hauendo promesso di non valermi di quell'epistole, il Concilio Niceno, come affermano la Sinodo Alessandrina, e Giulio Papa, & i Vescoui Orientali appresso Socrate, Sozomeno, e Niceforo, decretò che senza l'autorità del Romano Pontefice, non si può congregare alcun Concilio generale; e perciò detto Giulio riprēde i Vescoui d'Oriente, che senza suo consenso hauessero celebrato vn Concilio in Antiochia. L'istesso poi hano affermato S. [a] Leon Papa, [b] Pelagio secondo, Sisto terzo, scriuendo alli medesimi, doue dice che Valentiniano per suo commandamento hauea congregato vna Sinodo, Finalmente Adriano secondo ordina a Basilio Imperatore che raguni in Constantinopoli vn numeroso Concilio. Onde Valentiniano Imperatore, come scriue [d] Sozomeno, chiaramente confessa che a lui non tocca congregare Concilij. Il [e] Concilio Calcedonense prohibisce che si accetti nel Concilio Dioscoro Alessandrino; perche hauea fatto Concilij senza autorità del Papa: e soggiunse, *quod nunquam licuit, nunquam factum est*. Nella settima Sinodo si riproua vn Concilio Constantinopolitano, perche era stato conuocato dall'Imperatore senza autorità del Papa. Nel quarto Concilio Romano sotto Simmaco, dicendo il Rè Teodorico d'hauer congregato quel Concilio per giudicare la causa del Papa, risposero tutti i Vescoui che il conuocare concilij toccaua al Papa, e non al Rè, anchor che s'hauesse a trattare della persona del Papa. e rispondendo il Rè ch'egli hauea il consenso del Papa; non prima s'acquetarono i Vescoui, che vedessero le lettere del Papa, & hauessero il testimonio dell'istesso Simmaco presente. A questo s'aggiungono molti Canoni appresso Gratiano. e finalmente il Concilio Lateranense sotto Leone X chiaramente definisce che tocca al Pontefice Romano congregare i Concilij, & dar loro autorità.

Lib.2.c.13
Lib.3.c.9.
Lib.9.c.5.
a *Ep.39.c.17.*
b *Ep.ad Orient.*
c 8. *Syn. act.1.*
d *Lib.9.c.7*
e *Act.1.*
Act.1.
d.17.
Sef.11.

Si che se l'Autore vuol prouare il contrario, non si lamenti se si dirà poi ch'erra più ch'in grammatica, o lógica. Ma veggiamo hormai come gli succeda la proua.

Comincia dal Concilio Niceno, il quale fu congregato contra l'errore di Arrio, e nel bel principio, non sò se con autorità spirituale, o laica, fa Arrio heresiarca Vescouo di non sò doue, il quale secondo la verità fu semplice prete Alessandrino, e da Alesandro suo Vescouo scommunicato. Ma l'autore dà vna epistola di Costantino scritta ad Alesandro Vescouo d'Alessandria, & Arrio, caua che Costantino fosse superiore e giudice. Le parole doue si fonda tolte da Eusebio sono queste: *Meque, & communem vestrae mutuae dissensionis arbitrum tamquam pacis moderatorem non sine causa adhibeo*, le quali parole non prouano superiorità; ma si bene dimostrano il buon zelo, e desiderio della pace, e concordia, che hauea quel fedelissimo Imperatore. Ma non è già vero quel che pretende l'autore, che l'Imperatore di propria autorità conuocasse il Concilio, perche nella sesta Sinodo si legge, che Siluestro, e Costantino congregarono vna Sinodo vniuersale in Nicea, e Damaso nella vita di Siluestro afferma, che con autorità di lui fu fatto quel Concilio. Finalmente scriue Ruffino, che Costantino *ex sententia Sacerdotum* lo conuocò. E non è marauiglia, che allora il Papa si seruisse dell'autorità dell'Imperatore per conuocare i Vescoui; conciosia che a lui era molto più facile, come quel che poteua (come in fatti fece) porger loro aiuto; perche potessero commodamente venire. Ma ch'egli non hauesse, e non presumesse d'hauere in quel Concilio autorità, o giurisdittione, lo dimostrò chiaro, volendo entrar l'vltimo di tutti, e sedere in basso luogo, e non prima che da Vescoui gli fusse fatto segno: & assiso con gli altri non disse parola prima che'l Patriarca d'Antiochia desse principio al discorrere; che sono cose che mostrano soggettione, e non superiorità.

Lib. 2. de vita Constant. c. 66.

Act. 18.

Lib. 10. c. 1

E vedendo l'autore, che le parole dette dall'Imperatore intorno alle cause de Vescoui mostrauano gran preeminenza dell'ordine Ecclesiastico, s'ingegna da questo istesso prouare, che la esentione de Chierici non possa essere *iure diuino*; argomentando, che se fosse stata tale non sarebbono stati quei Vescoui, ne tanto ignoranti, ne tanto maligni, che hauessero dato le accuse a giudice non competente, contrauenendo massime al ius diuino. Nel che mostra non hauer letto le historie, o finge di non sapere, che se bene in quel Concilio vi furono Vescoui santi, e martiri, che con miracoli furono illustri in vita, &

in

in morte ; nondimeno vi furono anco de' ſeditioſi, heretici, e fieramente appaſſionati, i quali ſi come per inuidia, e malignità ſi preſero doppo il Concilio a perſeguitare S. Atanaſio, & altri catolici ; così poterono, o per ignoranza, o per paſſione cercare per mezo dell'Imperatore, ſfogare i loro odii particolari. Per tanto vegga ben l'autore, che mentre ſotto vano ſembiante di apparente humiltà, non oſa preſumere ignoranza, o malitia in quei Veſcoui accuſatori, non ſi moſtri egli empio, e ſacrilego, con aſſerire errore manifeſtamente dannato, che poſſano i Principi congregar Concilij, & in quelli eſercitare giuridittione. Ben certo ſi moſtra degno compagno de' ſuoi colleghi quando ripigliando quel ch'altri hauea già detto, afferma, che le parole di Coſtantino, altro non furono che eccesſo di humiltà, e di pietà; il che può ſtare ſenza menzogna, come ſoleua il Padre S. Franceſco dire di ſe ſteſſo, ch'egli era il più gran peccatore del mondo; e pure era di vita tanto immaculata, e ſanta. Ma molta differenza è tra il modo di parlare di S. Franceſco, e quello che vsò Conſtantino; percioche S. Franceſco hauendo riguardo alla copia, & abbondanza di gratia, c'hauea riceuuto dal Signore; e potendole con qualche fondamento parere di non corriſpondere del pari a tanti fauori diuini, poteua conſeguentemente penſare che qual ſi voglia altro gli harebbe molto meglio corriſpoſto; e per queſto capo ſenza menzogna ſi giudicaua inferiore a tutti. Hora il caſo di Coſtantino è molto differente; perche eſſendo egli ſtimato Giudice, e perciò inſtato a dar ſentenza, non poteua ſenza bugia negar d'hauere ſimile autorità, s'egli veramente teneua d'hauerla.

Soggiunge l'hiſtoria del Concilio d'Aquileia, quale egli vuole, che per commandamento dell'Imperatore Gratiano fuſſe congregato. del quale biſogna dire, come vniuerſalmente ſi è detto di ſopra, che l'Imperatore fuſse come miniſtro, & eſecutore della volontà di Damaſo Papa; ſe bene per eſser quel Concilio Prouinciale, o nationale poteua baſtare l'autorità del Metropolitano, o Primate. Ne deuon far molta forza le parole dell'Imperatore, che dice d'hauer commandato, e di commandare; parte perche i fatti de gl'Imperadori non ſi deuono ſtimar per leggi; parte perche fondato nell'autorità del Papa, che così voleua, poteua con ragione commandare.

Del Concilio Coſtantinopolitano primo, la coſa è più chiara; perche ſe bene Teodoſio chiamò i Veſcoui a Conſtantinopoli, lo fece però di ordine di Damaſo, come appreſſo Teodoreto affermano i Veſcoui, ſcriuendo all'iſteſſo Papa Damaſo: *Manda-* *Lib. 5. hiſt. c. 9.*

to, dicono, *literarum superiore anno à V. R. ad sanctissimum Imperatorem Theodosium missarum, ad iter duntaxat Constantinopolim vsque faciendum nos præparauimus.* A quello poi ch'egli soggiunge della elettione di Nettario per Patriarca di Costantinopoli, si risponde che non fa molto al caso: perche Niceforo istesso, il quale narra questa historia, hauendo detto che l'Imperatore riceuette le nominationi de' Vescoui, fuce l'elettione della persona di lui, soggiunge che tale elettione fu approuata dal Concilio, e fu quasi tenuta miracolosa.

Lib. 12. c. 10.

CAPO XXI.

SEguita in questo capo, che appresso l'autore è il ventesimo, il discorso de i Concilij, e lo spende tutto intorno al Concilio Efesino: del quale Prospero Aquitanico parla in guisa, che assai chiaramente da ad intendere esser stato congregato per industria di S. Cirillo, e con autorità di Celestino Papa; oltre che si può comprender da Fotio, e dall'Epistole di Celestino a S. Cirillo, e finalmente da Euagrio, che Cirillo fusse in quel Concilio Legato del Papa. il che dimostra chiaro che non fosse congregato senza sua autorità. Onde tutto quello, che qui apporta l'autore non ha più forza di quel che habbiano hauuto le cose sopradette intorno a gli altri. le se Teodosio, e Valentiniano nelle loro lettere mostrano più autorità di quella che loro conuenga, o è vsurpatione *de facto*, come in alcune altre cose fecero, o ne haueano il consenso di Celestino Papa. Ben mi marauiglio, ch'egli metta per attione giuridica la violenza, che fu fatta contra S. Cirillo, e Memnone Vescoui, e Legati del Papa. Ne accadeua ch'egli andasse ponderando, che i Vescoui pregano l'Imperatore, e con humiltà lo supplicano, che vogli liberare i Vescoui di prigione; e non li minacciano scommunica, ne si lamentano, ch'egli habbia violata la libertà Ecclesiastica; perche la conditione di quei tempi, e la qualità di quegl'Imperatori non comportauano che si procedesse in altro modo; e come bene insegna S. Tomaso ad altro proposito, non sempre la Chiesa fa quello, che può lecitamente fare; ma si accommoda alla qualità de' negotij, delle persone, e de' tempi, hauendo sempre riguardo alla maggior gloria di Dio, e la maggior vtilità sua. E perche allora regnando l'heresia Nestoriana, e non essendo ben'estinta l'Arriana, e Macedoniana, importaua molto hauer beneuoli, & amici gli Imperatori; perche essendo affettionati alla Fede Catolica, le prestassero l'aiuto necessario cõtra gli heretici. Cosi a tempi nostri

In Cronic.

Lib. de septem Synodis. Inter opera Cyrilli. Lib. 1. c. 4.

2. 2. q. 10. art. 10.

ſtri la felice memoria di Pio V. compatendo a i trauagli della Republica di Venetia, c'hauendo perſo il Regno di Cipro haueua guerra co'l Turco, diſſimulò molte coſe, che in materia di giuriditione offendeuano meritamente la ſanta ſua mente, per poter più ageuolmẽte collegare gli animi de Principi a deſtruttione del commun nemico. Non deue dunque l'autore d'alcun fatto particolare, contra le regole non ſolo di logica, ma di politica, cauar legge vniuerſale per lo gouerno, e modo di procedere Eccleſiaſtico. Il che gli può ſeruire non ſolo per quel che ſcriue in queſto capo; ma per quello che ſoggiunge ne gli altri, che ſeguitano; maſſime che molte coſe erano pure Eccleſiaſtiche, ne poteuano in alcun modo toccare alla giuriſditione Imperiale.

CAPO XXII.

VEramente non ſi può negare, che moſtra l'autore vn'ingegno molto ſtrano, e pericoloſo; poich'egli imitando gli heretici, va nell'hiſtoria Eccleſiaſtica cercando non ſolo i difetti, ma tutto ciò che può hauer ſembianza di male, per oppugnare, & eſtirpare affatto l'autorità Eccleſiaſtica. Ma in fatti, come dice il Profeta: *Sagitta parvulorum facte ſunt plagæ eorum*. *Pſal. 61.*

Pretende qui prouare col teſtimonio di S. Leone, che il ſecondo Concilio Efeſino fuſſe cõuocato da Teodoſio Imperatore; il che quando fuſſe vero, altro non ſi prouarebbe, ſe non che l'Imperatore haueſſe congregato vn concilio ſciſmatico, & heretico, che meritamente fu poi dall'iſteſſo S. [a] Leone reprouato, come ſi raccoglie dall'epiſtole di lui da [b] Liberato, & [c] Euagrio. Ma quel che importa, i luoghi di S. Leone citati da lui altro non prouano, ſe non che l'Imperatore propoſe al Papa, che ſi faceſſe Concilio, & il Papa l'approuò, e com'egli ſcriue all'iſteſſo Imperatore, mãda i ſuoi Legati per dare autorità a quel Concilio; ſe bene egli ſcriuendo a [d] Flauiano, moſtra che ſimil Concilio gli pare ſouerchio. Ne è vero, ch'egli ſi [e] ſcuſi all Imperatore d'andare al Concilio; ma con molta grauità, e dignità Pontificia moſtra non eſſer ragioneuole, ne conforme a gli eſempi antichi, ne iſpediente alla città di Roma ch'egli ſi troui preſente ad vn Concilio, che non era punto neceſſario; ma moſtra d'hauer condeſceſo per manco male. Non poſſo già laſciar di marauigliarmi ch'egli apporti per prouare l'autorità dell'Imperatore, le parole del medeſimo S. Leone, con le quali lo prega, che voglia reſtituire *in integrum* le coſe come ſtauano prima di quel Concilio: perche queſto non è altro che pregarlo, che difenda la Fede Catolica, aſſi-

a 22. 23. 24. 25.
b *In breui.* c. 12.
c *Lib.* 1. c. 9. 10.
d *Ep.* 16. *alias* 15.
e *Ep.* 17. *alias* 16.
Ep. 24.

assista a buoni Vescoui, e non fauorisca, anzi più tosto punisca
33. alias 31. gli heretici. In vn'altra epistola poi, quando dimanda all'Imperatore, che gli conceda vn Concilio vniuersale in Italia, non vuole significare ch'egli habbi autorità sopra i Concilij; ma gli richiede, che voglia permettere, che i Vescoui d'Oriente vengano in Italia al Concilio generale. e per mouerlo maggiormente, aggiunge che questo anco desidera il Concilio, che già era congregato in Roma. E tutto ciò faceua il buon Pontefice, perche vedeua l'Imperatore assai propenso a quella parte de Vescoui, che nel Concilio Efesino secondo, haueano cagionato tumulto, e partorito disordine, e scandali: massime che il Pontefice non si fidaua molto del Patriarcha di Costantinopoli, che era huomo più vano, & ambitioso di quello che richiedessero le cose Ecclesiastiche. Ne meno è marauiglia, che tratti con Martiano Im-
Ep. 43. & 44. alias 41. & 40. peratore del tempo, e luogo del Concilio Calcedonense, perche douendosi fare ragunanza di molte persone per trattare di cosa, che toccaua a tutta la Chiesa, era ragioneuole che tra'l Papa, e l'Imperatore si stabilisse il luogo, & il tempo. E se bene il Papa haueua differente parere dall'Imperatore, non fu però inconueniente alcuno, ch'egli condescendesse all'inchinatione, & desiderio dell'Imperatore. A noi basta che non si sia celebrato il Cōcilio senza il consenso, & autorità del Papa. Intorno alla questione della Pasqua, non so perche l'autore habbi quì riferito le
Ep. 70. alias 68. parole di S. Leone a Martiano Imperatore; perche in quelle altro non fa, che ordinare all'Imperatore, che dia auuiso di tutto quello ch'egli intenderà intorno a quella solennità; ma riserua a se, & alla Chiesa il giuditio di approuare, o riprouare quello, che sarà conueniente. E certo, se l'autore volesse per questo prouare, che anco in questo i Prencipi secolari habbino autorità, vscirebbe troppo fuora de i termini; & in vece di dottrina Catolica, introdurebbe pestifera heresia, già più volte condannata.

CAPO XXIII.

ENtra in questo capo a trattare del Concilio Calcedonense; e si porta di maniera, che mostra di sneruare l'autorità di quel Concilio, o di voler prouare, che tutta l'autorità de' Concilij dipenda da Principi secolari. Nel che a dire il vero resto oltre modo marauigliato, che professando l'autore dottrina catolica, habbi nondimeno cosi liberamente parlato, che poco più hareb be ardito di dire qualsiuoglia heretico; perche se le depositioni

de

de Veſcoui,e le controuerſie della Fede,e finalmente i delitti Ecclesiaſtici deuono eſſer giudicati da Principi, e magiſtrati laici, che coſa reſta a i Prelati della Chieſa? Tolganſi dall'Epiſtole di S. Paolo i precetti,che da a Timoteo intorno alle cauſe, e giuditij de Preti,o Veſcoui; & in vna parola gettinſi per terra tutti i ſacri Canoni, e ſi rimetta tutto il gouerno della Chieſa in mano de Prencipi. Ma prima ch'io riſponda alle coſe particolari,che qui tocca l'autore, voglio auuertire, che il modo che fu tenuto in quel Concilio Calcedonenſe,fu tanto inſolito, & alieno da quel che ſi è tenuto in altri Concilij, che nõ ſenza gran ragione, finito quel Concilio per conto di quello rimaſe nella Chieſa grã tumulto,e diſordine, che appena in molt'anni, e con molta diligenza ſi potè acquietare. Perche veramente non ſi può negare, che l'Imperatore in quello ſi preſe molta autorità; ma non però tanta,che non appariſca ſempre la ſuperiorità, e preeminenza della Chieſa.

E quanto alla conuocatione di quel Concilio, ſe bene non ſi può negare, che i Veſcoui in quello ragunati affermano di eſſer venuti per commandamento dell'Imperatore, perche veramente ei gli hauea immediatamente chiamati; nondimeno è coſa certa, che fu congregato con autorità di S. Leon Papa, come ſi può cõprendere dalla lettera di Martiano Imperatore ſcritta al Papa, nella quale ſi leggono queſte parole: *Supereſt,vt ſi placuerit tuæ beatitudini in has partes aduenire,& Synodum celebrare, hoc facere religionis affectu dignetur:noſtris vtiq. deſideriis veſtra ſanctitas ſatisfaciet,& ſacræ religioni quæ vtilia ſunt decernet.Si vero hoc oneroſum eſt,vt tu ad has partes aduenias:hoc ipſum nobis propriis literis tua Sanctitas manifeſtet,quatenus in omnem Orientem, & in ipſam Thraciam, & Illyricum ſacræ noſtræ literæ dirigantur, vt ad quemdam definitum locum,vbi nobis placuerit, omnes ſanctiſſimi Epiſcopi debeant conuenire, & quæ Chriſtianorum religioni, atque Catholicæ Fidei proſint, ſicut Sanctitas tua, ſecundum Eccleſiaſticas regulas diffiniuerit, ſua diſpoſitione declarent.* Nelle quali parole ſi vede chiaramente, che l'Imperatore confeſſa, che il Concilio ſi deue chiamare con autorità del Papa. Nel fine dell'iſteſſo Concilio, fra le altre epiſtole ſe ne legge vna di certi Veſcoui *ſecundæ Mæſiæ*, doue confeſſano,che i Veſcoui ſono andati al Concilio *per iuſſionem Leonis Rom. Pontificis, qui vere caput eſt Epiſcoporum.* Finalmente Gelaſio nell'epiſtola a i Veſcoui di Dardania, parlando di queſto iſteſſo Concilio, dice che è ſtato congregato *ſola Apoſtolica auctoritate*, perche ſenza dubbio tutti gli altri, che

con-

concorsero a congregare quel Concilio, lo fecero in virtù del
Act. 1. commandamento di Papa Leone. E nell'istesso Concilio Lucentio Vescouo, e Legato della Sede Apostolica, fra le altre cose dice, che Dioscoro douea essere condannato, perche *Synodum aussus est facere sine auctoritate Sedis Apostolicæ, quod nunquam licuit, nunquam factum est*. Il che certo non hauerebbe tolerato l'Imperatore, ch'era presente, s'egli hauesse stimato ciò essere in pregiudicio della sua autorità. Onde si può raccogliere ch'egli non pensò d'hauere autorità di congregar Concilij.

E per cominciare a rispondere in particolare alle oppositioni dell'autore, seguendo l'ordine da lui tenuto, dico che quanto al congregare del Concilio, dall'epistole di S. Leone assai chiaramente si vede che vi era interuenuta l'autorità del Papa. che quei Vescoui non ne faccino mentione non rilieua molto; e l'autore douerebbe pur sapere, che l'argomento *ab auctoritate negatiuè*, appresso i dotti è stimato di niuna forza. Ma che nella prima attione i Giudici secolari posti dall'Imperatore, faccino ogni cosa, non è argomento che conuinca; perche bisognaua che l'autor prouasse, che lo facessero di propria autorità, o per sola commissione dell'Imperatore; e non vi fosse il consenso, e beneplacito o del Papa, o del Concilio, o dell'vno, e l'altro. Il che non hauendo prouato, non accade che tanto si glorii in questo suo argomento. E perch'ei non dica, che si giuoca ad indouinare, dico che quei Giudici rimettono la loro sentenza al parere, & giudicio del Concilio, dicendo, *Si placuerit Sanctissimis Episcopis*. E si vede, che nella terza attione, i Vescoui chiamando la terza volta Dioscoro nel Concilio, di nuouo trattano la causa; & iui si dichiara, che la sentenza data da Giudici non era assoluta, ma conditionata, se fosse stata approuata dal Concilio; oue si leggono queste parole: *Senatus promulgauit sententiam, si hoc placeret Sanctissimis Episcopis, quibus hanc inferre a Domino Deo creditum est; sed quod ipsam decet sancta & magna Synodus mente concipiens, religiositati tuæ dedit inducias*. Queste parole douea notare l'autore, per chiarirsi bene a chi tocca giudicare de' Vescoui, e dar sentenze in cause Ecclesiastiche. Percioche qui chiaramente si vede, che il Concilio non curando molto di quel c'hauessero fatto i Giudici secolari, tre volte mandò monitioni a Dioscoro, e poi all'vltimo i Legati del Papa dettero la sententia contra di lui, priuandolo del Vescouado, e d'ogni dignità Sacerdotale. Et essendo questa sentenza approuata da tutto il Concilio, a nome di quello fu intimata, e mandata a Dioscoro. Da questo può conoscer l'autore, che quanto si è

detto

detto di sopra è verissimo, che tutto ciò che fecero i Giudici secolari in nome dell'Imperatore, non lo fecero cõ autorità laica; ma con consentimento, e permissione del Concilio. Onde espressamente i Giudici sottomettono la loro sentẽtia al Concilio, dicendo: *Et a sancto Concilio secũdum regulas ab Episcopali dignitate fieri alienos.* Aggiungo, che non sò perche cagione l'autore lasci, che Martiano Imp. prima che si cominciasse a trattare cosa alcuna, nel suo primo ragionamento afferma essersi congregato quel Cõcilio per ordine di Papa Leone; e dette loro gli auuisi che da lui haueua hauuto; & aggiunge queste bellissime parole, per le quali dimostra ch'egli nõ vuole hauer autorità: *Nos enim ad confirmandã fidem, non ad ostendendam virtutẽ, exemplo Imperatoris Constantini adesse Synodo cogitauimus.* Appresso Paschasino Legato della Sedia Apostolica, proponendo gli ordini che hauea dal Papa, dice cosi: *Beatissimi atque Apostolici Papæ Vrbis Romæ, quæ est caput omnium Ecclesiarũ præcepta habemus præ manibus.* E se bene v'intrauennero in quel Concilio Giudici secolari, & essi in grã parte trattauano le cause, nõdimeno questo fu fatto ad instanza di Dioscoro heretico, e seguaci; i quali consapeuoli de'loro misfatti pretẽdeuano d'hauer sospetti i Vescoui, e perciò nella terza sessione, perche non vi erano i Giudici secolari, ricusò Dioscoro di venire nel Cõcilio. Et in quella Sessione, nella quale i Vescoui liberamente esercitarono la loro autorità, Cecropio Vescouo Sebasteno disse queste belle parole: *Quando quadã regularia negotia examinãtur, secundũ Canones, neq. iudices alios, vel laicos interesse oportet.* E nella quinta Sessione cõfessano i Giudici dell'Imperatore, che si deuono trattar le cose secondo i Canoni, e nõ secondo le leggi ciuili: *Sacratissimo*, dissero, *Dño orbis placuit, non iuxta sacras Imperatoris literas, & pragmaticos typos res sanctissimorũ Episcoporũ procedere, sed secũdũ canones a SS. Patribus datos.* E tutto il Cõcilio acclamò, dicẽdo: *Cõtra canones nihil pragmaticũ valebit. regulæ Patrũ teneãt.*

Se dunque l'autore hauesse letto con buon animo i Concilij, e non fosse ito dietro alle raccolte fatte da gli heretici, haurebbe potuto conoscere, che anco in questo Concilio in ogni cosa ha preualuto l'autorità Ecclesiastica. Ne pregiudica a questo, che quei Vescoui quasi il tutto soggettassero al commandamento dell'Imperatore; perche essendo egli presente, e riceuendo tutti da lui molte cõmodità, era ragioneuole che per legge di creãza l'honorassero, e mostrassero di riconoscerlo per quel ch'egli era. Ben al sicuro è vana la congiettura dell'autore, fondata nelle parole, che nella terza Sessione disse il Nuntio

del Concilio a Dioſcoro; perch'egli non volle ſignificar altro, ſe non che non ſi douea di nuouo ripetere l'eſame della prima Seſſione. Onde falſamente dice l'autore che il Concilio proteſta di non voler riuocar coſa alcuna di quelle, ch'erano ſtate deciſe da Giudici; anzi dicono i Veſcoui, che l'Imperatore haueua loro laſciato ogni autorità; e perciò citano giuridicamẽte Dioſcoro, acciò venga a render ragione de fatti ſuoi. Ne deue parer marauiglia, che Euſebio Veſcouo dica d'hauer accuſato Dioſcoro all'Imperatore, pretẽdendo quello il fauore, e protettione di lui, quel buon Veſcouo a lui appunto, volle far note le ſceleragini di quel Veſcouo heretico. Ma poco fedelmẽte ſi porta l'autore; perche tralaſcia quel, che dice Atanaſio Prete, il quale hauendo detto l'iſteſſo che Euſebio Veſcouo, ſoggiunge che ciò haua fatto per informar l'Imperatore di quel che paſſaua, e che di nuouo proponeua l'iſteſſe coſe al Concilio: e falſamente dice, che quei preti affermaſſero che l'Imperatore hauea rimeſſa la cauſa al Concilio.

E vero che nella Seſta ſeſſione l' Imperatore publicò vn decreto, che non fuſſe lecito mettere in dubbio le coſe già deciſe di fede; ne ſotto preteſto di diſpute congregare turba, o conuenticuli. E queſto fu da tutto il Concilio approuato. Ma ſe bene l'Imperatore queſto diſſe come da ſe; tuttauia queſt'era ordine di Papa Leone, il quale quando permeſſe che ſi faceſſe il Concilio, cõmandò inſieme, che ſi riteneſſe inuiolabilmente quel ch'vna volta era ſtato deciſo di Fede; come l'iſteſſo Imperatore nel primo ragionamento, che fece al Concilio', aſſai chiaramente accennò: oltre che eſſendo il detto dell'Imperatore approuato da tutto il Concilio, da queſto, e non da quello prende autorità. E le lodi, che ſono date all'Imperatore da'Veſcoui, ſi poſſono verificare per la prouidenza, e zelo, che moſtraua intorno alle coſe Eccleſiaſtiche, ſenza però darle autorità veruna ſopra di quelle. Che i Veſcoui faceſſero inſtanza all'Imperatore di partirſi, e ch'egli non lo conceda, moſtra il riſpetto, e riuerenza, che di ſopra habbiamo detto eſſer ſtata meritamente portata da Veſcoui all' Imperatore: & accenna c'hauendo il Papa conceſſo, che ſi faceſſe Concilio ad inſtanza dell'Imperatore, haueſſe parimente rimeſſo all'arbitrio di lui, che lo tratteneſſe a ſuo piacere.

Non ſi è poi potuto contener l'autore di non dire vna ſolenne menzogna; affermando, c'hauendo Iba Veſcouo di Edeſsa dato vn'accuſa contra alcuni Veſcoui all'Imperatore, quello rimetteſse la cauſa al Concilio, non eſsendo quella remiſſione, ma

vn

vn confeſsar co'fatti, che ſimil cauſa non toccaua a lui; onde dopò, che Iba hebbe parlato nel Concilio, i Giudici dell'Imperatore ſi voltarono al Concilio, e diſsero: *Sanctæ Synodo quid videtur?* & i Legati del Papa ordinarono ciò che s'hauea a fare. Et al medeſimo modo ſiniſtramente interpreta quel che ſi fece nella vndecima, e duodecima Seſſione, intorno alla cauſa di Baſſiano Veſcouo; percioche ſe bene v'intrauennero i Giudici, tuttauia i Veſcoui diſsero il parer loro: & i Giudici pronuntiarono conforme al giudicio di Anatolio, e di Paſchaſino Legato Apoſtolico; e tutto il Concilio l'approuò. Anzi non pronuntiarono; ma dimandarono al Concilio ſe approuaua il parere di Anatolio, e di Paſchaſino. e di commun conſenſo fu approuato. Della cauſa di Eunomio Veſcouo di Nicomedia erra doppiamente: prima perche cita male la Seſſione decimaquarta, douẽdo citare la decimaterza: dipoi perche dice, che i giudici Imperiali dettero la ſentenza; atteſo che i Veſcoui diſsero il loro parere, & il Concilio conchiuſe a fauore di Eunomio: e non ſi legge in quella Seſsione, altra ſentenza. Il medeſimo ſi può dire della cauſa di Sauiniano, che fu trattata nella Seſſione decimaquarta, perche ſi conchiude tutta quella Seſſione con queſte parole: *Hæc audiens ſanctiſsima Synodus, dicat ſi ea quæ ſunt ordinata decernit, aut aliud quid diſponit. Maximus Reuerend. Epiſcopus Antiochiæ dixit: Hoc nihil iuſtius. Cyrus Reuerend. Epiſcopus Anazarbi dixit; Deus per vos locutus eſt. Sancta Synodus dixit: Nihil iuſtius, nihil integrius. Hæc iuſta ſententia quæ diſpoſita ſunt effectui mancipentur; quia cum Deo vos iudicatis. Glorioſiſsimi Iudices dixerunt: Ea quæ à nobis quidem approbata ſunt; diſpoſita vero a ſancto Concilio, firma conſiſtant.* L'autore imperfettamente ha citato queſte parole, riferendo ſolamẽte quelle che gli pareuano a ſuo fauore, ma queſte dimoſtrano la verità della coſa come paſsò, e come veramente il Concilio dette la ſentenza diffinitiua.

CAPO XXIV.

MOlte coſe, che ſi ſono dette nel capitolo precedente poſſono anco ſeruire per queſto; nel quale l'autore cõ l'eſempio di xviij. Concilij s'ingegna di prouare, che l'autorità di cõuocar Cõcilii ſia del Principe laico. E s'egli haueſse letto attentamente quel che intorno a queſta materia dottamente ſcriue il Sign. Card. hauerebbe imparato perche ragione i Papi, & i Veſcoui nel conuocar i Cõcilij o generali, o prouinciali, ſi valeſsero dell'autorità de gl'Imperatori, e Prencipi ſecolari. Princi- *Lib. 1. de Cõcil. c. 13.*

palissima causa era il bisogno c'haueano i Vescoui dell'aiuto de' Principi, per le spese del viaggio, e della dimora oue si faceuano i Concilij. Perciò poteua sparagnare questa fatica. Non lascerò già di notare alcune cose, che egli ha quì riferito per voler autenticar le leggi Venete. Recita vn Canone del Concilio Matisconense, doue si permette al Giudice secolare, che punisca i Chierici nelle cause criminali d'homicidio, di furto, o maleficio. E perche di questo testo si sono seruiti ancor'altri, dico che nõ fauorisce punto l'abuso Veneto, di gastigare i Preti *in atrocioribus*, come essi dicono. Prima perche quel Canone fu fatto da vn Cõcilio che come Giudice Ecclesiastico poteua disponere delle persone, e cose Ecclesiastiche. Secondo dico, che quel canone si può e deue intendere cõforme alla cõsuetudine Ecclesiastica, che precedendo in simili delitti il giuditio, e sentenza della Chiesa, fussero i delinquẽti dati a' Giudici secolari, già degradati, e priuati d'ogni priuilegio. Terzo, perche si vidde, che tal legge non era ispediente, a pena durò 12. anni, percioche nel Cõcilio Matisconense II. fu rimessa la libertà Ecclesiastica nel suo esser di prima. Aggiũge, che nel ij. Concilio Matisconense il Re Gontranno fece vn decreto, nel quale cõmanda a' Vescoui, che debbano predicare. Nel che a dire il vero nõ lo posso scusare o da negligẽtia, o da malitia. Da negligenza, s'egli non ha letto quel luogo; da malitia, se hauendolo letto, pretende che il Rè si pigli autorità di cõmandare a' Vescoui. Perche il Re chiaramẽte dice, che gl'ammonisce, e gli esorta. e nel fine aggionge che gli ricorda quel che nel Sinodo era stato definito. Ben cõmanda a' laici, che voglino obedire al decreto fatto dal Concilio intorno l'osseruanza delle feste, particolarmẽte del giorno della Dominica. E perche vegga l'autore quanto quel decreto sia differente da quello, ch'ei pretende, metterò qui alcune parole, che euidentemente prouano la essentione de' Chierici. Perche hauendo esortato i Christiani a viuere santamente senza peccato, soggiũge: *Enimuero quicũque Sacerdotii, aut sæcularium in intentione mortifera perdurantes, crebrius admoniti emendare neglexerint, iuxta quod conditiones causarum, aut excessus personarum exegerint, alios canonica seueritas, alios legalis pœna percellat.* Doue si vede, che vuole che i Sacerdoti siano giudicati secondo i Canoni,

Cap. 7.

Cap. 9. & 10.

Cap. 25. Dice di più, che nel Breuiario di Liberato si vede che Agapeto Papa andò ambasciatore per Teodato Re de Goti, e conchiude per questo, che fusse soggetto al Rè, o se questo non pretende mostrare, non parla a proposito. Ma in ogni modo è gran cecità ch'egli non vegga, che il medesimo autore nell'istesso luogo dice,

ce, che il Papa *quod suum fuit Christi legatione fungebatur*. Et a dire il vero, strano modo di mandar ambasciata sarebbe stato quello che vsò quel Rè, minacciando di voler tagliare à pezzi tutta la nobiltà Romana se non procurauano che l'Imperatore rimouesse l'esercito c'hauea in Italia. Il S. Papa come buon Pastore per liberare le sue pecorelle da tanto pericolo, mosso da carità, prese egli spontaneamente quel viaggio sperando di douere tanto più muouere l'animo dell'Imperatore. Soggiunge che nel medesimo libro si legge che Paolo Vescouo Alessandrino fu accusato d'homicidio all'Imperatore, e per ordine di quello da vn suo Giudice preso, e mandato in esiglio. E di più che iui pure è fatta instantia all'Imperatore che dichiari Origene per heretico; il che egli fece volontieri rallegrandosi molto d'esser fatto giudice di simile controuersia. Ma mi par di vedere, che l'autore per difendere i disordini di Venetia, faccia come coloro, che si affogano, che per saluar la vita s'appigliano con le mani ad ogni cosa, che se gli para innanti; anchor che siano tali, che non solo non gli giouino; ma tal volta anco gli cagionino maggior danno. Già più volte s'è detto, che per confutare i sacri Canoni, e la libertà Ecclesiastica fondata *in iure diuino*, poca, o niuna forza possono hauere i fatti particolari di chiunque si siano. E quanto tocca a questi particolari, la narratione istessa di Liberato mostra chiaro, che l'Imperator Giustiniano passasse i termini della sua giurisdittione, come fece in molte altre cose. E quell'allegrezza, che mostrò di esser fatto giudice in simili cause, è argomento ch'egli conoscena non toccare alla sua potestà simili giuditij. Cap. 23.

CAPO XXV.

TVtto questo capo si spende intorno al sesto Concilio Costantinopolitano. e con molte parole s'ingegna l'autore di prouare che sia stato congregato dall'Imperatore, e che il Papa riconoscesse nell'Imperatore superiorità, e maggioranza. E quanto al primo, già si è detto di sopra come gl'Imperatori poteuano congregar Concilij, e come i Vescoui per loro commandamento si ragunauano, e finalmente come ne'Concilij soleuano honorare, e riuerire gl'Imperatori. Quanto alla soggettione che mostra Agatone Papa all'Imperatore poteua l'autore chiarirsi che fu *de facto*, e non *de iure*, da quello che ne scriue il Cardinale nelle sue controuersie; se bene sempre tanto Agatone, quanto gli altri Pontefici, riserbarono a se, & alla Sedia Apostolica la suprema autorità nelle decisioni *de fide*. nel resto accommodandosi a i tempi, tolerauano molte cose, che non poteua-

poteuano rimediare. Se bene quando era loro lecito dichiarauano la verità; come fece S. Gregorio, il quale esponendo vn Salmo, con grauissime parole dipinge la tirannia d'alcun Principe; e l'oppressione, con che teneua soggetta la Chiesa che Dio haueua fatta libera.

In Psal. 4. pœniten.

CAPO XXVI.

DI nuouo fa vn gran catalogo de' Concilij, che sono stati congregati da Principi secolari; e poi conchiude che questa è opinione catolica, confessata, e conosciuta per tale dall'istesso Sig. Cardinale Bellarmino. Ma è gran differenza trà quel che dice il Cardinale, e quel che pretende l'autore. conciosia che l'autore vuole che *de iure* la potestà Ecclesiastica sia sotto la politica; Et il Papa sotto i Prencipi laici; e finalmente che l'autorità de Concilij dipenda da Prencipi, che sono tutti errori non approuati da altri che da heretici, e nemici della Chiesa, come dalle cose sudette chiaramente si raccoglie. Ma il Cardinale catolicamente insegna, che per la conditione di quei tempi, i Papi *de facto* mostrauano soggettione a gl'Imperatori, e scriueuano loro con molta riuerenza, trattando come con superiori; nelle cose però esterne, che toccauano al gouerno, & amministratione della Chiesa; e nella conuocatione de' Concilij, non hauendo essi quella forza, che sarebbe stata necessaria, si valeuano dell'autorità de' Principi, per le ragioni dette dal Cardinale, & accennate di sopra; ritenendo però sempre la loro preeminenza nelle cose, che erano puramente Ecclesiastiche, e spirituali. E come habbiamo dimostrato, sempre ha tenuto la Chiesa, che niun Concilio generale habbi autorità, ne si possa legitimamente congregare, senza il consenso del Romano Pontefice. Onde tutti i Concilii, che dall'autore sono stati annouerati, anchor che v'interueniisse precetto di Principe secolare, haueuano sempre tacito, o espresso il consentimento del Papa, o de' Prelati della Chiesa. Perche, come si è detto di sopra ne i Concilij prouinciali, o nationali, basta l'autorità del Metropolitano, o del Primate.

Lib. 1. de Concil. c. 3.

Dalli discorsi fatti ne i precedenti capitoli conchiude l'autore, che non possa essere erronea la dottrina di coloro, che dicono che la esentione de' Preti, non è *de iure diuino*, e con molte parole si scalda con dir che ne seguirebbe che errassero i Concilij, i santi Padri, lo Spirito Santo, tutto'l Christianesimo. Ma questo è appunto fingersi i Giganti in aria per far prodezze cõbattendo

battendo con quelli. Perche non è alcuno che habbi condannato per errore l'opinione di coloro, che han detto che la libertà delli Chierici, secõdo le conditioni, che hora possiede nella Chiesa, sia *de iure humano*, ancorche habbi molta conformità con la legge naturale, e diuina. Ma si bene si condanna per errore quel, che scriuono i moderni Teologi Venetiani, che tale immunità dipenda solo da priuilegio de Prencipi; e perciò da loro possa essere limitata, ristretta, & a lor beneplacito riuocata: perche quando così fosse, male harebbe fatto S. Tomaso Cantuariense a spargere il sangue, e dar la vita, per difendere contra il suo Rè, l'immunità Ecclesiastica. e peggio harebbe fatto la S. Chiesa, e la Sede Apostolica a canonizarlo per martire, essendo morto per resistere a torto al giusto volere del suo Rè; poiche secondo la dottrina di costoro poteua quel Principe limitare, e riuocare i priuilegi dati alla Chiesa. Questa dottrina dunque, dalla quale nascono tali inconuenienti, è tenuta temeraria, & erronea. e quegl'istessi autori, a' quali non pare che la Immunità della Chiesa sia *de iure diuino*, chiaramente dicono che non dipende da Prencipi secolari: ne essi possono in alcun modo pregiudicarle, non che riuocarla affatto. Per tanto vanamente si gloria l'autore che la sua opinione non si possa cõdannar per errore: perche s'egli vnole dire come ha detto F. Paolo, e Giouanni Marsilio, erra senza dubbio, per la ragion detta; e forsi peggio di loro: poiche dal suo discorrer si raccoglie ch'egli sia dell'opinione di Brentio, o poco differente da quella, sottoponendo la potestà Ecclesiastica alla secolare, che è appunto, come inferisce S. Gregorio Nazianzeno, sottomettere lo spirito alla carne, & il cielo alla terra.

Sot. *Nauar.* *Gouar.*

Orat. 17.

Ne si può l'autore difendere con la ritirata, ch'egli fa con dire, ch'egli non pretende affermare che tocchi al giudice laico il giuditio delle cose sacre come tali: perche gli argomenti addotti da lui, se bene, come si è dimostrato, non hanno forza, tendono però a questo fine. & egli mentre si vuol difendere, pure confessa che la potestà spirituale è soggetta alla temporale, conciosia cosa che se bene egli dice che il Principe si mette nelle cose spirituali, e ne i Concilij *pro bono pacis*, & il Papa per mezo de' suoi Legati gli assiste per definire i dogmi di fede: nondimeno, dando egli la preeminenza al Principe secolare, per forza gli soggetta il Papa, & i suoi Legati. E s'egli vuole che il Principe per togliere i disordini, che nascono dalla diuersità de' dogmi, si possa intromettere in questioni di fede, con autorità maggiore di quella del Papa, ogn'vn vede il disordine & inconueniente,

niente,che ne ſegue. E perch'egli dice che non ſa vedere come ſi poſſano altramente accordare quei luoghi citati da lui, era ragioneuole ch'egli l'imparaſſe dal Cardinale, che nel luogo citato da lui dottamente l'inſegna, come noi di ſopra habbiamo dimoſtrato. E con molta facilità poteua dichiarare tutti quei fatti ſenza dare nelli diſordini,& eſorbitanze ch'egli ha ſcritto. E ſe bene ſi ſottomette alla cenſura della S. Sede, era però debito ſuo vſare altri termini, e moſtrare maggior riuerenza, e più pietà. Ne gioua dire ch'egli non tratta il *ius*, ma ſolamente il fatto, perche queſto non s'accorda con le premeſſe ch'egli ha fatto di ſopra; nelle quali ſi è vantato di voler confutare la dottrina del Cardinale con tutti gli argomenti da lui tanto diffuſamente apportati. Et egli ſa beniſſimo che il Cardinale tratta *de iure*, e non *de facto*;e s'egli vuol ſtare in propoſito,ha apportato tutti quei luoghi per prouare che le parole di S. Paolo:*Omnis anima poteſtatibus ſublimioribus ſubdita ſit*; ſi deuono intendere quanto al predicato de'Prencipi ſecolari, e quanto al ſoggetto comprendono anco gli Eccleſiaſtici anzi l'iſteſſo Papa. Onde le ritirate, che qui fa non lo poſſono ſcuſare. E certo non poſſo finir di marauigliarmi dell'ingegno dell'autore, perche dopo hauer fatto queſta proteſta fa ſubito doi argomenti co'quali dal fatto conchiude il *ius*. perch'egli argomenta primo, che chi commanda è ſuperiore, chi vbbidiſce è ſuddito. I Religioſi hanno vbbidito a' Principi ſecolari; adunque ſi confeſſano ſudditi,e quelli ſuperiori. Secondo, la ſentenza non è, ne può eſſer giuſta ſe non è data da legitimo ſuperiore. i Concilij confeſſano la ſentenza de Magiſtrati laici eſſer giuſta;adun que hanno confeſſato eſſer quelli ſuoi legitimi ſuperiori. Soggiunge che chi niega la maggiore,nega tutta la legge Canonica, e la Teologia; e chi niega la minore, nega i Concilii,maſſime il Calcedonenſe. E poi conchiude, *ſi che la concluſione è dimoſtrata*. Da queſto ogn'vn può vedere ſe gli argomenti concludono *de facto*, o *de iure*, e per conſeguente qual ſia l'ingegno dell'autore, che in così poche righe tanto alla ſcoperta ſi contradice; e quanto credito ſi poſſa dare alle ſue proteſte.

Non contento di queſto, perche ogn'vn vegga ch'egli veramente tratta *de iure*; ſe la piglia co l Cardinale, e dice che S.S. Illuſtriſſima vedute queſte ragioni, o ammaeſtrarà la ignorantia ſua, o ſi ritrattarà di quanto ha ſcritto. Certo io deſiderarei, che per ſuo bene l'autore conoſceſſe veramente d'eſſer ignorante, & hauer biſogno d'imparare, perche ſenza dubbio il Cardinale gli ſarebbe ottimo maeſtro. E ſe bene per ſgannarlo del-

l'er-

l'errore in che viue poteuano baſtare le coſe, che quel Signore ha ſcritto, e ſtampato, ſon ſicuriſſimo, che per ſua modeſtia, e carità non ſdegnarebbe di riſpondere a queſte ſofiſtiche & apparenti ragioni, ſe l'autore, e gli altri Teologi Venetiani vſaſſero i debiti modi di creanza, e ſi riteneſſero dentro i termini della modeſtia; Ma hauendoli ſcoperti per molto ſcoſtumati, non è ragioneuole, ch'egli dia loro occaſione di vilipendere, e diſpregiare la dignità Eccleſiaſtica, nella quale Iddio l'ha collocato. E per tralaſciare gli altri, e parlar di queſto ſolo autore, ogn'vn può vedere con quanta modeſtia egli proceda, dalle coſe ſeguenti.

In queſta ſeconda parte nel fine del 4. cap nella pag. 36. mette alla margine queſte parole: *Opinione Bellarmina ingiurioſa al grado clericale.* E nel tit. del cap. 25. pag. 79. parla del Cardinale in queſta guiſa: Si fa la concluſione della graue offeſa, che fa l'Illuſtriſſimo Cardinale Bellarmino a S. Chieſa. Doue ſi vede quanto poco riſpetto porti l'autore a perſona di tanto valore, e tanto merito. Nel che merita gran riprenſione; e per più riſpetti ſi rende colpeuole. prima perche a torto l'ingiuria, e calonnia, poiche chiama ingiuria, & offeſa il prouare, che li Eccleſiaſtici ſiano eſenti dalla poteſtà de' Principi ſecolari. il che ſecondo tutti quelli, che hanno ſano giuditio, non ſolo non è ingiuria, ne offeſa; ma è honore, e difeſa. Ma l'autore vuole, che ſia ingiuria, & offeſa, perche s'imagina, che chi nõ è ſoggetto al Principe politico, non ſia huomo. il che quanto ſia falſo, di ſopra ſi è dimoſtrato; ſecondo perche fuora di propoſito ſe la piglia co'l Cardinale, com'egli foſſe ſolo, o primo autore di quella opinione, eſſendo la commune de Teologi, e Canoniſti, e chiaramente eſpreſſa ne' Concili, e ſacri Canoni; terzo, & vltimo, perche egli manifeſtamente ſi contradice; atteſo che altroue egli ſteſso afferma, che il Cardinale è grandiſſimo difenſore della libertà, & immunità Eccleſiaſtica. & nondimeno procura far credere, che ſia fauoreuole a Venetiani. Et dall'altro canto, lo cita come fauoreuole alla cauſa ſua, & pure ſi sforza a più potere di confutarlo.

Quanto poi al ſecondo puntò non è il Cardinale, ne per natura, ne per coſtume alieno dalla modeſtia di S. Agoſtino, di S. Cipriano, e d'altri; anzi con molta prontezza, e facilità s'indurrebbe a ritrattare quel ch'egli haueſſe detto, o ſcritto non così fondatamente, quando con ragione, e debito modo gli fuſſe fatto conoſcere doue egli haueſſe mancato. Ma hauendo egli in tutte l'opere ſue ſcritto ſempre conforme alla dottrina catolica,

lica, & eſsendo in queſto punto particolare di che ſi tratta, la ſua ſentenza tanto ben fondata, non è pericolo, ch'ei s'habbi a retrattare ſe non ſi mutano i Canoni, e ſi riuocano i Concilij. che non può eſsere. Oltre che non dico in queſto, ma in qual ſi vogli altri coſa, per farlo ritrattare altro ci vorrebbe, che gli argomenti ſofiſtichi dell'autore, e de'ſuoi colleghi. Ma per paſſare auanti, quello che quì ſoggiunge, mette bene in chiaro ſe egli parla *de iure*, o *de facto*, poich'egli dice, *che non ſi può affermare la ſuperiorità del Chierico al Prencipe nelle coſe politiche, & la eſentione de iure diuino, ſe non ſi reuoca in dubbio la ſacra Scrittura, & la dottrina de Concilij. ſe non ſi fanno i ſanti timidi, & ignoranti, i Papi vani, & adulatori, & in ſomma, ſe non ſi cõſtituiſce la Chieſa del Sig. Iddio in ſtato d'ignoranza e di dannatione per lo ſpatio di 800. anni. Si dannino pure tra gli altri i Concilij Efeſino primo, e Calcedonenſe. ma chi vuol biaſmarli ſi ricordi, che ſia chi ſi vuole è maledetto, e ſcommunicato da S. Gregorio Papa in epiſt. ad Patriarchas.* Qui ſi potrebbe dire *ad populũ Phaleras*, percioche queſte ſon parole che nõ ſeruono ad altro ſe non ad ingannare gl'ignoranti; percioche non è alcuno che voglia far veruna di queſte coſe, che quì tocca l'autore; anzi con tutti queſti teſtimonii di Scrittura, di Santi Padri, di Canoni, e di Concilij ſi proua la libertà, & immunità Eccleſiaſtica. Non voglio già laſciar d'auuertire ch'io non ſo perche l'autore habbi voluto dire quel che ha detto della ſuperiorità del Chierico al Principe nelle coſe politiche, atteſo che queſto parlar cosi indefinito, non è vſato da alcun catolico, ne alcuno afferma che il ſemplice Chierico (come pare che affermi l'autore) habbi nelle coſe politiche ſuperiorità al Principe; ma ſi bene confeſsano tutti i catolici con Innocentio Pontefice, che la poteſtà del Papa, come capo della Chieſa ſi ſtende in molti caſi alle coſe temporali, ſopra i Principi per grandi, & aſsoluti che ſiano. Ne l'autore ha prouato quel ch'ei pretende, che i Chierici nelle cauſe politiche non ſiano eſenti dalla poteſtà, e dal giudicio del Prencipe temporale; anzi ſi è dimoſtrato di ſopra tutto'l contrario.

c. per venerabilẽ. qui filij ſint legitimi.

CAPO XXVII.

IO non ſo perche l'autore ſe l'habbi tanto preſa co'l Sig. Card. Bellarmino, che quaſi in tutta queſta parte lo va in diuerſi modi carpendo. E qui in queſto capo preſupponendo la dottrina di S.S. Illuſtriſs. intorno al *ius naturale*, e *ius gentium*, pretende

da

da queſti principij cauar contraria concluſione a quella del Cardin. ingegnandoſi dimoſtrare ch'egli non habbi ſaputo argomentare, o che habbi paralogizato. Ma come ſi è moſtrato di ſopra, l'argomento del Card. ritiene il ſuo vigore; e per molto che altri habbino ſcritto, non hanno però potuto prouare coſa alcuna. E quel che in queſto propoſito dice l'autore è coſa di niuno fondamento come più chiaramente ſi dimoſtrerà nel capitolo ſeguente doue l'autore ſpiega la ſquadra de' ſuoi argomenti.

CAPO XXVIII.

SE l'autore ſapeſse tanto di Teologia, quanto richiederebbe la profeſſione, ch'egli fa, al ſicuro non harebbe propoſto gli argomenti, che ha formato in queſto capo; perche ſaperebbe, che la maggior parte de i precetti naturali, anchor che ſiano euidẽtemente dedotti da' primi principii della natura, con neceſſaria conſequenza; tuttauia poſſono riceuere limitatione, e determinatione da legge poſitiua. Come per eſempio trà i precetti della prima tauola del Decalogo, è il precetto di ſantificar le feſte. Onde appreſſo ogni popolo, e natione c'hauea notitia del vero, o falſo Dio, vi era parimẽte qualche oſſeruanza di giorno di feſta; ma la determinatione del giorno, o di più giorni, ogn'vno la faceua a modo ſuo. E ſe bene Iddio nel Decalogo la determinò al ſabbato; nondimeno vi aggiunſe anco altre ſolennità, e feſte, come leggiamo nella Scrittura; & altre anco ne furono aggiunte in altri tempi. E nella nuoua legge, la ſolennità del ſabbato fu mutata in Dominica, e ſucceſſiuamente in diuerſi tempi ſi ſono da Prelati della Chieſa, e particolarmente da' Pontefici, e Concilij ordinate tante ſolennità, che noi tutto l'anno celebriamo. Hor ſe nelle cõcluſioni, che con neceſſità, & euuidenza ſi cauano da' primi principii naturali, ſi vede queſta modificatione, e determinatione, non ſarà gran marauiglia, che ſi poſſa vedere il medeſimo in quelle concluſioni, che da principii naturali, non con tanta euidenza, o certezza; ma con molta probabilità ſolamente, ſi raccolgono.

Exod. 23. *Leuit.* 16. 23 *nu.* 22. 28. 2. *Machab.* 1.

Hora ſuppoſto queſto ſi vede chiaro, che il primo argomento dell'autore non conclude coſa alcuna, parte, perche piglia antecedẽte falſo, parte, perche da quello nõ conchiude bene. Falſo è, (o almeno l'autore nõ l'ha prouato) che i Leuiti fuſſero ſoggetti al giudicio laico nelle coſe politiche. Ma quando ciò foſſe vero, nõ ne ſeguirebbe però, che quella legge foſſe ingiuſta per eſſer cõtra la eſentione, che gli cõpeteua *iure gentium*. Percioche il priuilegio, che cõuiene alle perſone ſacre *iure gentium*, nõ è riſtret-

to più a queſto,che a quello;onde può cõ legge poſitiua eſſer dichiarato,e determinato; ſi come il precetto della ſantificatione delle feſte fu determinato a certi giorni particolari;potè dũque Dio dichiarare,che l'eſentione de Leuiti foſſe nelle coſe ſacre,e non nelle tẽporali. Dico di più,che quando bene la eſentione de Leuiti foſſe ſtata determinata *iure naturæ*, poteua nõdimeno Iddio in quella diſpẽſare come Sig.vniuerſale ch'egli era; ſi come comandò ad Abraamo,e nõ ſolo le diede licenza,che poteſſe vccidere ſuo figliuolo innocente;così poteua ordinare , che tutti i vaſi,& inſtromenti ſacri ſi profanaſſero; e che i Leuiti ancorche fuſſero perſone ſacre,fuſſero trattati come laici . E come non ſi può dire,che fuſſe ingiuſto,o contra natura il precetto,che fece Iddio ad Abraamo , che vccideſſe Iſaac,per la ragione, che pur hora finiſco di dire, cosi, e molto meno ſi poteua dire ingiuſta qualunque legge haueſſe fatto Dio intorno all'eſentione de' Leuiti. Per tanto douerebbe l'autore eſſer più cauto,e cõſiderato, quando parla della legge di Dio, e de precetti diuini; perche nõ è queſto trattare delle parti del Senato Veneto,ne delle Nouelle di Giuſtiniano;atteſo che eſſendo Dio sõma giuſtitia non può volere,ne cõmandare coſa ingiuſta : ne perche Dio habbi commandato alcuna coſa ſi può conchiudere; adunque il farlo ſenza tal precetto nõ è peccato,o nõ ripugna alla legge naturale. L'eſempio chiaro è il fatto di Abraamo, perche legare vn'innocente , & alzar la ſpada per dargli la morte ſenza ordine particolar di Dio,è manifeſto peccato contra *ius naturæ*;ma facendoſi per commandamento di Dio,è coſa ſanta,giuſta,e di molto merito. Parimẽte era contra la legge diuina, che alcuno ſacrificaſſe fuora del luogo ordinato da Dio ; ne poteua alcuno ſacrificare che non fuſſe Sacerdote: pure ſacrificò fuora del luogo ordinato Samuele,che era ſemplice Leuita:ſacrificò Elia fuora del luogo, e non ſi ſa di che tribu ci foſſe. E non oſerà già l'autore dire , che alcun di queſti peccaſſe hauendo ciò fatto, o per ordine , o per particolar inſtinto,e diſpenſa di Dio.

E ſe queſto è vero,come non può l'autore,ne altri negare,tutte le conſeguenze che qui fa , che peccaſse Salomone priuando Abiatar,e Dauid, e gli altri Re,e giudici,eſercitando giuriſditione temporale ſopra i Leuiti; ſono vane , e di niuna forza , si perche in gran parte ſuppongono il falſo, si anco perche quando bene fuſsero vere quanto al preſuppoſto tutte quelle attioni nel modo ſopradetto ſi poſsono ſcuſare,e difendere da peccato Quelle che ſeguitano poi toccanti a Concilij,e Pontefici ſopra nominati , come l'Efeſino, Calcedonenſe, Leon Papa, Agatone,

& al-

& altri,ſono tutte impiture ſenza propoſito, o perche al medeſimo modo ſuppongono il falſo,come in molte s'è prouato di ſopra,o perche prouan' ſolamẽte *de facto*, non *de iure*, o pure perche eſſendo tutti quei giuditij fatti con autorità, o permiſſione di poteſtà Eccleſiaſtica,non ſi può dire, che foſſero cõtra la eſentione,ne ripugnaſſero alla legge naturale.Perche nõ ſi deue imaginare l'autore, che quando noi diciamo, che la eſentione de Chierici è *de iure naturæ*,vogliamo dire che ſia qualche precetto naturale,negatiuo,che prohibiſca, ch'eglino in conto alcuno non poſſano eſsere giudicati da'laici,com'è prohibito il furto,e l'homicidio;percioche ſe così fuſse, conterrebbe il cõtrario malitia intrinſeca;ne ſi potrebbe (almeno per autorità humana)rẽder lecito,& honeſto. Ma la eſentione conſiſte in qneſto; che ſi come le coſe ſacre eſcono dall'ordine delle altre coſe profane, e diuẽtano con vn modo particolare, del dominio, e proprietà di Dio,ne poſsono eſsere maneggiate da altri, ſe nõ da'miniſtri di Dio;così i Chierici,che per virtù dell'ordine,e carattere clérica le eſcono dal numero de laici, e ſi dedicano particolarmente a Dio,e per conſeguẽte ſi ſottraggono dall'autorità politica,& humana,e cõ ſingolar modo diuentano ſoggetti a Dio,& a miniſtri di lui. E ſi come per giuſta cagione poſsono i miniſtri Eccleſiaſtici in alcun caſo profanar i vaſi,e coſe ſacre; così cõ la debita autorità poſsono i Prelati ſoggettare le perſone ſacre alla poteſtà laica,o priuando i Chierici del priuilegio in pena de'lor delitti,o delegando a laici l'autorità loro,o ſopportãdo patientemẽte *de facto*,quel che *de iure* nõ ſarebbe lecito.Hor ſe bene quãto a i fatti habbiamo prouato di ſopra,che le coſe paſsarono altrimente di quel,che quì ſuppone l'autore, pure ancor che le coſe fuſsero paſsate come egli vuole, per quel che pur hora finiſco di dire,nõ ne ſeguirebbe inconueniẽte alcuno. Laonde le cõſeguenze,che va quì coaceruando d'ignoranze di peccati, di ſacrilegij, d'Imperatori,di Papi,di Santi,di Veſcoui, di Concilij,ſono tutte gettate al vento,e non hanno apparenza,ne ombra di verità, o probabilità.E ſe l'autore haueſse concluſo il cõtrario, che la libertà de Chierici è *de iure naturæ*, e *diuino*, poteua la ſua concluſione tornare ad honor di Dio, veneratione dell'antichità, difeſa de Santi, confermatione dell'infallibilità de'Concilij;poi ch'ella per tutte queſte vie ſi ſtabiliſce, e conferma.

CAPO XXIX.

PRetende in queſto capo l'autore di rifiutare la prima ragione del Cardinale per proua della immunità de Chierici. La ragione è tolta dalla ſimilitudine de' Leuiti, e ſi porta di maniera

maniera, che ſupponendo ſempre il falſo, e pigliando per prouato quel che non è, o concluda bene, o male, è forza che ſempre vada fuor di camino. Dice d'hauer prouato, che i Leuiti foſſero ſoggetti nelle coſe ſpirituali ad Aaron, e nelle politiche a Mosè. E di ſopra ſi è moſtrato queſto eſſer falſo; perche Mosè ritenne la poteſtà ſpirituale mentre viſſe; e come Prencipe, e Sacerdote eſercitò l'vn'e l'altra giuriditione. E perche di ſopra ſi è detto a baſtanza di queſto, non mi ſtenderò in altro. Queſto ſi bene auuertirò, che ſe la Metafiſica, che qui vſa l'autore ſi haueſſe a tener per buona, com'egli diſtingue il Sacerdote, come tale, e come huomo, ſi potrebbero anco conſiderare le croci, & i calici come coſe ſacre, e come d'oro, o argento. E s'egli vuole, che il Sacerdote come huomo ſi metta con gli altri laici ſotto il Principe; coſi ſi potrebbe dire, che i vaſi ſacri quanto alla materia ſiano profani. E ſe mi dice, che non ſi può ne'vaſi far ſimile ſeparatione, eſſendo quella materia ſotto tal figura, e forma diuenuta ſacra; all'iſteſſo modo dico io, che quella perſona del Sacerdote ſotto quel carattere clericale diuenta perſona ſacra, e non ſi può con autorità laica mettere nel numero de'laici, e ſecolari.

Erra di più l'autore ſupponendo anzi chiaramente affermando, che il Sommo Pontefice appreſſo gli Hebrei foſſe ſoggetto al Principe politico; perche queſto come habbiamo prouato di ſopra, non è certo; & è molto probabile il contrario. Ben'è vero, che Aaron era ſoggetto a Mosè, ma non come a Principe ciuile, ma come a Sommo Sacerdote ſtraordinario, e di ſe maggiore.

S'ingegna poi di prouare con altre ragioni, che per eſſere i Leuiti fatti ſoggetti al Pontefice, non reſtaſſero per queſto liberi dalla poteſtà laica, come il Chierico non reſta libero dalla poteſtà paterna, rimanendo tuttauia figliuolo naturale; & i Religioſi reſtano tuttauia ſoggetti a gl'influſſi de corpi celeſti. Ma qui l'autore ſi laſcia traſportare dalla Metafiſica, e non auuertiſce, che differentia ſia tra ſoggettione, & obligo naturale, e ſoggettione, & obligo morale. Il figliuolo in comparatione del padre ha due oblighi, e due ſoggettioni; vno obligo è naturale, col quale è tenuto ſouuenire al padre ne i biſogni, e neceſſità: l'altro morale, che dipende dalla poteſtà paterna, conforme alle leggi ciuili. Quello è l'iſteſſo appreſſo a tutti gli huomini, com'è in tutti l'iſteſſa natura, e legge naturale. Queſto è vario, e diuerſo ſecondo la differenza delle nationi, e delle leggi, con che ſi gouernano. Quello non ſi può mai perdere, mentre dura la natura, o

del

del padre, o del figliuolo; questo in molti modi può cessare, come appariſce nelle leggi ciuili; cõcioſia che per questo è ritrouata l' emancipatione, & altri modi, per li quali i figliuoli eſcano dalla potestà paterna. Hora il Chierico ritenendo la natura, ritiene l' obligo naturale di souuenire al padre, ma non è già necessario, che ritenga il morale, dal quale in molti modi si può liberare. Si che a proposito dell'argomento, la soggettione del suddito al suo Principe, è soggettione morale fondata in principij liberi, e volontarij, ma però conformi alla ragion naturale. e perciò posſono le persone in molti modi liberarsene. E l'ordine Clericale, come si è dimostrato ragioneuolissimamente ne libera i Chierici. Quanto poi alla soggettione de' religiosi a' corpi, & influssi celesti, mi marauigliarei che l'autore haueſſe toccato simil materia, se questa fosse la prima volta, che in questa sua opra si è fatto scorgere per huomo, che non cura molto quel che dica. E chi non vede, che la soggettione a i corpi celesti è conditione, che necessariamente accompagna il corpo, che è composto di quattro elementi? ma credo che l'autore haueua in fantasia quel suo pensiero, del quale habbiamo ragionato di sopra, doue habbiamo dimostrato, che grandemente egli erraua, pẽsando che la soggettione al Prencipe ciuile fosse talmente intrinseca, e naturale all'huomo, com'è l'essere risibile, o discorsiuo. e forsi per questo adesso la vuole paragonare con la soggettione, con la quale tutti i corpi inferiori dipendono dal cielo. Resta adunque in piedi la ragione del Sig. Cardinale, e per molto che l'autore si sia raggirato, non ha potuto fuggire la forza dell'argomento, Si potrebbe ragioneuolmente dimandare, perche cagione l'ordine, e carattere Clericale non liberi dalla potestà paterna, e da l'obligo ciuile, che da quella dipende, come libera dalla soggettione de Prencipi secolari; massime che la potestà paterna è introdotta *de iure ciuili*, e la soggettione de' sudditi verso il suo Principe è *de iure naturali*. A questo si risponde prima, che l'ordine Clericale fa esente il Chierico dalla potestà de' Principi secolari per tutte quelle ragioni, che di sopra si sono dichiarate; ma nõ libera dalla potestà paterna, perche l'obligo, che da quella nasce al figliuolo, non è commune a tutti i Chierici, come sarebbe commune la soggettione di suddito al Principe; concioſia che tutti quelli che si fanno Chierici sono sudditi ad alcun Prẽcipe, ma nõ tutti sono soggetti al padre, onde la soggettione al padre nõ ripugna vniuersalmente all'ordine clericale. Dipoi è molta differẽza tra la giuridittione del Principe verso il suddito, e la potestà del padre nel figliuolo; perche quella vniuersalmẽte ripu

gna alla dignità,&vfficio del grado Clericale,ma non cosi auuie ne nella soggettione del figliuolo al padre. Aggiungo che il ius Canonico anco in questo ha posto rimedio,hauendo dichiarato, che nelle cose spirituali nõ può il Chierico da potestà paterna es ere impedito[a] Cosi anticamente appresso i Romani, come testifi ca Vlpiano[b] il Flamine Diale per la sua gran dignità era libero dalla patria potestà. Il medesimo delle Vergini Vestali afferma no Dionisio Alicarnaseo[c], & Gelio[d], e Cassiodoro[e] accẽna,che il Patritio per la sua grande autorità era parimente libero da ta le potestà. Adunque per essere la potestà paterna fondata nell o bligo naturale, che ha il figliuolo al padre, non fu per l'ordine Clericale del tutto tolta, & estinta,ma limitata in guisa,che non potesse pregiudicare a gli esercitii Clericali.

Cap.fin.de iudic.in 6. Ascan.Cle mons.de po test.patr.c. 3.nu. 2. f. tertio in fertur. Benedict.Ca prar tract. de regul. reg.102.n. 100.

b Apud Pe tr.Gregor. Syntagm. iur.lib.11. c.10.n.6.

c Lib.2.

d Lib.1.c. 12.

e1.Varia. ep.1.& 6. ep.2.

CAPO XXX.

IN questo capo,che appresso l'autore è 29. per l'errore, che habbiamo accennato,altro non fa, che recitare i testimonij de sacri Concilij,e Canoni,con li quali il Signor Cardinale proua l'esentione de'Chierici essere *de iure diuino*. E perche egli si prepara a confutargli, fa la sua solita protesta di sottomettere il tutto alla censura di S.Chiesa. Ma io dubbito, che sia *protestatio contraria facto*. Aggiunge ch'egli vuole, che sia salua la riuerenza del Signor Cardinale, e d'ogni altra opinione migliore;ma tra tanto nel capitolo seguente fa grand'apparecchio per gettar per terra gli argomenti di S.S.Illustrissima.

CAPO XXXI.

DIce subito nel principio di questo capo, ch'egli potrebbe opporre a'Cõcilii,e Canoni citati dal Card. quel catalogo de Concilii ch'egli ha di sopra diffusamente spiegato; quali dice che con dottrina, e cõ opere hanno insegnato la superiorità del Principe temporale. Dal che si può vedere quanto bene s'accordi l'autore con se stesso; poiche hauendo egli di sopra detto,che egli parlaua *de facto*, qui pretende d'hauer prouato il *ius*; perche cosi bisogna ch'egli intenda,stimando che i testimonii appor tati da lui confutino la dottrina del Cardinale, che difende l'esentione de Chierici *de iure diuino*. Ma sia come si voglia,s'inganna di gran lunga,pensando d'hauer prouato quel,che in fatti non ha potuto prouare, ne per molto che s'affatichi, ne egli, ne altri, potrà prouar mai, E per venire al particolare, è gran differenza

ferenza tra i Concilii, e Canoni citati dal Cardinale, e quelli che da lui sono allegati; perche quelli del Cardinale dichiarano espressamente *quid iuris*, e con termini chiari, e proprii insegnano la vera dottrina. Ma quelli che sono allegati da lui, done contengono dottrina fauoriscono la verità, come si è mostrato nel Concilio Calcedonense, & a fauor dell'autore altro non contengono, se non meri fatti, ne' quali non hanno i Concilii, ne Pontefici quella assistenza infallibile, che hãno quando insegnano, e definiscono. Per tanto i testimonii del Cardinale sono certi & infallibili; quei dell'autore all'incontro fallibili, & incerti. Dico fallibili, perche non sarebbe gran cosa il dire, che molti Vescoui, & in diuersi tempi, & occasioni hauessero ecceduto nel soggettarsi a' Prencipi. Dico incerti, perche, come ho dimostrato dalle historie toccate, non si può raccogliere, che ne da parte de Prencipi si pretendesse ragione secolare di superiorità; ne per rispetto de' Vescoui, ch'essi per tale la riconoscessero. Anzi dalle istesse historie si può cauare, che quanto faceuano i Principi fusse per tacito, o espresso consentimento de gli Ecclesiastici, e massime de' Pontefici Romani.

Promette dipoi l'autore di voler rispondere a tutte le oppositioni del Cardinale, e di voler mostrare la giustitia che hanno i Venetiani, in voler punire ne' casi graui i Chierici. E per ciò fare piglia vn fondamento falso, del quale anco si è ragionato di sopra; percioche egli suppone sempre, che Mose come Principe ciuile, e politico, e giudicasse egli le cause, e delle a' Leuiti, e Principi loro autorità di giudicare le cause leggieri, riserbando a se le più graui, & importanti. Al cui esempio afferma hauer fatto l'istesso gl'Imperatori, i quali hanno dato a gli Ecclesiastici autorità di giudicare alcune cause de' Chierici, riserbando però a se i casi più atroci, & enormi. Ma come habbiamo detto, s'inganna fuor di modo; perche Mosè in tutto il suo gouerno, e nel distribuire gli vffici, e dar loro autorità, tanto nelle cose ciuili, quanto sacre, era più simile al Pontefice, che a qual si voglia Principe, o Imperatore; poiche in lui era l'vna, e l'altra potestà, sacra, e politica, come adesso si ritroua nel Papa. Per tanto S. Bernardo dice, che il Papa è Aaron per dignità, e Mosè per autorità. Si che chiaramente si vede, che questo fondamento dell'autore è ruuinoso; e perciò quanto vi fabrica sopra non può esser stabile. E perche torna a ripetere il fatto di Abiatar, il carcere di Gieremia, e la dimanda che fece tutto il popolo non ad Eli (come per innauuertenza dice l'autore) ma a Samuele, chiedendo vn Re; delle quali cose si è detto di sopra a bastan-

Lib. 2. de cõsider. ad Eug.

za non ne dirò qui altro. Basterà auuertire che le conseguenze che da questo antecedẽte caua l'autore non si deducono conforme alle buone regole, e potrebbe dire alcuno che peccano in materia & in forma.

Quãdo poi viene all'applicare il sudetto alle cose della Chiesa, e dell'Imperio senza niuna proua dice quel che gli viene in capo; Percioche non hà dubbio che l'Imperio entrò (come dice l'autore) nella Chiesa, al tempo di Constantino, che fu il primo Imperatore, che publicamente abbracciò la legge di Christo, e la fauorì, e promosse in tutto l'Imperio. Ben mi è grandemente piacciuto vedere, che qui l'autore riprende il capriccio di Giouanni Marsilio (se bene per qualche rispetto non lo nomina) il quale volcua che la prima distintione del foro fusse stata introdotta da Giustiniano. Et egli co'l testimonio di Sozomeno proua esser stata molto più antica. Ma non gli voglio già concedere, che l'autorità che hanno gli Ecclesiastici di giudicar le cause de Chierici sia stata concessa da gl'Imperatori, in quel modo, e con quelle limitationi ch'egli dice esser state concesse nella vecchia legge a Leuiti. E perche non dica ch'anch'io parlo senza proua, metterò qui le parole di Costantino, che si leggono appresso Eusebio: *Visum est vt illi homines, qui debita cum sanctimonia & assidua legis diuinæ obseruatione, sua ministeria huic diuinæ religioni excolendæ impertiant, Amline honoratissime, pro laboribus suis digna præmia reportent: quare eos, qui in Prouincia tua fidei cõcredita, in Ecclesia Catholica, cui Cæcilianus præest huic sanctæ religioni, sedulo inseruiunt (quos Clericos nominare solent) ab omnibus omnino communibus & ciuilibus rerum publicarum ministerijs immunes, ac solutos volo, vt nullo modo per errorem vel per sacrilegam, vel profanam prolapsionem quæ in eiusmodi negotijs accidere solent, a cultu diuinæ maiestati debito abstrahantur, sed absque vlla molestia propriè legi obsequiũ præstent.* Nelle quali parole voglio che l'autore osserui che l'Imperator Costantino chiama la libertà Ecclesiastica degno premio delle fatiche de' Chierici, che tanto è come dire, che senz'altra legge, o priuilegio, tale esentione gli è douuta come mercede delle loro fatiche. Appresso aggiunge, che il volere priuar i Chierici di questa loro immunità, sarebbe errore, & vna sacrilega, e profana scappata. Il che certo non direbbe s'egli non stimasse ciò esser contra la legge naturale e diuina. Aggiungesi a questo, quello che scriue S. Atanasio hauer ordinato Costantio Imperatore per la medesima immunità de' Chierici; attestando ch'egli volcua in ogni modo, che i Chierici hauessero tutti i priuilegij, c'ha-

Lib. 6. c. 7.

Lib. 10. hi stor. c. 7.

Ep. ad solit. vit. agent.

c'haueano hauuto per l'adietro. Leggesi nel Codice Teodosiano la legge di Teodosio,e Valentiniano, nella quale sono queste parole: *Fas non est,vt diuini muneris ministri temporalium potestatum subdantur arbitrio*. non dicono che danno priuilegio, ò che concedono esentione; ma che non è lecito, che i Chierici siano soggetti a'laici. E Martiano anch'egli Imperatore, adimandato qual fusse il legitimo giudice de i Chierici di Constantinopoli; rispose essere il Patriarca,e non altri. Al medesimo fine si potrebbono addurre le leggi di Onorio, e Teodosio, & in gran parte la legge di Valentiniano,di Teodosio,& Arcadio. Nõ voglio già tacere quello,che scrisse Giustiniano*: *Cur enim* (dice egli) *non faciamus discrimen inter res atuinas & humanas, & quare non competens prærogatiua cælesti fauore conseruetur?* Doue l'autore può vedere, che la chiama competente prerogatiua; e vuole che sia conseruata con celeste fauore. Habbiamo appresso simili testimonii d'altri Principi, i quali al medesimo modo parlano dell'immunità della Chiesa: atteso che Atalarico Rè de Goti appresso Cassiodoro parla in questa guisa: *Presbyterum Romanæ Ecclesiæ pro leuibus causis asseritis criminaliter impetitum,quod nobis pro ingenita reuerentia,quam nostro debemus auctori,displicuisse profitemur; vt qui pridem sacris meruerant inseruire ministeriÿs, conuentionibus irreuerenter nefariÿs expositi iniurÿs subiacerent. Sed aliorum plectenda subreptio,nobis obtulit plenissimæ laudis euectum;vt causa contingeret præstãdi,quæ nos cælestibus commendaret auxilÿs. Atque ideo considerantes Apostolicæ Sedis honorem,& consulentes desiderÿs supplicantiũ,præsenti auctoritate,moderato ordine definimus,vt si quispiam ad Rom.Clerum aliquem pertinẽtem in qualibet causa probabili crediderit actione pulsandũ,ad Beatiss. Papæ iudiciũ prius conueniat audiendus.* E perche nõ dica l'autore, che qui si tratta di cause leggiere,noti quelle parole vniuersali: *In qualibet causa*. Et accioche non replichi esser questo priuilegio concesso da quel Rè,aggiungerò qui quel che poco auãti scriue l'istesso nella medesima lettera: *Itaque*, scriue, *flebili aditione causamini, hoc fuisse longæ consuetudinis institutum*. Non dice priuilegio, ma lunga,& antica vsanza, fondata in legge di natura, e traditione Apostolica. Seguita poi:*Vt siquis sacrosanctæ Rom. Eccl.seruientem,aliqua crederet actione pulsandum, ad supradictæ ciuitatis antistitem negotium suum dicturus occurreret:ne Clerus vester forensibus litibus profanatus, negotÿs potius sæcularibus occupetur*. Al medesimo modo parla Vitige Rè pur de Goti, come con ampliſſime parole scriue l'istesso Cassiodoro.

L.vlt.de Epise. & Cler.

L.cum clericis.C.de Episcop.& Cleric.

L. 38. & 41. C.Theodos. de Episc. & cler.

L. vlt. C. Theod. de Ep. audiẽ.

* L. sancimus.2. C. de sacros. Eccl.Similia l. 1. C. eod l.1.& l.omnis.C. de Episco. & Cler.

Theod.lib. 1.hist.c.10. C Theod.l. 29.& 30. tit de Episc.& cler. Cassiod. li. 8 ep 24.

Lib.10.ep. 34.

Passa più oltre, e s'ingegnà di prouare che gl'Imperatori si riserbassero le cause,e delitti graui de gli Ecclesiastici.E per proua porta i Concilij Niceno, Efesino, Calcedonense, e tutti i Constantinopolitani, e gli altri da lui annouerati di sopra. E perche egli particolarmente cita alcune parole del Concilio Calcedonense, nelle quali fa gran forza, cioè: *Necesse est maiores causas in eum reseruare concilium*. Dico, che non prouano quel ch'egli pretende. prima, perche non contengono dottrina,ne diffinitione; ma parlano di necessità di fatto, supposte le contese,e dissensioni, che erano in quel Concilio per la potenza di Dioscoro,e per li fauori di molti,che lo difendeuano. Appresso, perche non sono parole del Concilio,come falsamente dice l'autore, ma di vn semplice Vescouo. Aggiungo per terzo, & vltimo,che l'autore s'inganna intendendo quelle parole dell'Imperatore,douendosi intendere del Concilio; perche secondo i testi più emendati si leggono queste parole: *Quoniam igitur pyssimus Imperator ex auita traditione, consueuit orthodoxam retinere fidem, & in nullo sanctas regulas irrumpere, postulamus eius referri clementiæ. Et si tulerit, in criminali causa alterum pro altero decertare; & hoc suscipimus. præcipue, quia vniuersalem præcepit fieri Synodum. Et necesse est maiores causas in illud reseruare Concilium:* Doue si vede, che la riseruatione delle cause più graui si riferisce al Concilio. E certo, che scioccamente hauerebbe parlato quel Vescouo, s'egli hauesse detto, che vn'Imperatore ha fatto congregare vn Concilio generale,e che perciò bisogna,che il Concilio a lui riserbi le cause più importanti. perche se questo era *de iure*, o fosse congregato Concilio,o nò a lui toccauano le cause graui. E quanto tocca alle sentenze,che furono date contra alcuni Vescoui, di sopra habbiamo detto, che le sentenze definitiue furono date dal Concilio,come dalla lettura della terza sessione chiaramente si conosce. Delle leggi ciuili, che dice l'autore ritrouarsi a suo fauore, io non dirò altro, perche egli non ne cita alcuna in particolare; ma se egli vuole intendere delle Nouelle di Giustiniano, già più volte s'è detto, che quest'Imperatore passò di gran lunga i termini, e si prese assai maggior autorità in fatti,di quella,che gli toccasse *de iure*. Il fatto di Ceciliano giudicato da Costantino, è stato toccato da altri, e dottamente dichiarato dal Sig. Cardin. per tanto non perderò più tempo intorno a quello.Ben'auuertirò che l'autore,o non intende, o finge di non intendere quel che vuol dire S.Agostino; il quale non approua il giuditio di Costantino nella causa di Ceciliano, come fatto

da

da giudice competente, ma come contenente ſentenza giuſta, e conforme a quello, che richiedeua la ragione, e rinfaccia a'Donatiſti, c'hauendo eſſi eletto per giudice l'Imperatore, da lui erano ſtati condannati.

Paſſa dipoi l'autore a gl'Imperatori d'Occidente, & particolarmente a Carlo Magno, e con parole di lui ſi sforza di prouare, che gli Eccleſiaſtici giudicaſsero alcune cauſe, come miniſtri, e coadiutori regij. e quel che pare incredibile, egli che fa tanto del Metafiſico cita alcune parole, che come adeſſo appunto moſtrerò, prouano, che gli Eccleſiaſtici habbino autorità di giudicare *iure diuino*. Ma prima ch'io venga a queſto, voglio auuertire, che le leggi, che l'autore chiama Eccleſiaſtiche, contenute ne i Capitolari di Francia, ſe bene ſono fatte ſotto Carlo Magno, & altri ſucceſſori di lui, e perciò in loro nome diuolgate; ſono però fatte con aſſiſtenza, & autorità de Concilij, e Prelati Eccleſiaſtici, e perciò non è marauiglia, che trattino di coſe, e perſone ſacre. Hora venendo alle parole particolari, nelle quali egli ſi fonda, così leggiamo in vn capitolo, doue tratta de'giuditij: *Sed quamquam ſumma huius miniſterij in noſtra perſona conſiſtere videatur, tamen & diuina auctoritate, & humana ordinatione, ita per partes diuiſum eſſe cognoſcitur, vt vnuſquiſque veſtrum in ſuo loco, & ordine partem noſtri miniſterij habere cognoſcatur.* Il medeſimo con l'iſteſſe parole ſi torna a dire in vn capo, che poco doppo ſeguita. Ma s'inganna l'autore in due coſe; primo penſando, che quella parola, *Diuina auctoritate*, voglia dire, per eſempio. di Moſe, atteſo che ſignifica precetto, e commandamento diuino: & iui quell'Imperatore dice quel che han detto i ſacri Canoni, che la eſentione de Chierici è fondata *in iure diuino pariter & humano*. S'inganna poi ſecondariamente, penſando che quando l'Imperatore dice: *Vnuſquiſque veſtrum partem noſtri miniſterij habere*; voglia ſignificare d'hauer loro conceſso alcuna parte di giuriſditione ſecolare; perche o veramente parla co i Veſcoui, come feudatarij, e Prencipi ſecolari, e l'argomento dell'autore è fuora di propoſito; o ſe tratta con Veſcoui come Prelati Eccleſiaſtici altro non vuol dire, ſe non che toccando al Principe vniuerſalmente il giuditio de'delitti, a Veſcoui, ne tocca vna parte, cioe quelli de'Chierici, che in comparatione di tutto il rimanente delle Città, Prouincie, e Regni, ſono ben piccola parte. Ma mi marauiglio, ch'egli non habbi letto ne i a Capitulari di Francia tanti altri capitoli, che chiaramente dimoſtrano la libera eſentione, & immunità de Chierici; e vogliono, che tut-

Lib.2.Capit.c.3.

Cap. 12.

a *Lib.1. c. 38. l. 5. c. 15.20.237 Lib.6.cap. 115. 109. 110.281. Li.7 c.105 106. 107. 111. 112. 266. 321. 322.335.*

to ciò, che intorno a i beni, e persone de Chierici da qualunque Giudice secolare sarà attentato, sia di niun valore. E poi ch'egli vuole, che le leggi di quei capitoli siano di tanta autorità, noi ancora a quelle vogliamo stare, ma non secondo la dichiaratione dell'autore; ma conforme al vero senso, che deuono hauere.

Soggiunge, che quelle leggi sono state osseruate fin'all'anno 800. e più, e ciò per testimonio de i sacri Concilij; al che già è stato risposto, e quì di nuouo l autore si contradice, e riuoca la sua protesta parlando *de iure*, e non *de facto*, perch'egli dice, *che la consuetudine, la quale è ottima interprete delle leggi, ha dichiarato, che tutti i Canoni, tutti i priuilegi fatti fino a quel tempo non s'intendeuano de supremi Tribunali politici, ne de' casi graui.* Lascio che i dotti intendino se la consuetudine tanto qualificata come vuole l'autore, habbia vigore, e forza di legge, ò nò.

Vien poi a parlare della città di Venetia, e della libertà, & antichità di quella, e vuole ch'ella fondasse il suo imperio con le leggi di quei tẽpi, ritenendosi l'autorità di giudicar ne' Chierici i casi graui, e concedendo a' Prelati solamente le cause leggiere. Io non voglio pregiudicare, ne all'antichità, ne alla libertà di quella Republica. Lascio ne i termini della verità l'vna cosa, e l'altra. Questo so bene, che da Cassiodoro cauiamo chiaro, che i ministri dell'Imperio come il Prefetto del Pretorio, esercitauano giuridittione sopra di Venetia, commandando a' loro Tribuni, e come superiori faceuano gratie, e rilasciauano i tributi. Lascio che i Gentilhuomini Venetiani, e scrittori loro riconoscono, e confessano concessioni, e donationi hauute dall'Imperio. E non si può negare, che il loro primo Doge fu approuato dalla Sedia Apostolica, dalla quale anco ottennero autorità di potersi successiuamente per l'auuenire eleggere il loro Doge; il quale per molti anni, come patrone assoluto gouernaua lo stato con termini molto differenti da quelli, che si sono tenuti da 400. o poco più anni in quà, quando fu chiuso il gran Conseglio, e ristretto in certo numero, e qualità di persone. Ma sia come si vuole senza verun fondamento, e senza pur ombra di verità afferma l'autore esserſi il dominio Veneto fondato con simile autorità di giudicare le cause graui de Chierici, atteso, che molto prima la Chiesa era in possesso della sua immunità, e ne haueua vso libero senza alcuna restrittione, o limitatione. E quei primi Vescoui, che si trouarono alla fondatione di quel dominio, come chiaramente si raccoglie da gl'historici, lo fondarono con molta riuerenza, e soggettione alla Chiesa. E perche

Lib. 12. ep. 24. & ep 7. & li. 10 ep. 27.

Pietro Giustiniani nel 1. lib. & altroue nell'historie.

che vegga l'autore con quanto poco fondamento egli affermi ha uer hauuto la Republica questa autorità di giudicare i Chierici, voglio quì ricordare i breui di Sisto quarto, d'Innocentio ottauo, di Alessandro sesto, di Paolo terzo, ne'quali si concede moderata autorità intorno ad alcuna sorte di delitti cõ molte conditioni, e ristrettiue, e con interuento, & autorità di Giudice Ecclesiastico. E più antichi sono quei di Gregorio duodecimo, e di Eugenio quarto, che erano Pontefici Venetiani, i quali si querelano, che non sia mantenuta la libertà Ecclesiastica, e riprendono il Doge di quei tempi, che sopportasse vn così fatto abuso. E gl'istessi Dogi, che hanno hauuto pietà veramente Christiana hanno vbbidito a i ricordi, & ordini de'Papi, come chiaramente dimostra la lettera di Pasquale Malipieri scritta a Papa Pio secondo, nella quale confessa d'hauer fatto riuocare alcune leggi, che il Papa hauea riprese come contrarie alla libertà Ecclesiastica. E per parlare di cose più fresche il solenne giuramento, che con tante circonstanze fece quella Republica a Giulio secondo, nel quale promette di non intrometterſi nelle cause, e persone Ecclesiastiche; e si soggetta, quando contrauenga a giuditio Ecclesiastico, basta per conuincere l'autore, e chiuder la bocca a chiunque cauillando volesse opporsi al vero. E finalmente hauendo il Doge, e Senato Veneto solennemente riceuuto il Concilio di Trento, nel quale si stabilisce, e conferma tanto autenticamẽte la libertà Ecclesiastica, si è conseguentemente obligato all'osseruanza di tutti quei Canoni, che a fauore della Chiesa, & a dichiaratione della libertà, & immunità di lei sono stati fatti. Dal che si può vedere quanto differenti siano le attioni del Senato d'hoggidì, da quelle de'suoi antepassati. E quanto malamente facciano coloro, che si prendono a difendere vna causa tanto poco fondata, e che contiene così aperta disubidienza, e contumacia verso la Sedia Apostolica; dalla quale quella Republica ha riceuuto tante gratie, e fauori, che s'ella non è del tutto ingrata, e scognoscente, è sforzata a confessare, che da quella dipende la maggior parte della sua grandezza.

Passa poi l'autore senza verun proposito a trattare de i Rè di Francia, e Spagna, de'quali non voglio discorrere, perche le cose di Francia caminano per altri termini, come anco quelle del Re Catolico; percioche l'vno, e l'altro ha differenti pretensioni, e non si fondano come suppone l'autore nella loro suprema autorità; ma in priuilegij, e conuentioni, nelle quali suppongono l'autorità, e consenso Ecclesiastico. Si che l'autore po-

teua

teua lasciare di toccar questo punto, che ad altro non serue, che ad ingombrar la mente di chi non può penetrar le cose al di dentro.

CAPO XXXII.

Viene finalmente l'autore a rispondere a i testimonij citati dal Sig. Cardinale, & al Concilio di Trento risponde, che quella non è diffinitione di fede. E certo, che ha ragione di così dire, perche se fosse altrimente, egli, e tutti i suoi colleghi sarebbono heretici manifesti; ne il Cardinale si fonda in questo testimonio come definitione di fede; ma come Dottore veramente catolico in vna controuersia tanto importante giudica, che non si debba parlare altramente di quel c'habbino parlato i sacri Concilii, e sommi Pontefici, e non si possa sicuramente tenere opinione differente da quella, ch'essi hanno insegnato. Il mõdo giudicherà poi se all'opinione de tanti Papi, di tanti Vescoui congregati in Concilij, e di tanti huomini dotti, che in quelli si ragunarono si debba, non dico preferire, ma agguagliare l'errore di F. Paolo, di Giouanni Marsilio, e di altri simili. Ben mi marauiglio che l'autore, che in tutta questa sua scrittura fa tanta professione di sottigliezza d'ingegno, non vegga la forza dell'argomento, e non s'accorga, che è troppo gran temerità opporsi al parere d'vn Concilio di tanta autorità. Passa poi più oltre, e premettendo la sua solita protesta, entra in vna sottigliezza di logica, pretendendo che la propositione del Concilio sia indefinita, e che perciò sia equiualente a propositione particolare; onde basti verificare la propositione del Concilio in alcuna particolare immunità, e perciò gli pare di poterne senz'altro cauar fuora i giuditij criminali, massime in cose graui; aggiunge di più, che quando bene s'intenda come propositione vniuersale non può applicarsi a Principi, e supremi tribunali; perche quando il Concilio dice, *Ordinatione Diuina*, allude all'esempio di Mosè, il quale come Principe supremo riserbò a se le cause più graui, e concesse a' Leuiti solamente le leggieri & ordinarie. Ma dalle cose sudette si può cauare, che questa risposta in più modi pecca, nè si può in alcun modo tolerare. prima, perche suppone il falso, che il gouerno di Mosè fosse gouerno di Prencipe temporale; dipoi perche quando i sacri Canoni vsano questo termine d'ordinatione, precetto, o ius diuino non vogliono solamente hauer riguardo all'esempio, che si legge nella scrittura; ma secondo la proprietà delle voci intendono

tendono vero ordine, precetto, e legge diuina; perche ſe bene tal volta ſi ſeruono de gli eſempi, non ſi fondano però principalmente in quelli; ma ne cauano argomento *à minori*. Finalmente non ſo come l'autore poſſa dire, che il Concilio non parli de Prencipi, e ſopremi Magiſtrati, ſe a loro particolarmente dirizza il parlare, e dice, che di loro confida, che non debbano permettere, che l'immunità della Chieſa ſia in alcun modo violata; ma che tanto eſſi, quanto i loro Magiſtrati ſaranno ſoggetti, & vbbidienti a i decreti de Concilij, e ſacri Canoni. E non douea in queſto l'autore troncare le parole del Concilio, e dir ſolamente quelle, che toccano a' Magiſtrati, laſciando quelle, che toccano a' Principi, quali dice, che come protettori della Chieſa; *Confida ius ſuum Eccleſia reſtitui non tantum eſſe conceſſuros*. E poi appreſſo parlando de i Magiſtrati dice, *Sed vna cum ipſis Principibus debitam ſacris Summorum Pontificum, & Conciliorum conſtitutionibus obſeruantiam praſtent*. Ben ſi vede chiaro, che mentre l'autore ambiſce lode d'ingegnoſo, & acuto, non ſi cura molto d'eſſer tenuto di poca memoria; perche pur dianzi nel capo precedente trattando del Regno di Francia, con poco fondamento afferma, che nella ragunanza fatta in Blois. ſi conchiuſe di non accettare il Concilio di Trento per non pregiudicare all'autorità temporale del Rè. Ma che accadeua far queſto, ſe il Concilio non tratta de Principi ſupremi? Quanto poi alla prima riſpoſta fondata in ſottigliezza di logica, dico che ſe bene ne gli eſempi, che l'autore apporta ſi verifica quella dottrina, non ſegue però che ſia dottrina vniuerſale, concioſia che ſanno per inſino i fanciulli nelle ſcuole, che la propoſitione indefinita in materia contingente è equiualente ad vna particolare. Ma al contrario in materia neceſſaria s'agguaglia ad vna propoſitione vniuerſale; onde chi dice l'huomo è animale ragioneuole; ancor che la propoſitione ſia indefinita ſenza alcun ſegno vniuerſale, ò particolare, ſi deue pero riſoluere in propoſitione vniuerſale, dicendo ogn'huomo eſſer tale. Hora al propoſito biſognaua, che l'autore ſapeſſe diſtinguere in qual di queſti due modi ſi debba eſplicare la propoſitione del Concilio, ch'egli chiama indefinita. Io per me ho ſempre creduto, che nelle propoſitioni di coſe morali, per conoſcere ſe la materia è contingente, o neceſſaria, fa di meſtieri conoſcer ben prima la natura delle coſe, delle quali ſi tratta; & attender dipoi alle coſe antecedenti, e conſequenti, per intendere a che propoſito ſian dette le propoſitioni.

Hor se noi vogliamo fare l'applicatione alla propositione del Concilio, troueremo, che parla sotto questo termine d'immunità. Resta hora vedere se il predicato, che s'attribuisce a questo soggetto, è in materia contingente, o necessaria. E qui vorrei che l'autore si assottigliasse bene, e s'accorgesse d'essersi seruito male della logica: perciò che questo nome d'immunità importa esentione, liberatione, o sottrattione da obligo, e soggettione a qualche peso. E quando si tratta di simile esentione giuridica da obligo, a cui per altro la persona restaua astretta, è necessario, che sia concessa da persona, che habbi autorità: altrimente la esentione non è giuridica, e non susiste; quando adunque si dice immunità concessa da questa, o quella legge, o Prencipe, siamo in materia necessaria, e non contingente: perche è necessario, che ogni immunità sia da alcuna legitima potestà concessa. Per tanto quando il Concilio dice la immunità della Chiesa è concessa per ordine di Dio, siamo in materia necessaria; e questa propositione hà forza di propositione vniuersale, ancorche secondo la sua forma sia indefinita. A questo s'aggiunge, che la natura di questi termini, libertà, esentione, immunità, & altri simili, è tale, che quando nelle cose antecedenti, e sussequenti non si scorge il contrario, ancor che siano posti indefinitamente, hanno però forza di termini vniuersali. Onde chi dice la libertà dell'huomo, non può essere sforzata da cosa veruna, ne necessitata se non da Dio; tant'è come se dicesse ogni libertà humana. E chi dice la libertà di Venetia è libertà di Republica d'ottimati; tanto è come se dicesse, ogni libertà di quella Republica è tale. Ne credo, che l'autore osarebbe in simile propositione seruirsi della logica, che qui ha voluto adoprare; perche si come hora per scriuere contra la Chiesa è stato premiato con titoli, e catedre; così s'egli osasse di parlar sinistramente di qualche minima particella della libertà Veneta, perche quei Signori, come zelantissimi di questa loro libertà stimarebbono questo peccato graue, e delitto di lesa Maestà; per conseguente secondo il parer di lui sarebbe giuridicamente soggetto alla loro giurisdittione, e ne sarebbe seueramente punito.

Resta in questo capo vn solo punto, co'l quale pare, che si possa l'autore in alcun modo difendere, massime con l'autorità del Signor Cardinale, il quale in alcun luogo dichiara i Canoni, che dicono la immunità de'Chierici essere *de iure diuino*, perche se ne troua esempio nella Scrittura santa. Ma questa difesa non gli gioua: percioche il Cardinale riferisce quel che di-

ce la Chiosa con altri Dottori; e per la loro autorità riceue questa dichiaratione per probabile; perche l'istesso testo l'accenna. Ma non dice già, come suppone l'autore, che questa interpretatione sia vniuersale, e si possa accommodare ad ogni luogo. Per tanto non si può egli gloriare d'hauer sciolto l'argomento del Cardinale con la dottrina di lui.

Cap quidquam, de cens. in 6.

CAPO XXXIII.

Assai breuemente in questo capo prende a rispondere a gli altri testimonij de Concilij, e Canoni: & intorno al Concilio Colonienſe, non si contenta di dire, che non fa a proposito, perche non tratta in particolare della esentione delle persone dalla giuriditione secolare; ma vuole anco da quello prouare, che questa esentione delle persone non sia ne de iure diuino, ne humano: e questo non per altro se non perche il Concilio dice, che la esentione de' Chierici, da' tributi, e la immunità delle Chiese siano *de iure diuino*, & *humano*. E non s'auuede, che il Concilio di quelle due immunità particolarmente ragiona, come quelle, delle quali poteua essere maggiore difficultà; perche dell'immunità delle persone, per le ragioni apportate di sopra, la cosa è più chiara, e risoluta, e douerebbe pur sapere, che l'argomento *à minori* è di molta forza, nel quale si fonda la ragione del Cardinale; ma l'argomento *ab auctoritate negatiuè*, del quale quì si serue l'autore, non è di niun valore. E se bene quel Concilio non è generale, deue però essere di maggiore autorità, che non sono i sette Teologi di Venetia.

A i Concilij Lateranensi dice, che risponde come al Concilio Tridentino. Et io replico con buona licenza dell'autore, che non tutte le scarpe stanno bene ad ogni piede. & al sicuro quella risposta non può quadrare; perche questi Concilij parlano vniuersalmente de' laici: & assai chiaramente accennano, che particolarmente vogliono parlar de' Prencipi. Ma per la modestia, che vsa sempre la Chiesa, e per la riuerenza, e rispetto, che con esempio, e dottrina insegna douersi portare a Principi, non li nomina espressamente. Oltre che, come habbiamo detto nel capo precedente, la risposta è senza veruno fondamento.

Vuole di più, che la medesima risposta serua a tutti gli altri Canoni, e decreti de' Pontefici. E quando così sia essendo la

risposta in se stessa nulla, non fa verun'effetto. Conchiude che i Canoni se non esprimono i Prencipi supremi, non gli comprendono; se gli esprimono, si deuono intendere in cause meramente Ecclesiastiche, ò in cause leggiere. Ma secondo la logica, di cui tanto si pregiano i Teologi Venetiani sotto il termine vniuersale si comprende ogni particolare. Per tanto quando i Canoni vniuersalmente affermano essere i Chierici esenti da ogni giuridittione ciuile, al sicuro comprendono anco i Principi, come in molti Concilij si può vedere; & in molti altri Canoni riferiti da Gratiano in diuersi luoghi. Et al medesimo modo si dice delle cause de' Chierici, delle quali i Sacri Canoni vniuersalmente parlano, e prohibiscono, che non si possino trattare auanti Giudici secolari.

Conc. Calcedon. c.9. Cartag.iij c.9. Toletan.3 c.13. Matisc on. 2.c.5.& 7 Aurelian. 3.c.31. Aurelian. 4.c.13.20. Aquisgra. 1.c.86. Venetic c. 9. Epaunen. c.11. 24. Altisiodoren 1.c.35 43 Vernen. c. 18. Lateranē. sub Alex. p.8.c.8. p. 10.c.26. p. 20. c.2. p. 10. Trenuiren. 2. c.17. Later. sub Innoc.c.42 Constantiē. sess.vl. in fi. Basil.in fi. Taurinen. 1.c.3. Taurinen. 2 c.17. Aquileiē. in fin. Orat. 17.

CAPO XXXIV.

FRa le altre ragioni, con le quali il Signor Cardinale proua la esentione de' Chierici, due sono molto principali. L'vna tolta dalla similitudine dell'anima e del corpo; l'altra dall'vfficio de gli Ecclesiastici, che è l'esser pastori, e padri. L'vna, e l'altra ragione si sforza l'autore di confutare in questo capo. La prima ragione è tolta da S. Gregorio Nazianzeno, & è approuata dalla maggior parte de' Teologi, i quali dicono, che si come nell'huomo l'anima è superiore, e commanda al corpo; così nel corpo mistico di S Chiesa, la potestà spirituale, che è simile all'anima, deue sourastare, e commandare alla potestà laica, che è simile alle membra del corpo.

Per rifiutar questa ragione, dice che non tutte le similitudini conuengono ordinariamente in tutte le cose, e n'apporta l'esempio tolto pure dall'anima, e corpo humano, co'l quale S. Atanasio nel Simbolo dichiara il misterio dell'Incarnatione: doue necessariamente bisogna dire, che la similitudine non si può applicare in tutto. onde egli dice, che la similitudine di S. Gregorio si deue intendere solamente quanto alla dignità; perche si come l'anima è più nobile del corpo; così la potestà Ecclesiastica è più nobile della secolare. Ma mi ricordo hauer letto questo concetto anco in Giouanni Marsilio, perciò io non sò a chi di lor due io ne debba dar la lode. Ma sia di qualsiuoglia di lor due, al sicuro è manifestamente contrario à quel che vuol dire questo santo Teologo: percioche ragionando co'l Presidente, che era Locotenente dell'Imperatore, dice queste parole: *An me libere loquentem æquo animo feretis? nam vos quoque imperio meo, ac*

thro-

throno lex Christi subiecit. Imperium enim nos quoque gerimus, addo etiam præstantius, ac perfectius. nisi vero æquum est Spiritum carni fasces submittere, & cælestia terrenis cedere. Doue ogn'vno può chiaramente vedere, ch'egli pretende di mostrare, che il Presidente gli era soggetto, e che douea esserè sottoposto al suo Imperio. E perche non gli paresse strano, soggiunge, che il suo imperio come spirituale, e celeste, è molto più degno, e perciò era ragioneuole, che l'autorità del Presidente, come carnale, e terrena *fasces submitteret, & cederet* alla spirituale, e celeste autorità. Doue è d'auuertire, che la parola Greca significa non solamente cedere, come à cosa più nobile, ma esser soggetto come a superiore. Anzi da questo si caua, che questo santo Dottore tenne per tanto assurdo che la potestà Ecclesiastica si soggettasse alla ciuile, quanto se l'anima si sottomettesse al corpo, & il cielo alla terra. Il che quanto sia assurdo, & inconueniente, non è alcuno cosi cieco, che non lo vegga. Apporta poi l'autore molti inconuenienti, con li quali parte si burla di questa ragione; parte s'industria di confutarla. Dice che non vale la consequenza. il barbiere gouerna il capo, & il calzolare i piedi: il capo commanda a'piedi, adunque il barbiero commanda al calzolaro. Non credo, che l'autore habbi detto altretanta verità in tutta questa sua scrittura; perche è veriſſimo, che questo argomento è vitioso, ma è anco vero, che non ha che fare con la forma dell'argomento, che vsa S. Gregorio, & il Cardinale. Percioche quel gran Teologo versatissimo nella dottrina di S. Paolo, suppone quel che l'Apostolo in tanti luoghi insegna, che la Chiesa de'fedeli è come vn corpo mistico; e non corpo morto ma viuo, nel quale la potestà spirituale è come l'anima, che muoue, & commanda al corpo, a cui è simile la potestà secolare. E perche nel corpo humano tutte le membra sono soggette all'imperio dell'anima, per forza della similitudine è necessario, che segua il medesimo trà la potestà Ecclesiastica, e secolare. Perche questo argomento dalla proportione che si troua in quattro termini, secondo la buona logica ha gran forza. Si come dunque l'anima paragonata al corpo non solo è più nobile, ma lo gouerna, e gli commanda; cosi la potestà spirituale per rispetto della temporale, non solo è più degna, ma ha ancora autorita di commandargli. Hor io desidero, che l'autore accommodi questo modo d'argomentare al suo esempio. perche il capo se bene paragonato co'l piede è più nobile di quello, non ha però la proportione che ha l'anima co'l corpo. E malamente dice l'autore, che'l capo commandi al piede; perche il cō-

man-

mandare è atto di ragione, la quale conuiene all'anima. Appresso, il gouerno, che ha il barbiere intorno al capo, non è intorno a quella facoltà, con la quale il capo commanda; e perciò l'argomento in più modi è vitioso. Soggiunge ch'egli niega, che la potestà Ecclesiastica possa commandare ogni cosa, quasi che alcuno vogli affermare, ò difender questo. Anzi dico di più, che s'inganna l'autore, dicendo che l'anima può cõmandare al corpo ogni cosa; perche certo non gli può commandar che voli, che non s'ammali, che non s'inuecchi, che non si stanchi. Et Aristotele insegna, che le potenze dell'anima vegetatiua dell'huomo, sono talmente irragioneuoli, che non sono atte ad vbbidire, e sottoporsi alla ragione. Onde non può l'anima commandar al corpo, che non habbi fame, ne sete, o che non cresca quando deue crescere, o cresca quando non deue. All'istesso modo concedono i Catholici, che non può la potestà Ecclesiastica commandare alla temporale ogni cosa. Ma se bene tutto quello che è necessario & ispediente per lo fine ch'ella pretende. cosi l'anima in quanto forma, può, e deue commandare al corpo tutto quel ch'è necessario per l'acquisto del fine naturale, che è la conseruatione della vita naturale, e ciuile; e del sopranaturale, che è la vita beata, e sempiterna.

Si serue d'vn'altro esempio, che al mio poco giuditio è molto più sproportionato. Metterò le sue parole, massime che esso le ha volute mettere in Latino. *Sicut se habet anima ad nauim, ita Clericus ad nautam. sed mens, & anima regit nauim, & non regitur à naui. ergo Clericus debet regere nautam, & ipsi imperare in moderamine nauis.* E soggiunge subito (*cosa da ridere.*) Per certo è da ridere, ò più presto da piangere del poco sapere, che qui mostra l'autore: e se si mostra tale Metafisico nella sua lettura, quale qui si mostra Logico, possono al sicuro piangere la loro disgratia quei che lo vãno a sentire: perche io vorrei sapere doue egli ha trouato, che sia la medesima comparatione tra'l Chierico, e'l marinaro, qual'è tra l'anima, e la naue. Perche s'egli parla, come per non fare si gran sproposito, bisogna dire del Chierico, che sia ò Confessore, ò Parochiano del marinaro; si può questa proportione in alcun modo tolerare; perche di qualsiuoglia Chierico in generale, sarebbe più che falso. Ma qui bisognaua, che l'autor si seruisse della sua dottrina, che le similitudini non caminano con quattro piedi. La similitudine dunque consiste in questo; che si come l'anima deue reggere ben la naue

per

per condurla felicemente in porto; cosi il Curato deue gouernar l'anima del nocchiero perche viua bene, e facci l'vfficio di marinaro fidelmente, e senza offesa di Dio, per non perdere la gratia, & beatitudine eterna. Dal che si vede, che la conseguenza della quale l'autore si ride è sciocca, e fuor di proposito, e molto diuersa dalla conseguenza di San Gregorio, e del Cardinale. Il medesimo si deue dire dell'altro esempio ch'egli ha voluto aggiungere, paragonando l'anima co'l corpo, & il Papa co'l medico; perche il Papa non commanda al medico come medico, ma come medico Christiano. perciò senza toccare i precetti dell'arte, che non s'appartengono al Papa, gli cõmanda che dell'arte sua si serua Christianamente senza offender Dio, ne il prossimo, osseruando la legge di Christo. Finalmente si vede, che l'autore non ha inteso la similitudine, ne ha compreso la forza dell'argomento; perch'egli presuppone che si argomenti dalla potenza all'eggetto, e perciò si va formando strauaganti concetti, pensando che il Cardinale voglia dire; l'anima commanda al corpo; la potestà ciuile gouerna il corpo, e la Ecclesiastica gouerna l'anima; adunque la Ecclesiastica commanda alla ciuile. Ma, come ho detto, l'argomento si piglia dalla proportione tra'l corpo, e la potestà ciuile, e tra l'anima, e la Ecclesiastica. Onde si può dire, conforme alla dottrina d'Aristotele, che la potestà Ecclesiastica è l'anima della potestà ciuile, e la ciuile il corpo dell'Ecclesiastica. *1. Rhetor. in princ.*

S'ingegna poi di rispondere all'altra ragione tolta dall'vfficio de Chierici, che sono padri, e pastori; ma non bastandogli l'animo di strigarsene, dice d'hauergli già risposto di sopra: e perche noi ancora ne habbiamo nel medesimo luogo trattato, rimetteremo il giuditio al prudente Lettore, che vegga come il padre spirituale possa diuentar figliuolo, & il pastore diuentar pecora: & in che guisa si possino sostenere quelle formalità, ò distintioni formali, che l'autore introduce. Aggiunge quì di nuouo, che non ogni Chierico è padre, ne ogni Chierico è pastore. Dal che raccoglie, che non si può cauare vniuersale esentione, ma almeno tutti ò sono pastori in atto, ò in potentia prossima, ò sono della famiglia di questi pastori, e ministri, e coaiutori nel vfficio, e perciò partecipano dell'istesso priuilegio & immunità.

CA-

CAPO XXXV.

IN questo capo, se bene l autore vi mette vn titolo ristretto solo al Canone IX. del Concilio Calcedonense, tuttauia tratta molte cose di più; e seguitando a confutare la ragione tolta dall'vfficio di pastore, e di padre, aggiunge, che seguitando questo modo d'argomentare dal nome attribuito alla potestà, ne seguirebbe anco heresie; e perciò si deue tenere per inefficace, e di niuna forza. Per proua di questo dice esser cosa certa, e riceuuta da tutti, che le due potestà si chiamano due bracci; e la potestà Ecclesiastica è il braccio destro, la secolare è il sinistro. hora il braccio destro, se bene è più nobile del sinistro non gli può però commandare. adunque secondo questa proportione seguirebbe, che la potestà Ecclesiastica fusse più nobile della secolare; mà non gli potesse comm andare pur vna minima cosa, il che l'autore ingenuamente confessa essere heresia. Ma mi rincresce grandemente, che facendo l'autore professione di si bell'ingegno, si lasci traboccare in cosi fatte inauuertenze; perche l'argomento del quale si serue il Cardinale, non è fondato in similitudine, o in proportione; ma nella forza, & autorità dell'vfficio, e dignità: concioßia che i Sacerdoti, e Prelati, se bene con nomi tolti dalle cose corporali, si chiamano padri, e pastori, tuttauia sotto questi nomi, che si possono chiamare metaforici, si contiene vera, e reale dignità, e potestà: concioßia che spiritualmente generano figliuoli, quando di peccatori per virtù de' Sacramenti gli fanno giusti; gli pascono con dottrina, e buoni ammaestramenti, gli reggono con precetti e leggi; e finalmente gli sono veri Superiori, e Prelati; ne in questo vi è altro di metaforico, se non il nome di pastore, e padre. e l'vno, e l'altro nome si può anco dare, e tal'hora si da al Principe, e Superiore secolare. L'argomento dunque del Cardinale non si fonda nel nome, ma nell'vfficio, e tanto è come dire: Gli Ecclesiastici generano i secolari a Christo, gli ammaestrano, gli reggono, e gouernano per condurgli a vita eterna. adunque sono loro superiori, e non sudditi. Ma l'argomento, che fa l'autore delle braccia, è tutto metaforico, e mistico, & in vna sola cosa ha similitudine, & in moltissime contiene gran diuersità. La similitudine consiste, che si come le braccia nel corpo humano, seruono al corpo, e s'aiutano l'vno all'altro; cosi nel corpo mistico della Chiesa queste due potestà seruono vniuersalmente a tutta la Chiesa, e si porgono aiuto l'vna all'altra; ma nella sostanza poi vi è molta differenza: perche la potestà spirituale principalmente risiede nel capo

della

della Chiesa; e da quello poi vien communicata a gli altri ministri inferiori; ma la potestà secolare consiste nelle membra. Per tanto l'argomento dell'autore nō è punto simile a quello del Cardinale; però si contenti, che il suo non habbia forza, e quello di S.S. Illustrissima resti nel suo vigore.

Passa poi a sciogliere vn'altra ragione, con la quale il Cardinale proua la esentione de' Chierici per esser loro consecrati, e dedicati a Dio, e perciò liberi dall'autorità profana de' laici. A questo argomento dà l'Autore due risposte. La prima è, che tutta la forza di questo argomento dipende da quel che è scritto nel Leuitico: *Quidquid semel Deo fuerit consecratum, sanctum Sanctorum erit Domino*. Et egli dice che dalla scrittura istessa si caua la risposta, perche i Leuiti non ostante, che fussero consecrati a Dio, tuttauia come huomini, & animali ciuili erano soggetti al Prencipe. Ma perche noi di sopra habbiamo prouato questo esser falso, ogn'vn può esser chiaro, che la risposta non sodisfa all'argomento. Onde non accadeua, che l'autore tanto baldanzosamente dicesse, che il Cardinale ha perduto la causa. Soggiunge la seconda risposta, *che non gli par gran cosa, che il Prencipe laico habbia autorità in cosa sacra, perche non l'ha come huomo profano, ma come ministro di Dio, da cui riceue la potestà; e però il Chierico è soggetto al Prencipe non come laico, ma come Prencipe, cioè come ministro di Dio*. Hor qui vorrei, che li Signori Venetiani, che sono di tanto giuditio, e prudenza, considerassero, che frutti nascano dalla prattica cosi libera, e licentiosa, che essi permettono ad ogni sorte di persone nella loro città; percioche chi è, che non veda, che quel che qui dice l'Autore è la propria heresia del Rè d'Inghilterra, il quale vuole che il Prencipe non sia mero laico, e perciò habbi potestà sopra gli Ecclesiastici? Vegga anco l'Autore in che precipitij si và a dare, quando si piglia a scriuere contra l'autorità Apostolica. Questo appunto accennauano tutti quei discorsi, che di sopra ha fatto, mostrando l'autorità de' Prencipi sopra i Concilij. E doue ha egli trouato, che il Prencipe sia delegato di Dio sopra i Chierici? Con che ragione, o testimonio lo proua? Chi mai, se non heretico, disse tal pazzia? Se può il Prencipe come delegato di Dio, hauere autorità sopra i Chierici, perche non poteua l'Imperatore Valentiniano hauer autorità sopra le Chiese? Perche gli fece S. Ambrogio si gran resistenza? Ma ben disse Aristotile, che posto vn'inconueniente, e forza che ne seguano molti.

Cap. vlt.

Lib. de instit. filq.

Quel falso principio, nel qual si fondano tutti i Teologi Venetiani,

tiani, che il Prencipe habbia l'autorità immediatamente da Dio, partorisce tutti questi errori. perche se volessero vna volta capire quel che insegnano tutti i buoni Theologi, che l'oggetto, e l'vso, e l'applicatione della potestà secolare dipende immediatamente da gli huomini, non direbbono al sicuro tante falsità, e tanti errori. Ne pensi l'Autore d'essersi sufficientemente coperto con soggettare i Chierici al Prencipe non *ratione personæ*, ma *ratione officij:* perche questo appunto è quello che si riprende, e danna com'heresia d'Inghilterra, ch'egli voglia che'l Prencipato laico sia vfficio sacro. perche se bene non si nega, che secondo la proprietà della voce Latina i Principi si possono chiamar sacri, come anco le leggi humane si chiamano sacre; nondimeno ritenendo la forza di questa voce, sacre, in quanto si distingue dalle profane, e secolari, è manifesto errore chiamare il Principato secolare vfficio sacro, con dargli autorità sopra le persone sacre.

Non contento di questo, passa l'Autore à confutare quel che nell'opere sue dice il Signor Cardinale, che i Chierici ancor che trasgrediscano le leggi ciuili, non possono però esser giudicati, ne puniti da Giudice, ò Prencipe laico. Questo dice egli esser falso, e con molta autorità pronuntia vna regola de Leggisti: *Statutis ligari, & forum sortiri paria reputantur*. Ma doueua auuertire, che quando il Signore Cardinale disse, che i Chierici deuono vbbidire alle leggi giuste de' Prencipi, non lo disse assolutamente, ma distinse *quoad vim directiuam*, & escluse espressamente *vim coactiuam*. E la regola allegata dall'autore, si deue intendere de *vi coactiua*, & non *directiua*. perche etiandio il Prencipe, come dichiara S. Tomaso co i Teologi, è tenuto *ratione vis directiuæ* alle sue leggi, quando sono communi a tutto il popolo, ma perche non è soggetto *ratione vis coactiuæ*, non ne può esser punito.

1.2. q.95. ar.5.ad 3.

Entra poi a confutare la proua della propositione del Cardinale tolta dal Concilio Calcedonense, intorno alla quale dice, che il Concilio non prohibisce altro, se non che i Chierici non accusino in foro secolare, ma non prohibisce che essendo accusati non possino, e non debbano rispondere. il che secondo il suono delle parole può parer vero; ma chi considera la ragione, & il fine perche si fece quel Canone, vederà manifestamente, che prohibisce in vniuersale, che i Chierici non compariscano ne i Tribunali secolari, come assai chiaro accennano quelle parole: *Et ad sacularia iudicia non recurrant*. Soggiunge poi vn'historia, che successe nella decimaquinta, e decima-

sesta

ſeſta attione di quel Concilio, intorno alla precedenza del Patriarca di Coſtantinopoli; della quale ſarebbe molto da dire; perche ſenza dubbio v'intrauennero delle coſe non troppo ben fatte, ne molto conformi a'ſacri Canoni, per l'ambitione di Aña tolio Patriarca. ma perche quello che qui dice l'Autore, non è differente da quel che ha detto di ſopra, quando ſi sforzò di prouare che in quel Concilio i Giudici ſecolari dettero ſentenze diffinitiue in cauſe Eccleſiaſtiche, mi rimetto anch'io a quel che ho detto in quel luogo, doue mi pare hauer prouato aſſai chiaro, che i Giudici ſecolari ſoggettarono la loro definitione alla ſentenza del Concilio, e per le turbulenze, e paſſioni, che regnauano in molti, come giudici delegati da tutto il Cõcilio, ò come arbitri diſſero il loro parere, che fu poi da tutto il Concilio autenticato. Si che non accadeua che qui l'autore ſpendeſſe tante parole: perche la ſua difficoltà ſuaniſce affatto, ne accade andar cercando altre dichiarationi, oltre quella che ſi è data.

CAPO XXXVI.

RIſponde in queſto capo a tre Concilij: e prima al Concilio Agatenſe, intorno al quale vuole pur fare del bell'ingegno, e moſtrare, che la eſentione de'Chierici non ſia *de iure diuino*, ne *de iure naturæ*; perche il Concilio dice, che niun Chierico vada a Giudice ſecolare ſenza licenza del Veſcouo; & il Veſcouo non può diſpenſare *in iure naturæ, ne diuino*. Ma perche di queſto habbiamo detto diffuſamente di ſopra, quà non voglio aggiunger altro; ma mi contentarò con auuertire l'autore, che ſ'egli va facendo ſimili argomenti, perderà preſto il credito e di Teologo, e di Metafiſico; perche egli non può negare, che ciaſcun'huomo è libero, *& iure naturæ* può far di ſe quel che gli piace; e pure ciaſcuno ſenza diſpenſare *in iure naturæ*, può priuarſi della ſua libertà, o vendendoſi per ſchiauo, o facendoſi religioſo, ò in altro modo obligandola all'altrui volere. Al medeſimo modo eſſendo i Chierici ſudditi, e ſoggetti a'Prelati in tutte quelle coſe, che loro conuengono come a Chierici, non è gran coſa, che ſenza diſpenſare *in iure diuino*, ò *naturali* poſſano i Prelati per qualche giuſta ragione delegare in parte, ò in tutto, ſecondo che la coſa richiederà, la loro giuriditione. Nel reſto non importa, che il Concilio non nomini eſpreſſamente i Prencipi, perche a noi baſta, che vniuerſalmente parli de Giudici ſecolari. Ben credo, che ſi contentarà l'Autore ch'io gli dia vn'auuiſo, che vn'altra volta ſtudij vn poco meglio la Geo-

grafia; perche trouerà che il Concilio Agatenſe non fu in Africa, com'egli dice, ma in Francia ſotto il Re Alarico; e ſe bene fu Concilioprouinciale, della prouincia della Gallia Narboneſe, non è però coſa nuoua, ne inſolita, che i Canoni de'Concilij prouiaciali ſiano approuati, e riceuuti vniuerſalmente dalla Chieſa, & allora hanno forza, & autorità in tutta la Chriſtianità.

Parlando del Concilio Cartaginenſe 3. dice, che il Canone ottauo di quel Concilio non fa a propoſito. E nel vero ha tutte le ragioni del mondo. Ma egli è quello che fa lo ſpropoſito, e non il Cardin. perche S. S. Illuſtriſſima cita il Canone nono, e non l'ottauo, del quale egli fuora di propoſito diſcorre; ma s'egli leggerà quello che cita il Cardinale, trouerà chiaro, che i Chierici, ne in cauſe ciuili, ne in cauſe criminali poſſono eſſere giudicati da laici; e per eſſere qual Concilio confermato, è di molta autorità in tutta la Chieſa: ne oſta che queſto Concilio ſia anteriore al Concilio Calcedonenſe, perche come più volte s'è detto, le attioni ſeguite in quel Concilio Calcedonenſe, del quale l'autore fa ſi gran conto, non pregiudicano punto alla libertà Eccleſiaſtica.

Del Concilio terzo Toletano l'autore non ha altro che dire, ſe non che non prohibiſce più di quello, che prohibiſca il Concilio Calcedonenſe. & a noi baſta queſto. Et il dire, che quel Concilio foſſe conuocato ad inſtanza del Prencipe Recaredo, non gli toglie punto d'autorità, per quel che di ſopra habbiamo detto, quando habbiamo dichiarato il modo, come i Principi poſſino cõuocar Concilij, e come i Veſcoui ſi moſtrino loro vbbidienti Finalmente dice, che il Concilio Matiſconenſe primo non prohibiſce altro, che quel c'han prohibito il Concilio Calcedonenſe, e Toletano. il che, come ho detto fa per la verità; ma non gli oſta già quello che l'iſteſſo Concilio definiſce nel Canone nono, come di ſopra habbiamo dichiarato; perche il Concilio non dice, che in quei caſi eſpreſsi *de iure*, ſia lecito a i Giudici ſecolari giudicare i Preti: ma ò lo concede per priuilegio, ò dichiara quello che ſi debba fare doppo che i Chierici per tali delitti ſono da'loro Prelati ſententiati, e degradati; perche in tal caſo deuono eſſer dati al braccio, & Giudici ſecolari, che ſecondo le leggi li caſtighino. Et in qualunqoe modo ſi debba intendere quel Canone, è coſa chiara che il ſecondo Concilio pur Matiſconenſe ſotto'l medeſimo Rè dodici anni dipoi, o lo riuocò, o lo dichiarò. Si che ſe nel primo la libertà Eccleſiaſtica ha la ferita, nel ſecondo ha la medicina. E non può

Can. 7.

Can. 9 & 10.

con

con ragione l'Autore con quel teſtimonio prouare d'hauer vinto.

CAPO XXXVII.

SI sforza in queſto capo l'Autore di riſpondere a gli altri teſtimonij del Sig. Card. particolarmente di Caio, e Marcellino ſantiſſimi Pontefici, e ſi fonda grandemente in vna dottrina di S. Agoſtino, il quale contra i Donatiſti inſegna, che ne i primi tempi non poteua la Chieſa valerſi dell'autorità de Principi, che ancora non erano Chriſtiani. E ſi ſtende a prouare, che quei Papi furono a tempi di tiranni, e perciò con ragione prohibirono, che i Chierici non andaſſero a' Tribunali laici. Ma la dottrina di S. Agoſtino non fa qui a propoſito; perche molto bene parla quel Santo cõtra i Donatiſti, i quali ſi querelauano, che i Veſcoui catolici ſi ſeruiſſero contra gli heretici dell'autorità, e potenza de Prencipi: atteſo che per i tempi adietro non ſi era mai preſa ſimil ſtrada per ridurre gli heretici. Riſponde S. Agoſtino, che queſta ſtrada non ſi poteua tenere, quando i Principi non erano ancora Chriſtiani. Hor vorrei ſapere come l'autore applica queſto al ſuo propoſito. Perche altra coſa è voler che i Prencipi ſiano defenſori, e promotori della religione e fede catolica; altro è chiedergli giuſtitia nelle cauſe occorrenti. il primo follemente ſi richiede da Prencipi infedeli, che più preſto l'oppugnano, e cercano diſtruggerla; il ſecondo ſi può, ſi deue, e ſuole dimandare etiandio da Barbari, non che infedeli. Del primo ragiona S. Agoſtino, del ſecondo il noſtro Autore. onde ogn'vno può vedere, che coſa habbi a fare quel che dice quel ſanto con quel che qui ſi tratta. Ma io aggiungo di più che nõ sò vedere, come queſto concetto dell'Autore s'accordi con quello, del quale egli, e gli altri ſuoi colleghi Teologi Veneziani fanno tanto gran conto che è fondato nelle parole dell'Apoſt. *Omnis anima poteſtatibus ſublimioribus ſubdita ſit*: Nelle quali vogliono che ſe tratti de Prẽcipi ſecolari, e Principi infedeli, e vogliono che *de iure diuino* dica l'Apoſt. ch'ogn'vno etiãdio Eccleſiaſtico gli debba eſſer ſoggetto. tanto che per niuna legge, o autorità, etiãdio del Papa ſenza priuilegio de Prencipi può eſſer fatto eſente dalla loro poteſtà. Come dunque adeſſo l'autore ſcordato d'vn dogma tãto cõmune a tutta la ſcuola Veneziana, che è principaliſſimo fondamẽto della loro ſeditioſa, e ſciſmatica dottrina, dà licẽza a quei due ſommi Pontefici di diſpẽſare *in iure diuino*, e ſottrarre i Chierici dalla giuriſditione de'loro

Ep. 50. ad Bonif.

Ad Rom. 13.

de'loro legitimi Prencipi,e prohibir,che nelle loro cauſe nõ facciano ricorſo a quei Giudici auãti a'quali per forza di legge diuina ſono coſtretti a cõparire? Dirà egli,che quei Põtefici viſſero ſotto Diocletiano,che era fiero, e crudele tiranno,che fuor di modo infellonì contra i Chriſtiani. Et io riſpondo che ſe Paolo Apoſt. quãdo diſſe:*Omnis anima poteſtatibus ſublimioribus ſubdita ſit*; inteſe ſolamente de Prencipi ſecolari, parlò di Nerone, che all'hora imperaua, che ſe non fu peggiore di Diocletiano, non lo auanzò di molto in bontà. E pure S. Paolo vuole, che ſe gli vbbidiſca, e ſi riconoſca per ſuperiore. Et aggiunge, che *qui poteſtati reſiſtit, Dei ordinationi reſiſtit*. Come non reſiſteuano all'ordinatione di Dio quei Papi, che prohibiuano a Chierici, che non riconoſceſſero i Prencipi per ſuperiori? O quanta forza ha la verità! poiche bene ſpeſſo inauuedutamente conduce gli huomini a confeſſar quello, che per paſſione, o per altro intereſſe malignamente s'oppugna. Queſto appunto è auenuto all'autore,che quì confeſſa, che quei Pontefici ò diſpenſarono *in iure diuino* (coſa, ch'egli co'ſuoi compagni tiene per aſſurdiſſima) o facendo quei Canoni, peccarono contra la legge naturale, e diuina, coſa che non ardirà di concedere, trattandoſi di due Papi ſanti,e martiri; o finalmente è conſtretto a confeſsare la verità, che inteſero quei Papi la immunità de' Chierici eſser fondata in ragion naturale, e legge diuina.Ben'è falſo quel che ſoggiunge l'autore, che dopo che gl'Imperatori diuentarono Chriſtiani, ceſsando la ragione della legge,ella reſtaſse vana,e nulla: anzi allora, come nel luogo allegato dice S. Agoſtino, cominciarono i Principi a ſeruire alla Chieſa, e come co'l teſtimonio di tanti Imperatori habbiamo prouato, confeſsarono la immunità de Chierici, e con loro leggi la promulgarono, e difeſero. Finiſce poi, e conchiude queſto capo con la ſua ſolita canzone, che ne i Concilij non ſolo i Chierici, ma anco i Veſcoui erano accuſati a' Giudici laici,e da loro ſententiati. Alla quale perche più volte s'è riſpoſto, non dirò per adeſso altro.

CAPO XXXVIII.

FA vn gran romore intorno ad vna epiſtola di S. Gregorio, nella quale, ſe'l mio libro non erra, erra l'autore, che la fà la 54. dell'vndecimo libro,eſsendo ne i libri ſtampati di nuouo in Roma la 56. E liberamente dice,che non ſolo non fa a fauore del Sig. Cardinale; ma gli è totalmente contraria; E pure l'Epi-

l'Epiſtola comincia con queſte parole: *De perſona Presbyteri hoc attendendum eſt: quia ſi quam cauſſam habuit non ab alio teneri, ſed Epiſcopus ipſius adiri debuit.* Certo queſte parole moſtrano la eſentione manifeſta de' Chierici dalla poteſtà laica. E perche meglio s'intenda, lo dice a propoſito dell'ingiuria, che era ſtata fatta a Gianuario Veſcouo. Qui dice l'autore, che non proua queſta eſentione, ne per legge diuina, ne per ſacri Canoni; ma ſolamente per leggi d'Imperatori. Quanto alla prima parte già più volte ſi è detto, che l'argomento, *ab auctoritate negatiuè non concludit*. Quanto alla ſeconda parte, ſe l'Autore haueſſe conſiderato a che propoſito quel ſanto Papa dà quelli auuiſi, & inſtruttione al ſuo Nuntio, che andaua in Spagna, non ſi ſarebbe marauigliato, che ſi ſerua di leggi ciuili, e non di Canoni, o di teſtimonij ſacri. perche da Giudici laici era ſtato violentemente rapito di Chieſa Gianuario Veſcouo. Per difeſa di queſta cauſa, argomentando (come ſi dice) *ad hominem*, per maggiormente conuincere i ſecolari, non ſi ſerue d'altra proua, che di quella delle leggi Imperiali, alle quali quei magiſtrati doueano vbbidire. Aggiungeſi a queſto, che S. Gregorio gouernò la Chieſa in tempi molto pericoloſi, ne' quali gl'Imperatori (come egli in alcun luogo ſi querela) ſi pigliauano troppo grande autorità, e tirannicamente opprimeuano la Chieſa. Et il voler con loro trattare con autorità de' Canoni era non ſolo vn perder tempo; ma maggiormẽte prouocar l'ira, e lo ſdegno loro, e ſi douea tener per gran fauore il poter ritenerli dentro a' termini delle leggi ciuili. Per tanto con molta lode poteua l'autore laſciar tutto quello, che dice in queſto capo, nel quale appreſſo tutti auanzaua non poco, ſe d'alcuni Scrittori, ch'egli nomina, haueſſe parlato più honoratamente, potendo maſſime da loro hauer imparato molte coſe; atteſo ch'è dottrina catolica, e non propria de i Bouij, de i Filotei, de i Comitoli, come l'Autor penſa, *che il Prencipe non è ſuperiore a' Chierici de iure diuino*; *che non può far leggi ſopra coſe ſacre, ne anco fauoreuoli per mancamento di poteſtà*. E ſe queſto egli vuol riprendere, non ſi lamenti, poiche i buoni catolici dicano, che i Teologi Venetiani ſcriuano errori, & hereſie. Gli ſteſſi Imperatori, della cui autorità, e giuridittione ſi trattaua, confeſſano che a loro non tocca metter le mani in coſe ſacre. e liberamente dicono, che ſimili cauſe toccano a' Giudici Eccleſiaſtici. E contra ogni ragione egli per confutare gli autori nominati ſi fonda in S. Gregorio Papa, come che quel ſanto Dottore, e Pontefice confeſsi co'l citar le leggi de gl'Imperatori a fauore de'

In Pſal. 4. Pœniten.

Chierici,

Chierici, ch'eglino habbino autorità di far leggi in cose Eccle-
siastiche; concioſia che è veriſſima dottrina fondata ne'ſacri
Canoni, e nell'autorità di molti Dottori, che le leggi de lai-
ci, che trattano di coſe Eccleſiaſtiche etiandio che ſiano fauo-
reuoli alla Chieſa ſono affatto di niun valore, ſe la Chieſa non le
approua, & a accetta, & allora non come leggi politiche, ma
come Canoni Eccleſiaſtici hanno forza d'obligare i Chierici.
Potè dunque S. Gregorio approuar quelle leggi; ò per dir me-
glio ſeruirſi di quelle, come già approuate, per eſſer fauoreuo-
li alle perſone, & cauſe Eccleſiaſtiche. Per tanto non s'ingan-
nano quegli autori, e non fa contro di loro S. Gregorio. Eſſi
hanno inſegnato buona, e catolica dottrina, e S. Gregorio pru-
dentemente contra l'ingiurie de magiſtrati ſecolari, ſi ſerue di
quell'armi, che più li poteuano in quei tempi, & in quella occa-
ſione giouare.

Ne perche alcuni dottori habbino detto, che Giuſtiniano paſ-
sò i termini della ſua giuriditione in far leggi di coſe ſacre;
perciò vogliono biaſmare tutte le leggi fatte da lui, maſſime
quelle, che come habbiamo detto ſono approuate, & autenti-
cate da' Pontefici, o dalla Chieſa. E ſe alcuni han detto ch'egli
fu heretico, & empio, han detto il vero, hauendo riguardo a
quel tempo, nel quale egli ſi partì dalla Chieſa, & abbandonò
la dottrina catolica. E quei Papi, che lo b lodano di pio, parla-
no di quel tempo, quando (come dice Papa Giouanni, fauoriua
la Chieſa, honoraua la Sede Apoſtolica, e con pietà, e religio-
ne gouernaua l'Imperio. Ben ſi ſa, che S. Gregorio in quel luo-
go ſi ſerue non ſolo delle leggi di Giuſtiniano, ma di alcuni al-
tri Imperatori. Queſto però non pregiudica punto alla libertà
Eccleſiaſtica, sì per le ragioni già dette, sì anco, perche gl'Im-
peratori Chriſtiani bene ſpeſſo per eſortatione, e conſeglio de
Papi faceuano leggi, & interponeuano l'autorità loro nelle co-
ſe, e perſone Eccleſiaſtiche. Così S. c Gregorio Papa ſcriue a
Teodorico Rè di Francia lodandolo del zelo, ch'ei moſtraua del
buon progreſſo delle coſe Eccleſiaſtiche. E lo eſorta che vogli
far fare vn Concilio per emendare ne i Sacerdoti il vitio carna-
le, e la ſimonia. Similmente a d Clotario Rè ſcriue all'iſteſso mo
do, che vogli far congregar Veſcoui per rimediare all'abuſo
della Simonia. Finalmente a e Brunichilde Regina ſcriue con
molta inſtanza incarricandole la conſcienza, che doueſſe pen-
ſare, e trouar modo come ſi poteſſero nel Regno di Francia cor-

reg-

a *c. bene quidē d. 96 Innoc. c fi. de reb. Eccle. non al. Doct. c. Eccleſ. S. Maria, de conſtit. ibi Glo Panor. notab. 3. & c. non minus, tit. de immun. Butius n. 3 .i. quæ in Eccleſiar. nu. 97. Zabar. n. 3 Imol. n. 7. & c. quæ in Eccl. n. 2. eod. Berous n. 6. 16. Dec. n. 16. 88. 91. & c quæ in eccleſ. n. 16. Bald. n. 5. & c. fi duobus. n. 3. de appellat. Turrecre. c. cum aduerum. n. 4. d. 96. Rebuff. in proemio ad concor. Gl. filios. Rub. de regreſ. ad præsb. Gl. inmanibus, & l. vt vim, ff. de iuſt. & iure, c. ſignificaſti, de homic.*

Car. c. quæ in Eccleſ. nu. 2. de conſtit. b *l. inter claras. C. de ſum. Trin. & fid. cathol.* c *Lib. 9. ep. 53.* d *Lib. eod. ep. 55.* e *Ep. 64. eiuſdem lib.*

reggere, & emendare gli abusi, e vitij, che ne gli Ecclesiastici moltiplicauano. Da simili esortationi, e consegli tal'hora mossi gl'Imperatori, e Principi Christiani han fatto delle leggi, che quando non si fussero appoggiati all'autorità Apostolica, poteuano parere fuora de i termini della loro giuriditione. cosi vogliono molti, che con autorità di Damaso Papa facesse Valentiniano quella [a] legge, della quale ragionano S. [b] Ambrogio, e S. [c] Gieronimo; cosi [d] Teodosio con autorità Apostolica fece la legge contra i Nestoriani; e [e] quell'altra contra di coloro, che violauano l'immunità della Chiesa: & all'istesso modo se ne potrebbono scusar molte di [f] Giustiniano, [g] Giustino, e [h] Costantino Porfirogenita. cosi senza dubbio si deuono intendere le [i] leggi di Federico Imperatore. E se l'autore si contenta, che a questo modo s'intendano le [k] Nouelle di Giustiniano, e le leggi de [l] Vuisegoti, non trouerà chi gli contradica; percioche in quei tempi le forze de i Papi erano debili, & all'incontro i Principi, & Imperatori haueuano molta potenza, & autorità; onde erano i Pontefici constretti spesso raccommandarsi alle loro forze, & inuocare l'aiuto loro; e perciò honorarli, e dar loro titoli di recognitione, e riuerenza.

Poteua bene con molto maggior lode di modestia questo nostro Teologo, e Metafisico lasciar di pungere, anzi lacerare la memoria di Bonifacio VIII. andando massime dietro alle fauole del volgo, che senza fondamento si sono sparse, e troppo leggiermente credute; percioche qualunque egli si sia stato nella vita, certo non si può dire, ch'egli nell'autorità Apostolica si arrogasse cosa, che non gli competesse, perche o vogliano, o non vogliano i Teologi Venetiani, i veri, e buoni catolici santamente confessano, che la potestà del Papa, come che sia in se stessa formalmente spirituale, e sacra nondimeno eminentemente contiene ogni potestà secolare, e prosana, e può *iure suo*, quando ciò sia al ben spirituale della Chiesa ispediente, o necessario, esercitare autorità sopra i Principi laici; moderare, dichiarare, e riuocar le loro leggi, se in qualche parte fossero ripugnanti alla legge di Dio, a' sacri Canoni, alla libertà Ecclesiastica. Cosi leggiamo, che S. Gregorio [m] moderò la legge di Mauritio in quel che gli parue ripugnante alla legge di Dio. Con questa conclusione si persuade l'autore d'hauere sciolte tutte le ragioni del Sign. Card.: il che quanto sia vero lo giudicaranno gl'intendenti. Fa dipoi vn'argomento contra di se, che essendo i Chierici esenti da i tributi, deuono anco hauere la esentione delle persone, e liberamente nega, che questa consequenza va-

a C. *Theo. lib.* 16. *de Epis.* & *Cler. l.* 20.
b *Li.* 5. *ep.* 32.
c *Ep.* 2. *ad Nepotian.*
d *l. iubemus. C. de sum. Trin.* & *fid. cat. Euagr. li.* 1. *c.* 12.
e *l. placet, iun. Gaglo. C. de sa. Eccles.*
f *l. cum recta. C. de sum. Trin.* & *fid. cat.* & *Euagr. lib.* 4. *c.* 11. 37.
g *Euag. li.* 5. *c.* 4.
h *Li.* 1. *iur. Orient.*
i *Auth. credentes. C. de hæretic. Auth. item quæcunq. C. de Epis.* & *Cler.*
k 123. §. *Omnib.*
l *Lib.* 12. *tit.* 3. *c.* 23. & 24.
m *Lib.* 7. *ep.* 11.

glia, perche i figliuoli de' Prencipi non pagano tributo, e nondimeno restano sudditi, e soggetti alla giurisdittione de'loro padri; e così per isperienza habbiamo veduto, che alcun Rè con molta lode ha condannato il proprio figlio alla morte. Ma in questa parte l'autore mi perdonerà, s'io dico, che non mostra di esser troppo capace di questa materia; perche senza disputare qual sia maggiore esentione in se stessa, o quella delle persone, o quella de i beni, è cosa certa, & indubitata appresso i Dottori, che in questa materia della libertà Ecclesiastica, con maggiori, e più stabili fondamenti si proua la esentione delle persone, che quella de i beni. Onde si trouano molti, che difendono la prima *iure diuino*, e la seconda, solamente *iure humano*. E nelle historie, leggi ciuili; dottrina de'Santi, e sacri Canoni de'Concilij, e Papi molto più si vede fauorita, e priuilegiata la esentione delle persone, che quella de i beni; Per tanto chi argomenta da quella de i beni a quella delle persone, fa argomēto dalla manco certa alla più certa, e però conchiude efficacemente, e bene.

CAPO XXXIX.

COnchiude l'Autore questa lunga parte, con vn'argomento tolto dall'vso, & inuecchiata consuetudine; pretendendo, che questa possa hauere forza di legge, non solo quanto all'osseruanza; ma anco quanto al derogar le leggi contrarie. E pretende anco questo hauer luogo nelle leggi, e constitutioni Apostoliche. Soggiunge, che la Republica Venetiana è in vn lungo & antico possesso, dal suo nascimento, fino al presente, di giudicare i Chierici ne'casi graui; e perciò niuna legge, ò Canone Pontificio gli ha potuto pregiudicare.

c.1. de præscrip in 6. & ibi Gl. Io. And n. 4. Anchar. n. 9. q. 5. Franc. nu. 15. Oldr. conf. 154. n. 18. Nat. conf. 636. n. 105 lib. 3. Felin. conf. 2. nu 8. Paris. conf. 104. n. 12: lib. 1.

Primieramente in questo caso la consuetudine non si proua, perche noi trouiamo, che Gregorio XII. & Eugenio IV. ripresero il Doge, & il Senato di quei tempi, perche s'intrometteuano nelle cause de'Chierici; e l'vno, e l'altro era cittadino Venetiano, e ben'informato delle cose di quello stato. E poiche l'vno, e l'altro si lamenta del Doge, e del Senato, che s'intromettano nelle cause de'Chierici; è argomento chiaro, che nō conoscеuano tale consuetudine. Ne Pasquale Malipiero, che con tanta humiltà scrisse a Pio II. e riuocò le leggi, come gli hauea commandato il Papa, che erano contrarie alla libertà Ecclesiastica, hebbe ardire di allegare tale consuetudine; ne si sa che prima d'adesso l'habbino mai pretesa, come da molti breui Apostolici si può chiaramente comprendere. Aggiungo di poi che non la possono prouare poiche dalla dottrina de' Dottori si caua, che per pro-

ua

na della consuetudine immemorabile, si richieggono tante conditioni, che la rẽdono quasi impossibile, per le proue isquisite di testimonij, che sono necessarie.

Ne bisogna, che l'autore s'affatichi a prouare, che le leggi Põtificie possino per vso contrario essere riuocate, perche secondo l'opinione sua, non hauendo potuto i Papi far Canoni di esentione a fauore de' Chierici, essendo quelli *de iure diuino* soggetti a' Prencipi, non è a proposito trattare di questa materia. Bisognaua, che egli considerasse se può essere consuetudine alcuna, che pregiudichi all'esentione, e libertà de' Chierici. percioche ne' sacri [a] Canoni, anzi anco nelle leggi [b] ciuili si troua definito, che niuna consuetudine può pregiudicare a' sacri Canoni. E molti Dottori affermano, che non si può introdurre per consuetudine quel che per legge o statuto non si può ordinare. Et è cosa [d] certa, come si è dimostrato di sopra, che non è alcuna potestà laica, che possa far leggi toccanti a persone, o cose Ecclesiastiche, fuora di quello che vien permesso da' sacri Canoni. Anzi è opinione trà [e] Dottori, che non possano i laici per virtù di alcuna consuetudine acquistare iuridittione sopra le persone, o beni di Chiesa; E tutto questo si dice quando bene si consentisse all'autore, che la immunità Ecclesiastica fosse introdotta *iure humano*. Perche nella nostra sentenza, che la fondiamo *in iure diuino* è cosa certa, che non può per contraria consuetudine essere violata.

Non posso già lasciare di marauigliarmi come sia bastato l'animo all'autore dire così apertamente, che tale consuetudine sia stata approuata da Romani Pontefici Sisto quarto, Innocentio ottauo, Alessandro sesto, e Paolo terzo, e che in oltre questi Pontefici commandino a' Patriarchi di Venetia, che in niun modo ardiscano d'impedire questa santa, & immemorabile consuetudine. Concioſia che dalla lettura de gl'istessi breui si può facilmente raccogliere la menzogna: Perche il breue di Sisto IV. fatto del mese di Giugno del MCCCCLXXIV. restringendosi solamente a i delitti di falsa moneta, e di lesa Maestà, dice queste parole: *Vt pro aliorum exemplo, delinquentiumq. punitione non videatur opus esse remedio*. E perciò commanda al Patriarca, che quando in simili delitti siano colti Chierici della sua giuridittione gli faccia esaminare dal suo vicario, e dispensa co i rei, che senza pericolo d'irregolarità possino, e debbano riuelare i complici. Hor doue troua quì l'autore, che si approui

2 c. e'leric. de iudic. vbi Panor. num. 4. & Dec. n. 35.
b Auth. vt clerici apud prop. Epis. § penult.
c Lancr. c. clerici. de iudic. n. 4. Dec n 3 c. Socin. Iun. cons. 65. n. 29. vol. 1.
d Glos. c. fi. 24. q. 5. Inno. c. quã to, decõsue. nu. 2. ad fi. Panor. ibi. n 12.
e Feli. c. cauſ ſam, nu. 7. de præſcri. Dec. c. 2. n. 164. de iudic. e Bal. c. clerici ad fin. de iudic. Butr. ibid. n. 2. & 12 Panorm. n. 5. & 6. Dec. nu. 58 & c. 2. eod. tit. nu. 36. & 167. & conſ. 150. nu. 4. Felin. c. 2. n. 3. de maior. & obe. Rota deciſ. 10. de conſuet. in antiq.

Biſig. deciſ. 2. eod. tit. Doct. c. 2. de præben. vbi Io. Monach. n. 5. Ioan. Andr. n. 6. Rom. num. 13. Franc. n. 10. Prob. n. 5. 6. 7. Panor. c. quiſquis, n. 3. de elect. & c. quanto, nu. 2. de conſuet.

consuetudine alcuna? Trouo ben'io, ch'ei vuole, che'l giudicio sia esercitato con interuento di persona Ecclesiastica; e di questo istesso dice, che è nuouo rimedio, tanto è lontano dal vero, ch'egli nomini consuetudine antica. Nell'altro breue fatto pochi giorni doppo nell'istesso mese, dichiarando alcun dubbio che poteua nascere dal breue precedente stende l'autorità concessa al Patriarca, contra tutti i Chierici del dominio Venetiano. Onde non so vedere, come di qui si possa raccogliere approbatione di veruna consuetudine, che non è pure nominata. Il breue d'Innocẽtio VIII. non solo nõ dice quel che l'autore afferma; ma contiene tutto'l contrario. percioche riferẽdo quel c'hauea detto l'Orator Veneto, scriuẽdo al Vicario del Patriarcha, dice queste parole, che quãdo è preso alcun Chierico delinquẽte, *non potest examinari, quando quidẽ tu examini huiusmodi interesse recusas; nec præsens esse vis, præterquam in excessibus læsæ Maiestatis, & criminis nefandi, cuius causa venit ira Dei in filios diffidentiæ, ac falsificatione monetarum; in quibus casibus tibi à Sede Apostolica concessum esse dicitur, vt interesse possis examini; quæ quidem recusatio in causa est, vt præferatur, quod quidam Clerici facinorosi; audaciores ad committenda delicta in dies reddantur.* Hor'io domando all'autore, se la Republica di Venetia, può *de iure* condannare i preti, & è in possesso di così lunga consuetudine; perche senza l'interuento del Vicario non li poteua esaminare; perche ricorre al Papa per rimedio? Perche il Papa stende l'autorità concessa al Vicario, al furto, latrocinio, & altri atroci, e graui delitti? Mi vien voglia di seruirmi qui dell'argomento di Gio. Marsilio, il qual dice, che il Patriarca di Constãtinopoli harebbe fatto peccato a dimandare l'immunità all'Imperatore, s'egli l'hauea *iure diuino*; perche appũto all'istesso modo potrei dire, c'hauerebbono grauemente peccato i Sig. Venetiani, chiedendo dal Papa, quel che loro cõpeteua *de iure diuino*, & è proprio dell'autorità del supremo Principe. Ma mi basta per adesso hauer mostrato, che questo breue d'Innocentio VIII. non solo non approua alcuna consuetudine in pregiuditio della libertà de' Chierici; ma euidentemente dimostra non esserui mai stata simile consuetudine, e che quello, che ha potuto fare il Senato è stato per concessione Apostolica. E questo fù nell'anno MCCCCLXXXVII. Seguita il Breue di Alessandro sesto fatto nel MDII. nel quale ad instanza del Doge Leonardo Loredano, facendo mentione della concessione di Sisto quarto, e d'Innocentio ottauo, stende la facoltà concessa al Vicario, etiandio à i Chierici regolari; perche quel buon Doge, e Se-

natori

natori di quei tempi ragioneuolmente dubitauano, che l'autorità conceſſa da' Papi precedenti non fuſſe ſufficiente. Donde ſi può raccogliere, che queſti Pontefici non approuano, ne pur nominano conſuetudine immemorabile. Reſta il Breue di Paolo Terzo, nel quale ſi narra, ch'eſſendo Doge Pietro Lando, l'Ambaſciator Veneto allora Gabriel Veniero, eſpoſe al Papa, che per tempo immemorabile la Republica era in poſſeſſo di procedere, e condannare qualſiuoglia Chierico delinquente per delitti atroci, con interuento però del Vicario del Patriarca. Ma ſoggiunſe, che il Vicario di quei tempi, e gli altri Giudici Eccleſiaſtici, non vi voleuano intrauenire, e ne rende la ragione con queſte parole: *Ex eo quod de aliquo priuilegio Apoſtolico, ex diuturnitate temporis, forſitan conſumpto, vel deperdito, aliter quam per immemorabilem obſeruantiam, & conſuetudinem huiuſmodi non conſtat.* Dalle quali parole manifeſtamente ſi comprende, che la Republica di Venetia a quel tempo, ancor che aſſeriſſe immemorabile conſuetudine, non la fondaua però, come hora fanno i moderni Teologi, in autorità di ſupremo dominio temporale, ma in priuilegio Apoſtolico; quale ſe bene nõ poteuano moſtrare autentico, penſauano però, che per la immemorabile conſuetudine ſi douceſſe preſumere. E che ſia il vero, l'Oratore Veneto ſupplica il Papa con queſte parole; *vt Iudices ſaculares prædicti, contra Clericos, & perſonas huiuſmodi prout hactenus, vt præfertur, conſueuerunt procedere, eoſq. pro delicti qualitate punire & caſtigare valeant; ac Vicarius, & alij Eccleſiaſtici Iudices prædicti, examini, & quæſtionibus Clericorum prædictorum, iuxta noſtrorum prædeceſſorum dictarum literarum tenorem, interuenire debeant.* Doue ſi vede, che in queſto riconoſcono la ſuperiorità, & autorità Apoſtolica. Appreſſo quando il Papa viene a diſponere, & ordinare quel che ſi deue fare, della preteſa conſuetudine parla in queſta guiſa: *Nos igitur, ne quod circa hoc tanto temporis ſpatio fuit laudabiliter obſeruatum, quod nonniſi Canonicum principium habuiſſe præſumitur.* Significando con queſte parole, che ſimil conſuetudine ſenza principio Canonico, e ſenza Eccleſiaſtica autorità, non poteua ſuſiſtere. Fondato dunque in queſto, commanda al Vicario, e Giudici Eccleſiaſtici, che debbano aſſiſtere all'eſame, e giuditio de' Chierici in caſi atroci, e graui.

Queſti ſono i Breui, de' quali l'Autore fa mentione. Reſta che ogni buon'intendente giudichi, che forza habbino, per autenticare la conſuetudine qualificata, nel modo che egli pretende.

tende. Per tanto l'argomento, che qui a modo ſuo forma, non ha vigore alcuno, perche la maggiore non ſa a propoſito; trattandoſi di legge diuina; ò di coſa a cui non può pregiudicare conſuetudine alcuna; la minore non ſolo non è prouata da i Breui ſudetti, ma da quegli ſteſſi ſi proua il contrario. Adunque non può concludere coſa veruna, ancor che habbi voluto mettere l'argomento in Latino con queſte parole: *Nullus tranſgreditur leges, quæ per vſum approbatæ non ſunt, vel per conſuetudinem ſunt abrogatæ.* Queſt'è la maggiore, che come habbiamo detto, non ſa a propoſito. Segue la minore: *Sed apud Venetos leges Pontificiæ de immunitate iudicij Clericalis, in caſibus grauibus per vſum non ſunt approbatæ; & ſi aliquando acceptatæ fuiſſent, immemorabili conſuetudine ſunt abrogatæ.* Queſta minore ne ſi è prouata, ne ſi può prouare. Reſta dunque che la conſequenza non habbi forza. Aggiunge vn'altro argomento, che *chi oſſerua vna conſuetudine immemorabile conforme alla legge, alla Scrittura diuina, alle traditioni de' Padri, alla ragion naturale, opera virtuoſamente.* Soggiunge per minore, che tali ſono le operationi de' Venetiani, mentre giudicano i Preti ne' caſi graui; e poi conchiude, che fanno bene, e virtuoſamente; ſuppone hauer moſtrato la maggiore per teſti Canonici, e veramente non l'ha prouata; ma è tanto bene circonſtantionata, che non ſi può in conto alcuno negare. La minore, che è quella che importa, reſta non ſolo ſenza proua, ma dalle coſe ſudette ſi conoſce eſſere manifeſtamente falſa; poiche quanto ha detto l'Autore in queſta parte, è ſtato ſufficientemente confutato.

PAR-

PARTE TERZA.

In cui si considera la Legge delle fabriche pie.

CAPO I.

INTORNO a questo capo poco accaderebbe dire, se l'autore nõ si mostrasse fuori di proposito curioso in riferire le parole del Signor Cardinale, percioche quanto alla sostanza, egli mette solamente la sua propositione, nella quale asserisce, che li Signori Venetiani prohibendo, che senza loro licenza non si faccino Chiese nel loro dominio, non solo non peccano, ma oprano virtuosamente. Per proua si serue di certe parole del Signor Cardinale, e se non è error di stampa, erra egli in citare il luogo, nominando il capo 14. del lib. de Concil. douendo dire il capo 13. il che ho voluto auuertire, perche anch'egli non ha voluto perdonare vn simile errore, che si legge in qualche stampa delle opere di detto Signore, doue citandosi il tit. de Episc. & Cleric. non sò come si troua scritto, de Episc. & presby. Quanto al resto dico, che le parole citate qui dall'autore non fanno a proposito, di quel che pretende prouare; concioſiacosa che le ragioni apportate dal Cardinale, hanno molto fondamẽto, per quel ch'egli in quel luogo pretendeua prouare, che ragioneuolmente gl'Imperatori haueſſero a dare il loro consentimento, quãdo si haueano a congregare Concilij, massime generali in qualche luogo del dominio loro; perche le ragunanze di tali persone di seguito, di credito, e d'opinione, di costumi, e nationi differenti, poteuano non senza fondamento arrecar sospetto di seditione, o simile romore toccante allo stato, e gouerno politico. Ma questa ragione (come ogn'vn vede) non può hauer luogo quando si tratta di fabricare vna Chiesa; perche in questo non concorrono le circonstanze c'habbiamo detto; oltre che è cosa molto strana ch' altri non possa per sua diuotione, o per voto ch'egli habbi fatto a Dio, o per altro obligo di conscientia, fabricare vna Chiesa, ò loco pio ad honore del commun Signore. Ma perche l'Autore nel capo seguente caua dall'allegate parole i suoi argomenti, a

quello

quello ancora riſerbo la riſpoſta, maſſime che egli aggiunge vna difficoltà,che nel titolo di queſta parte non è compreſa, che è di non ammettere nello ſtato loro nuoue religioni,o Congregationi d'huomini foraſtieri: doue pare, che meglio poſſino calzare le ragioni del Cardinale. Ma in ogni modo vi è gran differenza tra le Congregationi, che ſi faceuano ne i Concilij d'huomini, delle qualità ſopradette, e tra vn Collegio, o Conuento d'huomini poueri,religioſi,e ſerui di Dio,che non per proprij intereſſi,ma per ſeruitio di Dio, e di Santa Chieſa, e per giouare all'anima fondano caſe,o Monaſterij in alcuna città.Perche da quelli, come ſi è detto, non ſenza fondamento ſi può dubbitare di qualche coſa. Ma da queſti, che fondamento vi può eſſere di temere?

CAPO II.

ARgomenta l'Autore dalle parole del Sig. Cardinale, che ſe eſſendo gl'Imperatori Greci aſſoluti patroni dell'Imperio, poteuano prohibire,che ſenza loro licenza non ſi ammetteſſero nel loro ſtato nuoue Religioni; potranno parimente i Signori Venetiani,che nel loro dominio hanno vguale autorità, fare l'iſteſſa legge,ſenza che ne ſiano da alcuno ripreſi. Ma io vorrei, che ſi auuertiſſe,che ſono coſe differenti il dire che non ſi poſſino fabricar Chieſe,o luoghi pij,e che non ſi poſſino ſenza licenza introdur nello ſtato nuoui Ordini, e Congregationi di Religioſi; atteſo che queſte ſono coſe ſeparabili, e l'vna può eſſere ſenza l'altra,potendoſi fabricar vna Chieſa,e darſi in cura a'Preti,ò Religioſi del paeſe già introdotti, e ſtabiliti, & all'incontro non ripugna,che ſenza nuoua fabrica di Chieſa, o Monaſtero s'introduca nuoua religione in qualche monaſterio, e Chieſa già fabricata,come moltiſſime volte è auuenuto. Per tanto io non harei voluto che i Teologi Venetiani haueſſero confuſo vna coſa con l'altra; perche trattandoſi della giuſtitia della legge,che prohibiſce le fabriche ſacre, il ſaltare a trattar dello ammettere nuoui Ordini, e nuoue religioni, dà molto ſoſpetto che queſto ſecondo capo ſi pigli per preteſto,per potere con qualche apparenza ricoprire l'ingiuſtitia della legge. Meſſo dunque da parte queſto ſecondo punto,del quale voglio trattare ſeparatamente, credo che ogn'vn vegga,che le pretenſioni de i ſoſpetti,e delle paure, non hanno luogo nelle fabriche nuoue; e per conſeguente non può negare l'Autore,che i ſuoi argomenti ſono fuora di propoſito. Diciamo coſi: Poteuano gl'Imperatori per ſoſpetti

ſpetti ragioneuoli prohibire le ragunãze de'Veſcoui nel loro ſtato; adunque i Venetiani poſſono nel loro dominio vetare le fabri che delle Chieſe, e Monaſteri. Ogni mediocre Logico dirà, che queſta conſequenza è diſparata, e non ha che fare con l'antecedente. Si che vanamente egli s'affatica, dimandando ſe quelle Leggi de gl'Imperatori erano giuſte, o ingiuſte; perche dato, e non conceſſo, che fuſſero giuſtiſſime, eſſendo in caſo tanto differente da queſto, non ſi può da quelle prender efficace argomento per proua di quel che ſi pretende.

Mà dice egli, che ſe non peccauano gl'Imperatori co'l prohibire le ragunanze de'Concilij, molto meno peccaranno i Venetiani, prohibendo i Conuenti d'vna ſola Religione, come che il peccato ſi debba miſurare ſecondo la materiale quantità, e non ſecondo il ſuo oggetto formale. Si dice, che non peccarono gl'Imperatori, perche haueano o giuſto, o apparente pretẽſto per la conditione di quei tempi, ne'quali l'autorità Eccleſiaſtica non hauea ben preſo il piede, per eſſere i Principi nouellamente conuertiti alla Fede; ma che non potendoſi in queſto caſo delle fabriche ſacre con fondamento ritrouare ne ſimile, ne alcun'altro attacco, non può la legge Veneta eſſere in alcun modo ſcuſata. Se co'l prohibire le fabriche la Republica pretende aneo vetare, che non s'introducano nuoue religioni. Si dice, che toccando alla Sede Apoſtolica approuare, e confermare le Religioni, dopò che ſono da quella autenticate, non può niun Principe ſenza far gran torto, e graue ingiuria a quella Santa Sede, hauer di loro ſiniſtro ſoſpetto, o dubbio dell'inſtituto, e modo di procedere loro. E ſe mi diranno, che non dubbitano dell'inſtituto, ma delle perſone; replico che a queſto modo biſognerà far legge, che niuna particolar perſona poſſa venire ad habitare nello ſtato, coſa che è alieniſſima da quella Republica, che ha fatto ſempre profeſſione di dar libero ricetto ad ogni ſorte di huomini, e ſenza verun ſoſpetto comporta numeroſa moltitudine di Giudei, di Turchi, e nemici della Fede. Onde l'hauere ſiniſtro ſoſpetto di perſone religioſe, c'hanno abbandonato il mondo, e quanto haueano, o poteuano hauere, e ſi ſono con voti religioſi dedicati a Dio, non può eſſere ſenza graue ingiuria della profeſſione Chriſtiana, e ſenza graue macchia del buon nome, e credito di chi da luogo nell'animo ſuo a ſimili penſieri.

Ma ſe ſtiamo nel ſolo punto delle fabriche l'autore la piglia per vn'altro verſo, e dice che ſi fanno machine, torri, e fabriche notabili, che tornano in pregiuditio delle città, e fortezze.

& apporta l'eſempio di Verona, di Bergamo, di Breſcia. Laſcio che queſto preteſto non può eſſere vniuerſale; e perciò fuora di ragione ſi prende per legitima cauſa di fare vna legge, che come dicono i Teologi, deue hauere per oggetto l'vniuerſale, e non quel che tocca alle perſone, e caſi particolari. & in ogni modo i Principi Catolici hanno ſempre ſtimato non eſſer contra la dignità, e maeſtà del loro ſupremo dominio, riconoſcere in queſto l'autorità Eccleſiaſtica, & in particolare della Sede Apoſtolica, coſa che per inſino i Gentili ſoleuano vſare; perche dall'Epiſtole di Plinio a Traiano ſi raccoglie, che ſe bene ei giudicaua, che alcuna coſa concernente alla loro falſa religione foſſe iſpediente, o neceſſaria per lo buon gouerno politico, non oſaua però come preſidente della Prouincia tentar coſa veruna ſenza licenza di Traiano, non come Imperatore, ma come Sommo Pontefice, che coſi appunto egli afferma in più d'vn luogo. E ſecondo la dottrina dell'Autore non può parer coſa ſtrana, hauendo egli detto di ſopra, che la poteſtà Eccleſiaſtica, e ciuile, ſono come due braccia della Chieſa, e l'vno deue aiutar l'altro; come chiaramente diſſe Ricardo Veſcouo di Cantuaria in vna epiſtola di Pietro Bleſenſe. Quando dunque auuiene, che le fabriche ſacre apportino o danno, o pericolo alle coſe publiche, e ciuili, deuono i Principi farſi intendere a Prelati, o al ſupremo paſtore; perche ſenza dubbio non permetteranno, che ſi faccia loro pur vn minimo pregiuditio. Altrimente ſe apriamo la porta a i preteſti, & a i vani ſoſpetti, che ſi può ciaſcuno fingere a modo ſuo, non ſarà coſa tanto ſacra, ne tanto propria de' Chierici, nella quale ſotto queſta coperta non poſſano i Principi ſecolari metter la mano. Sappiamo, che tanti anni ſono, in Sicilia il ſegno del Veſpero ſeruì per cõtraſegno d'vna delle più ſolenni ribellioni, che ſi leggano nell'hiſtorie; onde reſta ancora il prouerbio del Veſpero Siciliano. Potrebbono adunque fare i Principi legge, che ſenza loro licenza non ſi cantaſſe, o non ſi ſonaſſe il Veſpero; & altretanto ſi potrebbe dire della Meſsa, e di tutte l'altre coſe ſacre, le quali ſon ſicuro, che nè i Signori Venetiani, nè alcun Prencipe Chriſtiano dirà mai, che tocchino alla loro giuriditditione: perche queſto ſarebbe abbracciare l'hereſia d'Inghilterra, e fare vna ſacrilega & empia Monarchia, che comprenda le coſe temporali, e ſpirituali, e togliere affatto il gouerno Eccleſiaſtico, & il Primato della Sedia Apoſtolica, che è principaliſſimo fondamento della Fede noſtra.

Ep. 24. 42. 50. 58. 73. 75.

Ep. 73.

E ſe alcuno diceſſe, che ciaſcuna Republica è a ſe ſteſsa ſufficiente, e non ha biſogno per cõſeguire il ſuo fine, cercare l'aiu-

to altrui; rispondo, che se bene qualche Teologo ha parlato in questa maniera, non è però questa dottrina applicata a questo proposito, ne soda, ne sicura: perche, si come più volte si è detto di sopra, la Republica politica Christiana paragonata con la potestà Ecclesiastica, è come il corpo dell'huomo in comparatione dell'anima. E come il corpo senz'anima rimane cadauero senza vita, senso, e moto; così il gouerno politico in molte cose ha bisogno dell'Ecclesiastico, e senza quello rimane quasi vn cadauero. Perche non v'ha dubbio come confessò anco Aristotele, che per lo gouerno politico è necessaria la religione, e per questa i Sacerdoti, e ministri sacri; e parlando della Repub. Christiana è cosa chiara, che non può il Principe metter le mani a far i Sacerdoti, & ordinare le cose sacre. Aggiungo, che l'istesso Aristotile nella Politica afferma, il fine del buon Principe essere mantenere il felice stato della Republica, e render per quanto si può i sudditi felici, e beati. Per questo vuole il medesimo, che siano necessarie le virtù morali; si che malamente possa essere buon cittadino, chi non è veramente virtuoso, e da bene. Certo questo fine non si può in modo alcuno conseguire da' Principi senza le vere, e massicce virtù Christiane. Queste per la maggior parte sono interne dell'animo, doue il Principe non ha, ne può esercitare giuridittione alcuna. All'incontro gran parte della giuridittione Ecclesiastica, tocca all'interiore dell'animo per mezo del Sacramento della penitenza, e lo purifica d'ogni colpa, e tanto per mezo di quello, quanto de gli altri Sacramenti, communica la diuina gratia, per vigor della quale si fa acquisto d'ogni sorte di virtù, e si attende all'osseruanza de i precetti di Dio, e delle Leggi humane. Tutto questo ho quì voluto dire, perche intenda l'Autore, che non deuono i Principi stimare, che si pregiudichi all'autorità loro, quando si dice che in alcune cose per beneficio del loro gouerno deuono far ricorso a Prelati Ecclesiastici.

Per fine di questo capo mette l'Autore in consideratione alcune parole del Sig. Cardinale, nelle quali dice, che il Papa riconosceua l'Imperatore per Signore temporale. al che già più volte si è risposto, che s'intende *de facto*, e non *de iure*; perche si come la Sinagoga con le sue antiche cerimonie, secondo la dottrina de' Santi, e particolarmeute di S. Agostino douea essere sepelita con honore, e pian piano douea hauer fine; così l'autorità della Sedia Apostolica douea pian piano introdursi nella Christianità, come appunto vediamo essere auuenuto: perche non pareua conueniente, che essendo i Principi conuertiti di

freſco alla Fede, & hauendo ſottopoſto il collo al ſoaue giogo di Chriſto, fuſſero anco coſtretti a riconoſcere in tutto la ſuperiorità della poteſtà Eccleſiaſtica, e la ſuprema autorità del Vicario di Chriſto. Anzi come gli Apoſtoli nel primo Concilio Gieroſolimitano cõdeſcendendo alla debolezza de' Giudei permeſſero a' Gentili alcuna oſſeruanza de' riti Giudaici; coſi i Papi, come imitatori de gli Apoſtoli, nel principio della Chieſa permeſſero a' Principi molta autorità per intereſſargli a queſto modo con la Chieſa, affinche più volontieri prendeſſero la difeſa, e protettione di lei, fin che con progreſſo di tempo riconoſceſſero chiaramente, che diferenza ſia trà l'autorità temporale, e ſpirituale; tra'l capo, e le membra; tra'l paſtore, e le pecorelle. Per queſto parlauano con gl'Imperatori come con ſuperiori; gli dauano titoli di honoreuolezza, e di maggioranza; ma nelle coſe puramente ſpirituali, ritennero ſempre il loro grado, e moſtrarono chiari ſegni, & effetti della loro ſuprema autorità, come fece Fabiano ſcommunicando Filippo Imperatore. S. Ambrogio Teodoſio, Innocentio Primo Arcadio, & altri ſimili.

CAPO III.

MI diſpiace di douere in queſto capo venir molto alle ſtrette con l'Autore; perche ſeguitando egli tuttauia il ſuo modo d'argomentare fa incredibili paralogiſmi: percioche egli argomenta, che non potendoſi fabricare Chieſa in vn luogo priuato ſenza licenza del padrone di quel luogo, molto meno ſi poſſa fare ſenza licenza del Prencipe ſoprano di quel luogo. E vuole che quando nel Concilio Calcedonenſe ſi ordina, che non ſi poſſa far Chieſa ſenza licenza del Veſcouo, s'intenda ſenz'altro, che vi fuſſe anco neceſſaria la licenza dell'Imperadore. Et hauendo apportato l'eſempio di Dauid, che per fabricare vn'altare comprò il fondo dal padrone, conchiude con maſſime Logiche malamente applicate, che molto più ſia neceſſaria la licenza del Prencipe. Doue ſono coſtretto a dire, ch'ei moſtra di non intendere, che differenza ſia tra'l dominio che ha il Prencipe ſopra tutto lo ſtato, e trà quello che ha vn priuato ſopra i ſuoi beni particolari. Percioche quello ſi chiama dominio di giuriſdittione, d'autorità, di protettione. Queſto è dominio di proprietà, in virtù del quale può ciaſcuno diſponer liberamente del ſuo, pur che non facci contro alcuna legge. E ſono queſti dominij tanto fra ſe differenti, che non

banno

hanno che fare insieme. onde può il suddito donare, o vendere il suo al Prencipe. Così Nabot non volle dare la sua vigna ad Acab; & all'incontro Dauid comprò da vn suo suddito il terreno per fabricar'vn'altare, le quali cose chiaramente dimostrano esser trà l'vno, e l'altro dominio, gran differenza. Non è dunque marauiglia, che per fabricare vna Chiesa in vn terreno di qualche priuato vi bisogni la licenza del padrone; perche è contra giustitia, che alcuno contra sua voglia sia priuato del dominio, e proprietà delle cose sue, il che tanto è vero, che ne anco il Prencipe, non volendo procedere tirannicamente, lo potrebbe fare; se però in qualche caso rarissimo ciò non fusse necessario al ben commune; nel qual caso il suddito sarebbe obligato in conscienza a contentarsene. Ma questa ragione, della quale quì si serue l'autore non hà luogo per rispetto del Prencipe, se non in quei beni, doue egli ha dominio di proprietà. Per tanto gli argomenti, e le regole, che qui mette, non fanno a proposito; perche la regola del *simpliciter ad simpliciter*, e del *magis ad magis*, s'intende *in eodem genere*. E quì, come habbiamo detto, si tratta di dominij, che sono di genere differenti. 3.*Reg.*21. 2.*Reg.*vl.

E nel vero poteua l'Autore lasciar tutto questo discorso, perche non è chi nieghi, o possi negare, che il dominio del Prencipe sia maggiore di quello del priuato, cioè di oggetto più nobile, di maggiore autorità, e dignità; ma quanto alla proprietà, & vso della cosa, non solo non è maggiore, mà non ha comparatione alcuna con quello. E gli argomenti, co'quali egli si vanta di voler mostrare, che il Sole risplende, fanno vn'altro effetto, mettendo in chiaro, ch'egli và molto fuora di strada. Perche il dire, che il dominio del Prencipe è causa adequata del dominio de'priuati, può fare due sensi. primo che il Principe co'l suo dominio sia causa, ch'ogni particolare possegga questo, o quel bene. E questo con sopportatione dell'Autore è falso; perche secondo tutti i buoni Filosofi, & Historici; prima fu il dominio priuato, & economico, che il politico; anzi secondo Aristotile questo dipende da quello; perche moltiplicandosi le case, e le famiglie si fecerò le città, e fatte le città s'instituì il dominio politico. Il secondo senso può essere, che il dominio politico, per l'autorità, e giurisdittione che hà, fa leggi, & ordini del modo d'acquistare, e trasferire i dominij. & in questo senso si può concedere la propositione dell'autore come verissima, & approuata da Santo Agostino nel luogo citato da lui, perche senza dubbio in virtù delle leggi

gi de Prencipi ſi fanno giuridicamente i contratti, per mezo de'quali s'acquiſta, e ſi muta dominio. dal che non ne ſegue altro, ſe non che il Prencipe ha maggioranza di dominio per l'autorità, e giuriditione, in virtù della quale è anco vero, che quando il ben commune lo richiegga, può buttare à terra i Palazzi, e ſpiantar le poſſeſsioni de'priuati; ma non come pare, che accenni l'autore, ſenza degna ricompenſa: percioche altrimente farebbe il Prencipe manifeſta ingiuſtitia. atteſoche ſe bene ogni priuato deue poſponere il ſuo bene particolare al ben commune, vuole però la giuſtitia che chi è partecipe del ben commune, con la medeſima proportione ſenta la parte ſua dell'incommodo; ne vuole la giuſtitia quando ſi poſſa commodamente fare, che il bene di molti ſi compri, ò ſi mantenga alle ſpeſe d'vn ſolo. Per tanto contra ogni ragione ſi ſcalda l'autore confutando non ſo chi, qual moſtra hauer hauuto opinione differente dalla ſua, pungendolo in molti modi ſenza fondamento più che tanto.

a c de conſecrat. d. 1. c. de locorũ c. Eccleſia. c. nemo to. to tit de eccleſ. ædific. & c. auctoritate, de priuile. in 6 c. quæ in eccleſiarũ, c. Eccleſ. S. Mariæ, vbi Dec. nu. 194. Bart. l. 1. C. de ſacroſ. Eccle. & in conſ. quodam, quod incipit. ſi aliqua poſſeſſio. Abb. conſ. 26. p 1. Butr. conſ. 4. Card. conſ. 66. Roman. ſingular. 354 b Petr Gregor. lib. 1. parti. iur. canon. tit. 4. c. 5. in fi.

Dalle coſe ſudette ſi vede, che tuttauia il noſtro Metafiſico va fuora di ſtrada, dicendo, che chi vuole ſenza licenza del Principe far Chieſe, pecca contra la legge di natura, togliendo quel d'altri ſenza licenza del padrone. concioſia che nè il Papa pretende queſto, nè alcun catolico inſegna ſimil dottrina; perche ne i luoghi publici, doue il Principe, o la Republica ha dominio di proprietà, è coſa chiara, che ſenza licenza di chi n'è padrone non ſi può far Chieſa, ò altra fabrica ſacra. Ma la diſputa non è di queſto, ma della legge Venetiana, la quale prohibiſce vniuerſalmente, che nel dominio Veneto non ſi poſſino far Chieſe, o fabriche Eccleſiaſtiche, ſenza licenza del Senato. Onde ne ſegue, che ſe alcun priuato vorrà dedicare a Dio vna ſua caſa, o podere, per vna Chieſa, o Monaſtero, non lo poſſa fare ſenza licenza del Principe. E queſto è quello, che ſi dice eſſere contra i ſacri *a* Canoni, e contra la libertà Eccleſiaſtica. perche oltre che queſto non tocca al dominio di giuriſditione, ma al dominio di proprietà, ſecondo il quale può ciaſcuno liberamente diſponer del ſuo in vſo licito, & honeſto, e molto più in vſo ſacro, e religioſo, priua anco la Chieſa di quel che gli compete per ragion naturale, e diuina. il che manifeſtamente ripugna alla libertà Eccleſiaſtica; la quale in queſta parte è tanto fauorita, che in alcun caſo vogliono i ſacri Canoni, che ſi poſſi sforzare il patrone a dare il conſenſo, che nel ſuo territorio ſi poſſa fare vna Chieſa. Et alcun *b* Dottore non ſenza ragione diſſe, che chi non vuole, o non permette, che ſi conſacri o facci Chieſa,

ſa, commette ſacrilegio. E per quanto dice l'Antore eſſerſi tal hora viſto, che per eſſerſi ſenza licenza de Prencipi fatte Chieſe, ſi ſono fabricate in ſiti pericoloſi, e di molto pregiuditio alle fortezze, & alle città; onde alcuna volta è ſtato neceſſario demolirle, e gettarle per terra, il che egli ſtima per grande inconueniente; non accade dire altro di quel che habbiamo detto di ſopra, che il rimedio è ricorrere al Pontefice, come in caſo ſimile determinano i Canoni. il che quando ſi faccia non è dubbio, che il Vicario di Chriſto non permetterà, che con pregiuditio delle città, e fortezze ſi fabrichino Chieſe, che s'habbino poi a profanare, e gettare per terra. *c. nullus, de iurepatron.*

E perche l'Autore torna di nuouo a toccare l'altro punto, che poſſa il Principe prohibire, che nel ſuo ſtato non entri gente foraſtiera, e per conſeguente, ne anco i Religioſi; e quinci raccoglie, che molto più poſſa prohibire lo ſtantiarui, e'l farui fabriche; replico che queſte ſono coſe molto differenti, e la legge Venetiana è molto più vniuerſale, e non comprende ſolamente caſe religioſe, ma qual ſi voglia Chieſa, o fabrica ſacra, etiandio fatta da cittadini, e per vſo loro. E perciò l'argomento dell'Autore non conclude. E perche la materia non è neceſſariamente conneſſa con l'altro punto, per non aggrandire ſopramodo queſta ſcrittara, non ne dirò altro,

CAPO IV.

VOlendo in queſto capo l'Autore riſpondere ad alcune ogettioni viene, ancorche aſſai occultamente, a mordere la ſentenza della ſcommunica di N. Sig. perche habbi ſcommunicato i Venetiani per coſa, che è commune a tutti i Principi; conciosia che facendo l'argomento in queſto modo, anco i laici poſſono con le loro fabriche far pregiuditio alle città, e fortezze, adunque la legge, che prohibiſce il fabricare, a Chierici, e non a ſecolari è ingiuſta, vetando ad vna parte quel che vgualmente ſi douea vetare a tutti. Riſponde che non crede, che ſua Santità ſia per ammettere queſta conſequenza; perche ne ſeguirebbe, che la ſentenza della ſcommunica contra Venetiani fuſſe ingiuſta; perche non ſcommunica tutti gli altri Prencipi che fanno il medeſimo. Queſto è tanto come dire, che ingiuſtamente ſiano impiccati quei ladri, che ſono colti in delitto, perche molti ſe ne vadano liberi, e ſcampi. atteſoche i ſacri Canoni vniuerſalmenta mettono le cenſure a tutti coloro, che fanno leggi contra la libertà Eccleſiaſtica, i Signori Venetiani ſono ſtati

perciò

perciò dichiarati ſcommunicati, perche di freſco hanno voluto fare. o rinouare vna ſimil legge, la quale non così facilmente prouaranno che ſia commune a tutti i Prencipi; anzi tengo per fermo, che ſe l'autore haueſſe potuto nominare alcun Principe, non l'harebbe tralaſciato, come nella legge de i beni ſtabili, s'è ingegnato di fare il ſuo collega F. Paolo.

Soggiunge appreſſo vn'altra riſpoſta per giuſtificar la legge contro gli Eccleſiaſtici, dicendo, che gli edificij religioſi, & Eccleſiaſtici ſogliono eſſer più grandi, e ſpatioſi con torri grandi ſimili alle machine, e per conſeguente più nociue, e pericoloſe, oltre che le fabriche profane più facilmente ſi ſogliono gettar'a terra, che le ſacre & eccleſiaſtiche, alle quali i Prencipi portano riſpetto, e riuerenza. A queſto ſi replica, che poſſono con ragione i Principi hauer riguardo alla ſicurezza delle città, e fortezze loro; ma non per queſto gli è lecito traſgredire i termini della loro giuriditione. Poſſono ne i caſi particolari far conſtare al Pontefice il pericolo che ſon ſicuriſſimo, che non trouarono mai difficoltá in quello, che in queſta parte ragioneuolmente proporranno; non ſolo per impedire che non ſi faccino in luoghi pericoloſi fabriche cosi grandi, ma anco per gettar.à terra delle già fatte quando foſſe neceſſario. Ben deuono auuertire i Signori Venetiani, e gli altri Prencipi, che bene ſpeſſo i Monaſteri, le Chiele, e luoghi pij ſeruono maggiormente alla difeſa delle città, che non fanno i baluardi, le rocche, e le fortezze; atteſo che ſpeſſo Iddio N. Sig. per riſpetto di ſimili luoghi ſacri, piglia egli la protettione, e la difeſa delle città, come alle volte leggiamo hauer fatto Dio con la città di Gieruſalemme, perche non ſi profanaſſe il tempio di Salomone. Onde ſappiamo che anticamente ſoleuano le coſe più care riporſi ne i Tempij, come in luoghi ſicuri, del che n'habbiamo chiaro eſempio ne' libri de Machabei, doue ſi legge, che nel Tempio ſi conſeruauano i teſori, & i danari delle vedoue, e pupilli. E quando per neceſſità alcuna di queſte fabriche s'habbi a demolire, e gettar per terra; pur che ſi faccia con licenza di perſona Eccleſiaſtica, che la poſsa legitimamente concedere, non ne deuono i Prencipi hauer ſi gran ſcropolo, come qui pretende mettere l'autore. Percioche ſe S. Ambrogio concede, che per neceſſità, e biſogno de poueri ſi diffacciano i ſacri vaſi d'oro, & d'argento; non ſarà gran coſa, che all'iſteſso modo quando il ben publico lo richiegga, ſi demoliſcano fabriche ancorche ſontuoſe, e belle, come ſappiamo eſserſi non poche volte fatto, e di più eſserſi anco profanato l'oro, e l'argento delle reliquie. perche

Lib. 2. Machab. 3.

l. 2. offic. c. 38.

la

la Chiesa non cerca, nè possiede queste cose, se non per honor e gloria di Dio. E quando giudica che sia maggior gloria di sua di uina Maestà, volontieri se ne priua.

Frametre quì di nuouo l'autore quel punto di non ammettere nuoue religioni nello stato, che nō è come habbiamo mostrato necessariamente congiunto con questa legge. Et argomenta contra se stesso, con dire, che all'istesso modo si douea prohibire, che non entrassero laici forestieri. e risponde ciò esser fatto, perche i laici si possono (quando non si portino come conuiene) facilmente punire, e gastigare: ma i Chierici, e religiosi, per la loro pretesa immunità hanno delle difficoltà, tanto che il Papa, ancorche siano sceleratissimi, non vuole che siano castigati. & apporta l'esempio di questi due per cagion de quali si son fatti tanti romori, con esser rei di grauissimi, & enormissimi delitti. Ma questa (con sopportatione dell'autore) è vna grandissima ca lunnia: perche il Papa vuole, che gli Ecclesiastici quando fanno il perche siano puniti, e gastigati; ma vuole, che si faccia co'l debito modo, da chi ha legitima autorità, e giuridittione sopra di loro. Soggiunge poi, non so a che proposito, con parole piene di sentimento, l'esempio del Rè di Francia defonto vccisо per man d'vn Frate e del viuente condotto a pericolo di vita per opera (com'egli dice) di religiosi. Ma il primo esempio non è a proposito; perche l'autore pretende parlare di religioni nuoue, & incognite; e quel Rè fu ammazzato da vn Frate di religione antica, ben nota, e conosciuta da tutto il mondo; e se per questo vogliono i Prencipi escludere le religioni, non ne douerannо ritenere alcuna per antica, santa, e di buona vita ch'ella sia. Il secondo esempio contiene manifesta menzogna, essendo notissimo à tutto quel Regno, che il malfattor non era religioso, e che publicamente testificò non esser stato indotto a simil'errore da persona veruna. Onde il volere attribuire quel fatto à religiosi, procede o da affettata ignoranza, o da malitia diabolica.

Aggiunge vn'altra risposta dicendo, che posto, che sia il medesimo pericolo ne' laici, che ne' Chierici, ancorche la legge non comprenda se non i Chierici, nō per questo lascia d'esser giusta, se ben forsi poteua essere più perfetta, quando si fosse stesa anco a laici; basta però ch'ella sia giusta per rispetto de' Chierici. Ma al sicuro poteua questo Teologo lasciare questa difficoltà; perche il male di questa legge non consiste in questo; anzi quando ella fosse stata vniuersale per esser giusta, e non contraria a' sacri Canoni, bisognaua interpretarla in modo ch'ella uon comprendesse i Chierici. L'ingiustitia adunque, e nullità della legge,

Innoc. c. ea eles. S Mariæ. de constit.

(come diremo più appreſſo) conſiſte nel mancamento di giuriſdittione, & autorità; perche non tocca a Principe laico far legge di coſe, ò perſone ſacre. S'auuidde l'autore di queſto; però riſponde ſenza volere diſputare dell'antecedente, che altro è giudicar delle coſe ſacre, altro è dar licenza che vno venga in caſa ſua, o nò, e che ſe tocca al Veſcouo dar licenza di far Chieſe, tocca al Principe giudicare ſe il ſito, o la mole della fabrica può pregiudicare à ſuoi popoli; a lui tocca cedere il cenſo, che racoglieua del luogo, oue ſi fabrica Chieſa; e finalmente, conſiderare le parti publiche delle città, come ſono le Chieſe. Onde conchiude, che queſta materia non è puramente ſacra, ma miſta: E percio in quanto ſi riferiſce a fine politico, e ſoggetta alla giuriſdittione del Principe; & in quanto ſacra tocca al Veſcouo. Et io torno à dire, c'harei voluto, che l'ingegno Metafiſico dell'autore haueſſe proceduto in queſto particolare con maggior diſtintione. ma poich'egli congiunge, (per non dir confonde) queſti due capi inſieme, delle fabriche ſacre, e dello ammettere religioſi nello ſtato, dico che l'vna coſa, e l'altra è materia Eccleſiaſtica; e delle Chieſe non ſe ne può dubbitare per quel che n'habbiamo detto di ſopra. Quanto al ammettere religioſi, i Rè catolici hanno ſempre riconoſciuto queſto eſſere proprio dell'autorità Apoſtolica, perciò volendo il Rè di Caſtiglia ad inſtantia (come ſi crede) di altri religioſi, prohibire, che i Cappuccini non entraſſero in quel Regno, non ſi arrogò autorità da ſe ſteſſo, ma eſpoſe al Papa, che in quel Regno tutti i Frati minori erano oſſeruanti, & apportando altre ragioni, che paruero al Papa ſufficienti. ne ottenne da lui quanto chiedeua.

Torna poi alla licenza di fabricar Chieſe, e dice, che la legge è giuſta; perche non prohibiſce, che non ſi chiegga licenza di far Chieſe, al Veſcouo; ma ordina, che ſi dimandi ancora al Prencipe. il che non è contrario à quello: perche ſe fuſſe legge nella città, che niuno ſenza licenza del ſupremo magiſtrato poteſſe vſcir fuori delle mura, queſta legge non ſarebbe contraria alla legge, che hanno alcuni religioſi di non vſcire da vna città ſenza licenza de loro ſuperiori. Solo da queſto ſegue, che ſarebbe neceſſario a queſti religioſi hauer due licenze, vna del loro ſuperiore, e l'altra del Magiſtrato, come a Chierici; poſta la legge Veneta, per fabricar Chieſe ſono neceſſarie due licenze del Veſcouo, e del Prencipe. Ma ſi riſponde che la difficoltà conſiſte in queſto, che il riſerbarſi il Prencipe ſimile licenza è vſurpare giuriditione Eccleſiaſtica, come con vn'eſempio più a propoſito

poſito

posito si può chiaramente dimostrare. Il Chierico per ordinarsi ha bisogno della licenza, e dimissorie del suo Vescouo. Se il Prencipe volesse, che ne dimandasse licenza anco a lui, quest'ordine sarebbe ingiusto; non perche sia contrario a'Canoni, che vogliono, che'l Chierico dimandi simil licenza dal suo Vescouo. Ma perche il Principe mette le mani in cosa, che non gli tocca, e che puramente è Ecclesiastica. Al medesimo modo si dice delle fabriche delle Chiese; L'esempio dell'vscire della città, nel quale l'Autore si diffonde molto, e vuol mostrare non solo acutezza, ma eloquenza, non fa al caso; perche il Magistrato che commanda, che niuno senza sua licenza esca dalla città, fa vna legge dentro i termini della sua autorità. E quando habbi giusta ragione del ben commune potrà *vi rationis, & secundum vim directi uam* obligare i Chierici, e religiosi, (che così si deue intendere la commune opinione de'Canonisti, e de'Teologi, della quale l'autore fa mentione) e così non sarà in modo alcuno contraria a Canoni.

Quello, che tocca del tributo, o cẽso, che nõ si può più esigere dopo che è fabricata vna Chiesa, si può facilmente confutare; perche se il fondo, oue si fabrica la Chiesa, era già grauato di censo, o tributo stabile, la Chiesa non lo ricusa di pagare, essendo verissimo in casi tali, che le cose passano alla Chiesa *cum onere suo* & a questo modo si deuono intendere le parole di S. Ambrogio dette a Valentiniano, e quelle dell'Imperatore Valẽtiniano, che riferisce Teodoreto, che le Chiese, & i Vescoui pagano a'Prencipi il tributo; Ma s'egli parla di tributo, o censo, che si debba imponere di nuouo, bisogna chè i Sig. Venetiani habbino patienza, come si dimostrerà più a pieno nella parte seguente, quando si tratterà della legge de i beni stabili.

Lib. 5. ep. 33.

Lib. 4. hist. Eccl. c. 7.

Finalmente dice, che chi fa legge, che non si possino far Chiese non tratta di cose sacre, ma di cose profane, perche le pietre, le legna, il sito, e tutto quello che è necessario per far Chiesa, prima che si metta in vso sono tutte cose profane, e perciò legitimamente sono soggette a leggi ciuili. Rispondo che quest'argomẽto è stato a lungo trattato da F. Paolo, e dottamente è stato confutato da molti. Ma perche non pensi l'Autore che sia insolubile, dico che la legge Veneta non per questo è contra la libertà Ecclesiastica, perche l'oggetto suo materiale sia sacro; ma perche intorno a cose materiali, e profane contiene manifesta offesa di Dio, & ingiuria della Chiesa. E che sia il vero, chiaramente dimostro l'vna cosa, e l'altra. Percioche tutte le Chiese o sono per diuotioni offerte da laici à Dio N. Sig. o sono da Chierici

per vso proprio fabricate. Per rispetto de'laici,la legge contiene offesa di Dio,priuando gli huomini di quella libertà che hanno dalla natura,di poter liberamente disponere del suo;massime per vtile dell'anima propria, e culto di Dio.e non si deue stimare poco male questo;percioche molte volte sotto questa forma sodisfanno molti ad obligo di voti, di legati , di restitutione , nè può essere che questa legge non metta molta difficoltà, & impedimento à simili vffici di pietà, e diuotione. Per rispetto de Chierici , fa loro manifesta ingiuria , priuandogli di quella ragione,che per titolo Ecclesiastico gli conuiene di potere esercitar tutte quelle cose,che spettano al culto di Dio,come appunto sono fabricar Chiese & oratorij. E se Bonifacio VIII. giudicò degni di scommunica coloro,che con leggi priuauano i Chierici dell'vso delle cose communi , e necessarie per la vita humana ; chi potrà dubitare , che maggiormente siano degni di censura coloro,che impediscono quelle cose , che sono proprie dell'vfficio de'Chierici,e per quello sono del tutto necessarie? Non dica dunque l'autore,che le Chiese da fabricarsi, ancora non sono sacre;perche le biade,il pane,e tutte l'altre cose venali,delle quali parla Bonifacio,non sono cose sacre,ma laiche,e profane, e pure le leggi , che prohibiscono simili cose a' Chierici sono contra la libertà Ecclesiastica,e percio ingiuste.

c. eos qui. de immun. Eccl. in 6.

CAPO V.

PRopone l'Autore vn'altro argomento , che il Principe non può far leggi,che alcuno non si faccia Chierico senza sua licenza . adunque non potrà manco far leggi , che senza il suo beneplacito non si possino far Chiese . Risponde prima , che le cose non sono simili ; perche quando si fa vn Chierico non si fa nuoua parte della città , la quale in quanto è parte della città, tocca al Principe;ma in quanto è sacra appartiene al Vescouo . per tanto per fabricarla ci vuole la licenza dell'vno , e dell'altro . In questa risposta tocca l'Autore alcune cose , che in rigore non stanno à martello ; perche gli edificij o publici , o priuati,non sono propriamente parti della città , auuenga che questo nome di città ò si piglia per la cittadinanza , e gli cittadini son parte,non gli edificij ; o si piglia per lo circuito delle muraglie , e tutto quel sito , che da quelle è compreso è la città , e le parti del sito sono parti della città,o vi siano fabriche,o nò. Così sogliamo dire,che alcuna parte della città è habitata, e piena di edificij,vn'altra dishabitata,doue sono horti,o giardini.Si che

in niun

in niun di questi modi gli edificij sono parte della città; pure per che in alcun senso la città in quanto corrispõde alla voce Latina *Vrbs*, può significare raccolta, o ragunanza d'habitationi, si può concedere che gli edificij sono parte materiale della città. Ma perche questo nõ importa molto alla questione di che si tratta, non ne fo caso più che tanto. Questo si bene affermo, che così come il Chierico, fatto Chierico per essere consecrato à Dio esce dalla giurisdittione del Prencipe; così le fabriche sacre, o siano, o non siano parte della città, non sono in modo alcuno soggette all'autorita secolare per esser fatte sacre, & dedicate à Dio.

Oppone poi a se stesso, che se per esser le Chiese parte della città, bisogna chieder licenza al Principe per fabricarle; per la medesima ragione bisognerà che ancora i laici chieggano licenza per fare le loro fabriche. Risponde, che parlando in rigore così douerebb'essere: ma che i Principi non se ne curano, perche non sono fabriche così notabili, nè così qualificate come sono le Chiese, e Monasteri, per le ragioni sopradette. E perche vedeua, che si poteua inferire, che questo zelo che nõ si fabrichino Chiese, poteua nascere da principio non troppo buono, entra cõ molta Retorica nelle lodi de' Signori Venetiani, e della loro pietà: del che à me non tocca parlare, ma lasciãdo il tutto à luogo suo, dico con l'Apostolo: *Domino suo stant, aut cadunt.* e voglio credere che stiano, e sperare che debbano stare fino alla fine.

Propone vn'altro argomento tolto da i padri, i quali possono impedire, che i loro figliuoli non si faccino religiosi quando sono necessarij per proprio sostegno, e mantenimento. Adunque dice egli, il Principe, che ha maggior dominio sopra la città, che non ha il padre sopra il figlio per più alto fine, che è il buon gouerno della città, potrà impedire che in qualche parte necessaria al buon gouerno, non si faccia fabrica sacra. Ma quest'argomento a mio giuditio è molto male applicato; concioſia che il padre non può impedire il figliuolo, che si faccia religioso, nel caso dell'argomento, per virtù dell'autorità, o dominio paterno, ch'egli habbi sopra il figliuolo; ma in virtù del precetto diuino, che obliga i figliuoli a seruire; e souuenire alla necessità del padre: onde quando il figliuolo possa per altra via sofficientemente prouedere a' bisogni del padre, non può da lui esser impedito, che nõ entri in religione. Troui l'autore vn precetto diuino, al qual s'appoggi l'autorità ch'egli pretẽde, che habbi il Prẽcipe di prohibir le Chiese, & io cõcederò che l'argomẽto sia a proposito, & habbi forza. Ma fondãdosi egli nel puro dominio politico, dico che'l Prẽcipe nõ ha che fare intorno alle fabriche Ecclesiastiche,

nc

ne ha maggiore autorità per impedirle, di quel che habbia nelle persone, per prohibir loro, che non si faccino Ecclesiastici, o Religiosi. O se egli pretende qualche cosa di più, porti altra ragione di differenza; perche questa che è tolta dalle parti della città proua più presto il contrario, atteso che ogni cittadino, come si raccoglie da Aristotile, e parte della cittadinanza, della quale il Prencipe deue hauer maggior cura, che de gli edificij, i quali per ciò si deuono conseruare, perche seruono per vso de cittadini. E s'io volessi in questo particolare imitar il modo d'argomentare dell'Autore io potrei empire molti fogli di regole logiche, e politiche che confutarebbono manifestamente questi suoi sofismi.

Conchiude l'Autore questo capo, e Parte, con vn testimonio di S. Tomaso, nel quale ei mostra di trionfare. concioſia che questo santo Dottore (poiche egli si contenta che questo Santo sia l'autore di quei libri) dell'institutione d'vna città, dice queste parole: *Si autem institutioni ciuitatis opera detur prouidere oportet, quis locus sit sacris, quis iuri reddendo, quis artificibus singulis deputandus.* E poi nel fine del capitolo soggiunge queste parole: *Hæc igitur sunt vt summariè dicatur quæ ad Regis officium pertinent in institutione ciuitatis, aut regni.* Ma al sicuro ò egli non ha letto tutto il capo, ò si è dato a credere, che altri no'l debba leggere. E s'egli l'ha letto, può hauer inteso, che quel Santo alla somiglianza di Dio, che ha creato, e gouerna il mondo, dice che due sono gli vfficij del Rè, instituire vna citta o regno, e gouernarlo. E poi soggiunge: *Horum autem, secundum quidem magis propriè pertinet ad Regis officium. Vnde ad omnes Reges pertinet gubernatio, & à gubernationis regimine Regis nomen accipitur. Primum autem opus non omnibus Regibus conuenit; non enim omnes Regnum, aut Ciuitatem instituunt in quo regnant, sed regno ac ciuitati iam institutis regiminis curam impendunt.* E nel rimanente poi tratta del primo vfficio del Rè, cioè d'instituire vna città, o regno. Per tanto le parole nelle quali si fonda l'Autore, non trattano dell'vfficio di gouernare, e dell'autorità che ha il Rè in quello; ma solo del fabricare, & instituire vna città; e senza dubbio tutte quelle cose sono necessarie a chi vuol fondare vna città. Ma bisognaua che egli passasse più auanti nel seguente capitolo, doue il Santo tratta dell'autorità del gouernare, doue distingue il gouerno politico dallo spirituale, e dimostra che il Prencipe non ha che fare in quelle cose, che risguardano il fine sopranaturale dell'huomo, del quale dice queste parole: *Huius ergo Regni ministe-*

Lib. 1. de regi. Princip. c. 13.

niſterium, vt à terrenis eſſent ſpiritualia diſtincta non terrenis Regibus, ſed Sacerdotibus eſt commiſſum ; & præcipuè Summo Sacerdoti ſucceſſori Petri Chriſti Vicario Romano Pontifici, cui omnes Reges populi Chriſtiani oportet eſſe ſubditos, ſicut ipſi Domino Ieſu Chriſto . Hor poiche egli dice di voler creder più a S. Tomaſo, che a tutte le ragioni, e ſofiſmi de gli altri, farà bene a diſdirſi di quanto ha ſcritto in queſt'opera ſua ; maſſime di quel che tanto diffuſamente s'è ingegnato di prouare, che il Prẽcipe ſecolare poſſi commandare all'Eccleſiaſtico, e far leggi delle coſe ſacre ; poiche chiaramente dice S. Tomaſo, che il gouerno ſpirituale non tocca al Prencipe, ma ſi bene al Sacerdote.

Finalmente le parole con che egli conclude queſta parte, non contengono altro, che mera iattantia, e però non meritano altra riſpoſta .

PARTE QVARTA.

In cui ſi conſidera la Legge del non alienare beni ſtabili in perſone Eccleſiaſtiche, ſenza licenza del Prencipe temporale .

CAPO I.

IN queſto capo l'Autore fa alcune ſuppoſitioni, le quali parte non fanno a propoſito, parte ſono falſe . Quelle che toccano alla conſeruatione dello ſtato, e de popoli, non ſono a propoſito ; perche ſe bene egli glie le vuole tirare per forza, nondimeno ogn'vno confeſſarà, che le coſe, delle quali ſi tratta adeſſo, non hanno che fare con la difeſa dello ſtato contra gl'infideli ; perche ſanno beniſſimo i Signori Venetiani, che quando hanno hauuto biſogno di aiuto contra gl'infideli non hanno ritrouato chi gli deſſe più opportuno, & efficace ſoccorſo de gli Eccleſiaſtici, & in particolare della Sedia Apoſtolica . Onde io non poſſo credere che quella Republica tanto prudente, e ſauia, habbia hauuto coſi baſſi penſieri, come in queſti diſcorſi ſuppone l'Autore ; perche ha prouato di quanto vtile, e giouamento ſiano al publico l'entrare Eccleſiaſtiche, dalle quali per priuilegio Apoſtolico

ſtolico giornalmente caua grandiſſimo emolumento.

Quanto poi alla quantità dell'entrate della Chieſa, ſi sà beniſsimo, che non arriuano a quella ſomma, che ſuppone l'Autore; e chi ha con ſuoi ſcritti diuolgato vna ſi gran falſità, o è ſtato male informato, o malamente ſi potrà ſcuſare da malignità, e calunnia. Ne ſi può manco dire, che la Chieſe ſia come il mare, nel quale entrando i fiumi non n'eſcono più: parte perche la ſimilitudine ripugna alla Scrittura, la quale dice: *Omnia flumina intrant in mare, & mare non redundat. ad locum vnde exeunt flumina reuertuntur, vt iterum fluant.* Appreſſo, perche quando bene ſi ammetta quel ch'egli dice del mare, non è vera l'applicatione alla Chieſa, come ne poſſono far fede innumerabili beni, che hora poſſeggono i ſecolari, che prima erano della Chieſa, & hora ſono venuti a loro mani per via d'enfiteuſi, o altri ſimili contratti. Per tanto la regola. *Omne finitum ablatione finiti abſumitur*, è poſta quì fuori di luogo. ne sò come poſſa eſſer vero, che i Padri Gieſuiti habbino fatto in trent'anni tanti acquiſti quanti egli afferma. E dell'altre religioni Dio sà come paſſa la coſa, perche dubito aſſai, che ſi ſia fatto groſſo errore nell'abaco. Ma ſia come ſi ſia, ſe bene per ogni ragione i beni Eccleſiaſtici deuono eſſere liberi dalle grauezze, che ſi pagano a' Principi, hanno però i ſacri Canoni prudentemente prouiſto, che ne i biſogni communi, a' quali le facoltà de' ſecolari non ſono ſofficienti a rimediare, ſia lecito a' Chierici contribuire, & ha preſcritto il modo, e la forma come ciò ſi poſſa, e debba fare. onde le querele, che in queſta parte fa l'Autore ſono del tutto ingiuſte, e fuora di propoſito. Nè accade ch' egli voglia giuſtificare le pretenſioni de' Prencipi, ſotto pretesto di pericolo d'infideli, che tentino d'occupare lo ſtato: perche (come ſi è detto di ſopra) in ſimile biſogno (dal quale Dio li guardi) non trouarebbono nè più ſicuro, nè più certo aiuto, che da i beni, e facoltà Eccleſiaſtiche. Da queſto ſi può chiaramente conoſcere, quanto ſia vana la dimoſtratione prima, che dalle ſuppoſitioni fatte raccoglie l'Autore. Percioche ammeſſa per vera la maggiore, che pecchi il Prencipe, che per ſua colpa laſcia ridurre lo ſtato in termini, che poſſa eſſere ageuolmente occupato da infedeli, ſi nega la minore, che caſchi in tal pericolo lo ſtato ſe ſi laſcia liberamente far acquiſto di beni a gli Eccleſiaſtici. Nè queſta reſta prouata (come ſi è detto) dalle ſuppoſitioni fatte. E quando coſi foſſe, ſi nega la conſequenza; perchè in tal caſo deue il Principe ricorrere al Superiore de gli Eccleſiaſtici, & da lui chiedere & impetrare il rimedio, E ſe non vo-

Eccleſ. 1.

Cap. à nobis & cap. non minus de cenſib.

glia-

gliamo riceuer per buono queſto modo d'argomentare, daremo troppo grande autorità a' Principi ſecolari. E che ſia il vero diciamo coſi; il Principe che per ſua negligenza tolera, che nel ſuo ſtato moltiplichino i peccati, s'introducano l'hereſie, e ſi corrõpa l'integrità della Fede, e buoni coſtumi, ſenza dubbio commette grauiſſimo peccato. queſta maggiore non può hauer dubbio. Soggiunge la minore ancor eſſa certiſſima dal mancamento de' Sacerdoti, che predichino la parola di Dio, correggano i peccati, miniſtrino i Sacramenti, e faccino altri eſercitij ſpirituali, ne naſcono tutti i ſudetti mali. potrà dunque in tal caſo il Prencipe inſtituire, & ordinare i Sacerdoti. coſa che ognun vede eſſere aſſurdiſſima, e manifeſtamente heretica. Dirà l'Autore, che in tal caſo deue il Prencipe ricorrere al Prelato, a cui tocca ordinare i Sacerdoti. Et il medeſimo ſi dice douer fare quando s'accorge, che creſcendo ſouerchiamente le ricchezze Eccleſiaſtiche, viene il ben publico politico notabilmente a patire. Per tanto non proua l'autore, che la legge di cui ſi tratta ſia giuſta, perche giuſto non può eſſere quel che non ſi fa con la debita autorità, e col ſuo legitimo modo. il che appunto è quello, che manca a queſta legge, che per altro poteua eſſer legitimamente fatta dal Vicario di Chriſto, e ſommo paſtore della Chieſa.

CAPO II.

PAſſa l'autore ad vna ſeconda demoſtratione, com'egli dice; e co'l teſtimonio di Gianſenio e del Padre S. Agoſtino, ſuppone che il priuare i figliuoli per dare alle Chieſe ſia peccato. Argomenta poi che la Republica di Venetia ha tanti figliuoli da ſoſtentare quanti popoli, & hauendo dato il terzo del ſuo alla Chieſa, conchiude che peccarebbe ſe permetteſſe che la Chieſa faceſſe maggiori acquiſti. Io confeſſo che queſto modo d'argomentare mi pare tanto baſſo, & indegno di Teologo, che ſe io non l'haueſſi letto con gli occhi miei, non mi potrei dare a credere, che poteſſe eſſere vſcito di bocca d'vn ſecolare, non che di vno, che fa profeſſione d'inſegnar altrui. Perche l'obligo che è tra padre e figlio è obligo naturale fondato in legge di natura, & in precetto diuino. Ma l'obligo che è tra'l Prencipe, & il ſuddito è obligo ciuile.

Onde quello non ſi può ſciogliere mentre dura la natura; queſto ſi può ciuilmẽte rõpere, quello ha maggiore neceſſità, queſto aſſai minore; perche quãdo foſſe altrimente ſarebbe obligato il

Senato leuar dallo Spedale tutti i poueri, & a ſpeſe publiche mantener tutti i mendici; perche altrimenti facendo non ſi moſtra buon padre; ne alcuno ſcuſarebbe vn padre ricco, che ſenza cauſa laſciaſſe coſi patire vn ſuo figliuolo. Aggiunge, che quando bene ſi ammetta, che la ſimilitudine corra del pari fra'l padre, & il Principe, & i figliuoli, e ſudditi; non è però la iſteſſa ragione ne i beni paterni, e ne'beni de quali tratta queſta legge del Prencipe. Ben può, e deue il padre diſponer de ſuoi beni, de'quali è padrone, ad vtile, e beneficio de'figliuoli, a'quali per legge di natura è tenuto di prouedere; ma non può il Prencipe impedire la libera diſpoſitione de beni de ſuoi ſudditi, de quali, come s'è detto, egli non ha dominio di proprietà. La onde conchiudo, che queſto argomento non proua coſa alcuna, ne giuſtifica punto la legge, che da alcuni è ſtimata meritamente contraria alla legge di Natura; perche impediſce il culto, & honor di Dio, e vieta a gli huomini ſenza legitima cauſa, che à beneficio dell'anime loro non diſpongano de'beni c'hanno riceuuto da Dio. E la dottrina di S. Agoſtino quando bene ſi poteſſe applicare al caſo noſtro, ſarebbe contra l'Autore. Percioche ben poteua S. Agoſtino come Prelato ricuſare, quel che a parer ſuo, non ſi laſciaua debitamente alla Chieſa; ma non ſegue però che ſia lecito al Prencipe ſecolare vniuerſalmente prohibire che non ſi laſci, o ſi doni alla Chieſa, come non potrebbe vetare, che non ſi faccino limoſine, e non ſi diſtribuiſcano a poueri le proprie facultà.

Dried. lib. 2. de liber. Chriſt. c. 3.

CAPO III.

QVi mette l'autore altre ragioni. Dice, che ſe fuſſe ingiuſto, & illecito per conſeruatione de'popoli prohibire, che le coſe profane non diuentino ſacre; molto più ſarebbe illecito, & ingiuſto profanare le coſe già ſacre. Ma queſta è coſa lecita per cõmune parere di tutti; dunque maggiormente deue eſſer lecito il primo. Da queſto ſi può vedere di che qualità ſiano gli argomenti dell'autore, che concedendoli tutti, non per queſto hanno forza di prouare coſa alcuna di quelle ch'egli pretende. Perche non ſtà la difficoltà, ſe la coſa di che ſi tratta ſia lecita, o illecita; ma ſe ſia lecita a Prencipe ſecolare, mettiamone vn'eſempio. Il fare che vn laico diuenti ſacro per mezo dell'Ordine, è coſa lecita, e ſanta, il profanarlo per virtù della degradatione, quand'ei lo merita, è parimente coſa giuſta, e lecita; ma ne l'vna, ne l'altra è lecita ad vn Prencipe ſecolare. All'iſteſſo modo dico all'argomento

mento dell'autore. perche il prohibire, che le cose profane non diuentino sacre, e profanar quelle, che già sono sacre, quando per giusta cagione si fanno, o si commãdano da chi ha tale autorità, sono lecite, e si possono giustamente fare, ò cõmandare, ma non già da Prencipe laico, che non ha autorità di poterle ne fare, ne commandare.

S'auuede l'autore, che con questa risposta il suo argomento restaua sneruato, però soggiunge che in ogni modo questo pensiero tocca al Prencipe; il quale douendo condurre i cittadini al fine politico, e ciuile, necessariamente deue adoprare i mezi, che per acquisto di quello si richieggono. Hor qui si non si può negare ch'egli argomenta per eccellenza; ma con sua buona licenza, prima di rispondere al suo, gliene voglio proporre vn'altro del tutto simile, al quale se egli darà risposta, potrà proportionatamente accommodarla al suo. E perche egli mi ha già data licenza, ch'io mi serua dell'Opuscolo de regim. Princip. come di opra di S. Tomaso dico che quel Dottore scriue in questo modo: *Homo viuendo secundum virtutem ad vlteriorem finem ordinatur, qui consistit in fruitione diuina.* E poi dopò hauer detto, che l'istesso fine, che ha l'huomo priuato deue hauere la moltitudine congregata, soggiunge: *Non est ergo vltimus finis multitudinis congregatæ viuere secundum virtutem; sed per virtuosam vitam peruenire ad fruitionem diuinam.* E perche intenda l'Autore a chi tocchi condur gli huomini a questo fine, dice poco dopò: *Sed quia finem fruitionis diuinæ non consequitur homo per virtutem humanam, sed virtute diuina, iuxta illud Apostoli, gratia Dei vita æterna, perducere ad illum finem, non humani erit, sed diuini regiminis.* E dopò hauer prouato, che questo tocca a i Prelati, e particolarmente al Papa, e che perciò a lui deuono essere soggetti tutti i Principi, conchiude: *Sic enim ei ad quem finis vltimi cura pertinet subdi debent illi, ad quos pertinet cura antecedentium finium, & eius imperio dirigi.* Si che vede l'Autore, che il fine de Prencipi nel gouerno de' sudditi, è soggetto, e subordinato a quello del Papa. E supposto questo, io argomento: Il Papa ha cura del fine vltimo del gouerno politico, a chi tocca giudicar del fine, tocca anco giudicare, e terminare i mezi per l'acquisto di tal fine. Per l'acquisto di questo fine è necessario il ben viuere ciuile, e politico, son necessarie le buone, e giuste leggi, l'osseruãza de' Canoni, e sopra tutto della legge naturale, e diuina. adunque di tutte queste cose può il Papa hauer pensiero, & in tutte queste in quanto si riferiscono a quel medesimo fine, può esercitare la sua giurisdittione, & autorità. Per tanto nõ deue parer strano ad al-

Lib. 1. c. 14

ad Rom. 6.

cuno che N.S.Papa Paolo V.richiegga dalla Signoria di Venetia che vogli riuocar quelle leggi, che per esser cõtrarie a'sacri Canoni nõ possono esser giuste. Ma per rispondere all'argomento co'l modo solito delle scuole,dico che è vero, che chi cõsidera il fine,deue parimente cõsiderare i mezzi;ma quãdo il fine è ristretto,e limitato,nõ possono i mezzi vscir da quei termini dẽtro a' quali à rinchiuso il fine. Hora il fine del gouerno politico è il viuer ciuile,e virtuoso,ma Christiano,che vuol dire ristretto dentro a'termini della legge Vangelica, e di quello che in virtù di questa legge viene ordinato da i Pastori,e Prelati della Chiesa a' quali disse Christo: *Qui vos audit, me audit*. Da questo ne segue che il viuer ciuile Christiano deue essere cõforme al Vangelo, & a'sacri Canoni,che sono leggi, & ordinationi de'Prelati, & all'istesso modo è necessario,che il Prencipe, che ha la mira a questo fine,si serua per quello delle ricchezze, & altri mezzi sẽza pregiuditio delle leggi diuina & Ecclesiastica. Il che si può raccogliere euidentissimamente dalla dottrina di S.Chrisost. il quale distinguendo i due fini dell'huomo e le due maniere di dominio, e principato,dice che l'Ecclesiastico è tãto più sublime del ciuile,quãto il cielo è più nobile della terra. E soggiunge che l'Imperio Ecclesiastico non solo è superiore a qualsiuoglia Magistrato; ma etiandio a i Prencipi supremi per rispetto del fine più nobile, & esercitij più sublimi ne'quali si occupa;onde è forza che il Prencipe secolare regoli le sue attioni ciuili conforme a quello, che dall'autorità Ecclesiastica vien prescritto. Non posso già finir di marauigliarmi della strana dottrina che l'autore attribuisce a S. Agostino,& a S.Chrisostomo,quasi che questi due Dottori insegnino che il Prẽcipe temporale sia padrone della robba,della vita,e della volontà de'sudditi in tutto quel che tocca alla felicità ciuile. Percioche S. Agostino nel luogo citato dall'Autore non dice pur parola,che possa fare à questo proposito. E S.Chrisostomo nel luogo pur allegato da lui accenna più presto il cõtrario. Percioche mostrando la differenza, che è tra l'Imperio ciuile, e l'Ecclesiastico,oltre a quel che habbiamo detto di sopra,dice che il dominio ciuile esercita la sua autorità solamente nelle cose esterne,e corporali,e lo spirituale passa nell'anima; onde inferisce essere il dominio Ecclesiastico tanto più nobile quanto l'anima è superiore al corpo. E si poco è vero, ch'egli voglia, che il Prẽcipe secolare sia patrone della volõtà,che dichiarando tuttauia la differẽza di quei due principati dice queste parole: *Rursus qui præsentis vitæ imperio potiuntur, tãto ijs penes quos Ecclesiasticũ Imperiũ est inferiores,sunt quanto minus præclarũ est inuitis,quã volentibus imperare*. E poco dopo soggiunge: *Etenim il-*

Luca 10.

Hom 15. *in* 2. *ad Cor. in parte mer.*

Lib. 1. *cõt. Parmen. c.* 7

Hom. 5. *in* 2. *ad Cor.*

hic (cioè nel dominio ciuile) *omnia metu ac neceſſitate perficiuntur. hic* (nel dominio Eccleſiaſtico) *voluntas, liber aq. animi ſententia omnia exequitur.* Concetto che prima di lui haueua detto S. Gregorio Nazianzeno parlando dell'iſteſſa differenza di queſti due dominij. E ſenza dubbio l'autore confonde il dominio politico, e ciuile, che di ſopra habbiamo detto, eſsere ſolamente dominio di giuriditione col dominio di proprietà. E moſtra di non intendere la differenza che mette Ariſtotele trà'l dominio ciuile, e politico, & il dominio, ch'egli chiama deſpotico, e noi nominiamo Signorile. quello è molto limitato, e riſtretto, queſto è più aſsoluto, & independente. Perciò vegga bene l'Autore, che in vece di dichiarare, e difendere l'autorità de' Principi, non introduca, e ſtabiliſca vn dominio tirannico, quale ſenza dubbio ſarebbe, ſe poteſse tutto ciò che qui afferma l'autore. Perche chi mai diſse, che per riſpetto del ben commune poſsa vn Principe priuare il ſuddito affatto di quanto poſſiede, e conſeguentemente della libertà di poter diſponer del ſuo? Certo molto differentemente l'inteſe Coſtantino Imperatore, il quale facendo vna legge contraria a queſta de' Venetiani, e concedendo a ciaſcuno libera autorità di laſciare quel che gli piaceſse alle Chieſe dice queſte parole: *Nihil enim eſt, quod magis hominibus debeatur, quam vt ſuprema voluntatis, poſtquã iã aliud velle non poſſunt liber ſit ſtilus, & licitũ, quod iterum non redit arbitriũ.* Onde è grã marauiglia, che voglia l'Autore che queſta ſua dottrina tãto ſtrana, & aliena dal cõmune ſentimento de gli huomini ſia fauorita dalla ragione, e nõ s'auuede, che come habbiamo detto di ſopra quantũque il Principe habbi autorità di ſeruirſi de mezzi che ſono proportionati per l'acquiſto del fine, ch'ei de ue pretendere ſa però ſempre di meſtieri, ch'egli intenda ch'egli commanda ad huomini, e non a beſtie. e però deue portarſi con eſso loro co i termini di giuſtitia ſenza far pregiuditio alle perſone, e beni loro. auuenga che ſe bene egli deue preferire il ben commune al particolare, nondimeno biſogna ch'egli auuertiſca che non ſi deue il ben commune comperar con la rouina, e diſtruttione d'alcun particolare, ſe da eſtrema neceſſità non fuſse a ciò conſtretto. Dal che ſi può raccogliere quanto mal fondato ſia tutto quel che qui dice l'Autore per difeſa della legge Veneta. E le leggi ciuili che qui apporta non prouano l'intento.

1. *ſuo apologet.*

Lib. 1. Polit. c. 3.

l. 1. C. de ſacroſ. eccl.

Aggiũge nel fine di q̃ſto capo, che nõ può la detta legge eſser cõtra la libertà Eccleſiaſtica, per eſser fatta in caſo di neceſſità; perche nõ pecca colui, che rubba per neceſſità, nè chi vccide altrui per neceſsaria difeſa di ſe ſteſso; Eſsẽdo dũq; ſtata fatta q̃ſta legge p neceſsaria difeſa, e mãtenimẽto dello ſtato nõ può eſser

peccato,

peccato, nè contraria a'ſacri Canoni, o libertà Eccleſiaſtica. Ma s'inganna di gran lunga, prima perche non proua ſimil neceſſità, maſſime che la neceſſità, la qual ſcuſa dall'oſſeruanza del la legge deu'eſſere neceſſità preciſa preſente, o inſtante. la quale nel caſo noſtro nè ſi proua, nè ſi può prouare. Di poi, perche acciò la neceſſità ſcuſi da peccato, è neceſſario ch'ella ſia tanto vrgente, che non laſci luogo ad altro rimedio. Ma quì, come habbiamo detto quando ſi poteſſe concedere tale neceſſità, haueuano i Signori Venetiani facile, e pronto il rimedio ricorrendo, come hanno fatto altre volte in caſi ſimili, alla benignità della Sede Apoſtolica.

CAPO IV.

SEguita tuttauia l'Autore le ſue proue, e ſempre ſi moſtra ſimile à ſe ſteſſo. E prendendo vn principio, del quale giudicioſamente ſi ſerue il Sig. Card. Bellarmino, egli fuora di propoſito l'applica al ſuo intento. *Qui ſuo iure vtitur*, dice, *alteri nullam facit iniuriam*. Il Sereniſſimo Principe (ſoggiunge) mentre ha fatto queſta legge per difeſa del ſuo ſtato ſi è ſeruito di quel che per ragione gli compete. adunque (conchiude) non fa ingiuria ad alcuno, ancor che per accidente ne ſegua danno alla Chieſa. Porta vn'eſempio di chi ha per vn tempo laſciato godere al vicino l'acqua del ſuo pozzo, il quale, ſe poi per qualche giuſta cagione lo vorrà ritenere per ſe, non per queſto potrà eſſer chiamato in giuditio, perche *vtitur iure ſuo*, ancor che quindi ne ſegua qualche danno, & incommodo al vicino. Ma ſi riſponde, che il Principe laico *non vtitur iure ſuo* in ſimil legge; ma *occupat alienum*, prohibendo al ſuddito quel che gli compete per legge naturale, e diuina, e priuando la Chieſa di quel *ius*, che per ogni ragione ſe gli deue, nè gli può da veruna autorità humana eſſer tolto. E l'eſempio addotto dall'Autore non è a propoſito, perche il vicino non ha ragione alcuna per la quale poſſa conſtringere il padrone del pozzo, che gli dia l'vſo di quello, ancorche per qualche tempo glie l'habbi gratioſamente conceſſo. Ma la Chieſa di Dio ha per priuilegio dello ſteſſo Dio autorità di acquiſtare tutto ciò, che dalla liberalità, e pietà de'fedeli gli viene offerto; nè può alcuno con verità dire, che quanto ha goduto de'beni temporali la Chieſa ſia ſtato per ſola liberalità, e priuilegio de Prencipi; perche ſe bene riconoſce la Chieſa gran parte delle ſue ricchezze da'Principi catolici, e pij, nondimeno moltiſſimi beni ha acquiſtato per la diuotione, e liberalità

lità de priuati, nè mai ha preteſo alcun Principe di poter con ragione impedire ſimili acquiſti. Ne accadeua che l'Autore s'affaticaſſe a prouare, che il poſſeſſo de' beni temporali non conuiene alla Chieſa *iure diuino*; perche non è, chi non ſappia (come habbiamo detto di ſopra) che il dominio, la poſſeſſione, e proprietà delle coſe temporali, s'acquiſta in virtù di leggi, e conſtitutioni humane; ma l'autorità di poter acquiſtare, e poſſedere, ſenza dubbio dipende dal ius diuino.

Ma non ſo già a che propoſito entri a trattare dell'autorità d'alienare i beni della Chieſa ſe ſia *de iure diuino*, o nò; perche ſenza dubbio, parlando in vniuerſale, la Chieſa ha autorità di alienare quel che ha acquiſtato; ma perche l'alienatione deue eſſere fatta con molta conſideratione, e maturità, non ha voluto Dio, che ciaſcuna perſona Eccleſiaſtica poteſſe liberamente a ſuo modo alienare; ma come ha dato al ſuo Vicario in terra ſuprema autorità di gouernare, & amminiſtrare la Chieſa, ha voluto anco ch'egli poſſa far leggi del modo d'alienare, e prohibire, che ſenza ſua autorità non ſi poſſa fare. Ne qneſto ripugna all'inſtituto de gli Apoſtoli, nè al conſiglio della perfettione, nè a quello, che anticamente ſi vsò nella Chieſa di Dio. E per laſciare quel che dice Vrbano, poiche alcuni non vogliono dar credito a quella, & altre ſimili epiſtole, non poſſono negare, che S. Paolino, e S. Hilario Arelatenſe con molte heredità, e beni de fedeli ampliaſſero grandemente il patrimonio delle Chieſe loro, atteſo che con ragione dice S. Proſpero, queſto eſſere vtile, & iſpediente alla Chieſa. E ſe l'Autore voleſſe dire il contrario, & aſſerire ciò ripugnare alla perfettione della vita Euangelica, o al conſeglio, che dette Chriſto per l'acquiſto della perfettione, ſi moſtrarebbe ſeguace di VViclef, il cui errore è dottamente confutato dal [a] Valdenſe, e condannato poi dal Concilio[b] Conſtantienſe. E la dottrina, che quì apporta; tolta da S. [c] Chriſoſtomo, non gli è punto fauoreuole; perche ſe bene quel Santo Dottore afferma, che la Chieſa al tempo de gli Apoſtoli tenne altro modo di procedere intorno a i beni temporali, egli però concede, che all'hora harebbe potuto la Chieſa poſſedere; ma aggiunge, che per quei tempi era meglio il vendere. E ſe bene egli non ne rende ragione; ſi può però congietturare eſſerne ſtata cauſa parte la preſente neceſſità di coloro, che giornalmente ſi conuertiuano alla fede, viuendo maſſime in Gieruſalem in commune; parte l'obligo che haueano gli Apoſtoli d'andar peregrinando per il mondo per conuertire le genti, onde non poteuano hauer cura de' beni temporali della Chieſa; ma ceſſando

c. videtes. 12. q. 1.

Lib. 2. de vita contempl. c. 9.

a *To. 1. lib. 4. ar. 3. a c. 33. & dein ceps.*

b *Sef. 8. ar. 36.*

c *Hom. 86. in Matt. c. 26.*

do

do queſte cagioni afferma l'iſteſſo S. Chriſoſtomo, maſſime per eſſerſi raffreddata la carità de'laici, eſſer ſtata sforzata la Chieſa a mutar modo, e prender cura di coſe temporali, ancorche queſto penſiero non paia così conforme alla profeſſione Eccleſiaſtica. per queſto dice, *Non libenter ſe ad hanc deformitatem immiſerunt.* Ma non accadeua già, che qui l'autore ſe la pigliaſſe co'l Cardinale, come ch'egli habbi poſto per regola infallibile, che tutto ciò che ha qualche eſempio nella Scrittura ſia *de iure diuino*; perche non ſi troverà mai in tutte le ſue opere, ch'egli habbi inſegnato ſimil dottrina. Ben'è vero, che trattando della immunità de'Chierici, fece mentione della dichiaratione della Gloſa e d'altri, i quali vogliono, che in alcun luogo de'ſacri Canoni, il ius diuino ſi debba intendere in quel modo; ma nè il Cardinale, nè alcuno mai diſſe, che tutto quello che ſi caua da gli eſempi della Scrittura ſia ius diuino; E le conſequenze, che ne caua l'autore, ſono fuori di propoſito; nè può con verità dalla ſudetta dottrina di S. Chriſoſtomo cauare, com'egli pretende che ſia meglio il vendere, che ritenere, e conſeruare i beni ſtabili della Chieſa; anzi dicendo quel Santo eſſer ſtato neceſſario il così fare, chiaramente dimoſtra il contrario; e l'iſperientia ci fa conoſcer chiaro, che ſenza queſto modo di procedere non ſi potrebbono mantenere tante opere pie, tanti hoſpitali, tanti Monaſteri di religioſi, e religioſe, tanti ornamenti di Chieſe, & altre ſimili coſe, che ſeruono all'aiuto de'fedeli, reduttione de gli heretici, conuerſione de gentili, & in vna parola, alla difeſa, e propagatione della fede, e conſeruatione, & aumento del culto diuino.

e. quamquam. de conſ. in 6.

Ma non ha ragione, volendo paragonare queſta legge Venetiana alla legge, che hanno i Chierici di non potere alienare ſaluo con euuidente vtilità della Chieſa; perche è molto differente ragione per conſeruare i beni Eccleſiaſtici di quella, che ſi poſſa ritrouare ne i beni de'ſecolari: concioſia coſa che i ſecolari ſono padroni de i loro beni, e poſſono, e deuono ragioneuolmente potere diſporre di quelli con ogni libertà, maſſime per vtile dell'anime loro, e per accreſcimento del culto diuino. Ma i beni della Chieſa non ſono d'alcun particolare; ma di Dio, & i miniſtri della Chieſa, ne ſono ſolamente amminiſtratori. Per tanto di ragione ſono tenuti a maneggiarli vtilmente. nè in queſto la Chieſa ha mutato coſa alcuna; percioche da che ella cominciò a poſſedere hebbe queſt'obligo d'amminiſtrare fedelmente i beni di Dio, che da Fabiano, e da Proſpero ſono chiamati patrimonio de poueri, prezzo de'peccati, e voti de fedeli.

Nè

Nè può con verità dire, che si sia mutato l'instituto di Christo, e de gli Apostoli; perche egli non troverà, che gli Apostoli, ò altri ministri Ecclesiastici habbino venduto beni offerti alla Chiesa, ma leggiamo si bene, che i fedeli in particolare vendeuano i loro beni, e portauano il prezzo a gli Apostoli, perche con quello si mantenessero i fedeli. Ma doppo che la Chiesa cominciò a possedere, cominciò anco a fare ordini e statuti intorno all'vso, & amministratione di quei beni, per non ne rimanere defraudata, e perche non si perdesse il frutto, che per gloria di Dio da simili beni si pretendeua. Da questo si può raccogliere quanto malamente argomenti l'Autore paragonando l'instituto di Christo con le leggi de gl'Imperatori, e concludendo che se i Chierici han potuto mutare l'instituto di Christo col prohibire l'alienatione de'beni Ecclesiastici, potranno i Prencipi temporali mutare vna legge fatta da'loro predecessori, & ordinare per buon fine, che non si possa donare alle Chiese. Perche veramente in questo modo d'argomentare vi sono più errori. il primo è che, come pur hora finisco di dire, la Chiesa non ha mutato instituto, nè di Christo, nè de gli Apostoli; ma con sua legge ha dichiarato l'obligo, che hanno i ministri Ecclesiastici, e prescritto il modo da compir con quello. Il secondo, ch'egli suppone, che la libertà, che hanno i laici di poter liberamẽte disponer de i beni loro, dipenda da legge d'Imperatore, o Prencipe temporale, auuenga ch'ella è fondata nella natura del dominio, che ciascuno ha de'beni suoi. terzo, perche non fa conto del pregiudi tio essentiale che fa questa legge Veneta alla legge naturale, e diuina, & alla Chiesa. quarto suppone manifestamente il falso di cendo, che l'acquisto della Chiesa, o il non alienare i suoi beni torni in pregiuditio de laici; atteso che questo non si può dire, per rispetto di quei laici, che donano, o vendono alla Chiesa; perche facendo o l'vna cosa, o l'altra spontaneamente, e di loro libera volontà, non riceuono ingiuria alcuna, nè per rispetto di questi due capi viene a gli altri laici dãno alcuno. Ma se per questo vẽgono in altro più aggrauati. la causa prossima del loro dãno immediatamente dipẽde da chi fa loro l'impositione, nõ osseruãdo la regola, che cõuerrebbe, secõdo la giustitia distributiua. E se qualche danno ridonda al Principe, deue cõsiderare, che essendo il suo dominio soggetto a quel di Dio, gli è necessario tolerare cõ patiẽza tutto quello, che Dio permette, & ordina, o sia gioueuole, o dannoso al suo dominio, sicome sarebbe necessario ch'ei toleraſſe se Dio facesse allagare i cãpi, o diuentar del tutto sterili, e disutili, o facesse tagliar a pezi, o morir di peste gli eser-

Act. 4.

citi intieri, o con terremoti gli faceſſe perdere le città;perche ſi come tutte queſte coſe vẽgono per volõtà,e permiſſione di Diõ, che pretende con ſimili flagelli cauar alcun bene, che noi non poſſiamo facilmente indouinare; così alla medeſima volontà di Dio ſi deue ricorrere quando la Chieſa fa nuoui acquiſti, e penſare, che qualche bene pretenda, o da Principi, quali priua di qualche commodità,o da gli Eccleſiaſtici, a quali accreſce li beni, perciò ſi come quelli ſono flagelli mandati da Dio.così queſta è diſpoſitione della ſua diuina prouidenza, la quale per mezi occulti a noi, gouerna la ſua Chieſa, non ſempre all'iſteſſo modo, perche ad vn tempo l'ha voluta pouera,e perſeguitata da Tiranni,in altri poi l'ha aggrandita,arricchita,& eſaltata.E come nella Republica ſi veggono ſimili mutationi,diuentando altri di ricchi poueri,& altri di poueri ricchi, così in alcun luogo i ſecolari ſon più ricchi de gli Eccleſiaſtici,altroue ſi vede il cõtrario, e di tutto queſto,biſogna riconoſcere autor'Iddio, che come dice la Scrittura,da, e toglie i regni [illegible] come & a chi gli piace:e così anco da,e toglie le ricchezze.Ne vale quelche l'autore ſoggiũge,che la legge Veneta ſia più mite della legge Eccleſiaſtica, laſciando alla Chieſa il prezzo de beni ſtabili,la doue la Chieſa prohibiſce affatto ogni alienatione,perche,come ſi è detto, le coſe non caminano di pari. E non è vero, che la Chieſa prohibiſca totalmente le alienationi;ma vuole che ſi oſſerui la forma preſcritta; perche la negligenza,ò traſcuragine de'miniſtri non venga co'l tempo a farli notabile pregiuditio.

Soggiunge poi che le leggi ſono come le medicine; perche ſi come queſte variano ſecondo le infermità;così quelle ſi deuono mutare ſecondo la diuerſità de'coſtumi. Dà queſto raccoglie, che ſi come la mendicità della Chieſa hebbe per rimedio la liberalità de'Prencipi per poſſedere, & i Canoni de'Papi per non alienare,così adeſſo l'abondanza della Chieſa deue hauere medicina contraria,e tale vuole,che ſia la legge Veneta. Ma non è chi non vegga la fallacia di queſt'argomento;perche quando bene ſi conceda che lo ſtato preſente della Chieſa,per l'abbondanza de beni habbi biſogno della medicina,ch'ei ſuppone,deue però riceuerla per cõſeglio,& ordine del ſuo medico; e douẽdo riceuer nuoua legge,dal ſuo legislatore la deue riceuere, che è ſenza dubbio il Papa. E ſi come non ſarebbe coſa ſicura pigliar medicina non ordinata da Medico così è coſa ingiuſta, che voglia l'autore, che gli Eccleſiaſtici riceuano leggi, maſſime con tanto loro pregiuditio,da Principi ſecolari,che non hanno ſopra di loro giuriditione alcuna.Aggiungo ch'egli ſuppone il falſo, ò al-

meno quello che non ha ancora prouato, che l'abbondanza della Chiesa habbi bisogno di vn tanto rigoroso rimedio.

CAPO V.

ENtra in questo capo a voler prouare che la legge non è ingiusta *ex defectu iurisdictionis*; poiche commanda a' sudditi suoi, e tratta de' beni secolari, & è fatta per necessità, la quale nõ è sottoposta a legge alcuna, mentre *iure suo vtitur*. Ma a questo già si è detto di sopra, che non scusa la legge, perche nel *c. eos*, Bonifacio VIII. condanna per ingiuste, e contrarie alla libertà ecclesiastica quelle leggi, che commãdando a' laici, & in cose laiche impediuano la libertà della Chiesa nell'vso delle cose tẽporali. E quanto tocca alle necessità già si è detto pur dianzi, che nè si proua; ne si giustifica com'è necessario, perche ella scusi dal fare contra la legge. Che il pregiuditio, che sente la Chiesa sia contra la mente, & intentione del Senato, si può credere, ma questo non basta, quando il fatto è tale, che per natura sua apporta danno a gl'Ecclesiastici. E non si può dire, che questo danno segua *per accidens*, poiche l'oggetto di questa legge è in se stesso dãnoso, prohibendo l'acquisto a gli Ecclesiastici. Nè l'esempio di colui, che facendo prima limosina, lascia di farla, è a proposito, per che come si è detto più volte ciascuno è patrone del suo, e può disponer di quello, come gli piace, e se hoggi fa limosina, dimani puo lasciar di farla senza far torto, ò ingiuria ad alcuno. Nè il Nauarro nel luogo citato dall'autore dice cosa, che faccia a fauor suo; anzi afferma che lo statuto, che deroga ad alcuna cosa, che per natura sua conuiene alla Chiesa si deue stimare contrario alla libertà Ecclesiastica. E dà l'esempio dello statuto, che prohibisce, che non si faccia limosina alle Chiese, o a gli Ecclesiastici, che è quasi come ogn'vn vede il caso della legge Veneta.

De immu. Eccl. in 6.

In Man. c. 27. n. 120

Passa poi ad vn'altro argomento, & opponendosi, che non può il Prencipe impedire, che il priuato non possa disponer del suo, come gli piace; risponde che il Prencipe non impedisce la libera dispositione; ma vi mette vna conditione, ch'egli possa lasciare con obligo che si debba fra tanto tempo vendere. E non è marauiglia se il Prencipe vi può mettere questa conditione, poiche ogni priuato può fare simil patto, & imporre obligo tale. Ma si replica, che se bene il Prencipe può metter conditioni nelle alienationi, che si fanno da' priuati, non può però metter conditioni, che siano pregiuditiali alla Chiesa. nè vale l'argomento tol-

to dal patto, che può fare vn priuato, mettendo alcuna conditio ne quand'egli aliena il suo. perche come si è detto più volte il priuato ha dominio di proprietà ne'suoi beni; ma il Principe ha solamente la giuridittione. Onde mentre vno priuato possiede vna cosa, può liberamente prohibire, che non sia alienata, ne donata alla Chiesa, e vendendola o donandola, può metterui vna tale conditione; ma non può già esser sforzato a non darla, o non venderla alla [a] Chiesa, s'egli vuole o donarla, o venderla, anzi sono tanto fauorite le cose sacre, che etiandio i [b] Gentili, non che i Christiani, han voluto che possa vn priuato essere sforzato à vendere il suo per fare vn luogo sacro, il che poi con molto maggior ragione hanno approuato [c] Dottori Christiani. Oltre che se bene tal volta concedono i Leggisti, che si possa argomentare dal patto alla legge, o statuto, tuttauia in questo caso l'argomento non vale; perche come bene disse [d] alcuno, il patto del priuato è in vna cosa particolare; la legge, o statuto, e di cosa vniuersale, però quello non pregiudica alla Chiesa, ma questo sì. Aggiungesi, che il priuato, mentre con conditione dona, o vende, transferisce il dominio limitatamente, cosa ch'egli può lecitamente fare; ma il Prencipe, che non ha se non giuridittione come s'è detto, non ha simile autorità.

a *l. nemo paciscēdo. ff. de pact. & ibi Gl. & Doct.*

b *Vlpian. l. si quis sepulchrū. ff. de relig et sump. fun.*

c *Floria. d. l. si quis sepulchrum, in princ. Tiraq. de pia caus. priu. 67.*

Ma potrebbe forsi replicar l'autore, che può il Prencipe far leggi, per le quali s'impedisca la traslatione del dominio; come sono le leggi di Spagna, che prohibiscono che non si possa trasferir dominio per via di giuoco, se non di quello, che si giuoca in contanti. parimente può il Prencipe metter patti, e conditioni à i contratti, può prohibire alle communità, che non spendino, ò alienino senza sua licenza, e prescriuer loro il modo, e conditione, con che l'hanno a fare. Potrà dunque fare l'istesso co' priuati, & irritare i loro contratti, e la traslatione del dominio quando non osseruino le conditioni, & ordini da lui prescritti. Certo quest'argomento ha vn poco più d'apparenza di quelli dell'Autore; ma con tutto ciò non fauorisce punto la legge Veneta. percioche bisogna auuertire, che le leggi, perche siano giuste, secondo la dottrina di San [e] Tomaso, deuono hauere riguardo al ben commune, del quale il Prencipe deue hauer cura, e da quello deue prender la misura del suo potere. E per rispondere a i particolari, che si sono toccati nell'argomento, dico, che è vero, che può il Prencipe far leggi, per le quali s'impedisca in alcun caso particolare per qualche giusto rispetto, la traslatione del dominio, come nel caso delle leggi di Spagna si deue

d *Bal. l. si. C. de pact. inter emp. & vendit. Barbat. in addit. ad Bald. ibid. Pet. Pecch. de amortiz. bon. c. 6. ver. a patto.*

e *1. 2. q. 90. ar. 2.*

ſi deue giudicare eſſer ſtato fatto giuſtiſſimamente ; perche può auuenire, che molti tirati dal calor del giuoco, giuocando a credito rouinino le caſe, e diſſipino grandiſſimi patrimonij . il che non coſi facilmente può auuenire quando ſi giuoca di contanti ; perciò quella legge ſi deue tener per giuſta , ma perche non ſarebbe la medeſima ragione del ben commune in ogni caſo, non potrebbe il Principe far legge vniuerſale , che non ſi poteſſe in verun caſo trasferire il dominio . il che maſſimamente ſarebbe vero quando s'impediſſero coſe ſpettanti al ben dell'anima , alla religione, & al culto di Dio . E ſe bene in ogni contratto può mettere il Prencipe quelle conditioni , che ſaranno giudicate honeſte, e conuenienti, non può però mai eſſer tenuta honeſta , e conueniente conditione alcuna che pregiudichi alle coſe ſudette . E quanto tocca alle communità , e beni loro, eſſendo il Prencipe particolar protettore, e difenſor di quelli , può ſenza dubbio commandare, che le communità non ſpendino,o alienino, perche ſimili attioni non ſi ſogliono fare di conſenſo di tutta la communita,ma da alcuni pochi,che ſono in Magiſtrato,o per altro vffitio a nome della communità danno il loro conſenſo. E perche può il Prencipe giuſtamente preſumere che eſſi per qualche loro intereſſe non amminiſtrino fedelmente i beni communi, giuſtamente può far legge, che ſenza ſua ſaputa , e conſentimento non poſſino alienare . Ma per riſpetto de'priuati non ha coſi libera autorità,potendo ciaſcuno'diſponer del ſuo come gli piace; pur che per altro non ſia impedito come ſono le donne , i minori,& i pupilli, a'quali giuſtamente è prohibito l'alienare , preſumendo le leggi, che non poſſono ſimili perſone ben diſcerner l'vtil loro. Nel reſto il prohibire vniuerſalmente, che niun priuato poſſa alienare ſenza licenza del Prencipe ſarebbe tenuta coſa troppo graue , & ingiuſta . Ben può ogni Prencipe metter' a i contratti quelle conditioni, che conforme alla qualità delle perſone,e luoghi parranno conuenienti; ma queſto s'intende de i contratti meramente humani ; perche nelle donationi che ſi fanno a Dio, o per Dio; come nelle limoſine,ne'voti,& oblationi, & altre coſe ſomiglianti, che appartengono all'anima , & al culto diuino, non ha alcuna autorità. Percioche in queſte coſe la poteſtà ſecolare non ha che fare, ne può prohibire che non ſi faccia limoſina,ne'voti; ne preſcriuer modo,o dar leggi di quelli. E perche la legge Veneta mette le mani in donationi ſacre, e legati pij, reſtringendo, e modificando la libertà de'laici,e le ragioni della Chieſa, è ſtata meritamente da N.S.Papa Paolo condannata .

Re-

Replica l'Autore, che se bene i sudditi sono padroni di se stessi, e delle proprie persone, più che della robba, nondimeno quando si tratti del ben commune, non sono padroni ne di se stessi, ne meno della propria volontà, ma sono obligati sotto pena di peccato di vbbidire al Prencipe, come particolarmente si vede in tempo di guerra. E tale vuol che sia l'obligo de' sudditi in questo particolare, nel quale trattandosi dell'interesse commune, e conseruatione publica, deuono conformare le loro volontà alla mente del Prencipe. L'istesso conferma con l'esempio delle membra, che si espongono a pericolo per difesa del capo. E poi conchiude che tanto debbano fare i sudditi, e lo proua co'l testimonio del Concilio di Parigi sotto Lodouico, e Lotario. Et io veramente confesso, che se questo argomento si potesse commodamente applicare alla causa presente, harebbe gran forza; perche senza dubbio così richiede la ragion naturale; come si raccoglie dalla dottrina di S. Tomaso, e de gli altri Teologi. Ma non dirà già l'Autore, che debba alcuno preferire il ben commune temporale alla propria salute dell'anima. E perche le cose che si donano alla Chiesa si donano a Dio per l'anima non entra qui il rispetto del ben commune. Oltre che si nega, che qui si tratti della conseruatione publica, e del ben commune, che senza dubbio non dipende da queste cose particolari, che per qualche accidente possono peruenire alla Chiesa. E finalmente quando bene con ogni verità si giudicasse esser'vna simil legge ispedien te al ben commune, non stendendosi tant'oltre l'autorità secolare, era necessario ricorrere al Papa come in altri simili casi han fatto altri Prencipi, e la Republica di Venetia istessa. Percioche non è la necessità tanto vrgente, e precisa che non si potesse commodamente fare simil ricorso. Ne ciò (come habbiamo prouato di sopra) pregiudica punto all'autorità del Prencipe. E dalle cose sudette si può chiaramente conoscere, che non ostante che la legge habbia per fine il ben politico, e quanto alle persone sia imposta a' laici, e quanto alla materia tratti di beni secolari, eccede però i termini della giuridittione del Principe, per le ragioni più volte replicate.

Cap. 8.

2.2. q. 26. art. 5.

Aggiunge qui vn'altra strauaganza, la quale io non sò vedere come possa seruire a proposito; perche quando bene si ammetta la dottrina del Nauarro intorno alla giurisdittione del Prete, a cui il Papa sottrahe la materia & i sudditi; (la quale però non è necessaria per scioglier la difficoltà proposta) non ha che fare con la controuersia che qui si tratta; perche dice il Nauarro che quando il Papa libera vn suddito dalla giurisdittione di vn

Sa-

Sacerdote, non priua quel tale Sacerdote della potestà della giurisdittione, ma solamente gli sottrahe la materia, nella quale la deue esercitare. Applica l'autore questa dottrina, dicendo che il Principe con questa legge sottrahe la materia della giurisdittione Ecclesiastica; e però non offende la giurisdittione, massime ch'egli non toglie la materia, che già sia (come fa il Papa quando sottrahe vn suddito) ma quella solamente che potrebbe essere. Ma come ho detto non è tra queste due attioni similitudine veruna; perche questa legge, della quale si tratta, non sottrahe materia alla giurisdittione Ecclesiastica, ma direttamente impedisce il *ius* che ella ha d'acquistare beni stabili, e mette mano nelle oblationi sacre, con prohibirle, o limitarle. Si che ogn' vn vede che la similitudine non si può accommodare.

Conchiude l'autore questo capo tornando ad argumentare dal patto allo statuto, se bene forma l'argomento con termini differenti. Può, dice egli, ciascun priuato metter conditioni a' beni suoi senza pregiudicio dell'immunità Ecclesiastica, che nõ possano mai peruenire alla Chiesa. adunque se tutti i particolari s'vnissero insieme potrebbono fare l'istesso. hor quel che possono fare tutti i sudditi, può senza dubbio fare il Prencipe, che ha tanta autorità quanta tutti i suoi popoli insieme. Questo per certo è assai sottile sofisma degno appunto dell'ingegno dell'Autore. Ma perche s'intenda bene la risposta, bisogna auuertire; che è vero, come habbiamo detto di sopra, che ogni priuato può mettere a' suoi beni quella conditione che gli piace. Ma quando inferisce l'Autore; adunque tutti ragunati insieme potrebbono fare l'istesso, bisogna distinguere. Perche s'egli intende che ragunati insieme per via di statuto, o legge possino fare l'istesso in tutti i beni, la consequenza non vale: perche lo statuto, o legge si fa con autorità commune, come a nome di Republica, e la communità, non hauendo dominio di proprietà de' beni particolari, non può a quelli mettere obligo tale, quale suppone l'Autore. Ma s'egli intende che ciascuno per via di fideicommisso, o sustitutione, o altro simil modo può mettere priuatamente a' suoi beni simil obligo, egli dice il vero, ma questo non si fa a nome commune, ma a nome di ciascuno in particolare, non per via di statuto, ma per via di patto, ancor che tutti d'accordo conuengano in questo. Quando poi inferisce, che il Prencipe può tutto quello che possono i suoi sudditi insieme, bisogna all'istesso modo distinguere. perche s'egli vuole che possa il Prencipe tutto quello che possono i sudditi a nome di communità, se gli concede liberamente. ma si come habbiamo det-

to, che non può la communità far ſtatuto, ò legge ſopra i beni particolari, coſi ſegue, che non lo poſſa fare il Prencipe. Ma s'egli intende, che il Prencipe poſſa tutto ciò che poſſono i ſuoi ſudditi priuatamente, è falſo, per la ragione già detta, ch'egli non ha dominio di proprietà ſopra i beni particolari di ciaſcuno, come hanno i particolari, che ne ſono padroni.

CAPO VI.

SEguita tuttauia ſenza molto ordine a moltiplicar ragioni, propoſte da lui a fauore della ſententia Pontificia, e riſpondendole s'ingegna confermare la giuſtitia preteſa della legge Veneta. E ſe bene in gran parte repete le coſe dette, e ci ſarà neceſſario replicar l'iſteſſe riſpoſte; tuttauia perche l'Autor non dica, che non ſi ſia ſufficientemẽte riſpoſto alle ſue oppoſitioni, andrò breuemente toccando ogni punto, com'hò fatto ſino al preſente.

Propone adunque nel primo luogo le parole del Leuitico: *Quicquid ſemel fuerit conſecratum, ſanctum Sanctorum erit Domino. Et omnis conſecratio, quæ offertur ab homine non redimetur.* E perche pareua, che da queſto luogo ſi poteſſe raccogliere, che non foſſe lecito alienare i beni offerti a Dio, che è contrario alla legge Veneta; riſponde che l'eſempio di Chriſto, e de gli Apoſtoli, che nella primitiua Chieſa vendeuano i ſtabili, dimoſtra che queſta ſcrittura non ſi deue intendere in queſto modo. Ma a qneſto già habbiamo riſpoſto di ſopra, che non trouerà mai l'autore nella Scrittura ſanta, che Chriſto, o gli Apoſtoli vendeſſero pure vn palmo di terra, che foſſe ſtato offerto a Dio. Ma trouiamo ſi bene ne gli Atti Apoſtolici, che quelli che ſi conuertiuano, vendeuano i loro beni, e portauano il prezzo a'piedi de gli Apoſtoli. Apporta egli in contrario alcune parole dell'iſteſſo luogo, nelle quali ſi da licentia, che ſi ſtimino le caſe, e poderi, che ſi votano a Dio, e ſi vendano. Dal che raccoglie, che la legge Veneta, che commanda vna coſa ſimili, ſia conforme alla ſcrittura, & all'vſo di Chriſto, e de gli Apoſtoli: Ma di queſto vſo Apoſtolico pur hora finiſco di dire, ne altro accade aggiungere. Quanto all'eſſere conforme alla ſcrittura, ſarebbe buona la conſequenza, ſe'l Prencipe di Venetia poteſſe moſtrare d'hauere da Dio quell'autorità, che hauea Moſe. E quando ciò pretendeſſe, potrebbe anco, come fece Mosè, far leggi di tutte le coſe ſacre, e ſpirituali. Dico adunque breuemẽte, che dal luogo della Scrittura non ſi può cauare, ſe non che

Cap. 25

Act. 4.

ſia

ſia lecito vendere le coſe che ſono offerte a Dio: ma queſto non per autorità di Prencipe laico; ma a giuditio de' Prelati della Chieſa, come accenna l'iſteſso luogo della Scrittura, che il tutto rimette al giudicio del Sacerdote. Poſto dunque che l'attione in ſe ſteſsa ſia buona, e lecita, non può però eſsere eſercitata da Prencipe laico.

Soggiunge appreſso, che la legge Veneta non tratta di coſe già ſacre, ma di profane, e mette conditione come può fare il padrone. Ma già ſi è detto, che queſta conſequenza non vale, e la ragione della ſuperiorità del dominio non conclude, per quel che ſi è ſufficientemente detto a' ſuoi luoghi. Dice di più, che l'oggettioni che fanno alcuni a queſta legge, ch'ella prohibiſca il fare limoſina, ha maggior forza contra le leggi, e Canoni *de reb. Eccleſ. non alien.* tanto più che i ſtabili della Chieſa *iure diuino* ſono ordinati à beneficio de' poueri. Maſſime che gli Eccleſiaſtici ſono più ricchi de' laici, & a loro non conuiene propriamente limoſina; però la legge prohibiſce l'eccesso delle ricchezze dell'Eccleſiaſtico, e ſouuiene all'eſtremo biſogno del laico. Oltre che chi non può fare limoſina dello ſtabile, lo può fare del prezzo equiualente, che non gli è vietato. A queſto ſi riſponde, che le leggi *de reb. Eccleſ. non alien.* queſto appunto pretendono, che conſeruandoſi intiere le facultà, e beni delle Chieſe, poſsano gli Eccleſiaſtici ſupplire a gli oblighi del culto diuino, e delle limoſine neceſsarie. Ne quando alcuno laſcia le ſue facoltà, o parte di quelle alla Chieſa, fa limoſina alla perſona Eccleſiaſtica; ma per mezzo di quella la fa a' poueri, e biſognoſi. Onde quando bene ſuſse vero quello che l'Autor dice, che gli Eccleſiaſtici ſuſsero più ricchi de' laici, non per queſto laſcia d'eſser limoſina quel che s'offeriſce alla Chieſa maſſime quando ſerue per mantenimento di perſone religioſe; anzi all'hora è di molto maggior merito, come ſi raccoglie da S. Tomaſo, & altri. 2.2. q. 32. ar. 9. & opuſc. 19. c. 7. Ne gioua il dire, che ſi poſsa dare il prezzo, perche in qualunque modo ſi reſtringa l'autorità di laſciare alle Chieſe, ſe gli fa notabile pregiudicio. • *Abulenſ. Matt. 6. q. 63. 64. 67.*

Quello che ſoggiunge poi, malamente ſi può ſcuſare da molta preſuntione, & animoſità, nata parte da ſouerchia paſſione contro alcuni ſcrittori, parte dal non hauer conſiderato quale, e quanta ſia l'autorità del Pontefice. Mette adunque l'autore l'argomēto d'alcuni, che dicono eſser queſta legge ingiurioſa a Dio, vetando che i fedeli non offeriſcano i ſuoi doni a S. D. M. e non adempiſcano i loro voti fatti. E perche alcuni hāno dettamente ſcritto, che hauēdo queſta legge alcuni pretesti ragioneuoli, ſi po-

teua fare con licenza, & autorità del Papa, eſclama, e chiama queſte pazzie, & agramente ſe la piglia con chi ha ſcritto ſimili coſe. E conchiude, che coloro mettono il throno del Papa ſopra quello di Dio, e ſe pure vogliono che il Papa la poſſa concedere, inferiſce ch'ella non ſia ne contra la legge di natura, ne contra la legge diuina. E ſe bene qui l'Autore paſſa alquanto i termini della modeſtia, non voglio però pagarlo della moneta che meritarebbono i termini che vſa cõtra i difenſori della ſententia Pontificia. Solo dirò, che vn Teologo quale egli profeſſa d'eſſere, douerebbe pur ſapere, che ſono quaſi infinite coſe, che fatte da'laici ſono manifeſtamente contra la legge di Dio, fatte con legitima cauſa del Papa, ſono lecite, e ſante. Se vn Prencipe ſecolare voleſſe diſpenſare ne i gradi prohibiti del Matrimonio, o ſeparare il matrimonio rato, e non conſumato, o commutare alcun voto, chi dubita, che tutte queſte coſe ſarebbono ingiurioſe a Dio, e di graue offeſa di ſua Diuina Maeſtà? Ma non è hoggidì alcun Catolico, che non confeſſi che tutte queſte coſe con autorità Pontificia ſi poſſono con cauſa lecitamente fare, e non per queſto ſiamo coſtretti a dire, che la poteſtà del Papa ſia ſopra il tribunale di Dio. Anzi diciamo, che perciò il Papa può tutte queſte, & altre ſimili coſe, perche Dio l'ha fatto ſuo Vicario in terra, e gli ha dato tutta quella poteſtà, che per lo buon gouerno della ſua Chieſa, e per aiuto ſpirituale dell'anime è ſtato neceſsario. Hora venendo al noſtro particolare, ſantamente dicono quei Teologi, che la legge Veneta fatta da Principe ſecolare con autorità meramente laica è contraria alla legge naturale, e diuina, e non ſarebbe tale ſe fuſſe fatta con autorità del Papa. E chi non sà che vccider vn' huomo (ancor che ſia colpeuole) con autorità priuata è peccato contro la legge naturale, e diuina. Ma quando ſi faccia con autorità legitima di Giudici, è opra di giuſtitia? Ceſſi adunque la marauiglia dell'autore, ceſſino le ſue eſclamationi, & impari che molte coſe poſſono eſser fatte con legitima autorità, non ſolo lecitamente, ma etiandio con lode, che ſenza qnella non ſi poſsono fare ſenza peccato. & in queſto numero mettiamo tutte le leggi Venete, delle quali ſi diſputa.

In Cenſur. Euan. c. 60

Riferiſce poi l'Autore molto a lungo alcune parole di Gianſenio, nelle quali quel Dottore trattando della traditione Fariſaica ripreſa da Chriſto, molto piamente digrediſce a moſtrare l'obligo, che hanno i figliuoli di ſouuenire alle neceſſità de' padri ancor che tal'hora biſognaſse laſciare alcun opera di ſupererogatione. E per parere ch'egli habbi ciò fatto a propoſi-

to,

to, ſoggiunge che il Prencipe è capo, padre, e paſtore di tutti i laici. e con vn poco di collera ſoggiunge, che ſi vegga ſe gli argomenti delli oppugnatori delle leggi Venete, ſi poſſono ſciogliere all'iſteſſo modo, che ſono ſciolti quelli de Fariſei dal Giãfenio citato. Al che ſi riſponde, che non è alcuno Dottor Catolico, che metta ſimile obligatione nel ſuddito per riſpetto del Prencipe, quale confeſſano tutti eſſer nel figliuolo in comparatione del padre, per le ragioni, che ſi ſon dette di ſopra, e per la differenza, che habbiamo moſtrato eſſere tra l'vn'obligo, e l'altro. perciò poteua l'autore laſciare tutto queſto diſcorſo, il quale veramente non fa punto a propoſito, perche per laſciar di diſputare, quando concorreſſero pari neceſſità, del padre, o della patria, a cui l'huomo ſia maggiormente obligato, e ſupponendo in queſto le vere regole de Teologi, ch'il maggior bene, e più importante, ſempre deue eſſere preferito. il caſo noſtro è molto differente. Si che perche non ſiamo in ſimile neceſſità, come ſi ſuppone eſſer quella del padre, perche il figliuolo ſia obligato laſciar la religione: ſi anco perche quello che ſi dice del figliuolo, s'intende quãdo per altra ſtrada non ſi poſſa ſouuenire al padre; e qua ſi è detto, che ſi poteua con autorità del Papa ſoccorrere a queſta neceſſità dal Principe, quando fuſſe ſtata tale, che richiedeſſe, o meritaſſe ſimile aiuto.

Oppone vn'altra ragione apportata da altri, che la legge Veneta toglie il libero arbitrio; e riſponde, che l'iſteſſo fa il fideicommiſſo, il Fiſco, e la religione, che rende i Religioſi incapaci di heredità. Ma del fideicommiſſo già più volte s'è detta la differenza. il fiſco ſempre ſuppone colpa, e giuſtamente procede alla pena della priuatione. La religione ſpontaneamente è abbracciata da ciaſcuno, che fa profeſſione, & ogn'vn sà, che *ſcienti, & volenti non fit iniuria*. Si che può vedere l'Autore quanto ſiano fiacchi, e deboli i ſuoi argomenti. E perch'egli replica, che il Prencipe è padrone della vita, e della robba de' ſudditi; ſi riſponde che queſto dominio ſolamente è di giuriſditione, e protettione, come ſi è detto; perciò non ha libera diſpoſitione della vita, ne de' beni de' ſudditi; ma molto riſtretta, e limitata (come ſi è dichiarato di ſopra) intanto che può il ſuddito metter tali conditioni a' beni ſuoi, che ne anche per delitto vi poſſa il Fiſco hauer ragione.

Propone vn'altro argomento de gli auuerſarij ſuoi, i quali dicono, che la legge Veneta è cõtraria al conſeglio di Chriſto, che prohibiſce la ſouerchia ſollecitudine delle coſe temporali. Riſponde, che il medeſimo ſi può dire della legge Eccleſiaſtica, che

prohibiſce l'alienare, e tanto più che Chriſto, e gli Apoſtoli hãno vſato il contrario. Ma dalle coſe ſudette ſi può raccogliere; che queſta replica dell'Autore non vale; ſi perche è falſo (come ſi è dimoſtrato quel ch'egli dice dell'vſo di Chriſto, e de gli Apoſtoli; ſi anco perche la legge Eccleſiaſtica non procura la conſeruatione de ſuoi beni con ſouerchia ſollecitudine di coſe temporali, ma con prouida cura di conſeruar quelle coſe, che ſono da fedeli offerte a Dio per l'aumento del culto diuino, per mantenimento delle Chieſe, e de miniſtri Eccleſiaſtici, e ſuſſidio, e ſouentione de poueri, che ſono coſe, che tutte ſpettano per obligo alla cura, e prouidenza della Chieſa.

Aggionge di nuouo vn'altra ragione de gli auuerſarij, che i Signori Venetiani con la lor legge fanno gli Eccleſiaſtici di peggior conditione delli Sacerdoti della legge antica, i quali haueano tanti beni. Riſponde, che a queſto modo ſi fa ingiuſto Chriſto Redentor noſtro, il quale volle, che gli Apoſtoli, e ſuoi ſeguaci foſſero poueri. Ma ogn'vn vede, che l'Autore ſta ſempre nel medeſimo, e non finiſce d'intendere, che il conſeglio di Chriſto non prohibiſce le ricchezze communi della Chieſa; ma le proprie, e particolari di ciaſcuno: e queſto (come dichiarano S. Tomaſo, e S. Bonauentura) per lo ſtato di coloro, che caminano alla perfettione. Senta dunque quel che dice S. Proſpero: *Expedit facultates Eccleſiæ prouideri, & proprias perfectionis amore contemni: non enim ſunt propriæ, ſed communes Eccleſiæ facultates.* Il che proua con l'eſempio di S. Paolino, e di S. Hilario Veſcouo d'Arli; i quali hauendo laſciato le ricchezze proprie per amor di Dio, fatti Veſcoui, non ſolo poſſederono le ricchezze della Chieſa, ma le accrebbero, & aumentarono. E conchiude che ſenza pregiuditio della perfettione, ſi poſſono poſſedere le ricchezze della Chieſa. Aggiunge l'autore, che la Chieſa ha più che non haueano i Sacerdoti antichi, hauendo il quarto de tutti i ſtabili, e non eſſendo eſſi la centeſima parte de'laici. Il che ſe bene da molti ſi niega, pure perche conſiſte in fatto, poco importa al caſo noſtro; a noi baſta che queſto giuditio non tocchi a laici, che non hanno che fare ne i beni della Chieſa.

Lib. 2. de vita contemp. c. 9.

Mette vn'altra ragione pure de gli auuerſarij ſuoi, che la legge è contraria alla prouidentia di Dio, la quale non laſcia mai mancare nelle neceſſità. E torna a replicar quella della ſouerchia ſollecitudine, & all'vna, e l'altra riſponde, che il medeſimo ſi può dire della legge Eccleſiaſtica di non alienare. Ma per quanto tocca alla ſollecitudine, già ſi è detto

pur

pur dianzi, e non accade replicarlo di nuouo. Per quel che tocca alla prouidenza, ſe l'Autore haueſſe letto i Canoni, che trattano di queſta materia ſi ſarebbe accorto, che i Pontefici, e ſacri Concilij da grauiſſime neceſſità furon conſtretti a far le prohibitioni, che ſi leggono *in iure*, per ouuiare a molti inconuenienti, che o ſeguiuano, o poteuano ſeguire in graue pregiuditio delle coſe Eccleſiaſtiche, e del culto diuino.

Paſſa tuttauia auanti, argomentando contra ſe ſteſſo, e riferendo le oppoſitioni de gli altri. Oppugnano dunque alcuni la legge come ingiuſta, perche può auuenir caſo, che alcun luogo pio habbi biſogno; onde la legge in tal caſo ſarebbe ingiurioſa a quel luogo. Riſponde, che all'iſteſſo modo biſognarebbe riprendere come ingiuſta la legge di Dio, che vniuerſalmente prohibiſce il furto, e l'homicidio; e pure l'vno, e l'altro in caſo di neceſſità ſi ſcuſa da peccato. Aggiunge, che douerebbono pur ſapere gli auuerſarij la forza della virtù dell'Epijcia. Poteua in queſto l'Autore moſtrare manco collera; perche ſi deue ricordare del precetto d'Ariſtotele, il qual vuole, che le buone leggi debbano eſſere tanto chiare, e venir tanto al particolare che poco o niente reſti in arbitrio di chi le deue eſequire. Perciò non ha dubbio, che anco per queſto capo la vniuerſalità della legge Veneta merita riprenſione: perche ſe bene la neceſſità non ha legge, diſtinguono però i Dottori molte ſorti di neceſſità, e non tutte ſcuſano, nè ogni perſona ſa mettere trà loro la differenza che biſogna; nè ogn'vno ha ſtudiato Ariſtotele, o S. Tomaſo per ſapere doue habbi luogo l'Epiicia. E quel ch'egli oppone dell'homicidio, e furto non fa molto al caſo; poiche la neceſſità che ſcuſa da peccato ſi riduce ad vn caſo ſolo di neceſſità preciſa: nè douerà volere l'Autore, che la legge Veneta ſi miſuri con l'iſteſſa miſura.

1. *Rhet. nō lōgo à principio.*

Torna di nuouo a dire, che ſe la legge Veneta è contraria alla legge di Dio non la può il Papa concedere; e perdendo tempo ſenza propoſito, argomenta ò che il Papa è ſopra il *ius* diuino, (e queſta conſeguenza, dice egli merita i titoli, che ſi danno a' Teologi Venetiani) o che non poſſa dare ſimil licenza. il che ſecondo la dottrina de gli oppugnatori della legge è falſo, o che la legge ſia giuſta, e buona. Ma noi di ſopra habbiamo dimoſtrato, che il Papa come Vicario di Dio, & interprete della volontà di lui, può fare, e dar licenza, che ſi faccino molte coſe, che ſenza l'autorità ſua non ſi poſſono far ſenza peccato. Così ogni giorno ſi veggono diſpenſe ne' voti, e giuramenti, che pure obligano *iure diuino*, e quando v'interuenga l'autorità del Pa-

pa

pa lasciano d'obligare. Onde tutto quello,che quì oppone l'Autore prouando che il Papa non può dar licenza di peccare, facilmente dalle cose sudette si confuta. Perche si come il Prencipe quando dispensa con alcuno nelle sue leggi non dà licenza di peccare, o far contra la legge. Ma toglie l'obligo di quella per la persona,e caso,in cui dispensa.Così la licenza del Papa toglie quell'obligo,al quale altri era tenuto. E si come il creditore rilassando il credito al suo debitore non gli dà licenza di rubbare, o tener quel d'altri; ma facendolo padrone di quel che douea, lo libera dall'obligo di pagare,e restituire;così il Papa, che è supremo, & vniuersale amministratore delle ragioni,e beni Ecclesiastici, dando licenza, che si facci vna legge, che altrimente sarebbe pregiuditiale alla Chiesa,e però ingiusta cede la ragione, che ha la Chiesa, & in virtù di tale cessione non rimane la legge ingiuriosa nè ingiusta. Da questo può veder l'autore quanto sia mal fondata la dottrina,della quale quì si serue con troppo gran dispregio di coloro, che difendono l'autorità del Papa. E perche vegga ch'egli non ha bene inteso quel che si dice de'Teologi Venetiani, lo voglio amicheuolmente auuertire d'vn errore, ch'egli ha preso intorno alle parole di S.Paolo:perche egli querelandosi de i titoli che sono stati dati a i Teologi Veneti, dice, che trà gli altri sono stati chiamati maestri *prurientes auribus*. Nel che dimostra di non intendere il luogo di S. Paolo; perche quel participio, *Prurientes*, non è accusatiuo, come egli pensa, ne si accoppia con la voce, *Magistros*, ma è nominatiuo, come chiaramente dimostra la voce Greca κνηθόμενοι, e si congiunge col verbo, *Coaceruabunt*: il che voglio, che sia detto solamente,perche le persone intendano che l'autore non sa tanto di Scrittura,quanto mostra,e fa professione di sapere se bene si potrebbe dire,che li adulatori, che parlano solamente per piacere veramente grattano l'orecchie, come han voluto dire quelli, che si sono seruiti di questo luogo.

Torna di nuouo a lamentarsi dell'eccesso delle richezze Ecclesiastiche, & apporta la dottrina d'Aristotele, il quale dice, che l'eccesso, e sproportione grande, che si vede nelle richezze,e cagione della distruttione, e ruina delle Republiche. Ma non s'auuede, che Aristotile parla dell'eccesso delle richezze priuate; e le richezze della Chiesa sono richezze publiche, che corrispondono alle richezze del Prencipe,come di sopra ha detto S. Prospero, le quali non entrano in comparatione delle richezze de priuati; e non solo non nuocono alla conseruatione delle città, ma gli apportano grandissimo giouamento; &

è va-

è vanità il penſare, che per queſto commandaſſe Dio nel Leuitico, che i beni ſtabili offerti a Dio ſi vendeſſero; atteſo che la vera ragione fu, perche hauendo Dio ordinato, che i beni d'vna tribu non poteſſero paſſare in vn'altra, e douendo nell'anno del Giubileo ogni coſa tornare al padrone, non volle, che il Sacerdote doueſſe reſtar priuo delle offerte del popolo; e però ordinò che lo ſtabile ſi vendeſſe affin che rimaneſſe al Sacerdote il prezzo ſicuro. Cap. 27.

Conclude poi, e dice, che queſta legge è giuſta, che viue in Alemagna, in Francia, in Toſcana, in Polonia, in Genoua, in Sicilia, nella Marca, & in tutta la Chriſtianità. Il che perche conſiſte in fatto non tocca alla noſtra diſputa. Ben toccaua all'Autore eſaminare ſe doue queſta legge è ſtata introdotta vi ſia intrauenuta l'autorità Apoſtolica, o nò. e ſe doue non vi ha hauuto luogo l'autorità Eccleſiaſtica ſia ſtata riceuuta per buona, e giuſta, o nò, perche come altri hanno diffuſamente prouato, o è ſtata riuocata, o per parere de Dottori, e de gli ſteſſi Prencipi è ſtata tenuta per ingiuſta, & inualida; tolti però quei Regni, oue i beni de particolari ſono per diretto dominio ſoggetti al Prencipe, come ſenza dubbio ſono in alcuni Regni nominati dall'autore.

Hora perche mi pare d'hauer'a ſufficienza ſodisfatto alle oppoſitioni dell'Autore voglio ſoggiungere alcune coſe, dalle quaſi ſi potrà raccogliere, che giudirio ſi poſſa, e debba fare di queſta legge Veneta. E per cominciare di quì, Giouanni Driedone di ſimili ſtatuti parla in queſta guiſa: *Talia ſtatuta, ſeu mandata eſſe contra ius diuinum videntur: nam impium eſt impedire homines liberos, aut prohibere eis ne res ſuas poſſint in pios vſus, in eleemoſynas, aut propter Deum donare, ſeu diſpenſare in alimoniam pauperum ſtudioſorum, qui & ſacris literis impendentes operam, tandem valeant Eccleſiæ prodeſſe. Videtur ergo contra ius diuinum eſſe, mandatum Principis prohibentis, ne quis fundum ſuum, aut prædium donet, aut teſtamento leget in talem vſum pium; ſicuti impium eſſet mandatum quo prohiberetur, ne vllus homo ingrediatur religionem. Vnde videtur hoc mandatum Principis, eſſe directe contra conſilium Chriſti, ſi vis perfectus eſſe vade, & vende omnia quæ habes, & da pauperibus. Præterea impium videtur eſſe, & directe in odium Chriſtiani cultus permittere vnumquemque habere libertatem vendendi laico, aut donandi prædium ſuum liberali donatione amico ſuo, aut homini ſeculari, & prohiberi vnicuique ne vendat illud Eccleſiæ, neue propter Chriſtum largiatur prædium illud in augmentum diuini cultus, vel in alimoniam pauperum peregrinorum,* Lib. 2. de libert. Chriſt. c. 3.

aut

aut infirmorum. Da questo può vedere l'Autore, che opinione habbi questo Scrittore, il quale era suddito di Principe a cui li difensori della causa Veneta attribuiscono simili leggi. All'istesso fine possono seruire le parole di a Costantino recitate di sopra, nelle quali dimostra esser molto conueniente, che ciascuno possa liberamente disponer del suo. Aggiungesi, che i primi inuentori di simili leggi sono stati huomini empij, e scelerati, come b Diocletiano, e Massimiano, de quali fu in gran parte imitatore Giuliano Apostata, il quale come riferisce c alcuno nella Chiesa di Edessa prese tutti i danari, e li confiscò, e distribuì à priuati i poderi di quella. Tale fu anco Foca, la cui legge fù poi da Basilio non solo riuocata, ma dichiarata per empia, e cagione di tutti i mali, e della rouina d dell'Imperio. Il medesimo si può raccogliere da e Gregorio Turonense, il quale ragionando di Gontranno Re di Francia, riferisce vna simile riuocatione. E prima di tutti è da notare f la riuocatione fatta della lor propria legge da Valentiniano, Teodosio, & Arcadio, poi quella di Martiano, e finalmente quella di h Federico II.

Ma per lasciar da parte simili ragioni, che sono fondate nell'istessa legge naturale, & hanno qualche riguardo alla legge diuina positiua, potendo hauere qualche interpretatione apparente, non può alcuno negare esser questa legge manifestamente contraria alla dispositione delle leggi ciuili; percioche Costantino fece questa i legge: *Habeat vnusquisque licentiã sanctissimo catholico, venerabilique Concilio, decedens bonorum, quod optauerit relinquere, & non sint cassa iudicia eius*. L'istesso conferma k Giustiniano con queste parole: *Si quis in nomine magni Dei, & Saluatoris nostri Iesu Christi hæreditatem, aut legatum reliquerit, iubemus Ecclesiam loci illius in quo testator domicilium habuerit accipere, quod dimissum est*. Taccio molte altre l leggi, che a questo proposito si potrebbono addurre, perche forsi li Signori Venetiani pretenderanno di non hauer che fare con le leggi Imperiali. Ma non potranno già negare di esser soggetti a sacri Canoni, a' quali in più modi questa legge repugna, come dalli Canoni di m Bonifacio ottauo, d'Alessandro quarto o d'Innocenzo terzo, & altri più moderni Pontefici si può euuidentemente raccogliere. Aggiungesi a questo, che i p sacri Canoni non vogliono che sia lecito a' Principi secolari far legge, o ordinare cosa alcuna intorno alle cause pie, quali son quelle che si dispon-

a *l.1. C.de sacros.eccl.* b *l. collegium.C.de hæred.inst.* c *Annæ. Rober. lib. 2.rer.iud. c 2.non longe a fine. Ep. Iuliani ad Eubolium apud Ber. tom.4 an.362.* d *Balsam. in Nomocan. Photij ad 2 Syno. Constanti c. 1.* e *Lib.7.c.7* f *C.Theod. de Episc.et Cler. l.28. lib. 16.* g *C.Theo. de testam. cleric. l.6.* h *l. Casta C. de sacr. san. eccl.* i *l.1. C.de sacro. eccl. Glo.ibi & Bar. n.32.* k *Auth.de cathol. tit. 9.si quis in nomine magni Dei.* l *l. generali. l. iubemus 2.l.sãcimus. 2.l. decernim⁹ C.de sacro. eccl. l, omnia priuilegia.C.de Episc & Cleric. l.29.tit.2 lib.16.C.Theod.* m *c.fin.de reb.eccl non alien. in 6.* n *cap. 1.de immun. Eccles.eod.* o *cap.fin.de reb.eccl.non alienan.* p *cap.fin.de reb. Eccles non alien Bart.l.1.C.de sacros.eccles. Abb.cons 26.p.1. Dec.cap.Eccles. sancta Maria.nu 194. de conflit.Roman.singul.358.Cardin.cons.66.Butr.cons.4.*

ſpongono da gli huomini per ſalute dell'anime loro. Hor come non gli repugnarà queſta legge, che in gran parte le riſtringe, e quaſi del tutto prohibiſce? Onde in particolare moltiſſimi Dottori affermano queſta, & altre ſimili leggi non poterſi in modo alcuno difendere, o ſcuſare, maſſime che ſi leggono molti Canoni, che grandemente fauoriſcono le oblationi, e limoſine, che ſi fanno alle Chieſe, ne vogliono, che ſecolari, ancorche ſiano Prencipi, poſſano in ſimili coſe hauere alcuna autorità.

Concil. Agat. 1. c. 4. habetur apud Gratian. c. clerici. 13. q. 2. c qui oblationes, ead. cauſ. & quaſ. ex Cõcil. Cartag. 4. c. 9. Conc. Rom. ſub Symm. 16. q. 1. c. in canonib. Conc. Aurelian 3. c. 22. Conc. Valent. 2. c. vnico.

E perche i medeſimi ſacri Canoni vogliono, che la libertà Eccleſiaſtica rimanga ſempre inuiolata, & intatta neceſſariamente ſegue, che ſiano nulle, e di niun valore quelle leggi, che o la ſcemono, o tolgono affatto, come appunto fu queſta legge Veneta togliendo alla Chieſa quel che gli compete per legge naturale, diuina, & humana. Molte altre coſe ſi potrebbono dire intorno a queſto; ma perche altri ne hanno dottamente ſcritto, & il mio intento è ſtato propriamente di riſpondere alle oggettioni dell'autore, metterò qui fine con eſſo lui alla ſua quarta parte.

PARTE QVINTA.

Si conſidera ſe la ſcommunica contenga certo & euidente errore intolerabile.

CAPO I.

IO confeſſo, che non poſſo finire di marauigliarmi, come ſia baſtato l'animo à perſone Eccleſiaſtiche, e religioſe parlare tanto licentioſamente d'vn'attione di Noſtro Signore Papa Paolo Quinto fatta tanto giuſtificatamente, che non può eſſere in alcun modo giuſtamente appuntata. Perche ſe bene i Dottori parlando in vniuerſale dicono alcune coſe di quelle che i Teologi Venetiani oppongono, hanno però

sempre chiaramente insegnato, che il venire al particolare è cosa molto pericolosa, & il condannare l'attioni del Vicario di Christo, quando vi fosse alcun'ombra di dubbio fu sempre stimata cosa piena di temerità. Et ancorche quest'autore ogni tratto faccia le sue proteste, e di quando in quando sparga parole di molta riuerenza, e però a mio giuditio passato più oltre di qual si vogli altro Scrittore, come quello, che s'è ingegnato mostrare essere la libertà Ecclesiastica, quasi ripugnante alla natura; poter il Prencipe secolare far leggi, & ordini di cose sacre; e finalmente essere il Principe secolare superiore a Prelati Ecclesiastici, etiandio al Papa. Hora in questa quinta parte si propone per fine voler dimostrare che la sentenza di sua Santità contiene manifesto, & intolerabile errore: cosa che appena si osarebbe dire d'vno de' più vili, e bassi giudici di qual si voglia tribunale.

E per principio di questo capo dice di non trattare della legge dell'Emphiteusi, perche confida che sua Santità istessa non hauendo ammonito di questo il Senato, giudicarà, che per questo capo la sua sentenza sia nulla; tanto più che la Republica non ha mai fatto legge de' beni emphiteotici.

Hora rispondendo al primo, non so doue si fondi l'autore, che trattandosi di vna sentenza, che contiene la trina monitione, conforme a' sacri Canoni vogli fuori di quella, altra monitione, e per questo capo ardisca chiamar nulla la sentenza, massime trattandosi della sentenza d'vn Papa, che non è tenuto all'osseruanza di tutte le solennità giuridiche. Oltre che se egli hauesse ben studiato questa materia harebbe trouato che non ogni defetto, che si commette nell'ordine giuridico rende la sentenza nulla, come [b] in fatti auuiene, quando si lascia l'ammonitione, [c] massime in quei casi, ne' quali si tratta della violatione d'alcuna legge, che contenga la censura, *latæ sententiæ*. Si che per questo capo malamente si fonda l'Autore, e follemente inganna se stesso, e gli altri. Quanto poi al secondo capo, che il Senato non habbi fatto legge de beni emphiteotici, se la cosa passasse, come l'Autore suppone, la sentenza sarebbe certo a suo fauore. Ma io mi ricordo hauer veduto alcune considerationi d'alcun collega dell'autore, nelle quali quel mastro Teologo in questo punto particolare s'aggira come vn serpe, e volendo mostrare, che il Senato non ha fatto simil legge, proua molto più di quello, che per giustificare la sentenza Pontificia potesse bastare; concio sia ch'egli concede, che la legge Veneta parla in vniuersale di quei beni, ne' quali il dominio diretto

a *c. in causis. de sent. & re iud.*
b *Abbas 1. sacro, de sent. excō. & c. reprehensibilis, de appell. nu. 13. Couar. c. Alma mater p 1. §. 9 n. 7. Nauar. c. cum contingat, de restrip. cauſſa 5.*
c *c. cum reprehensibilis. de appellat. vbi addit. ad Panor. n. 6*

diretto si distingue dall'vtile. La qual maniera de beni è commune a i patrimoniali, a i feudali, & a i locati in perpetuo. Onde segue, che essendo nell'emphiteusi in qualunque modo s'intenda, questa ragion commune, sia ancor essa compresa nella legge. Il che essendo così come quel dottor Teologo non sa negare, se bene sofistica nella parola; non può questo nostro autore per questo rispetto conchiudere, che sia nella sentenza errore intolerabile. Potrebbe bene acutamente dire alcuno, che la sentenza del Papa non condanna la legge Veneta per tutti quei capi, per li quali ella meritaua esser dannata; se bene a questo si può rispondere, che questo nome d'enfiteusi, o liuelli nel commun modo di parlare si può anco pigliare in vniuersale per tutti quei beni, ne quali si distinguono le due maniere di dominio sopra dette.

Passa poi l'Autore a prouare, che l'errore sia così chiaro, & euuidente, che non habbia dubbio alcuno. per proua di questo suppone che il Papa come Dottore, e persona particolare può errare, e nella fede, e ne i costumi, come gli altri huomini. E se si fusse fermato qui, hauendo molti Dottori catolici dalla sua, non poteua esser ripreso. Ma passa tant'oltre, ch'egli vuole, che in tutto il rimanente, che non è *de fide*, o *de moribus* in generale, non solo come huomo, o Dottore particolare; ma anco come Papa, e Pastore possa errare. E dice che in queste determinationi non ha l'assistenza dello Spirito Santo. Per proua di questo suo supposto apporta le parole del Cardinale Bellarmino, le quali se bene forsi sono addotte dall'autore per far questo Signore odioso, tuttauia in molte cose sono contrarie alla sua dottrina. Perche il Cardinale ristringe la sua sentenza alle controuersie, e questioni *de facto*; le quali dipendono da informationi, e testimonij d'huomini, e non in quelli, che dipendono da dottrina commune, o della parola di Dio, perche in questi è certo, che non può errare, e così sempre sua Signoria Illustrissima ha dottamente insegnato, & l'Autore stende la sua dottrina ad ogni cosa, purche non sia definitione di fede, o di costumi in generale, dal che pare, che segua, che possa il Papa come Papa errare *in fide, & in moribus*, in qualche decisione particolare, come fu quella del *cap. nauiganti*, e del *cap. in ciuitate tua, de vsur.* ne quali cc. risponde il Papa a dimande particolari, che gli erano state proposte. E se in queste non ha l'assistenza dello Spirito Santo, chi non vede quante decisioni si mettono in dubbio? E se l'Autore non la intende in

Lib. 2. de Rom. Pont. c. 2. & 7.

questo modo bisogna ch'egli s'esplichi come intenda quelle sue parole, in generale. Perche i catolici communemente credono, e senza dubbio deuono credere, che il Papa come Papa non solo non può errare, e decidere il falso in vniuersale, come che sia lecita l'vsura, o la simonia, o che sia valido vn sacramento, che non ha la sua legitima forma, e materia; ma anco in particolare quando definisce essere in alcun caso vsura, o simonia; E similmente esser questa, o quella sufficiente, o insufficiente materia, o forma d'alcun Sacramento. In somma, ogni volta che si tratta *de iure*, la fede catolica insegna, che il Papa non può errare. come ne anco può errare, trattando *de facto*, che dalla Scrittura, o traditioni dipendano come s'è detto di sopra.

CAPO II.

Lib. 4. de Pont. c. 12.

PVR qui riferisce a lungo le parole del Signor Cardinale Bellarmino, ò per dir meglio le parole, che questo Signore riferisce essere opposte da gli heretici per rimprouerare a' catolici gli errori de Papi. Et in particolare raccontano l'historia di Formoso Papa, intorno alla quale dimostra sua Signoria Illustrissima non esser stato altro, che error di fatto, nato da passioni, & altri affetti humani, da quali i Pontefici come huomini non sono liberi. Et in quel fatto narrato da gl'Historici di quei tempi, si vede chiaramente oue consista l'errore, che non si può applicare alla dottrina vniuersale data dall'autore, il quale troppo vniuersalmente ha detto, che possono errare i Papi, eccetto nelle diffinitioni di fede, o *de moribus* generali. S'egli hauesse detto, che intende per generali quelle definitioni che sono proposte vniuersalmente à tutta la Chiesa, la dottrina non conterrebbe errore, ma sarebbe nel modo di dire imperfetta.

Venendo poi all'applicatione; dall'Historia raccontata raccoglie, che possano i Papi errare, o per ignoranza, o per passione, e conchiude simile errore poter essere nella sentenza di N. S. che condanna le attioni Venetiani; & aggiunge che il creder questo non è peccato *contra fidem*. anzi che peccarebbe contra la fede, chi credesse, che non vi potesse essere simile errore. Ma io non so a che proposito habbi voluto l'Autore far questo discorso, e fondarlo nelle parole del Card. Bellarmino, o per dir meglio nelle oppositioni delli heretici da lui apportate per confutarle, e non per prouare, che il Papa possa errare, come

me

me pare che egli procuri di voler far credere, & il conchiudere, che qui possa accadere errore, non mostra che vi sia, che è quello, che l'autore douea prouare, e non lo proua, ne lo potrà mai prouare.

CAPO III.

VOlendo venir à mostrare in che cõsista l'errore, stando nella risolutione del precedente capitolo, che l'errore non possa essere se non d'ignoranza, o di passione, chiaramẽte dice, che nõ crede che vi sia il secondo, & ha molto ben ragione di crederlo, non solo perche non hauea S. S. occasione alcuna d'hauer simil passione contra la Repub. di Venetia, ma anco perche per commun parere de' Dottori, simil'errore non induce nullità nella sentenza, e non scusa il suddito, che non l'osserua. Vuole adunque che vi sia errore d'ignoranza, nato da sinistra informatione. E dichiarando in che consista l'errore, e la falsa informatione, discorre per tutti i capi, che sono contenuti nella sentenza. Ma, prima ch'io passi più oltre, voglio ricordare all'autore, ch'egli si è proposto di voler prouare che l'errore sia chiaro, & euidente, & egli non parla se non per congiettura, e quel che importa, senza verun fondamento. Onde egli dice che il Papa è stato ingannato nel punto dell'Enfiteusi, della quale essi non han mai fatta mentione. Ma già si è detto di sopra, che se bene non hanno vsato questo termine, hanno però fatto legge contra la consolidatione, e caducità de' beni, ne' quali si distingue il dominio vtile dal diretto; Sotto i quali termini necessariamente si rinchiude l'enfiteusi, o liuello Ecclesiastico. E quando quì vi fusse errore, come ho accennato di sopra sarebbe più presto a danno della Chiesa, poiche essendo danneggiata in altre sorte di beni, in questa sola parte veniua ad essere sollеuata dal Papa. Venendo poi alla prima legge di non potere fabricar Chiese o luoghi pij, dice essere facil cosa c'habbino persuaso a sua Santità, che la Signoria di Venetia si vsurpi l'autorità de' Vescoui di dar licenza di fabricar Chiese, priuando gli Ordinarii della loro autorità. ma se egli hauesse voltati i libri de' Dottori, che trattano di questa materia, hauerebbe imparato, che l'errore, che rende nulla la sentenza, deue essere espressamente in quella contenuto, in maniera che dalla semplice lettura, si conosca chiaro, che il Prelato è male informato, e che presuppone errore in fatto. Ma chi legge la sententia di N. S. s'accorgerà chiaro, che questo discorso dell'Autore è fondato in aria, & è vana cõgiettura, essendo le

parole

parole della ſentenza chiare,che ſolamente eſprimono, e condannano quello,che i Signori Venetiani non negano, e li defenſori della cauſa Veneta pretendono prouare eſſer giuſto. E ſe l'errore conſiſteua in fatto, non accadeua far tanti libri, e trattati,ma baſtaua ſolo dare informatione della verità. Il medeſimo ſi può dire nel ſecondo punto,nel quale l'Autore va congiet turando,che ſia ſtato dato ad intendere a Noſtro Signore, che quei Chierici fuſſero carcerati per cauſe leggieri,e non per ordine del Senato, ma di qualche altro inferiore Magiſtrato, e nondimeno chiaramente Noſtro Signore nomina il Doge,& il Senato come autori della prigionia di quei Chierici. & aggiunge che ciò era ſtato fatto ſotto preteſto di priuilegij hauuti dalla Sedia Apoſtolica,i quali eſpreſſamente parlano de caſi graui,& atroci. Dal che ſi può conoſcere,che l'informatione era vera, e conforme a quello,che intorno al fatto i Signori Venetiani, non poſſono negare. Nel terzo punto dice, che forſi gli haran fatto credere,che la legge che prohibiſce gli acquiſti de'beni ſtabili, ſia ſtata fatta non per neceſſità,ma per odio di religione. non per conſeruare lo ſtato, ma per diſtruggere la Chieresia. E pure nella medeſima ſentenza molto chiaramente Noſtro Signore eſprime la ſua mente, parlando della legge Veneta, con tutte le circoſtanze che da loro è ſtata promulgata; & vniuerſalmente dice,che tutti quegli capi eſpreſſi, conſiderati in ſe ſteſſi come da lui ſono ſtati eſpoſti, ſono contrarij a'ſacri Canoni,e grandemente pregiudicano alla libertà,& immunità della Chieſa,& alle ragioni,che giuſtamente gli competono. Da queſto ſi può vedere,che malamente l'Autore applica i diſcorſi fatti alla ſentenza di Noſtro Signore,nella quale fin'adeſſo non ha potuto dimoſtrare ombra d'errore.

Dimanda poi a ſe ſteſſo, come poſſa la Republica di Venetia eſſer certa,e ſicura, ſi che non gli rimanga dubbio alcuno,che le ſue attioni ſiano giuſte,e ſante. E riſponde,che ſi poſſono aſſicurare per fede, per Scrittura ſacra, per i Concilii, per ragion naturale, per dottrina de Sommi Pontefici, in quelle coſe, nelle quali non poſſono errare,per autorità de Padri, per lunghe conſuetudini, & vſo delle genti. Et aggiunge, che niuna di queſte coſe è contraria all'attioni della Republica; ma o tutte, o la maggior parte fauoreuoli. Queſte parole ſono tanto pregne, che ſe egli le haueſſe ben conſiderate, mi gioua credere, che egli non le harebbe mai ſcritte, Prima egli dice, che le attioni Venete ſono fauorite dalla Fede. Vorrei ſapere da lui come queſto ſi proui, o ſia ſtato da lui prouato. Perche s'egli vuole, che ſi

creda

creda per Fede Catolica, che quelle leggi Venete siano lecite, bisogna confessare, che non solo il Papa moderno, ma tutti gli altri Pontefici da lui nominati, e tutti i Dottori, che di commun consenso le condannano come ingiuste, fatte senza giurisdittione contra i sacri Canoni, e la libertà Ecclesiastica, habbino errato grauemente in Fede, e per consequente, che per molte centinaia d'anni habbi errato la Chiesa, che ha communemente tenuto questa opinione per vera, non che per probabile. E s'ei volesse dire che la sincerità della Fede fosse ridotta nel Dominio Veneto, questo sarebbe vn'errore simile a quello c'hanno sempre hauuto tutti gli heretici, che si sono ingegnati di dare a credere a' loro seguaci, che solamente appresso di loro si ritroua la buona Fede, e la vera Chiesa. A questo s'aggiunge, che ne egli in questo suo trattato, ne alcun'altro c'habbi scritto a fauor della Republica ha mai portato alcun principio di Fede per giustificare le leggi Venete. Ben'all'incontro i difensori della libertà Ecclesiastica han dimostrato ne' scritti loro contenersi errori contrarij alla Fede, che meritamente sono stati dal Santo Vfficio condannati; e può l'Autore non senza ragione temer l'istesso, hauendo scritto, che la soggettione al Prēcipe laico è inseparabile dalla natura humana; onde ne segue che ne anche Iddio, non che il Papa, possa concedere questo priuilegio di libertà. Che gl'Imperatori, e Prencipi secolari habbino potuto, e possano lecitamente congregar Concilii, far leggi di cose sacre, e giudicare in cause Ecclesiastiche. Che sono tutte cose molte aliene dalla dottrina Catolica. Appresso mi marauiglio, che egli nomini scrittura, perche ne egli, ne altri suoi colleghi hanno saputo apportare se non alcuni esempi di fatti seguiti, a' quali sufficientemente è stato da molti risposto; & il testimonio di S. Paolo, e di S. Pietro, che tanto fanno a fauore de Prencipi Ecclesiastici, quanto secolari. All'incontro, a fauore della Chiesa fanno moltissime scritture, che da diuersi sono state addotte, e ponderate. A i Concilii è stato sufficientemente risposto. La ragion naturale è per noi. I Papi hanno sempre decretato a fauor nostro. I Padri parimente sono per la Chiesa. L'vso, anzi la tradition è tutta a fauore della sententia Pontificia. Onde segue necessariamente, che egli con tutti i suoi seguaci s'inganni, e con le loro scritture ingannino la Republica. E quando bene nel Dominio Veneto si pretendesse vso, e consuetudine di qualche anni, si potrebbe dire, come già in simil proposito disse S. Cipriano [a]: *Consuetudo sine veritate, vetustas erroris est.* E S. Agostino [b] all'istesso proposito scrisse queste parole: *Manifestata veritate cedit consuetudo.*

a *Ep. 74. habetur d. 8, c. consuetudo.*

b *Lib. 3. de baptis cōt. Donat. c. 6*

tudo. Et altroue: a *Fruſtra qui ratione vincuntur conſuetudinem nobis obiciunt*. E Nicolo Papa ſcriuendo a Michele Imperatore, dice: *Mala conſuetudo non minus quam peruerſa corruptela vitanda eſt*. E finalmente Gregorio b VII. *Conſuetudo quantumuis vetuſta, quantumuis vulgata veritati omnino eſt poſtponenda, & vſus veritati contrarius, abolendus*.

a Lib. 4. de bapt. c. 5. 6. habetur d. 8. c. fruſtra.

b d. 8. c. ſi conſuetudinem.

Si che vegga bene l'Autore, che mentre egli tanto riſolutamente aſſicura i Signori Venetiani, che le loro attioni ſon giuſte, e buone, non venga ſopra di lui la maledittione del Profeta, che dice: *Va qui dicitis malum bonum, & bonum malum, ponentes tenebras lucem, & lucem tenebras*. Perche certo aſſai precipitoſamente gli conforta a ſtar ſaldi, e tener per fermo che le loro leggi ſiano giuſte; poiche ſe non gli priua affatto dell'intelletto, non poſſono almeno laſciar d'hauere qualche dubbio ragioneuole della ingiuſtitia loro, nel qual caſo, come ſi è prouato di ſopra, ſono obligati a ſottomettere il giuditio loro a quello del Vicario di Chriſto, a cui come Chriſtiani deuono preſtare quell'vbbidienza, che ſi deue a legitimo ſuperiore. E non baſta per ſcuſa loro, il dire, che in queſto caſo il Papa poſsa errare. perche biſogna per laſciar d'vbbidire, che l'errore, come più volte s'è detto, ſia eſpreſſo nella ſentenza, e ſia noto, e manifeſto a tutti per non dar ſcandalo. coſa che ne hanno prouato, ne potranno prouare. Vegga per tanto l'Autore con quanta ragione applichi a queſto propoſito le parole di S. Agoſtino: *Hic ſane contemne potestatem*. E quelle del Cardinale Bellarmino; concioſia che l'vno, e l'altro parlano manifeſtamente quando il precetto di chi commanda contiene manifeſto peccato contra la legge di Dio. nel qual caſo non ſolo ſi può, ma ſi deue laſciare il precetto humano, & vbbidire a Dio. Ma di ſopra habbiamo dichiarato, che quando bene il Papa (coſa che non è) in queſta ſua ſentenza haueſſe ecceſſuto i termini della ſua giuriſditione & autorità; nondimeno non commandando coſa, che aſſolutamente non ſi poſsa far ſenza peccato, le ragioni dell'Autore non hanno luogo, e ſenza fondamento afferma, che obedendo ſtimarebbono di peccare, e ſi tengono obligati d'opporſi al Papa; perche, come habbiamo moſtrato di ſopra, il riuocar quelle leggi, conſiderate tutte le coſe, o in virtù di precetto, o per conſeglio altrui, o di propria volontà, ſi può fare non ſolo ſenza peccato, ma con molta lode appreſſo gli huomini, e merito appreſſo Dio. Anzi ſuppoſti i ſcandali, & i diſordini grandi, che parte già ſono ſeguiti, parte ſono per ſeguire, reſtano i Venetiani obligati a riuocarle, poiche queſto è il rimedio vnico di tanti mali; e ſi potreb-

be

be in questo caso con ogni ragione applicar la dottrina di Christo, che insegna, che guai a colui, che è cagione di scandalo.

Qui l'Autore conchiude la sua quinta parte, nella quale, come ne anche nelle altre ha potuto prouar cosa che vaglia.

PARTE SESTA.

Si fanno varie considerationi, sopra le attioni della Republica di Venetia, intorno alle persone Ecclesiastiche.

CAPO I.

COMINCIA l'autore questa sua parte, mettendo in consideratione le diligenze fatte, per far palese, e nota al Sommo Pontefice la innocentia della Republica. Et in fatti egli lo proua con parole, come appunto l'han fatto i Signori Venetiani, perche è vero, che tanto l'ordinario, quanto lo straordinario Ambasciadore, trattarono più volte di questo negotio con sua Santità. Ma non è già vero c'habbino apportato pur vna minima ragione in giustificatione delle leggi; anzi giustamente si querela il Papa, com'egli racconta nel suo monitorio, che l'habbino per molti mesi tenuto sempre in parole, senza mai venire alla discussione del fatto, e senza volere far palese il fondamento della loro pretensione, allegando solo priuilegij, che sono contra di loro, e con poca verità pretendendo consuetudine immemorabile, constando da Breui Apostolici il contrario, oltre che, come si è detto, haueuano contra di se il solenne giuramento, & obligatione autentica, fatta sotto Giulio secõdo, che si può vedere publicamente in stampa, con la quale resta quella Republica con particolar titolo obligata all'osseruanza de' sacri Canoni, e conseruatione della libertà Ecclesiastica; e contrauenendo resta soggetta non solo al Papa, come ogn'altro Prencipe; ma ad ogni Giudice Ordinario della Corte di Roma, a cui

ſpetti ſimile giuditio. Quando adunque dimanda l'Autore, che coſa poteua, o doueua più fare la Republica, veduta ſi, dopò tante ragioni ſpiegate con tanta humiltà, publicar contro vna tanta maledittione; ſi può in vna parola riſpondere, che poteua, e doueua vbbidire. Replica egli, che queſto non doueua fare, pretendendo hauer dimoſtrato, e prouato pur dianzi con le parole del Cardinale Bellarmino, che quando la ſcommunica contiene errore intolerabile eſpreſſo, come ſupppone la Sereniſſima Republica, che contenga queſta, non ſi può vbbidir ſenza peccato. Ma l'vna coſa, e l'altra è manifeſta bugia. perche nè egli ha prouato tal coſa, nè lo potrà mai prouare: atteſo che non è Dottore alcuno, che ſi ſia mai ſognato vn coſi fatto dogma; ſe bene alcuni han detto, (il che poi è ſtato riceuuto communemente da tutti) che ad vna tal ſentenza la perſona non è obligata ad obedire per virtù della ſentenza, ſe già non vi concorreſſe lo ſcandalo, o altro ſimile inconueniente eſterno, che poſſa indurre obligo di peccato. Et il Cardinale Bellarmino ha detto coſa molto differente da queſta; perche egli non ha trattato della ſententia, che contiene errore intolerabile eſpreſſo; ma ſi bene della ſentenza, che commanda che ſi faccia alcun peccato eſpreſſo; e di queſta ha detto (come deue dire ogni fedele Chriſtiano) che non ſi può ne deue obedire ſenza peccato.

Dice, che per tanto preſe partito, conforme al conſulto di quanti Dottori han ſcritto, di far prima auuiſati i ſuoi ſudditi, e tutto il mondo della ſua innocenza, dimoſtrando le cauſe per le quali non voleua, e non doueua vbbidire. Dipoi ſi è armata alla difeſa *cum moderamine inculpatæ tutelæ*. E dichiarando in che conſiſta queſta moderata difeſa, mette più gradi. Il primo, fu auuiſare per lettere in ſtampa, tutti i Prelati dello ſtato, e tutti i Religioſi, che non publicaſſero ſcommunica, ne oſſeruaſſero interdetto. Appreſſo, con chi ſi è moſtrato renitente ha aggiunto aſpra correttione, e minaccie. Dipoi ſe queſto non è ſtato baſtante gli ha fatti carcerare. Finalmente ſe ſarà biſogno, ſi ſeruirà della ſpada datagli da Dio *ad vindictam malefactorum*; perche doue non baſta la conſcientia, deue efficacemente ſupplire l'ira del Prencipe. E perche di tutte queſte coſe và diſcorrendo appreſſo ne' ſeguenti capitoli, qui non occorre dir altro, ſe non intorno al primo punto, che tocca alla proua dell'innocentia, e giuſtitia della Republica. Perciochè non ſolo non è vero che le lettere mandate a' Prelati habbino

bino giuſtificata la cauſa, ne moſtrato errore intolerabile, com'eſſi pretendono nella ſententia Pontificia; ma han dato principio allo ſcandalo, & han dato ſegni di manifeſta diſubbidienza, come ne poſſono far fede tutti i Principi Catolici, che hanno moſtrato commune riſentimento, e ſi ſono a lor potere adoprati, perche la Republica deſſe ſodisfattione a ſua Santità. E la ragione è manifeſta, perche in quelle lettere non dice la Republica coſa, che giuſtifichi il fatto; ma con termini aſsai acerbi, e non molto conformi a quella pietà, e diuotione ch'ella ha ſempre profeſsato, dipinge la ſententia Pontificia per ingiuſta, e nulla, come contraria alla ſua libertà, e pregiudiciale allo ſtato. E ſe queſta ſcuſa coſi generale può baſtare per rimuouere lo ſcandalo, e ſcuſare la diſubbidienza, ben ſi poſſono quetare tutti i Giudici, e Prelati, & aſtenerſi da ogni cenſura; perche qual ſarà colui, che ſentendoſi condannato non eſclami ſubito, e dica che ſe gli fa torto, che la ſcommunica è ingiuſta, e che proteſta di nullità? Non è queſto quel che richiedono gli Autori, come ſi è dimoſtrato di ſopra nella prima parte, per toglier lo ſcandalo, e giuſtificare la diſubbidienza d'vna ſentenza ingiuſta, e nulla. però rimettendomi a quel che iui ſi è trattato, conchiudo che nel primo grado della difeſa, che dice l'autore hauer preſa a fare la Republica, ha in più modi mancato. Prima, perche il modo, e le parole vſate hanno offeſo notabilmente la Maeſtà del Papa, l'Ordine Eccleſiaſtico, e la ſincerità della Fede, e Religione Catolica. Dipoi, perche non ha moſtrato errore, ò ingiuſtitia alcuna; ma in generale contra ogni ràgione ha calonniato, & infamato la ſentenza. In oltre, perche ha maggiormente ſcandalizato, non che tolto lo ſcandalo, che partoriſce la diſubbidienza. Finalmente ha dato principio a tanti ſacrilegij, che ſi ſon fatti col violare la ſcommunica, & interdetto Apoſtolico; ha moſſo gli animi di Scrittori poco fedeli a ſcriuer tanto licentioſamente contra l'autorià Apoſtolica, che è ſtato coſtretto il Santo Vffitio a metterui le mani. Et il commandare a'Prelati, e Religioſi, che non publicaſsero ſcõmunica, ne oſseruaſsero interdetto, fu manifeſtamente metter le mani nella giuriditione Eccleſiaſtica; auuenga che la Republica non può aſsolutamente commandare a'Prelati, ne ad Eccleſiaſtici; e molto meno può farlo in coſe puramente ſpirituali, come ſono quelle che toccano a cenſure; nelle quali non hanno i Principi autorità veruna. Et a queſto propoſito metterò qui alcune parole, che riferiſce S. Atanaſio eſser ſtate dette da'Veſcoui

In epiſt. ad ſolit. vit. agent.

Catolici,e Santi à Costantio Imperatore, quando si voleua intromettere nelle cause Ecclesiastiche.e che si scõmunicasse Atanasio,e si assoluessero gli Arriani. *Magnopere* (dice questo Santo) *admirantes,& ad Deum manus tendentes,multa cum libertate illi suas rationes proposuerunt, docentes Regnum non ipsius esse, sed Dei, a quo acceperat, eumque metuendum, ne illud quod dederat,de repente adimeret. Denuntiabant illi diem iudicij, suadebantq. ne Ecclesiastica corrumperet,neve Rom. Imperium Ecclesiasticis Constitutionibus immisceret.* E poco dopo nell'istessa Epistola mette le parole di Osio, che nell'istesso modo ragiona co'l medesimo Imperatore: *Desine quaeso,*dice, *& memineris te mortalem esse: reformida diem iudicij; serua te in illam diem purum; ne te misceas Ecclesiasticis, neque nobis in hoc genere praecipe, sed potius ea a nobis disce. Tibi Deus Imperium commisit, nobis quae sunt Ecclesiae concredidit. & quemadmodum qui tuum Imperium malignis oculis carpit, contradicit ordinationi diuinae, ita & tu caue, ne quae sunt Ecclesiae ad te trahens magno crimini obnoxius fias. Date, scriptum est, quae sunt Caesaris Caesari, & quae sunt Dei Deo. Neque igitur fas est nobis in terris Imperium tenere, neque tu thymiamatum, & sacrorum potestatem habes, Imperator.* Così poteuano, e doueuano rispondere al commandamento del Senato i Prelati, e gli altri Ecclesiastici, come hanno fatto alcuni, che più presto hanno voluto partirsi, che lasciar d'vbbidire al commandamento del Papa in cosa che è puramente Ecclesiastica, e spirituale. Aggiungo, che quando bene potesse la Republica hauer qualche pretesto per giustificar le sue leggi, non potrebbe però ricusare il giuditio del Sommo Pontefice; perche quando si disputa in materia di giurisdittione temporale, o Ecclesiastica, e si dubbita a qual delle due appartenga alcun giuditio, si deue stare al giuditio del Giudice Ecclesiastico, e non del laico, come communemente da i sacri Canoni [a] raccolgono i [b] Dottori. E chi non vuole acconsentire al giuditio del Sommo Pontefice, come in più luoghi afferma Santo [c] Cipriano, mostra animo scismatico, e fauoreuole a gli heretici.

E perche l'autore s'accorge d'hauer detto molto più di quello, che conuenga all'autorità di Prencipe secolare, soggiunge subito, che non si può dubitare, che habbi la Republica autorità di castigare i Chierici disubbidienti, pretendendo d'hauer prouato,che ne i casi graui ella habbia simile potestà da Dio, nel

che

a *Cap. Imperiũ. d.10. c. quomodo de immun. Eccl. in 6.*

b *D.Th.2. sentent. in fi Io. Drie. lib.2.de liber. Christ. c.2.Dec. et Felin.in c. pastorali, ae rescrip. Innoc. & Butr.c. caterũ de iudic. & hãc sententiam esse communẽ asseruit Iason. l.ex quacunque nu.19.ff.si quis in ius vocatur. Adde Cardin. c. quae in Eccles.n. 2. de const. Imol.ibid. n.6 Dec.n. 16.Butr.n. 97. Oldra. cons.83.*

c *Ep. 55. 59.*

che,come noi habbiamo dimoſtrato,aſſeriſce il falſo ; perche ſi è prouato di ſopra tutto il contrario ; e ſi è fatto vedere , che le proue di lui non hanno veruna forza . Soggiunge poi alcune parole, che aſſai meglio era , che gli reſtaſſero nella penna,perche lo rendono ſoſpetto di molti errori . Primo egli chiama i Prelati , e gli altri Eccleſiaſtici ſudditi del Principe , il che ſi è dimoſtrato eſſer falſo . Appreſſo vuole , che ſia caſo grauiſſimo , e delitto di leſa Maeſtà , che voglino gli Eccleſiaſtici oſſeruare , come valide quelle ſentenze , che da Prelati loro non ſono ſtate nello ſtato publicate , e commandate . Nelle quali parole da gran ſoſpetto , ch'egli non creda, che il Papa ſia *Ordinarius ordinariorum* , e poſſa in ogni luogo eſercitare la ſua giuriſdittione ; e che le ſentenze di lui per hauer forza , & autorità dipendano dalla publicatione de Prelati inferiori , e d'Ordinarij locali , che ſono coſe falſe, & erronee. E quando poi dice, che la Republica ſi ha dichiarato , che tiene queſta ſentenza per ingiuſta,e nulla moſtra di tenere vn'altro errore,che poſſa ciaſcun reo farſi giudice della ſua ſentenza . Et ogni ſecolare poſſa dichiarare, che la ſentenza del Prelato , anzi del Sommo Pontefice ſia giuſta , o ingiuſta , come gli torna bene . E finalmente quando dice,che non è il douere , che vn ſuddito ardiſca di oppoſi a quello , che rappreſenta Iddio; maſſime doue non ſi tratta cauſa di fede , e non è ſicuro ſe habbia ragione , o torto , dà chiaro ſegno di non hauer buona opinione dell'vbbidienza , che deuono gli Eccleſiaſtici a' ſuoi ſuperiori , e particolarmente al Vicario di Chriſto ; concioſia che ogni ragione vuole , come ſi è detto di ſopra , che intieramente vbbidiſcano a chi può loro legitimamente commandare, etiandio nelle coſe dubbie , ſenza far conto di chiunque ſi ſia , che gli voglia vetare l'vbbidienza .

CAPO II.

ENtra in queſto capo con vn nobiliſſimo principio , quanto alle parole, & al preteſto, che piglia;ma ſenza dubbio inſegna dottrina erronea . Et è neceſſario, che l'Autore , e ſuoi colleghi habbino patienza,e ſentano ſimili cenſure , o mutino opinione. Percioche quel dire che il Prencipe non cerca altro , che l'honor di Dio la deuotione de'Santi,l'eſercitio de ſantiſſimi Sacramenti , la frequenza delle Chieſe , e che ſi facciano oblationi per le anime de' defonti , in ſomma che ſi conſerui la pietà ,

e la

e la religione catolica ne ſuoi ſtati, e che niuno deu'eſſere tanto temerario, che ſe bene lo commanda il Sommo Pontefice, voglia ciecamente vbbidirlo ſenza conſiderare i ſcandali, & inconuenienti, che *in ſpiritualibus*, e *temporalibus* ne poſſono ſeguire; ad altro certo non tende, che a voler dare a credere, che l'interdetto poſto da Noſtro Sig. ſia contrario a tutte queſte coſe, e cagione di ſcandali, e perturbationi. il che ſenza dubbio contiene notabiliſſima temerità, e grauiſſima ingiuria della Chieſa, che gran tempo fa ſi ſerue di queſta cenſura per mantenere la debita obedienza, che ſi deue a'Prelati. E nel vero, chi dirittamente vuole conſiderare le coſe, quei diſordini, che accenna l'Autore, immediatamente come da vera, & propria cauſa naſcono dalla diſubbidienza del Prencipe, il quale ſe imitando la pietà, e religione de'ſuoi antepaſſati haueſſe voluto vbbidire, e riuocare le leggi fatte contra i Canoni, e libertà Eccleſiaſtica, non haueua luogo l'interdetto, nè ſuccedeuano quei ſcandali, e diſordini, che con molto dolor di tutti i buoni ſi ſon viſti; nè ſi poteuano temer quelli, che accenna l'Autore. Anzi ſi aumentaua la pietà, e diuotione, e ſi accreſceuano tutti quei beni, ch'egli và con molte parole eſaggerando. E ſe le anime de' defonti eſclamano per mancamento di ſuffragi, non è queſta colpa del Papa, che mette l'interdetto, nè di quegli Eccleſiaſtici che vbbidiſcono al ſuo ſuperiore; ma ſi bene del Prencipe, per la cui diſubbidienza tal cenſura viene giuſtamente impoſta. E mentre egli ſtima, che dall'interdetto ne poſſano naſcere quegli incõuenienti, che quì tanto amplifica l'autore, e potendo con vn'atto virtuoſo, e debito d'humiltà, d'vbbidienza, di giuſtitia, di religione rimediare a tutti quei mali, è coſa chiara, che non facendolo, tutti ridondano in danno della ſua conſcienza. Per tanto contro di lui gridaranno le anime trapaſſate, che rimangono priue de ſuffragi; i Santi, il culto, e veneratione de'quali viene meno; i popoli, a quali mancano molti aiuti ſpirituali, e che di più (aggiungo io) ſentono predicare, e veggono andare in ſtampa dottrina ſciſmatica, ſeditioſa, e ſcandaloſa, la quale con molta ragione ſi può con verità dire che apre la porta all'hereſie, & alla deſtruttione della religione. Di tutte queſte coſe hauerà da render conto il Prencipe, che non ha voluto vbbidire; e non gli Eccleſiaſtici, che han fatto quello che per molte ragioni erano obligati di fare. Soggiunge l'autore, che è commune dottrina de'migliori Theologi, che il Chierico è tenuto d'vbbidire al Prencipe temporale in tutte quelle coſe, che non ſono contrarie a Dio, & all'anima. Ma tolti i Teologi moderni di

Vene-

Venetia non è chi insegni simil dottrina; massime quando auuiene, che il commandamento del Prencipe sia contrario al commandamento di potestà maggiore, come auuiene nel caso nostro. e l'autore istesso di sopra con dottrina di S. Agostino ha prouato, che quando il commandamento di vn superiore è contrario, e ripugnante a quello di superior maggiore, non si deue, ne si può vbbidire. e nel caso nostro il precetto del Prencipe è contrario a quello del Papa. se l'Autore non si vuol contradire, e rifiutar la dottrina di S. Agostino, ch'egli ha approuato, la conseguenza è chiara, che bisogna vbbidire al Papa; se però egli non niega la superiorità del Vicario di Christo, che è manifesto errore in Fede; o non vuole, che il commãdamento del Papa sia ingiusto, che è quello, ch'egli pretende; ma nè egli, nè alcun de' suoi colleghi ha mai potuto prouare. Ne accade esaggerare i beni, che nascono dalla frequenza de Sacramenti, & vffici diuini, & il male che procede dal contrario; perche si può rispondere, come disse Samuele, che Dio vuole l'vbbidienza, e non il sacrificio. E perche si vegga chiaro, che la disubbidienza è cagione di tutti i mali, facciamo quest'argomento, che sarà conforme allo stile dell'autore. La disubbidienza nel caso nostro è causa totale dell'interdetto, perche posta quella, segue l'interdetto, e mancando quella l'interdetto non hauerebbe luogo. l'interdetto, come dice l'Autore, apporta seco tutti questi disordini. adunque la disubbidienza è principal cagione di tutti i mali. E la consequenza è chiara, perche, come direbbe quì l'Autore: *Quicquid est cauſſa cauſſæ, est cauſſa cauſſati*. E perche meglio s'intenda quanto vadano fuori di strada i Teologi Venetiani, che per calonniare il precetto Apostolico, e riprendere l'vbbidienza d'alcuni Ecclesiastici, pigliano questo pretesto tanto apparentemente buono, distinguiamo due precetti Apostolici, e vediamo da qual di due nascano i mali, che con tante parole, e scritture si vanno amplificando. Commandò la Santità di N. Sig. al Doge, e Senato Veneto, che riuocasse le leggi fatte contra la libertà Ecclesiastica, e desse nelle mani del Nuntio Apostolico quei Chierici, che contra ogni ragione teneua prigioni. E perche per molti mesi la cosa andò in trattato, senza che si desse alcuna sodisfattione, come la cosa richiedeua, S. Santità conforme a' sacri Canoni, passando più oltre, ordinò che se il Senato frà debiti termini non vbbidiua, s'intendessero i legislatori scommunicati, e fusse la città, & il dominio sottoposto all'interdetto. nel che si contiene conseguentemente vn'altro precetto fatto a gli Ecclesiastici, d'astenersi

da

da tutte quelle coſe,che per l'interdetto vengono prohibite. Hora è coſa certa,che il primo precetto con molta facilità ſenza verun danno, anzi con molta lode del Prencipe ſi poteua oſſeruare,come hanno anco modernamente con approuatione di tutti i fedeli, fatto altri Principi; e l'iſteſſa Republica di Venetia altre volte ha fatto; e quando ciò fuſſe ſeguito,non hauendo luogo il ſecondo precetto, non naſceua diſordine, ne inconueniente alcuno. E di ſopra noi habbiamo dimoſtrato il precetto del Pontefice eſſer ſtato giuſto, e che il Senato poteua, e doueua ſenz'altro vbbidire; & a perſuadere queſta vbbidienza doueua l'autore con gli altri ſuoi colleghi ſeruirſi della dottrina, che in queſto propoſito apportano, raccontando i mali, che naſcono, o poſſono naſcere dall'interdetto.

E perche meglio s'intenda quel che io pretendo, metterò qui vn'eſempio,che a mio giuditio dichiarerà bene queſto paſſo. Fingiamo,che ſia vn'ammalato, il quale habbi in vna gãba,o in vn braccio vna piaga mortale, e tratti col medico per eſſere curato. Il medico dice che la piaga è pericoloſa, e che per guarire è neceſſario, ch'egli faccia dieta, e ſopra tutto,che ſi aſtenga dal vino; perche altrimente la piaga verrà ad incancherirſi, e biſognerà poi con ſuo molto dolore, e pericolo della vita adoprar fuoco,e ferro,e tagliare la gamba, o braccio. Queſt'infermo rappreſenta il Senato, il quale, come ſcriue Gregorio XII. in vn ſuo Breue, haueua queſta gran piaga delle leggi,e conſuetudini contrarie à ſacri Canoni, & alla libertà Eccleſiaſtica. Il Papa che è medico ſpirituale, ritrouando adeſſo l'iſteſſa piaga col medeſimo pericolo, e forſi maggiore, che non era a tempo di Gregorio,dice che per guarire biſogna riuocar le leggi, & aſtenerſene per l'auuenire; & aggiunge che altrimente ſarà neceſſario fulminar ſcommuniche & interdetti, che ſono il ferro, e fuoco Eccleſiaſtico. Hora ſe quell'infermo non volendo vbbidire al medico ſi laſcia ridurre à tale ſtato, che biſogni con ferro, e fuoco tormentarlo, e finalmente troncargli vna gamba, o braccio; chi dirà, che la cauſa di queſti dolori,e diſordini ſia ſtato il medico, che col vetarle il vino,e minacciarli ſimili mali tentò con modo piaceuole di guarirlo? Hor vegga l'Autore, s'egli può con ragione dar la colpa de i ſcandali all'interdetto, naſcendo tutti dalla parte del Prencipe, che non ha voluto vbbidire al Papa, che come buon medico prima di venire alle cenſure, tentò piaceuolmente di ridurlo alla douuta vbbidienza. Ne dica, che gli Eccleſiaſtici, e particolarmente i religioſi ſaranno ſeueriſſimamente caſtigati da Dio per hauere *quantum*

in se est, aperta la porta all'heresie, alle bestemmie, allo sprezzo della vera religione; perche in mano de'Signori Venetiani era con vna perfetta obedienza rimediare a tutti questi disordini, & inconuenienti. Ne vale il dire, che i religiosi si partono di Europa, e vanno all'Indie sicuri quasi di perder la vita, per l'aiuto di quelle anime, e quindi inferire, che non doueano abbandonare quelle, che già sono della greggia di Christo nel grembo di Santa Chiesa; percioche il caso è molto differente; perche là si và con risolutione di predicare la verità Euangelica, e per quella morire, e col proprio sangue seminare, (come già disse Tertulliano) i fedeli, & inaffiare il campo di S. Chiesa; ma qui non è lecito dire la verità, ne viuere in obedienza del Vicario di Christo, ne si può con la morte sperare frutto alcuno. Onde meritamente hanno osseruato quelli Ecclesiastici, che si son partiti, il precetto di Christo, quando commandò a gli Apostoli con queste parole: *Et quicunque non receperit vos, neque audierit sermones vestros exeuntes foras de domo, vel ciuitate excutite puluerem de pedibus vestris.* E nel vero è gran marauiglia, che l'Autore tanto si stenda in questo particolare, confondendo l'obligo del Pastore, e del Prelato, con quello de Religiosi, atteso che quello è obligo di giustitia, e camina per altre leggi; questo è obligo di carità, che in tutto, e per tutto dipende dall'vbbidienza de'loro superiori. Per tanto hanno sauiamente giudicato esser meglio vbbidire, che sacrificare, hauendo massime hauuto ordine, o di osseruare l'interdetto, o di partire. Quello, che tocca a Prelati, e pastori deue essere esaminato con altre regole; ma perche non fa a mio proposito non ne voglio dir altro. Le attioni de Religiosi hanno per regola infallibile l'vbbidienza, e perciò loro tocca esequire quanto gli vien commandato. vegga chi commanda, se il suo commandamento sia ispediente, o nò. E quando bene in qualche cosa haueſſero mancato non toccaua in modo alcuno al Prencipe correggerli, o gastigarli. Ma argomenta l'Autore dalla correttione di S. Paolo fatta a S. Pietro, che era Papa, che molto piu può il Principe correggere gli Ecclesiastici quando commettono errore, massime in pregiuditio delle anime. E non s'auuede, che gran differenza è fra l'vna cosa, e l'altra; percioche quella fu correttione fraterna senza vso di giuridittione alcuna; quì si tratta di correttione, e gastigo giuridico: quella fu da persona Ecclesiastica; questa si esercita da persone laiche, e quel che importa senza verun fondamento di giustitia. Si dif- *Matt.* 10.

fonde appresso l'Autore a prouare, che non deuono i pastori abbandonare le loro pecorelle: nel che non posso, ne voglio contradirgli. à me basta, che questo per le ragioni dette non tocca a religiosi. E mi marauiglio grandemente, che seruendosi egli del testimonio di San Clemente Romano, falsamente applichi a' Religiosi quel che egli espressamente dice a Vescoui, come dimostrano le stesse parole da lui recitate: oltre che mostra di non hauer ben'inteso il precetto di San Clemente, il quale parla di quelli scommunicati, che secondo l'vso antico della Chiesa faceuano publica penitenza, quali vuole, che siano aiutati, e consolati da'Vescoui, perche non si desperino: ma il caso nostro è molto diuerso. e pure senza dubbio tocca a'Prelati in simili pericoli hauer cura delle loro pecorelle. Ma la comparatione del precetto di Clemente con quello di Papa Paolo, e molto fuora di proposito: perche S. Clemente ragiona del Pastore, che può liberamente esercitare l'vfficio suo: e qui siamo in caso, doue sotto graui pene sono impediti gli Ecclesiastici di far quel che deuono, cioè osseruare le censure Pontificie. Aggiungo vn'altra marauiglia, che l'autore non s'accorge, che in questo discorso distrugge tutta la fabrica, ch'ei s'è ingegnato di fare; perche egli in tutta questa sua opera non pretende altro se non prouare che le censure Pontificie siano nulle, di niun valore, & effetto: onde segue, che i Venetiani non sono scommunicati: e qui nondimeno per prouare, che i Religiosi douean restare nello stato, si fonda nel testimonio di Clemente, il quale dal pericolo, e bisogno grande, che hanno i scommunicati, persuade a'Vescoui, che con ogni diligenza attendano alla salute loro. Dà questo io argomento contra l'Autore: ò egli crede, che i Senatori siano scommunicati, e lo Statò interdetto, o nò. Se dice di sì; adunque le censure Pontificie son valide, e quanto egli ha scritto, tutto è falso. Se dice di nò; quello che qui scriue contra i religiosi non è a proposito. E certo, ch'io confesso che non [redacted] ho veduto in tutta quest'opera spropositi maggiore, massime ch'egli fa sì gran conto d'vn ricordo di Clemente Pontefice, che lo prepone ad vn'espresso commandamento di N. S. atteso, che li Teologi Venetiani non vogliono dare troppo credito alle Constitutioni di Clemente. Ma poiche egli se ne vuole seruire con poco, o niun fondamento, mi piglierò anch'io licenza di valermene contra di lui, perche questo Santo Pontefice nel medesimo libro citato da lui insegna che il Sacerdotio è maggiore del regno è più sublime. Et in vn'altro luogo

Lib. 2. Cōstit. Apost. c. 40.

Cap. 34.
Cap. 24.

pur

pur dell'istesso libro mostra chiaro, che deuono i Prelati della Chiesa hauere molti beni, quali dice esser beni di Dio.

Ma ritornando a proposito dice, che è incerto il commandamento di N. Sig. col quale si difendono quei Religiosi, che si son partiti, & apporta diuersi argomenti; quali quando bene contengano verità, altro non prouano, se non che può essere che N. S. secondo la diuersità delle persone, e de'luoghi habbia dato ordini differenti; il che non fa al caso. Vuole poi prouare, che possa il Principe a titolo di giusta, e necessaria difesa castigare i religiosi, ò altri Ecclesiastici, quando vogliano osseruare l'interdetto: & a questo propsito cita il Nauarro, e S. Antonino; ma come di sopra si è detto, qui non ha luogo la necessaria difesa, ne vi può essere la moderatione necessaria, mentre si può ricorrere a superiore, & è in mano del Prencipe senza vsar violenza toglier affatto ogni pericolo, & inconueniente. In somma tutto quello, che qui dice non proua cosa alcuna contra i Religiosi; ma ben dimostra la sinistra opinione ch'egli ha del precetto Apostolico.

Bos de Princ. & priuil. eius.

CAPO III.

QVi pretende l'Autore prouare, che non pecchino i laici, sentendo messa in luogo interdetto ne siano obligati i Religiosi con graue pericolo ad osseruarlo. E quanto al primo punto non si può negare, che il Nauarro con alcun'altro hanno tenuto quel che qui egli dice. ma è anco vero, che molti altri tengono il contrario; E se l'autore dà tanto credito al P. Suarez Giesuita, che nella dottrina di lui vuol fondare il secondo punto di questo capo, douea anco dargli credenza in questo, il quale vuole, che il sentir Messa in luogo interdetto, quando l'interdetto è denuntiato sia *ex genere suo* peccato mortale; perche è attione assai graue, & è vn cõcorrere a suo modo al sacrificio, che per l'interdetto vien prohibito. Per tanto vanamente và argomentando, che sia cosa più sicura a'laici il sentir Messa, che astenersene, perche senza dubbio qui anco vale quella sentenza: *Melior est obedientia, quam victimæ.* Ne di questo pũto occorre dir altro, se non che quelli Scrittori, ch'esortano i laici a non sentir Messa mentre dura l'interdetto gli esortano a far vn'atto di vbbidienza, a riconoscere, e riuerire l'autorità Pontificia, & a mostrarsi veri figliuoli della Chiesa, che sono tutte opere lodeuoli, e meritorie, tãto più quãdo bisognasse sentire Messa di alcuno scõmunicato, che necessariamente si debba schifare, massime *in Di-*

Disp. 34. decensuris sect. 5. n. 9.

nimis. Nel qual caſo parlano i Dottori [a] aſſai ſcropoloſamente.

Quanto al ſecondo punto mentre vuole perſuadere, che ſia lecito a Religioſi di celebrare, non oſtante l'interdetto, dà nota alla ſua Republica di fierezza, barbara crudeltà, e tirannia, volendo che ella con giuſto timore induca gli Eccleſiaſtici a celebrare, che vuol dire, ch'ella veramente minacci male graue, e che in fatti ſia per eſequirlo, coſa che appena ſi crederebbe di perſone barbare, non che d'vna Republica ſtimata tanto prudente, e pia. Ma dato che coſi ſia, che quei Signori venghino a queſto termine, che dice l'Autore di coſtringere con graui pene a celebrare, non potrà con tutta la ſua Retorica ſcuſare lo ſprezzo della cenſura. Percioche è coſa certa, che non per altro con tanta diligenza procurano quei Signori, che non s'oſſerui l'interdetto; ma ſi attenda a celebrare come prima, ſe non per dare ad intendere a' ſudditi, che l'interdetto è nullo, che non obliga, e che niuno è tenuto ad oſſeruarlo. e tutto queſto per non ſoggettarſi al precetto Apoſtolico, & alla ſentenza del Papa. E queſto, ſecondo la commune ſentenza [b] de' Dottori, è il vero, e proprio ſprezzo che induce peccato mortale. Onde è coſa chiara, che in ſimil caſo per qual ſi voglia graue danno, che venga minacciato non ſi può violare alcuna cenſura. Et a queſto modo vogliono alcuni, che s'intenda il *cap. ſacris, de his, quæ vi, metusve cauſſa fiunt*. E communemente inſegnano i [c] Dottori, che in queſto caſo più preſto ſi deue tolerare ogni gran male, che violare la cenſura. Ne vale l'argomento, che qui fa l'Autore, che la partenza d'alcuni religioſi ſia ſegno chiaro che non ſia martirio il ſopportar ſupplicij per queſta cauſa, douendoſi credere della bontà loro, che non haurebbero voluto perdere l'occaſione di vna coſi fatta corona. L'argomento dico non vale, perche ſecondo quello, che inſegna contra [d] Tertulliano S. [e] Atanaſio, come nelle occaſioni è neceſſario patire il martirio, coſi non ſempre l'huomo è tenuto ad eſporſi al pericolo di quello; perche non ſenza cauſa diſſe Chriſto in S. *f* Matteo:

Cum

[a] *D. Thom. Quodl. 11. a. 9. & in 4. d. 18. q. 2 a. 4. quæſtiun. 3 ad 1. Alexa. Alenſ. 4. p. q 23. mem. 1. a 6. §. 2. Ricard in 4. d. 18. a. 6. q. 2. ad 1 Durand. ibid. q. 5. ad 3. Gabr. q. 3. dub. 4. Adrian. Quodl. 1. a 3. & in 4. q. 3. de clauſ. Petr. a Sotoleti 3. de excom. Caiet. 1. 2. q. 69. a. 4. & 2. 2 q. 125. Fauet Abbas c. ſacris. circa fin. de his, quæ vi, metuſue cauſa fiunt. Couar. qui alios citat. c. alma mater. p. 1. §. 3. nu. 9.*

Oſtienſ. in ſum. de ſentent. excommun. §. ſed numquid. Summa conſ. de ſentent. excommun. quæſt. 173. Raimun. tit. de ſentent. excommun. §. 40 Aſten. lib. 7. tit. de pœn. commun. cum excom. quæſt. 3. Gloſ. cap final. de exceſſ. Prælat. verbo compulit. & ibi Butr. n. 19. b D. Thom. 2. 2. q. 186. a 9. in corp. & ad 3. Caiet. ibid. & q. 104. a. 2. & q. 105. a. 1. Altiſiod. lib. 2. ſum. tractat. 20. Adriani Quodl. 6. a. 2. Alphon. a Caſt. lib. 1. de poteſt. leg. pœn. c. 5. dotum 6 Gerſon. ſect. 5. de vita ſpirit. animæ, & in Opuſ. de hac materia conſid. 2. 3. & 4. Nauar. in Man. cap. 20. n 20. c. 23. n. 42. Couar. c. alma mater. p. 1. §. 7. n. 6. & 7. c c. Lotarius. 31. q. 2 c. non ſolũ. 11. q. 3. c. nolite timere. 11. q. 3. Angel. excom. 8. nu. 18. Sylueſ. excom. 5. q. 14. nu. 23. Couarr. c. alma mater. p. 1. §. 3. n. 9. Palud. d. 18 q. 6. a. 2. Maior. ibid. q. 4. Nauar in Man. c. 27. n. 36. & c. inter verba præl. 3. n. 4. Sot. in 4. d. 22. q. 1. a. 4. Tolet. lib. 1. c. 11. ver. aduertendum tamen. Suar. diſp. 6. de cenſ. ſect. 3. n. 6. 7. d lib. de fuga in perſecut. e Apol. de fuga ſua, §. 19.

Cum autem perſequentur vos in ciuitate iſta, fugite in aliam. Il che tanto più è vero, quando v'intrauiene il precetto del Superiore. Nel reſto è coſa chiara, che quando auueniſſe il caſo, che alcuno patiſſe la morte per l'oſſeruanza dell'interdetto, ſarebbe martire, come ſi raccoglie dall'hiſtoria di S. Erminigildo, che per martire è celebrato da S. Gregorio [a]. Nè per altro fu canonizato per martire S. Tomaſo Cantuarienſe, ſe non perche tolerò valoroſamente la morte per difeſa della libertà Eccleſiaſtica.

E ſe bene l'Autore co'ſuoi colleghi s'ingegna di moſtrare, che non interuenga ſprezzo nelle attioni, che ſi veggono tutto dì nel Dominio Veneto; tuttauia oltre a quello che ſi è detto di ſopra, in che propriamente conſiſte lo ſprezzo, ſe ne poſſono anco chiaramente moſtrare euidenti ſegni, percioche è opinione di molti Dottori [b], che la frequenza, e moltitudine de gli atti ſia gran ſegno, che ſi diſpreggia la legge, o precetto, che coſi alla ſcoperta, e licentioſamente ſi laſcia d'vbbidire. Onde sforzando vniuerſalmente i Venetiani tutte le perſone Eccleſiaſtiche a violare l'interdetto, e queſto non per altro, ſe non per moſtrare ch'eſſi nõ ſono obligati ad vbbidire al commandamento del Papa, danno ſenza dubbio inditio manifeſto di diſpregio, come ſi raccoglie da S. Tomaſo [c], e da quello che ſcriue Gregorio IX. in caſo molto ſimile di vn Veſcouo, che hauea sforzato i ſuoi ſudditi a violare l'interdetto Apoſtolico. Molte altre coſe ſi potrebbono addurre intorno a queſto particolare; ma perche non è mio intento offendere alcuno, le tralaſcio. Queſto ſi bene affermo, che quãdo alcuno voleſſe pur difendere nõ eſſerni veramente ſprezzo, non per queſto ſi potrebbono gli Eccleſiaſtici ſcuſar da peccato, violando l'interdetto con graue ſcandalo, pericolo di ſciſma, e di manifeſto errore in fede; perche in tal caſo non ſi viene a contrafar ſolamente al precetto Eccleſiaſtico; ma anco al precetto diuino di non ſcandalizare, di non ſepararſi dal ſuo capo, di non fomentare, o fauorire errore alcuno contrario alla Fede; perche in tutti queſti cãſi il graue timore non ſcuſa, come ſi raccoglie da S. Tomaſo [e], & altri [f] Dottori.

Dal che ſi vede quanto malamente ſi ſerua l'Autore della dottrina del Suarez per ſcuſare il peccato di coloro, che ſotto preteſto di paura graue violano l'interdetto: atteſo che quel Padre con la dottrina commune, parla ſolamente quando ſi fa contra il precetto puro humano, & Eccleſiaſtico. E qui noi habbiamo dimo-

a *Li. 3. dialog. c. 31. habetur 1. q. 1. c. ſuperueniẽte. & c. fin. 24. q. item 1.*

b *Oſtien. in ſum. tit. de sẽt. excom. §. neceſſe. ver. ſed nũ quid. Ioan. And. c. ſacris, de his quæ vi metu cau. fiu. Adrianus Quodl. 6. a. 2. Alfonſ. a Caſt. lib. 1. de poteſt. leg. pœn. c. 5. doc. 6. Coua. cap. alma mater. 1. p. §. 7. nu. 6. 7. ver. tertio inde infertur. Nau. Man. c. 27. n. 29. Sua. de cenſ. diſp. 15. ſect. 2. nu. 11. & 2. 2. q. 105. a. 2.*

c *2. 2. queſt. 3. art. 2.*

d *Cap. fin. de exceſs. Pralat. & ibi Gl. verbo claues. Oſtien. n. 1. Ioan And. nu. 2.*

e *2. 2. queſt. 3. art. 2.* f *Caiet. ibid. Nauar. Man. cap. 27. nu. 187. Zabar. cap. ſacris. de his quæ vi met. cauſ. fiu. Suar. de cenſ. diſp. 34. ſect. 4. num. 4.*

dimoſtrato, che v'intrauiene lo ſprezzo, nel qual caſo il medeſmo Padre chiaramente dice eſſerui ſempre peccato. Aggiungeſi oltre a queſto, che vi concorrono più precetti diuini, di non ſcandalizare, di non fare ſciſma, e di non fomentare errore contra la Fede. Per tanto vegga bene l'Autore ſe a queſto può ſodisfare la riſpoſta ch'egli dà a gli Scrittori di Bologna, & alli Gieſuiti, come egli dice; atteſo che non ſolamente ſi viola la legge di Dio remota, in quanto ella commanda, che ſi vbbidiſca al Superiore; ma oltre allo ſprezzo della legge humana, ſi fa immediatamente contra i precetti diuini, che hora finiſco di raccontare.

CAPO IV.

TOrna qui di nuouo l'Autore a metter in campagna quello, di che a lungo hauea trattato nella prima Parte, e ſi affatica di traſportare in volgare alcune parole di S. Bernardo, con le quali quel Santo meritamente riprende vn Monaco, che ſotto velo di apparente vbbidienza, voleua ſcuſare la manifeſta apoſtaſia dalla Religione. onde egli proua, che non ſi deue vbbidire a coloro, che commandano coſe illecite, e contrarie alla legge di Dio. E mi marauiglio grandemente, che l'autore non auuertiſca, che la dottrina di quel Santo è manifeſtamente contraria all'intento ſuo: percioche egli diſtingue tre ſorti di coſe; alcune puramente buone, altre puramente male, & in queſte afferma, che non ha luogo l'vbbidienza; percioche per niuno precetto humano, nè ſi deuono tralaſciar quelle, nè eſequir queſte. altre ſono quaſi poſte in mezo, che ſecondo diuerſe circonſtanze, del modo, del luogo, del tempo, e delle perſone, poſſono eſſer hor buone, hor male; & in queſte dice hauer luogo l'vbbidienza del Superiore. Et applicando poi al particolar di che trattaua, dice che la partenza di quei Monaci, de' quali egli ſcriueua, per eſſer ſtata fatta ſotto la condotta, e precetto del loro Abbate, poteua eſſer ſcuſata per l'vbbidienza; ma la dimora, che tuttauia faceua quel Monaco a cui ſcriueua, dopò che già era morto l'Abbate, non ſi poteua più in quel modo ſcuſare. E perciò lo riprende, e lo eſorta a ritornare. E perche s'intenda quanto malamẽte ſi ſerua l'Autore di queſta dottrina, cõclude queſto Sãto con queſte parole: *Quod nec purum bonum, nec medium, ſed plane purum fuerit malum ſic obediſſe ſic veſtrũ Monaſterium reliquiſſe.* Perche eſſendo manifeſtamẽte contra il voto della ſtabilità, non poteuano, ne doueuano vbbidire a chi commandaua cõtra il voto. Et affinche s'intenda bene il fatto, biſogna ſupporre che quel-

quell'Abbate di Morimondo,come afferma S.Bernardo era ſoggetto all'Abbate Ciſtercienſe, & al Veſcouo Lingonenſe ; e ſenza licenza dell'vn',e l'altro non poteua fare quel motiuo, che fece di partirſi con alcuni Monaci . Dice adunque queſto Santo , che ſe alcuni Monaci han ſeguitato quell'Abbate, perſuadendoſi ch'egli haueſſe l'autorità del Veſcouo,e dell'Abbate maggiore, per virtù dell'vbbidienza ſono ſcuſati quanto al partire, purche doppo chè hanno ſaputo la verità, immantinente ritornino . E poi ſoggiunge : *Igitur aduerſus illos tantum, immo pro illis ſermo eſt nobis,qui ſcientes,& prudentes miſerunt manus in ignem, qui conſcij præſumptionis ſequuti ſunt præſumptorem , non audientes Apoſtolum prohibentem , & denuntiantem, vt ſe ab omni fratre ambulante inordinatè ſubtraherent , contemnentes & ipſius Domini vocem dicentis: Qui non colligit mecum,diſpergit .* Queſta dunque è l'vbbidienza, che biaſima S. Bernardo, quando la perſona vbbidiſce ad vno,che sà , che non commanda bene,o perche non ha legitima autorità, o perche commanda coſa,che manifeſtamente è contraria alla legge di Dio . Contra coſtoro fa tutta la dottrina di S.Bernardo; l'eſempio de'Fariſei, che diſpreggiauano il precetto di Dio per ſeguire le traditioni humane,e tutto il rimanente che quì apporta l'Autore. percioche quando la coſa che ſi commanda è puramente mala,non ha luogo la ſimplicità,ma biſogna ſeruirſi della prudenza, e dire cõ gli Apoſtoli: *Obedire magis oportet Deo , quam hominibus .*

Hora venendo al noſtro particolare, l'Autore pretende, che non ſi debba vbbidire al Papa,perche commanda, che gli Eccleſiaſtici non dicano Meſſa, e per conſeguente che i laici non l'aſcoltino . Per proua di queſto ſi vuol ſeruire della dottrina di S. Bernardo, e dice che per conoſcere ſe ſi deue vbbidire,o nò,ſi deue conſiderare ſe l'vdir Meſſa ſia opera di pietà , di fede, e carità. parimente il Religioſo,a cui è commandato, che ſi parta dal Dominio Veneto; deue conſiderare ſe è contra la pietà , fede, e carità. Nel che malamente applica la dottrina del Santo. perche ſe bene egli ha detto,che è puramente buona la fede,la ſperanza,e la carità;intende però gli atti eſſentiali di queſte virtù,che ſi chiamano nelle ſcuole, eliciti ; perche non è huomo al mondo,che poſſa commandare che non ſi creda,non ſi ſperi,non ſi ami Dio; ma non coſi dice S. Bernardo de gli atti imperati di qualſiuoglia virtù,anzi quelli ſon poſti in mezzo,che poſſono eſſer buoni,e mali, maſſime quando ſono atti eſterni,quali talvolta ancor che ſiano proprij,& eliciti dalle virtù,poſſono da qualche circoſtãza eſſere viciati,e corrotti. come per eſempio,il cõ-

feſſar

ſeſſar'e difender la Fede,diſputando con gli heretici,& infedeli, è atto eſterno di Fede, ma per riſpetto del luogo,delle perſone, e forſi del tempo,può eſſere illecito, e per lo pericolo che può accadere nelle perſone idiote, & ignoranti, meritamente è ſtato prohibito da'Canoni,che i laici non poſſino diſputare delle coſe della Fede; e chi diceſſe,che quel precetto non può obligare,o è ingiuſto,ſarebbe più che temerario. Parimente il dar limoſina,o ſeruire ad vn'ammalato,ſono attioni di miſericordia, e poſſono eſsere imperate dalla carità; e pure non può la moglie contra la volontà del marito, ne'l figliuolo di famiglia contra la volontà del padre far limoſina; ne'l Religioſo può ſenza licenza metterſi in vno Spedale a ſeruire a gli ammalati. All' iſteſso modo,il dire,e ſentir Meſſa è atto,che può eſſer imperato dalle virtù,che nomina l'Autore; ma non è però talmente buono,che per varie circonſtanze non poſsa eſsere peccato; perche ſe vna donna,o vno che non fuſse Sacerdote voleſse dir Meſsa, farebbe ſenza dubbio vn graue ſacrilegio. E ſe il Prete voleſse dirla, eſsendo legitimamente ſoſpeſo,o ſcommunicato, o interdetto,o pure dopo hauer mangiato o beuuto,ſenza dubbio peccarebbe. Non è adunque queſt'opera di quelle, le quali,ſecondo S.Bernardo,non ſi poſsono prohibire. dal che ſi vede,che indarno s'affatica l'Autore, e con dottrina mal fondata vuole calonniare l'vbbidienza di quei Religioſi,che ſi ſon partiti per nõ contrauenire all'interdetto; e ſcuſare, e difendere il ſacrilegio di coloro, che non oſtante le cenſure ſacrilegamente perſeuerano nel celebrare. Nè giouano le parole di S. Bernardo, che ſono ponderate dall'Autore: *Nunquid ideo,aut malum eſſe deſijt, aut vel minoratum eſt,quia Papa conceſſit?* Perche hauendo quel Santo prouato a lungo,che quella partenza, della quale ei tratta era ſtata ſcandaloſa,ſeditioſa, ſciſmatica, dannoſa alla Religione, con diſguſto, e riſentimento de'Superiori, e manifeſto pericolo de'ſudditi, tanto di coloro che partirono, quanto de gli altri che reſtarono, e perciò totalmente contraria alla legge di Dio,& in ſe ſteſsa puramente mala; con ragione dice, che per licenza, o commandamento del Papa non perdeua punto della ſua malitia, nè diuentaua in parte alcuna migliore. E perciò meritamente ſi diffonde a prouare, che biſogna vbbidire più a Dio, che a qualſiuoglia poteſtà creata. Ma tutto queſto non fa al caſo noſtro, potendoſi in molti caſi ſenza peccato laſciar la Meſsa; anzi tal'hora,come habbiamo prouato, può eſſer peccato tanto il dirla,quanto l'aſcoltarla, quando venga da legitimo precetto prohibita. Fa poi gran conto d'vn'argomento,

to,che fa quel Santo a quel Monaco apoſtata,dimandandogli s' egli s'era partito volontieri,o contro ſua voglia. E conchiude, che ſe lo hauea fatto volontieri,non ſi poteua ſcuſare,ne coprire co'l preteſto dell'vbbidienza;e ſe l'hauea fatto contra ſua voglia,era manifeſto argomento,che la conſcientia lo rimordeua, come di coſa mal fatta;e perciò non douea in conto alcuno vbaidire a chi gli commanda coſa, doue egli haueſſe conſcientia di peccato,e ſoſpettaſſe che il cõmandamento nõ fuſſe giuſto.E con chiude:*Vbi vero ſuſpicio, ibi diſcuſſio neceſſaria*. E poi riprẽde vna tale patienza,che vbbidiſce a chi coſi malamente cõmanda. E ſe bene l'Autore fa gran conto di queſto concetto, e vuol con quello prouare,che ſi debba eſaminare il precetto del Superiore;tuttauia non fa nulla,perche S.Bernardo in queſto luogo altro non inſegna,ſe non quello ch'egli hauea imparato dall'Apoſtolo,quando ſcriuendo a'Corinti, moſtrò che non ſi poteua con dubbio,o ſcropolo di conſcientia far coſa alcuna,ancor che buona,o indifferente. Per tanto quando il precetto del Superiore è tale,che in quello non appariſce ombra di male,ſi può, e ſi deue ſenza veruna reſiſtenza,o dubbio eſequirç:come all'incontro nõ ſi deuevbbidire quando contiene manifeſto peccato.Ma quando non ha nè l'vna coſa,nè l'altra, ſe non genera nell'animo di chi vbbidiſce dubbio alcuno,non può naſcere difficoltà contra l'vbbidienza. ſe partoriſce dubbio,qui dice S.Bernardo,che biſogna conſiderare. e ſe la conſideratione toglie il dubbio,o almeno riduce l'animo a tale,che non ſcorge nel precetto manifeſto peccato,può,e deue il ſuddito ſicuramente vbbidire, per quel che a lungo habbiamo di ſopra prouato nella prima parte, doue habbiamo moſtrato con dottrina de'Padri eſſer commune opinione de'Santi,e de'Teologi, che etiandio nelle coſe dubbie è neceſſario,che il ſuddito vbbidiſca. *Ep.1.c.8.*

Eſſendo adunque coſi,la dottrina di S.Bernardo,non fauoriſce punto l'intento dell'autore,che pretende biaſmar l'vbbidienza di chi vuole oſſeruare l'interdetto, o di chi ha voluto più preſto vſcire dallo ſtato,che fare contro il precetto del Papa. Ne ſi può diffendere con pretender, che ſimile vbbidienza ſia ſcandaloſa; perche,come ſi è detto,dall'oſſeruanza preciſa non ne può naſcere ſcandalo alcuno,ancor che i ſette Teologi ne vanno fingendo vna gran moltitudine. Ma piena di ſcandali è la diſubbidienza accompagnata con l'altre circonſtanze, che habbiamo detto di ſopra. Per tanto non ſi lamenti l'autore,che ſi dica male della ſua dottrina, e de'ſuoi colleghi.

CAPO V.

PArendo all'autore d'hauere assai ben fondato il suo intento, si riduce in questo capo, con vn specioso titolo, a volere con dottrina de' Padri, & esempi de' Santi difendere la Republica da scisma, e da heresia: nella quale conclusione io non pretendo contradirgli; perche ho sempre hauuto honoratissima opinione di quel Senato, e di tutto quel dominio, al quale la Chiesa, come ha fatto molti fauori, così non manca di riconoscere molti oblighi. Dirò solo quello, che mi occorrerà intorno alle proue, che quest'autore apporterà, e del resto lascierò il giuditio a chi tocca. Dice adunque questo Teologo, che non si può chiamare il Doge con gli altri Senatori, ne scismatici, ne heretici, ancor che non vbbidiscano al Papa: perche dice S. Agostino: *Non vtique contemnit potestatem, sed eligit maiori seruire*. Al che di sopra si è risposto a bastanza, doue habbiamo mostrato, che questo non può hauer luogo, se non quando il precetto di chi commanda contiene manifesto peccato. Ben'auuertisco questo Reuerendo Maestro, che non è senza gran temerità che vn par suo osi fare al Vicario di Christo si manifesta ingiuria; presupponēdo che'l precetto di lui sia tanto manifestamente contrario alla legge di Dio, che si possa senza niun riguardo, non dico lasciar d'vbbidirgli, ma fargli liberamente resistenza con termini non più vsati. Che la Republica professi di voler vbbidire al Papa nelle decisioni *de Fide, & moribus* in generale, & in tutto ciò che non può errare, non si può per ciò riprendere; ma non per questo è sicura, come afferma l'Autore, che in questa sentenza il Papa habbi errato; perche ella è in tutto conforme a quello, a che la Republica si è più volte obligata, e che da gli antepassati è stato riconosciuto come debito all'Ordine Ecclesiastico. E quanto alle censure fulminate, non è questa la prima volta, che i Papi l'hanno imposte, non solo contrapriuati, ma anco contra supremi Prencipi, come l'istessa Republica ha altre volte isperimentato. Che ella poi non sia sprezzatrice di scommuniche, o di potestà Ecclesiastica, l'Autore lo dice, ma non lo proua. E noi habbiamo mostrato di sopra, che si veggono manifesti segni, & effetti di sprezzo, quale per auuentura non s'è più visto nella Chiesa di Dio. Onde non è marauiglia, che si dica, che questi sono principij di scisma; che così cominciarono gl'Inglesi; e per questa via entrò l'heresia in Alemagna, & altri paesi infetti. e finalmente, che si camina per la strada di Marsilio da Padoua, di Giouanni Hus, e

di

di Vuitcleph: perche con ragione disse alcun *a* Scrittore, che non si può tener per buon Christiano, chi disputa, e contradice ad vna sentenza della Chiesa. Io sò che S. Cipriano *b* scriue: *Qui cathedram Petri, super quam fundata est Ecclesia deserit, in Ecclesia se esse non confidat.* Sò che è scritto ne' sacri *c* Canoni, che non è lecito trasgredire i precetti Apostolici, e che facendo il contrario, si rende la persona indegna di participare con quella. Sò che ne i medesimi *d* si troua, che chi si mostra contumace alla Chiesa Romana, pecca contra la Fede, e di leggieri trabocca in heresia. Sò che molti *e* Pontefici chiamano questa disubidienza peccato in Spirito santo, volendo dinotare la grauezza, e diformità di questa colpa. Sò finalmente, che S. Cipriano *f* non conosce altro principio de scismi & heresie, se non la disubbidienza, che si mostra al pastore. Ben può l'Autore a posta sua applicare alla Republica le parole di S. Gieronimo tolte dalla prefatione sopra Giosue, doue si duole d'essere a torto punto, e calonniato; perche ogni buon'intendente conoscerà, che questa non è scarpa che calzi a questo piede. E la risposta del Concilio di Trento a gli Ambasciatori Veneti, contiene lode delle attioni passate della Republica; ma non scusa le presenti; se bene le può rendere degne di minor pena, quando riconoscendo la colpa ricorrano alla pietà di S. Chiesa. E l'Epifonema, che v'aggiunge, è vna solenne bugia; perche come si è mostrato, non hanno mai hauuto tal'vso; e quando hanno tal'hora ecceduto i termini loro, ne sono stati ripresi da' Papi, & essi hanno riceuuta la correttione, & hanno vbbidito. E quando accettarono il Concilio di Trento, s'obligarono all'osseruanza di quello, senza niuna eccettione.

a *Naucler. generat. 42*
b *Lib. de vnit. Eccl. habetur d. 93. c. qui cathedram.*
c *d. 12. c. præceptis. & d. 19. c. nulli. & c. enimuero.*
d *d. 22. c. omnes.*
e *25. q. 1. c. violatores. c. generali. c hac consona. & q. 2. cap. si quis dogmata.*
f *Ep. 55. 59. 65.*

Ben mi dispiace grandemente, che con l'esempio di S. Cipriano, voglia scusare la disubbidienza della Republica; percioche il caso è molto differente, perche all'hora si trattaua d'vna cosa molto controuersa, e che per vna parte, e l'altra haueua molta difficoltà; nè era stata ancora con autorità Ecclesiastica decisa: e perciò S. Agostino scusa questo Santo da heresia, o scisma, e loda il zelo co'l quale si moueua. Ma il caso nostro camina per altra via, perche la Republica di Venetia non può negare d'hauer altre volte riconosciuto il debito suo, di vbbidire in simili cose alla Sedia Apostolica, e riuocar leggi contrarie a' sacri Canoni. Nè può essersi scordata di quel che sotto Giulio II. con solenne giuramento s'obligò al Papa, & alla Sedia Apostolica; onde non può hauere alcun pretesto di non volere adesso riconoscer la giustitia, e validità della sentenza Apostolica.

Lib. 3. cõt. Donat. c. 3. & seq.

Peggiore è assai l'altro esempio, ch'egli apporta di Zacaria Vescouo di Calcedonia: perche all'istesso modo poteua riferire l'esempio di molti altri Vescoui scismatici, che aderiuano a Fotio, che da Nicolò Papa era stato deposto, e condannato. Bennoi trouiamo nell'istesso luogo l'oratione di Basilio Imperatore, nella quale afferma, che ogn'vno si deue acquetare al giuditio del Pontefice Romano. Del testimonio del Cardinale di Cusa, come quello che scrisse in tempi turbolenti, e scismatici, non si può, ne deue far gran fondamento; per esser stato di quella opinione, che communemente adesso è tenuta erronea, e principio di molti errori. Oltre, che quando bene si debba riceuere quello che scriue quel Cardinale, in ogni modo la sentenza di Nostro Signore starebbe in piedi, per esser fondata in tanti Canoni, che più non si può desiderare. E perche torna l'Autore all'esempio di S. Cipriano, del quale ho già detto di sopra, non ne dirò qui altro, massime che quella era controuersia dogmatica, la quale, come si è detto, non essendo ancora definita, poteua, e douea con ogni diligenza essere esaminata da'Vescoui; & hauendo S. Cipriano dalla parte sua la maggior parte de'Vescoui Africani, che s'appoggiauano a' testimonij della Scrittura, potè ragioneuolmente sospettare che Stefano Papa con poco fondamento, come persona priuata, senz'hauer vsato la debita diligenza, hauesse parlato in quel modo che a lui, & a'colleghi non pareua conforme alla Scrittura. Ma questa differenza che hoggi verte trà la Santità di Nostro Signore, e la Republica di Venetia, e già più volte da diuersi Pontefici giuridicamente diffinita a fauore de gli Ecclesiastici. E, come habbiamo detto, l'istessa Republica altre volte ha riconosciuta la sua ingiustitia. Essendo dunque tanta differenza tra l'vna causa, e l'altra, non deue l'Autore farsi tanto caualiero con l'esempio di S. Cipriano, massime che S. Agostino dice di quel Santo: *Si in hac causa aliquid purgandum habuit, vltima passionis falce fuisse sublatum.* Et altroue riferisce, che si deue credere, che quel Santo ritrattasse l'opinione che hauea tenuto. E però si potrebbe dire a i Signori Venetiani quel che disse S. Ambrogio a Teodosio Imperatore, che con l'esempio di Dauid scusaua il suo peccato: *Qui sequutus es errantem, sequere pœnitentem.* Se fin'adesso hanno fatto resistenza al Papa, come si dice hauer fatto quel Santo, rinochino ancor essi il loro errore, e tornino in gratia di Nostro Signore, come quel Santo prima di morire abbracciò la Catholica, & Apostolica dottri-

In 8. Syn. act. 6.

Lib. de vni. bapt. c. 13.

Ep. 48.

dottrina. Nè basta dire, che i Vescoui in quel Concilio, parlarono con poca riuerenza della opinione Papale, perche si poteuano scusare per le ragioni dette. Ma coloro, che hanno scritto per la Republica hanno tanto passato i termini, non solo della modestia, ma della verità, che è stato sforzato il santo Vfficio venire a graui, e seuere esecutioni. E quanto possa loro giouare l'hauere sottoposto le loro scritture alla censura della Chiesa, che non può errare, si dourà a suo tempo maturamente considerare, massime essendo quel modo di parlare proprio di coloro, che tengono, che il Papa possa errare. E se bene l'autore ha sottoposto la sua scrittura alla Sedia Apostolica; pure di questo anco si dourà trattare per la varietà, ch'egli dimostra dicendo hora ad vn modo, hora ad vn'altro.

CAPO VI.

Siamo finalmente venuti alla conclusione dell'opera, nella quale l'autore cerca à più potere di scusarsi da temerità, e piglia per scudo l'autorità dell'Illustrissimi Cardinali Baronio, e Bellarmino, nel che a dire il vero, per parlare co i termini delle scuole, volendo *in actu signato* mostrarsi lontano dalla temerità, si fa conoscere *in actu exercito* per più che temerario; cercando senza proposito di render odiosi questi due Illustrissimi Signori tanto benemeriti della Chiesa, & in particolare della Sedia Apostolica. Dice adunque, che il Cardinale Bellarmino danna per ingiuste, e nulle le sentenze di due Papi. ma noi habbiamo dimostrato di sopra, che in quelle sentenze, alle quali egli allude l'errore, consisteua il fatto, e dipendeua da passione humana, dalla quale non sono liberi i Papi. Aggiunge, che il Cardinale Baronio fa professione d'hauer corretto infiniti errori di molti Papi, e della Chiesa Romana ne i Messali, ne i Breuiarij, e ne i Martirologij. Ma questa è vn'espressa calonnia; perche se bene quel Signore con molta diligentia, & estrema fatica in tutti quei libri, che qui son nominati, & in altri ancora ha corretto molti errori; non erano però quelli errori de' Papi, o della Chiesa Romana, ma erano errori, che per varie occasioni, & inauuertenze di chi haueua fatto stampare simili libri, si leggeuano in quelli, e non erano errori di momento, ne che potessero in modo alcuno pregiudicare alla fede, o buoni costumi. Ne si trouerà mai ne i scritti di quel Sig. parola

che

che non sia piena di riuerenza verso la Sede Apostolica, e Vicarij di Christo. Aggiunge poi l'Autore, che lo difenderà la soggettione, con la quale protesta di sottomettersi al giuditio, e censura Apostolica; tuttauia soggiunge che se Sua Beatitudine ha potuto errare, egli, e gli altri suoi colleghi han potuto conoscere l'errore, hauendo intelletto, e discorso. Al che si risponde, che per la medesima ragione, per la quale vogliono, che il Papa habbi potuto errare, con molto maggior fondamento deuono credere d'hauer potuto errar loro, come in fatti da molti è stato dimostrato, che hanno grauemente errato, seruendosi per difesa della Republica, di pretesti vani, di ragioni sofistiche, d'argomenti fuora di proposito, di dottrina mal fondata, e talhora anco ripugnante a' sacri Canoni, al commun senso de' Dottori, & a i veri dogmi della nostra santa Fede. Et il concetto, che hanno tutti i buoni catholici della dottrina de' scrittori Venetiani, che sia tale, quale l'ha dichiarata il Santo Vfficio non nasce dall'hauer loro scritto, che la sentenza del Papa sia ingiusta, e nulla; ma perche hanno riempito le loro scritture di falsità, di calonnie, di temerità, e di molti errori pernicioſi, sciſmatici, e contrarij alla fede. E questo nostro Reuerendo Theologo, e Metafisico, se bene in parole spesso parla molto cautamente, e mostra riuerenza, e rispetto alla Santa Sede, & alla persona del Papa; tuttauia in sostanza è passato molto auanti; perche egli ha affermato, come più volte ho detto, che i Chierici sono soggetti a i Prencipi laici per virtù della legge naturale diuina; e vuole, che tale soggettione sia talmente congiunta con la natura humana, che non si possa separar da quella; onde ne segue che non solo il Papa, ma ne anco Dio stesso può liberarli da tale soggettione senza priuargli dell'essere humano. il che è errore tanto manifesto, come si è mostrato a suo luogo, ch'io non so vedere come l'autore se ne possa scusare, o difendere. Appresso, egli si è ingegnato di mostrare con autorità di Concilij, che i Prencipi temporali sono stati superiori, e giudici in cause, e controuersie Ecclesiastiche, e superiori a gl'istessi Papi. e se bene tal volta egli ha detto, che parlaua *de facto*, tuttauia si vede ch'egli voleua inferire la conclusione *de iure*, confermandola col testimonio di S. Paolo, e di S. Pietro. il che parimente è errore manifesto. Queste & altre simili cose fanno dare a i Theologi di Venetia quei titoli, che tanto loro dispiacciono, da' quali non so se il nostro Theologo con tutta la sua protesta se ne potrà liberare: perche con tutta la sua humiltà persiste però nella sua opinione, che il Papa habbi errato, e mette que-

sto

ſto errore con l'error di S. Pietro, di S. Marcellino, di Stefano, di Sergio, e d'altri Pontefici: e ſi ſtende intorno all'errore di S. Marcellino tanto fuora di propoſito, che non merita riſpoſta: percioche il fatto di Marcellino era tanto chiaro, e manifeſto e quanto all'opra, e quanto alla colpa, che baſtaua ſolo hauerne notitia per conoſcer chiaro, che era peccato. Ma nel caſo noſtro io dimando all'autore in che coſa egli vegga tanto euidente errore; perche le attioni di N. S. ſi riducono a queſti capi. Prima, con Breui particolari ammonì la Republica, che douеſſe dare al Nuntio quei Chierici, che teneua prigioni, e che douеſſe riuocare alcune leggi, che erano contra la libertà Eccleſiaſtica. In queſto dirà egli, che conſiſte l'errore, che il Papa non poteua loro commandar ſimili coſe. Queſta è la pretenſione della Republica. Il Papa all'incontro pretende di poterlo fare, & è in antichiſſimo poſſeſſo di queſto. Chi dourà eſſer giudice di queſta differenza? Non credo che ſarà alcuno così temerario, che voglia dire, che ſe ne debba ſtare al giuditio della Republica, e molto meno al parere di F. Paolo, e ſuoi colleghi. I buoni Dottori, come ſi è dimoſtrato a ſuo luogo, vogliono che in ſimili controuerſie tocchi a dar ſententia a Giudice Eccleſiaſtico, & i medeſimi di commun conſenſo affermano come ſempre ha tenuto la Chieſa, che il Papa non ha giudice ſuperiore in terra. Onde ſegue, che neceſſariamente biſogni con ragione far conſtare a Sua Santità, che fondamenti habbia la Republica per poter fare quello di che vien ripreſa; & in molti meſi, ſe bene ha mandato Ambaſciatore ſtraordinario non ha mai prodotto coſa di rilieuo. perche l'vſanza, nella quale ſi fondauano, per molte ragioni non ſuſiſte, & i priuilegi, che poteuano pretendere, fanno direttamente contra di loro. Fin quì, chi non è del tutto cieco, potrà chiaramente vedere, che l'errore è da parte della Republica, e non del Papa. Dipoi paſſati alcuni meſi in queſta negotiatione, Sua Santità vedendo che non ſi veniua a termini conuenienti, fece il ſuo monitorio, nel quale narra tutto il fatto, com'è ſucceſſo. E premettendo la canonica monitione co' ſuoi termini giuridici, dentro a' quali debba la Republica vbbidire, in caſo di diſubbidienza, paſſati i termini prefiſſi fulmina la ſentenza contra li colpeuoli, e mette l'interdetto à tutto lo ſtato. Qui anco deſidero ſapere, che errore ritroui l'autore; perche quanto alla ſoſtanza, non contiene più del primo precetto, ſe non la ſcommunica, e l'interdetto, che ſono cenſure Eccleſiaſtiche, le quali ſempre ſuole fulminar la Chieſa in ſimili caſi di diſubbidienza.

bidienza. nè può in questo essere errore, se il primo precetto era valido, e legitimo. Resta il modo, perche F. Paolo, & altri vogliono che non si sia seruata la forma giuridica; ma nò hauendo potuto prouare cosa alcuna di momento meritamente è stato da altri confutato, i quali di più dottamente han prouato essersi osseruata a puntino tutta la forma giuridica necessaria. Ma io passo più auanti, & aggiungo, che quando bene si fusse tralasciata alcuna cosa, che non tocca alla sostanza della sentenza, non perciò ella sarebbe ingiusta, e nulla; tanto più, che il Papa non è tenuto alle minutie delle solennità giuridiche. Si che conchiudo, che quantunque l'Autore co'suoi compagni, pretenda di valere molto d'ingegno, e di giuditio, non ha però potuto con fondamento conoscer manifesto errore, come sarebbe stato necessario, per poter lecitamente vsar quei termini, che egli con gli altri ha vsato; per li quali dubbito, che almeno non potrà fuggire la nota di temerario.

c. in causis, de sententia & re iud. & ibi Doctor.

Si lamenta appresso, l'Autore, che si dica, e scriua, che le scritture Venetiane siano semi di Marsilio di Padoua, e per sua giustificatione giura di non hauer mai visto tale scrittore. Et io senza ch'ei lo giurasse gli l'harei creduto; ma la verità è che in alcune scritture di Venetia si leggono formalmente i suoi errori con gli stessi principij, e fondamenti de quali egli si serue. Ben mi son riso dello scropolo, ch'egli vuol mettere a i difensori della Chiesa, che contra coscienza habbino studiato quello scrittore, che come heretico è prohibito; perche non mancano libri catholici, e Bolle Apostoliche, doue si raccontano, condannano, e confutano i suoi errori, da quali hanno potuto conoscere la conformità, che i scritti Venetiani haueano con quell'heretico. Quanto poi a quello che soggiunge che trà Dottori di Venetia non è alcuno, che subito non correggesse gli errori senza inuito, non che senza sforzo altrui, non so quanto sia vero; perche essendone già stati citati alcuni dal Santo Vfficio *ad respondendum de fide*, non solo non sono comparsi, ma hanno fatto proteste indegne di Christiani, non che de religiosi; e si sono lasciati condannare, e dichiarare scommunicati in contumacia. Ma molto più mi dispiace nell'autore quel che soggiunge; dicendo di non esser tenuto a credere, che Marsilio sia stato condannato, se non si fa vedere la condannatoria, per la regola, *semel malus, semper præsumitur malus*. percioche tutti i Scrittori catholici testificano, che Marsilio da Padoua fu condannato da Giouanni XXII. e citano la Bolla, che si vede ne i registri & archiui Apostolici; onde non so di chi vogli parlare con quel-

la regola, ch'egli cita; perche il Torrecremata, Aluaro Pelagio, & altri simili scrittori non sono mai stati ripresi di falsità, ne di calonnie, & essi riferiscono la condannatione di Marsilio di Padoua. Della brauata che fa contra il Padre Comitolo Giesuita, non mi prenderò per adesso pensiero alcuno, per essere quel Padre da se stesso sufficiente a render buon conto de fatti suoi. Se la piglia poi con vn Padre dell'Ordine suo: ne' cui scritti và notando alcune cose, nelle quali non voglio perdere tempo: perche non fanno a proposito della causa, massime che quel Padre è huomo, che saprà dar ragione delle cose sue, e difendersi da quel, che quì l'autore gli và opponendo; se bene mi dispiace, che volendo l'Autore ponderare le parole del Deuteronomio, doue si dà il supremo giuditio al Sacerdote, si serue appunto della dichiaratione de gli heretici. Aggiunge che non si deue dar fede a quel, che si dice del giuramento fatto a Giulio II. perche non si è mai veduto. Risponde che si vede adesso in stampa cauato da scritture autentiche, con tante circostanze, che non potrà dubbitare della verità, chi non vorrà mettere in dubbio se il Sole splenda. Torna al Padre Comitolo, e gli dà di nuouo delle sfiancate: ma lo rimetto à lui, che gli saprà risponder per le rime. Non voglio già lasciare vna intolerabile calonnia, che contra ogni ragione oppone al Padre Bouio, hora dignissimo Vescouo di Molfetta: perche l'autore o non ha, o finge di non hauer inteso quel che il Bouio voleua dire. Perche volendo mostrare, che il timore de gli Ecclesiastici non era giusto, ne ragioneuole, dice che non è da credere, che quella Republica tanto pietosa fusse mai per mettere le mani nel sangue de religiosi, non essendosi per alcun tempo visto, che ella habbi imitato i Caij, i Neroni, & i Diocletiani. Si che vegga l'Autore, mentre egli accusa i defensori della sentenza dle Papa, di falsita, e di calonnia, non sia egli conosciuto per manifesto falsario, e calonniatore. E certo, che troppo sfacciatamente oppone a Theologi Pontificij, che habbino falsificato le scritture, e Concilij, cosa che non potrà mai mostrare, come di loro si può chiaramente prouare, che sinistramente le dichiarano, e si seruono di sensi heretici, e condannati.

Torna pur di nuouo a pigliarsela co'l Padre Comitolo, e mostra di far gran conto d'vna Glosa del Gaetano, nella quale confida tanto, che prega, e scongiura il Papa, che la legga sperando che per quella debba Sua Santità conoscere, quali siano i buoni maestri; e quali nò, e premiare ogn'vno secondo i meriti. 2.2. q. 43. a. 8.

riti. Io mi sono imaginato, ch'egli vogli intendere di quello, che dice Gaetano intorno a lasciare i beni temporali, quando segue scandalo nel popolo; doue quel Dottore parla anco de i beni Ecclesiastici, e secondo me vorrà dire l'Autore, che deue il Papa, per rimouere li scandali, lasciare le pretensioni, ch'egli ha contra le leggi Venete. E poi che l'Autore tocca questo passo, gli voglio rispondere con fondamento. E già di sopra ho mostrato, che li scandali nascono per colpa de' Signori Venetiani, i quali con vbbidire poteuano rimouere ogni scandalo. Appresso, dico che la dottrina del Gaetano non è a proposito, perch'egli tratta di beni temporali, ancorche siano della Chiesa, & il Papa difende non beni temporali, ma la giuridittione, e libertà della Chiesa, che è cosa spirituale. In oltre la dottrina del Gaetano non è vniuersale; ma parla in casi particolari. E s'egli vuole applicar quella dottrina al fatto della Republica, vegga bene, che non lo tenghino per preuaricatore, perche senza dubbio tratterà quei Signori da tiràni, & empi. E per che non possa dire ch'io l'inganno, e che falsifico le scritture, metterò qui l'istesse parole di Gaetano. Esplicando dunque questo dottore la sentenza di San Tomaso, il quale dice: *Aliquando vero scandalum nascitur ex malitia, quod est scandalum Phariſæorum; & propter eos, qui sic scandala concitant,* Ad 2. *non sunt temporalia dimittenda.* E poi soggiunge: *Si passim permitteretur malis hominibus, vt aliena raperent, vergeret hoc in detrimentum veritatis, vitæ, & iustitiæ.* Dichiarando dunque Gaetano questa sentenza, scriue in questa guisa: *Circa scandalum ex malitia, duo verba litera notanda sunt. Primum est ly, propter eos; qui sic scandala concitant. Secundum est ly, passim cum in responsione ad secundum dicitur, Si passim permitteretur malis hominibus, vt aliena raperent, &c. Primum siquidem dictum est ad distinguendum inter illos sic concitantes scandala, & populum. Quamuis enim propter talium malitiam non sint temporalia dimittenda; propter populi tamen interitum spiritualem vitandum, vel salutem spirtualem propagandam, temporalia dimittenda sunt.* E perche vegga l'Autore di che scandalo parla Gaetano, e se egli l'applica bene a fauore della Republica, attenda bene a quel che seguita. *Vnde* (soggiunge) *Si Princeps aliquis potius populum ad infidelitatem duceret, quam sufferret exigi a se rapta ab Ecclesia, vel ab alio Principe, vt Ieroboam fecit in populo Israel, ne perderet Regnum, dimittenda essent temporalia, non propter*

Princi-

Principem, ſed propter populi ſalutem. Non enim ponendum eſt offendiculum Fidei propter temporalia. Adunque ſe l'Autore vuole applicare queſta dottrina alla Republica, confeſſa prima, che lo ſcandalo naſce per malitia del Prencipe. appreſſo lo paragona a Gieroboam, e vuole, che la Republica ſia più preſto per perder la Fede, che far quello, che commanda il Papa: Se queſto ſia difender la Republica, ogni buon'intendente lo può giudicare. Queſto ſo bene di certo, che niuno di quelli che han ſcritto a fauor del Papa ha mai hauuto ardire di ſoſpettare, non che ſcriuere, coſa tanto indegna di vna Republica così catolica, e religioſa; ne mai ſi è creduto, che per coſe ſimili ſi douеſſe venire a termini tanto eſorbitanti. Ma perche non ſi dolga l'Autore di me, e dica ch'io laſcio quel, che fa a fauor ſuo, ſeguitiamo a recitare le parole di Gaetano; dice adunque: *Et hoc quod dicimus de ſalute populi, intelligendum eſt, de quacunque rationabili cauſa inducliua ad dimittendum temporalia, exorto ex malitia ſcandalo. Auctor enim ſolum hoc dicit, quod propter eos, qui malitioſe concitant ſcandala, non ſunt dimittenda tum temporalia, quam ſpiritualia bona. Cum quo ſtat, quod propter aliam cauſam dimittenda quandoque ſunt.* Il che poi con l'autorità di San Gregorio allegata da San Tomaſo, và più a pieno dichiarando. Hor quì potrà dire l'Autore, che ſe bene non vi è pericolo d'infedeltà, è però gran danno ſpirituale nel popolo, che rimanga priuo de diuini vfficij, e de ſacramenti; perche da queſto ne può naſcere molto diſordine, come dicono i ſette Teologi; & a lungo andare viene anco a pericolare la religione, e la fede. Ma prima non libera, ne ſcuſa la Republica, s'egli concede come qui ſuppone Gaetano, che queſti ſcandali naſchino da malitia del Prencipe, onde toccarebbe a lui, & a'ſuoi compagni perſuadere al Prencipe, che faceſſe quel che è obligato a fare. Dipoi s'egli vuole, che queſto pericolo, e danno naſca dalle cenſure, egli caſca in vn'errore molto più graue, dannando l'vſo della Chieſa, che per tanti ſecoli ſi è ſeruita di quelle come di medicine neceſſarie; perche appunto fanno l'effetto nell'animo, che ſogliono cagionare le medicine nel corpo; le quali ſe bene turbano, e cagionano diſguſti, e trauagli, purgano però da i mali humori, & apportano o confermano la ſanità. così le cenſure danno qualche diſguſto all'animo; ma inducono a penitenza; e con degna ſodisfattione reconciliano la perſona con Dio, e con la Chieſa. come auuenne appunto nel fatto di quello inceſtuoſo di Corinto, che ſcommunicato dall'Apoſtolo s'humiliò, e fece penitenza. 1. Cor. 5. et 2. Cor. 2.

Torna qui poi l'autore a querelarsi, che i Teologi di Venetia siano chiamati Maestri *prurientes auribus*, nel che, come habbiamo detto di sopra s'inganna, non hauendo inteso il luogo di S. Paolo. Mostra parimente di desiderare, che non viuano quei scrittori, ne quali, com'egli dice, si leua la fama alla Republica di Venetia dilettissima figlia di S. Chiesa. Veramente io non so che si siano diuolgati scritti che possino macchiare la fama di quella Republica: tolte le attioni, che in questo caso ogni di si sentono, le quali per la verità sono di tali conditioni, che non si possono vdire senza gran marauiglia, & appena si possono credere. Perciò non è gran cosa, se qualche Scrittore hauesse detto con libertà il parer suo di cose note, e manifeste, nel che non si potrebbe dire ch'ei togliesse la fama; perche delle cose publiche ogn'vno può liberamente dire il parer suo. Ma non so già perche l'Autore sia tanto scropoloso della fama, e buona riputatione della Republica, e si pigli poi in compagnia de'suoi colleghi libera licenza di lacerare il buon nome del presente Pontefice, infamandolo, come ingiusto, perturbatore della publica pace, vsurpatore dell'altrui giuriditione, e finalmente dipingendolo come tiranno; e vituperando tutto l'Ordine Ecclesiastico, con cercare di screditarlo, renderlo odioso, non solo a' prencipi, ma anco à tutti i secolari.

Mi è bene sommamente piaciuto il ricordo, che dà l'autore a i Scrittori Pontificij, di temprar la bile, e spuntar la penna, non scandalezar più il mondo, non attristar Dio, & allegrare i communi nemici con le maledicenze; se bene tutto questo più conuiene alli Scrittori Venetiani, i quali così liberamente scorrono il campo della maledicenza, che non contenti di trafiggere tutto l'Ordine Ecclesiastico con acerbissime punture, e macchiare il grado Pontificio, vengono al particolare delle persone, e nominatamente de'Cardinali Baronio, e Bellarmino; quali pare che s'habbino preso per bersaglio, nel quale voglino scaricare tutte le loro velenose saette. Nè di questo bisogna andar cercando proue, o testimonij lontani, perche l'autore in tutta questa sua scrittura, non ha tralasciato occasione alcuna, anzi l'ha senza proposito procacciata, di mordere, non che piccare, la dottrina del Cardinale Bellarmino, hora notandolo come troppo seuero verso la Republica, hora cercando di mostrarlo contrario all'autorità Pontificia, per renderlo vgualmente odioso all'vna parte, e l'altra. E se bene s'è ingegnato di farlo con qualche dissimulatione, e galantaria di parole, non deue però tenerci per tanto male auueduti, che non ci accorgiamo

giamo ancor noi de i tiri pungenti, e mordaci. Per sua scusa, e de' colleghi dice, che il fin loro non è di offendere, ma di sgannare il Pontefice, e mostra di desiderare che dall'altra parte si pretenda il medesimo, sgannare la Republica, e non offenderla. Al che non ho che risponder altro, se non che chi ha veduto i scritti dell'vna parte, e l'altra, potrà far giuditio da qual parte si sia maggiormente peccato. e chi potesse pigliar in mano questa scrittura alla quale noi respondiamo, potrebbe facilmente vedere, che quasi non vi è foglio, nel quale non siano frapoſte molte punture, se bene celate, e nascoste sotto velo di parole humili, e piene di bella creanza. E pur qui doue pare che cerchi di captare beneuolenza, non si è potuto contenere di non dare vna puntura alla Sedia Apostolica, dicendo che la Republica di Venetia non prohibisce, ma lascia libera la lettura de gli auuersarij suoi, volendo con questo notare la prohibitione fatta dal S. Vfficio delle opre scritte a fauore del Senato, come contenenti dottrina temeraria, scandalosa, scismatica, erronea, & heretica; al cui giuditio conformandosi alcuni scrittori, hanno con gli stessi titoli tal'hora censurate alcune cose, che hanno ritrouato ne' Teologi Venetiani.

Aggiunge, che da ogni parte gli vengono minacciati fulmini, prohibitioni, maledittioni, & altre fiere cose. al che rispondo, che ben per lui sarebbe stato, se dando credenza a simili minaccie, si fusse astenuto dallo scriuere; perche oltre che non harebbe macchiata la conscientia, non harebbe messo a pericolo la fama e riputation sua; perche se bene egli dice di non temere, e però gran pazzia (come disse colui) *quorum vitam imitere eorum exitus non perhorrescere*. E tanto più, perche hauendo l'Autore preteso di passare più oltre de gli altri, ha dato in maggiori precipitii. E s'egli si mise a scriuere per mostrare, che la Republica non era inferma, ne hauea bisogno della medicina, che contiene la scommunica & interdetto, perche non atte se a giustificar le leggi, a rispondere a i Canoni, e ragioni, che gli fan contra; ma si è posto ad abbattere, & auuilire l'autorità del Papa, calunniare la sentenza, e vituperare tutto l'Ordine Ecclesiastico? Perche, per giustificatione della Republica si serue di pretesti falsi, friuoli, e senza proua? Dirà che hà prouato ogni cosa con tutte le proue possibili. Ma dalle cose sopradette ogn'vn potrà comprendere quant'egli dica il vero. Dice che non ha offeso la Fede. può esser ch'egli non habbi preteso di farlo. se gli sia riuscito, o nò, lo giudicherà a chi tocca. Aggiunge, che si è mosso a scriuere, non per intaccar punto la giuriditione Ecclesia-

M. Tul. 2. Philip.

cleſiaſtica; ma ſolo perch'egli ſente in conſcientia, che la Repu-
blica non habbia peccato. Et io vorrei che mi deſſe licenza,
ch'io non glielo credeſſi; perche eſſendo egli Eccleſiaſtico, e reli-
gioſo, & hauendo per l'adietro ſtudiato buoni libri, non mi poſ-
ſo indurre a credere, ch'egli non habbi mai ſentito dire, che co-
ſa ſia libertà, o immunità Eccleſiaſtica, come in queſt'opera
moſtra di non conoſcere. Anzi tengo per fermo, ch'egli a qual-
che tempo ſi ſia compiacciuto d'eſſere eſente dal foro ſecolare,
e di godere gli altri priuilegi Clericali. Aggiunge che deſidera-
ua di ſapere realmente, ſe in queſta occaſione ſia obligato ogni
vno vbbidire, o diſubbidire a Sua Beatitudine. Et io per riſpo-
ſta gli dico, che reſto fuor di modo marauigliato, che vn Mae-
ſtro Teologo non ſappia in che caſo ſia la perſona tenuta d'vb-
bidire al Superiore, o poſſa lecitamente laſciar d'vbbidire; maſ-
ſime che eſſendo egli religioſo, deue ſapere che queſti ſono i pri-
mi principij, che s'inſegnano a' nouitij, che biſogna vbbidire in
tutte quelle coſe, nelle quali nõ ſi vede manifeſto peccato. E che
nel cõmandamento del Papa non ſi cõtenga manifeſto peccato,
oltre a quel che n'habbiamo detto di ſopra, ſi raccoglie da quel
che l'iſteſſo Autore ſoggiunge cõ queſte parole; che nõ ſi poteua
ſapere ſe ſi doueſſe vbbidire, o nò, ſe non ſi moſtrauano le ragio-
ni, che perſuadono la parte ch'egli ſtima per vera. Adunque
le coſe non erano chiare, il peccato non era manifeſto; per tan-
to ſecondo le regole della buona Teologia, non poteua l'Autore
dubitare, che ſi doueua neceſſariamente vbbidire. e dicendo e-
gli, che tiene per vero il contrario, dà chiaro inditio ch'egli non
ſia ò quel Teologo che profeſſa, ò coſi buon Catolico com'egli
vuole eſſere tenuto. Ma paſſiamo auanti.

Moſtra pur l'Autore vna gran paura, che l'opera ſua non ſia
prohibita, e non s'auuede ch'ella neceſſariamente è compreſa
nella prohibitione vniuerſale già fatta, contenendo ſimili, e
peggiori errori; & offendendo più grauemente l'autorità Apo-
ſtolica. ma quando non fuſſe compreſa, non potrebbe tardar
molto a dar nella rete. E non sò a che propoſito habbi voluto
apportare in queſto luogo la dottrina di Henrico, il quale vuo-
le, che ſia lecito diſputare dell'autorità de' Prelati: perche
queſta è coſa che ogn'vno da ſe ſteſſo ſe la sà; e tutto dì nelle
ſcuole ſi tratta *de poteſtate Papæ*, e ne ſono in ſtampa moltiſſimi
libri, e trattati; anzi in iure Canonico ſono molti titoli della
poteſtà del giudice ordinario, della poteſtà del Legato, & altri
ſimili. Ma Henrico non tratta di diſpute di fatti particolari de'
Prelati, e maſſime del Papa. E quando bene Henrico fuſſe di

tale opinione, io direi liberamente che non gli credo, perche habbiamo la dottrina dell'Apostolo in contrario, il quale dice: *Nolite ante tempus iudicare, quoadusque veniat Dominus, qui & illuminabit abscondita tenebrarum, & manifestabit consilia cordium, & tunc laus erit unicuique a Deo.* 1. ad Cor. 4. Altroue: *Tu quis es, qui iudicas alienum seruum?* Ad Ro. 14. E S. Giacomo: *Tu autem quis es, qui iudicas proximum?* Cap. 14. Hor se non è lecito mettersi a far giuditio delle attioni de prossimi, chi si piglierà ardire di voler censurare le opere de' Superiori? massime hauendo detto Christo: *Super cathedram Moysi sederunt Scribæ, & Pharisæi; omnia quæcumque dixerint vobis seruate & facite; secundum autem opera eorum nolite facere.* Matt. c. 23 Doueua l'Autore ricordarsi della dottrina di Santo Agostino, il quale ponderando queste parole di Christo, mostra come bisogna attendere ad vbbidire senza esaminare le attioni di chi commanda. ma perche l'Autore vacilla in questa dottrina dell'vbbidienza, come habbiamo dimostrato di sopra, non è marauiglia ch'egli habbi voluto esaminare il precetto di nostro Signore. In Psa. 36. conc. 3. in fine.

Finalmente prega chiunque vorrà censurare la sua scrittura, che senza vdir lui non la noti d'impietà, se non l'auuisa in qual parte habbi errato. Io non pretendo di fare il censore; ma credo che l'Autor sappia che altro è censurare la dottrina, altro è notare la persona. Della dottrina può far giuditio ogni buon Teologo; ma trattar della persona tocca al Santo Vfficio, doue niuno è condannato, che non sia sufficientemente vdito. E perch'egli dice, che se gli mostri in qual parte habbi errato, mi pare d'hauer sufficientemente sodisfatto al suo desiderio, hauendogli di sopra chiaramente mostrato i suoi più notabili errori. Altri forsi più accorto, e diligente gliene farà vedere de gli altri. Resta hora ch'egli metta in esecutione quanto promette di voler esser egli banditore della sua ignoranza. se ben' io, a dir il vero; non desidero questo da lui, ma si bene ch'egli applichi l'ingegno, che Dio gli hà dato, a conoscer, & abbracciare la verità, & adopri la dottrina, e gli altri suoi talenti in difenderla contra gli heretici, e contra chiunque la vuole oppugnare ò infoscare; perche cosi, farà vfficio di buon Teologo, di vero Ecclesiastico, e religioso; e ne sarà da gli huomini honorato, e quel che importa, potrà aspettarne la degna ricompensa in cielo In somma mostrarà cõ fatti quello, che qui dice con parole d'esser Catolico, e di voler viuere, e morire nel grẽbo, & vbbidienza di Santa Chiesa Catolica, & Apostolica Romana, e del

Som-

Sommo Paſtore Vicario di Chriſto in terra. Perche altrimenti non sò quanto ſia per giouargli la proteſta che egli fa, e la riuocatione di quanto per errore d'intelletto haueſſe mal detto, o ſcritto; perche ſa ogn'vno, che più ſi crede a i fatti, che alle parole. & il riuocar le coſe mal dette, e tenerle per nó dette è buon principio; ma chi ha co'l parlare, o col ſcriuere nocciuto, deue cercar di giouare con dire, e ſcriuere il contrario. E ſe l'autore ha in queſta ſua ſcrittura eſortato altri a ritrattarſi, non gli dourà eſſer graue far l'iſteſſo di quel che in quella ha malamente ſcritto, come, s'egli ſi degnerà legger queſta noſtra riſpoſta, potrà parte per parte chiaramente conoſcere.

Eſſendo già queſt'opera preſſo che del tutto ſtampata, con molta mia allegrezza hò inteſo, che l'Autore ſia fuggito dallo ſtato de' Venetiani, e ſi ſia ridotto in Bologna; doue dall'Illuſtriſſimo Signor Cardinale Giuſtiniano Legato Apoſtolico, per cui opera & inuiti hauea fatto ſimile riſolutione, è ſtato con molta amoreuolezza riceuuto. E molto più mi ſono rallegrato, intendendo ch'egli ha penſiero di riuocare quello, che in queſta ſua ſcrittura ha malamente ſcritto contro l'autorità della Sede Apoſtolica, e giuriditione Eccleſiaſtica: perche ſpero ch'egli prenderà in grado quel che qui hò ſcritto per difeſa dell'vna coſa, e l'altra. E doue fin'adeſſo l'ho hauuto per auuerſario, l'haverò per l'auuenire per compagno in confutar gli errori ripugnanti alla Fede Catholica, Apoſtolica, Romana; nella quale prego il Signore Iddio, che mantenga, e conſerui tutti i fedeli; & apra gli occhi di coloro, che fin'adeſſo han caminato per altra ſtrada: affinche con l'eſempio di queſto noſtro Autore, ricorrano alla benignità della S. Madre Chieſa, che non mai chiude la porta della ſua miſericordia, a chi con vero cuore confeſſa gli errori, e ne chiede humilmente penitenza.

LAVS DEO.

Alcuni errori d'ortografia, e puntatura non si notano, perche facilmente dal prudente lettore potranno essere auuertiti. Altri più notabili nel modo seguente s'hanno a correggere.

Pagina	*Linea*	*dixerunt*	*Leggasi*	*dixerint*
23	1	moderata		moderata tutela
31	22	quell'vfficio		quest'vfficio
39	15	è perfettissimamente gouernata		sono perfettissimamente gouernati
90	9	pretendendo		perche pretendendo
101	29	finisce		finisco
110	*in margine*	Pietro Guiliel.		Pietro Giustin.
106	23	*Arcline*		*Amline*
118	17	Ma se bene		ma sì bene
120	6	seguirebbe		seguirebbono
124	9	dico		dice
131	36	*non videatur*		*nouo videatur*
149	2	in questo		in quanto
153	7	soggiunge		soggiungo.
	31	secolare		scolare
157	11	l'Autore in vece		l'Autore che in vece
159	38	arte		parte
162	18	i regni loro come		i regni come
194	33	non ne hò		non hò

REGISTRO.

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T
V X Y Z

Aa Bb Cc Dd

Tutti sono fogli interi, eccetto D d, che è foglio & mezo.

IN ROMA,

Appresso Guglielmo Facciotto. M. D C. V I I.

CON LICENZA DE' SVPERIORI.

Art 331610